**IT**

**ALLEGATO II**

**ALLEGATO II**

**SEGNALAZIONI RIGUARDANTI I FONDI PROPRI E I REQUISITI   
DI FONDI PROPRI**

Indice

[PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 6](#_Toc524096544)

[1. Struttura e convenzioni 6](#_Toc524096545)

[1.1. Struttura 6](#_Toc524096546)

[1.2. Convenzione di numerazione 6](#_Toc524096547)

[1.3. Convenzione dei segni 7](#_Toc524096548)

[1.4. Abbreviazioni 7](#_Toc524096549)

[PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI 8](#_Toc524096550)

[1. Descrizione dell’adeguatezza patrimoniale (CA) 8](#_Toc524096551)

[1.1. Osservazioni di carattere generale 8](#_Toc524096552)

[1.2. C 01.00 — FONDI PROPRI (CA1) 9](#_Toc524096553)

[1.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 9](#_Toc524096554)

[1.3. C 02.00 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (CA2) 26](#_Toc524096555)

[1.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 26](#_Toc524096556)

[1.4 C 03.00 — COEFFICIENTI DI CAPITALE E LIVELLI DI CAPITALE (CA3) 37](#_Toc524096557)

[1.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 37](#_Toc524096558)

[1.5. C 04.00 — VOCI PER MEMORIA (CA4) 40](#_Toc524096559)

[1.5.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 40](#_Toc524096560)

[1.6 DISPOSIZIONI TRANSITORIE e STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA 5) 58](#_Toc524096561)

[1.6.1 Osservazioni di carattere generale 58](#_Toc524096562)

[1.6.2. C 05.01 — DISPOSIZIONI TRANSITORIE (CA5.1) 59](#_Toc524096563)

[1.6.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 60](#_Toc524096564)

[1.6.3. C 05.02 — STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA5.2) 69](#_Toc524096565)

[1.6.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 69](#_Toc524096566)

[2. SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS) 71](#_Toc524096567)

[2.1. Osservazioni di carattere generale 71](#_Toc524096568)

[2.2. Informazioni dettagliate sulla solvibilità del gruppo 72](#_Toc524096569)

[2.3. Informazioni sul contributo dei singoli soggetti alla solvibilità del gruppo 72](#_Toc524096570)

[2.4. C 06.01 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI — Totale (GS Total) 73](#_Toc524096571)

[2.5. C 06.02 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS) 73](#_Toc524096572)

[3. Modelli del rischio di credito 82](#_Toc524096573)

[3.1. Osservazioni di carattere generale 82](#_Toc524096574)

[3.1.1. Segnalazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetto di sostituzione 82](#_Toc524096575)

[3.1.2. Segnalazione del rischio di controparte 83](#_Toc524096576)

[3.2. C 07.00 — Rischio di credito e rischio di controparte e operazioni con regolamento non contestuale: metodo standardizzato applicato ai requisiti patrimoniali (CR SA) 83](#_Toc524096577)

[3.2.1. Osservazioni di carattere generale 83](#_Toc524096578)

[3.2.2. Ambito di applicazione del modello CR SA 83](#_Toc524096579)

[3.2.3. Assegnazione di esposizioni alle classi di esposizioni secondo il metodo standardizzato 85](#_Toc524096580)

[3.2.4. Chiarimenti dell’ambito di applicazione di alcune classi di esposizioni specifiche citate nell’articolo 112 del CRR 90](#_Toc524096581)

[3.2.4.1. Classe di esposizioni “Enti” 90](#_Toc524096582)

[3.2.4.2. Classe di esposizioni “Obbligazioni garantite” 90](#_Toc524096583)

[3.2.4.3. Classe di esposizioni “Organismi di investimento collettivo” 90](#_Toc524096584)

[3.2.5. Istruzioni relative a posizioni specifiche 91](#_Toc524096585)

[3.3. Rischio di credito e rischio di controparte e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali (CR IRB) 99](#_Toc524096586)

[3.3.1. Ambito di applicazione del modello CR IRB 99](#_Toc524096587)

[3.3.2. Ripartizione del modello CR IRB 100](#_Toc524096588)

[3.3.3. C 08.01 — Rischio di credito e rischio di controparte e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali (CR IRB 1) 101](#_Toc524096589)

[3.3.3.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche 101](#_Toc524096590)

[3.3.4. C 08.02 — Rischio di credito e rischio di controparte e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali — ripartizione per classe o pool di debitori (modello CR IRB 2) 110](#_Toc524096591)

[3.4. Rischio di credito e rischio di controparte e operazioni con regolamento non contestuale: informazioni ripartite geograficamente 111](#_Toc524096592)

[3.4.1. C 09.01 — Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore: esposizioni in base al metodo standardizzato (CR GB 1) 111](#_Toc524096593)

[3.4.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 111](#_Toc524096594)

[3.4.2. C 09.02 — Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore: esposizioni in base al metodo IRB (CR GB 2) 114](#_Toc524096595)

[3.4.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 114](#_Toc524096596)

[3.4.3. C 09.04 — Ripartizione delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica per paese e del coefficiente anticiclico specifico dell’ente (CCB) 117](#_Toc524096597)

[3.4.3.1. Osservazioni di carattere generale 117](#_Toc524096598)

[3.4.3.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche 118](#_Toc524096599)

[3.5. C 10.01 e C 10.02 — Esposizioni in strumenti di capitale in base al metodo IRB (CR EQU IRB 1 e CR EQU IRB 2) 122](#_Toc524096600)

[3.5.1. Osservazioni di carattere generale 122](#_Toc524096601)

[3.5.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche (valide sia per il modello CR EQU IRB 1 che per il modello CR EQU IRB 2) 124](#_Toc524096602)

[3.6. C 11.00 — RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA (CR SETT) 127](#_Toc524096603)

[3.6.1. Osservazioni di carattere generale 127](#_Toc524096604)

[3.6.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche 128](#_Toc524096605)

[3.7. C 12.00 — Rischio di credito: cartolarizzazioni — Metodo standardizzato applicato ai requisiti di fondi propri (CR SEC SA) 131](#_Toc524096606)

[3.7.1. Osservazioni di carattere generale 131](#_Toc524096607)

[3.7.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche 131](#_Toc524096608)

[3.8. C 13.00 — Rischio di credito — Cartolarizzazioni: metodo IRB applicato ai requisiti di fondi propri (CR SEC IRB) 141](#_Toc524096609)

[3.8.1. Osservazioni di carattere generale 141](#_Toc524096610)

[3.8.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche 142](#_Toc524096611)

[3.9. C 14.00 — INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI (SEC DETAILS) 151](#_Toc524096612)

[3.9.1. Osservazioni di carattere generale 151](#_Toc524096613)

[3.9.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche 152](#_Toc524096614)

[4. Modelli relativi al rischio operativo 166](#_Toc524096615)

[4.1 C 16.00 — Rischio operativo (OPR) 166](#_Toc524096616)

[4.1.1 Osservazioni di carattere generale 166](#_Toc524096617)

[4.1.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche 167](#_Toc524096618)

[4.2. Rischio operativo: informazioni dettagliate sulle perdite nel corso dell’ultimo anno (OPR DETAILS) 170](#_Toc524096619)

[4.2.1. Osservazioni di carattere generale 170](#_Toc524096620)

[4.2.2. C 17.01: Perdite e recuperi da rischio operativo per linea di business e tipologia di evento nell’ultimo anno (OPR DETAILS 1) 171](#_Toc524096621)

[4.2.2.1. Osservazioni di carattere generale 171](#_Toc524096622)

[4.2.2.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche 172](#_Toc524096623)

[4.2.3. C 17.02: Rischio operativo: informazioni dettagliate sui principali eventi di perdita nel corso dell’ultimo anno (OPR DETAILS 2) 179](#_Toc524096624)

[4.2.3.1. Osservazioni di carattere generale 179](#_Toc524096625)

[4.2.3.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche 180](#_Toc524096626)

[5. Modelli riguardanti il rischio di mercato 182](#_Toc524096627)

[5.1. C 18.00 — Rischio di mercato: metodo standardizzato per i rischi di posizione su strumenti di debito negoziati (MKR SA TDI) 182](#_Toc524096628)

[5.1.1. Osservazioni di carattere generale 182](#_Toc524096629)

[5.1.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche 183](#_Toc524096630)

[5.2. C 19.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI (MKR SA SEC) 185](#_Toc524096631)

[5.2.1. Osservazioni di carattere generale 185](#_Toc524096632)

[5.2.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche 186](#_Toc524096633)

[5.3. C 20.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE   
(MKR SA CTP) 189](#_Toc524096634)

[5.3.1. Osservazioni di carattere generale 189](#_Toc524096635)

[5.3.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche 189](#_Toc524096636)

[5.4. C 21.00 — Rischio di mercato: metodo standardizzato per il rischio di posizione su strumenti di capitale (MKR SA EQU) 192](#_Toc524096637)

[5.4.1. Osservazioni di carattere generale 192](#_Toc524096638)

[5.4.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche 193](#_Toc524096639)

[5.5. C 22.00 — Rischio di mercato: metodi standardizzati per il rischio di cambio   
(MKR SA FX) 194](#_Toc524096640)

[5.5.1. Osservazioni di carattere generale 194](#_Toc524096641)

[5.5.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche 195](#_Toc524096642)

[5.6. C 23.00 — Rischio di mercato: metodi standardizzati per le merci (MKR SA COM) 198](#_Toc524096643)

[5.6.1. Osservazioni di carattere generale 198](#_Toc524096644)

[5.6.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche 198](#_Toc524096645)

[5.7. C 24.00 — Modelli interni per il rischio di mercato (MKR IM) 199](#_Toc524096646)

[5.7.1. Osservazioni di carattere generale 199](#_Toc524096647)

[5.7.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche 199](#_Toc524096648)

[5.8. C 25.00 — RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO (CVA) 203](#_Toc524096649)

[5.8.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 203](#_Toc524096650)

[6. Valutazione prudente (PruVal) 205](#_Toc524096651)

[6.1. C 32.01 - Valutazione prudente: attività e passività valutate al fair value (valore equo) (PruVal 1) 205](#_Toc524096652)

[6.1.1. Osservazioni di carattere generale 205](#_Toc524096653)

[6.1.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche 205](#_Toc524096654)

[6.2. C 32.02 - Valutazione prudente: Metodo di base (PruVal 2) 211](#_Toc524096655)

[6.2.1. Osservazioni di carattere generale 211](#_Toc524096656)

[6.2.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche 211](#_Toc524096657)

[6.3. C 32.03 - Valutazione prudente: AVA per i rischi del modello (PruVal 3) 222](#_Toc524096658)

[6.3.1. Osservazioni di carattere generale 222](#_Toc524096659)

[6.3.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche 222](#_Toc524096660)

[6.4 C 32.04 - Valutazione prudente: AVA per le posizioni concentrate (PruVal 4) 225](#_Toc524096661)

[6.4.1. Osservazioni di carattere generale 225](#_Toc524096662)

[6.4.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche 226](#_Toc524096663)

[7. C 33.00 — Esposizioni verso amministrazioni pubbliche (GOV) 228](#_Toc524096664)

[7.1. Osservazioni di carattere generale 228](#_Toc524096665)

[7.2. Ambito di applicazione del modello sulle esposizioni verso le “amministrazioni pubbliche” 228](#_Toc524096666)

[7.3. Istruzioni relative a posizioni specifiche 229](#_Toc524096667)

## PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Struttura e convenzioni

1.1. Struttura

1. Il quadro consta in tutto di cinque blocchi di modelli:

a) adeguatezza patrimoniale, descrizione del capitale regolamentare; importo complessivo dell’esposizione al rischio;

b) solvibilità del gruppo, descrizione del rispetto dei requisiti di solvibilità da parte di tutti i singoli soggetti inclusi nel consolidamento dell’ente segnalante;

c) rischio di credito (compresi i rischi di controparte, diluizione e regolamento);

d) rischio di mercato (compresi il rischio di posizione nel portafoglio di negoziazione, il rischio di cambio, il rischio di posizione in merci e il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA));

e) rischio operativo.

2. Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. La presente parte della norma tecnica di attuazione contiene ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione di ciascun blocco di modelli, istruzioni relative a posizioni specifiche nonché norme di convalida.

3. L’ente segnala soltanto i modelli che sono rilevanti per il metodo utilizzato per il calcolo dei requisiti di fondi propri.

1.2. Convenzione di numerazione

4. Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di cui alla tabella seguente. Questi codici numerici sono ampiamente utilizzati nelle norme di validazione.

5. Nelle istruzioni si applica il seguente schema di annotazione generale: {modello;riga;colonna}.

6. In caso di validazioni all’interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l’indicazione del modello: {riga;colonna}.

7. Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe. {modello;riga}.

8. Un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza.

1.3. Convenzione dei segni

9. Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o i requisiti patrimoniali è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o i requisiti patrimoniali è segnalato come cifra negativa. Se l’intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive.

1.4. Abbreviazioni

9 bis. Ai fini del presente allegato, il regolamento (UE) n. 575/2013 è indicato con l’acronimo “CRR” e la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio è indicata con l’acronimo “CRD”.



## PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI

1. Descrizione dell’adeguatezza patrimoniale (CA)

1.1. Osservazioni di carattere generale

10. I modelli CA contengono informazioni sui numeratori del primo pilastro (fondi propri, classe 1, capitale primario di classe 1), sul denominatore (requisiti di fondi propri) e sulle disposizioni transitorie. I modelli CA sono cinque:

a) il modello CA1 indica l’importo dei fondi propri dell’ente, ripartito nei singoli elementi che lo compongono. L’importo dei fondi propri così determinato comprende l’effetto aggregato delle disposizioni transitorie per tipo di capitale;

b) il modello CA2 riassume gli importi complessivi delle esposizioni al rischio definiti nell’articolo 92, paragrafo 3, del CRR;

c) il modello CA3 indica i coefficienti per i quali il CRR definisce un livello minimo, nonché altri dati correlati;

d) il modello CA4 contiene le voci per memoria necessarie per determinare gli elementi di cui al modello CA1, nonché informazioni riguardanti le riserve di capitale conformemente alla CRD;

e) il modello CA5 contiene i dati necessari per calcolare l’effetto delle disposizioni transitorie sui fondi propri. Questo modello sparirà allo scadere delle disposizioni transitorie.

11. I modelli valgono per tutti i soggetti segnalanti, indipendentemente dai principi contabili applicati, anche se taluni elementi al numeratore sono specifici per i soggetti che utilizzano norme di convalida del tipo usato negli IAS/IFRS. Di solito le informazioni indicate al denominatore sono correlate ai risultati finali segnalati nei corrispondenti modelli per il calcolo dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio.

12. I fondi propri totali sono formati da tipi di capitale differenti: il capitale di classe 1 (Tier 1, T1), che è la somma del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1, AT1), e il capitale di classe 2 (Tier 2, T2).

13. Le disposizioni transitorie sono trattate nei modelli CA come segue:

a) le voci del modello CA1 sono di solito al lordo degli aggiustamenti transitori. Ciò significa che gli importi indicati alle voci del modello CA1 sono calcolati sulla base delle disposizioni definitive (ossia come se non ci fossero disposizioni transitorie), ad eccezione delle voci che riassumono l’effetto delle disposizioni transitorie. Per ciascun tipo di capitale (capitale primario di classe 1, capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2) tre diverse voci comprendono tutti gli aggiustamenti dovuti alle disposizioni transitorie;

b) le disposizioni transitorie possono influire anche sulla carenza di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 (ossia l’eccesso di deduzione dal capitale aggiuntivo di classe 1 o dal capitale di classe 2, disciplinata, rispettivamente, dall’articolo 36, paragrafo 1, lettera j), e dall’articolo 56, lettera e), del CRR); pertanto, le voci che riportano queste carenze possono riflettere indirettamente l’effetto delle disposizioni transitorie;

c) il modello CA5 è utilizzato esclusivamente per segnalare le disposizioni transitorie.

14. I requisiti del secondo pilastro possono ricevere un trattamento diverso all’interno dell’Unione (l’articolo 104, paragrafo 2, della direttiva CRD deve essere recepito nella legislazione nazionale). La segnalazione della solvibilità conformemente al CRR comprende soltanto l’impatto dei requisiti del secondo pilastro sul coefficiente di solvibilità o sul coefficiente finale. Una segnalazione dettagliata dei requisiti del secondo pilastro non rientra nell’ambito dell’articolo 99 del CRR.

a) I modelli CA1, CA2 e CA5 contengono solamente dati relativi ad elementi del primo pilastro.

b) Il modello CA3 indica l’impatto dei requisiti aggiuntivi del secondo pilastro sul coefficiente di solvibilità su base aggregata. Un blocco del modello è dedicato all’impatto degli importi sui coefficienti, mentre l’altro blocco è dedicato al coefficiente in quanto tale. Nessuno dei due blocchi ha ulteriori collegamenti ai modelli CA1, CA2 o CA5.

c) Il modello CA4 contiene una cella per i requisiti aggiuntivi di fondi propri connessi al secondo pilastro. La cella, che non è collegata tramite norme di convalida ai coefficienti di capitale del modello CA3, rispecchia l’articolo 104, paragrafo 2, della CRD, che cita esplicitamente i requisiti aggiuntivi di fondi propri come una possibilità per le decisioni nell’ambito del secondo pilastro.

1.2. C 01.00 — FONDI PROPRI (CA1)

1.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Riga | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 010 | 1. Fondi propri  Articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e articolo 72 del CRR.  I fondi propri di un ente consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e del capitale di classe 2. |
| 015 | 1.1 Capitale di classe 1  Articolo 25 del CRR.  Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1. |
| 020 | 1.1.1 Capitale primario di classe 1  Articolo 50 del CRR. |
| 030 | 1.1.1.1 Strumenti di capitale ammissibili come capitale primario di classe 1  Articolo 26, paragrafo 1, lettere a) e b), articoli da 27 a 30, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR. |
| 040 | 1.1.1.1.1 Strumenti di capitale versati  Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del CRR.  Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del CRR).  Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.  Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del CRR. |
| 045 | 1.1.1.1.1\* di cui: strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza  Articolo 31 del CRR.  Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza sono compresi nel capitale primario di classe 1 se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del CRR. |
| 050 | 1.1.1.1.2\* Voce per memoria: strumenti di capitale non ammissibili  Articolo 28, paragrafo 1, lettere b), l) ed m), del CRR.  Le condizioni previste dalle lettere citate valgono per situazioni di capitale differenti, che sono reversibili; ne consegue che l’importo qui indicato può diventare ammissibile in periodi successivi.  L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
| 060 | 1.1.1.1.3 Sovrapprezzo azioni  Articolo 4, paragrafo 1, punto 124, e articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del CRR.  Il “sovrapprezzo azioni” ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.  L’importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli “strumenti di capitale versati”. |
| 070 | 1.1.1.1.4 (-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1  Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR.  Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Soggetti alle eccezioni di cui all’articolo 42 del CRR.  Le partecipazioni azionarie incluse come “strumenti di capitale non ammissibili” non sono segnalate in questa riga.  L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.  Le voci da 1.1.1.1.4 a 1.1.1.1.4.3 non comprendono gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1. Gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1 sono segnalati separatamente nella voce 1.1.1.1.5. |
| 080 | 1.1.1.1.4.1 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente  Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR.  Strumenti di capitale primario di classe 1 compresi nella voce 1.1.1.1 detenuti da enti del gruppo consolidato.  L’importo da segnalare comprende le posizioni detenute all’interno del portafoglio di negoziazione calcolate sulla base delle posizioni nette lunghe, come previsto dall’articolo 42, lettera a), del CRR. |
| 090 | 1.1.1.1.4.2 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR. |
| 091 | 1.1.1.1.4.3 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR. |
| 092 | 1.1.1.1.5 (-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1  Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR.  Conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera f), del CRR, sono dedotti gli “strumenti propri del capitale primario di classe 1 che l’ente ha l’obbligo effettivo o potenziale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistente”. |
| 130 | 1.1.1.2 Utili non distribuiti  Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), e articolo 26, paragrafo 2, del CRR.  Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell’anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili. |
| 140 | 1.1.1.2.1 Utili non distribuiti di anni precedenti  Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, e articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del CRR.  L’articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR definisce gli utili non distribuiti come “i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile”. |
| 150 | 1.1.1.2.2 Utile o perdita ammissibile  Articolo 4, paragrafo 1, punto 121, articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del CRR.  L’articolo 26, paragrafo 2, del CRR autorizza l’inserimento degli utili di periodo o di fine esercizio a titolo di utile non distribuito, previo consenso dell’autorità competente e purché siano soddisfatte alcune condizioni.  Le perdite sono invece dedotte dal capitale primario di classe 1 come previsto dall’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del CRR. |
| 160 | 1.1.1.2.2.1 Utile o perdita attribuibile ai proprietari dell’impresa madre  Articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del CRR.  L’importo da segnalare è il profitto o la perdita rilevati nel conto economico. |
| 170 | 1.1.1.2.2.2 (-) Parte degli utili di periodo o di fine esercizio non ammissibile  Articolo 26, paragrafo 2, del CRR.  Questa riga non contiene alcun importo se nel periodo di riferimento l’ente ha registrato perdite, perché le perdite sono dedotte integralmente dal capitale primario di classe 1.  Se l’ente ha registrato utili, si segnala la parte non ammissibile conformemente all’articolo 26, paragrafo 2, del CRR (ossia gli utili non verificati mediante revisione contabile e gli oneri e dividendi prevedibili).  Va rilevato che, in caso di utili, deve essere dedotto quanto meno l’importo dei dividendi di periodo. |
| 180 | 1.1.1.3 Altre componenti di conto economico complessivo accumulate  Articolo 4, paragrafo 1, punto 100, e articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del CRR.  L’importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo e prima dell’applicazione dei filtri prudenziali. L’importo da segnalare è determinato conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione. |
| 200 | 1.1.1.4 Altre riserve  Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del CRR.  Il CRR definisce le altre riserve come “riserve ai sensi della disciplina contabile applicabile, che devono essere rese pubbliche in virtù del principio contabile applicabile, esclusi gli importi già compresi nelle altre componenti di conto economico complessivo accumulate (accumulated other comprehensive income) o negli utili non distribuiti”.  L’importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo. |
| 210 | 1.1.1.5 Fondi per rischi bancari generali  Articolo 4, paragrafo 1, punto 112, e articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del CRR.  L’articolo 38 della direttiva 86/635/CEE definisce i fondi per rischi bancari generali come gli “importi che l’ente creditizio decide di destinare alla copertura di tali rischi, quando ciò sia necessario in considerazione della prudenza imposta dai rischi particolari inerenti alle operazioni bancarie”.  L’importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo. |
| 220 | 1.1.1.6 Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering  Articolo 483, paragrafi da 1 a 3, e articoli da 484 a 487 del CRR.  Importo degli strumenti di capitale assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering come capitale primario di classe 1. L’importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5. |
| 230 | 1.1.1.7 Interessi di minoranza riconosciuti nel capitale primario di classe 1  Articolo 4, paragrafo 1, punto 120, e articolo 84 del CRR.  Somma di tutti gli importi degli interessi di minoranza delle filiazioni compresi nel capitale primario di classe 1 consolidato. |
| 240 | 1.1.1.8 Aggiustamenti transitori dovuti ad altri interessi di minoranza  Articoli 479 e 480 del CRR.  Aggiustamenti degli interessi di minoranza dovuti a disposizioni transitorie. Questa voce si ricava direttamente dal modello CA5. |
| 250 | 1.1.1.9 Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali  Articoli da 32 a 35 del CRR. |
| 260 | 1.1.1.9.1 (-) Aumenti del patrimonio netto risultanti da attività cartolarizzate  Articolo 32, paragrafo 1, del CRR.  L’importo da segnalare è l’aumento del patrimonio netto dell’ente risultante da attività cartolarizzate, conformemente al principio contabile applicabile.  Questa voce comprende, ad esempio, il reddito futuro atteso che si traduce in una plusvalenza per l’ente oppure, nel caso dei cedenti, i profitti netti derivanti dalla capitalizzazione dei redditi futuri delle attività cartolarizzate che costituiscono il supporto di credito per le posizioni della cartolarizzazione. |
| 270 | 1.1.1.9.2 Riserva di copertura dei flussi di cassa  Articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del CRR.  L’importo da segnalare può essere positivo o negativo. È positivo se le coperture dei flussi di cassa si traducono in una perdita (cioè se riducono il capitale contabile) e viceversa. L’importo è pertanto di segno opposto a quello indicato nei documenti contabili.  L’importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo. |
| 280 | 1.1.1.9.3 Profitti e perdite cumulativi dovuti a variazioni del rischio di credito proprio sulle passività al valore equo  Articolo 33, paragrafo 1, lettera b), del CRR.  L’importo da segnalare può essere positivo o negativo. È positivo in caso di perdita dovuta a variazioni del rischio di credito proprio (cioè se la perdita riduce il capitale contabile) e viceversa. L’importo è pertanto di segno opposto a quello indicato nei documenti contabili.  In questa voce non sono inseriti gli utili non verificati mediante revisione contabile. |
| 285 | 1.1.1.9.4 Profitti e perdite di valore equo derivanti dal rischio di credito proprio dell’ente correlato a derivati passivi  Articolo 33, paragrafo 1, lettera c), e articolo 33, paragrafo 2, del CRR.  L’importo da segnalare può essere positivo o negativo. È positivo in caso di perdita dovuta a variazioni del rischio di credito proprio e viceversa. L’importo è pertanto di segno opposto a quello indicato nei documenti contabili.  In questa voce non sono inseriti gli utili non verificati mediante revisione contabile. |
| 290 | 1.1.1.9.5 (-) Rettifiche di valore dovute ai requisiti per la valutazione prudente  Articoli 34 e 105 del CRR.  Rettifiche del valore equo delle esposizioni interne o esterne al portafoglio di negoziazione, dovute all’applicazione di norme più rigorose per la valutazione prudente di cui all’articolo 105 del CRR. |
| 300 | 1.1.1.10 (-) Avviamento  Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del CRR. |
| 310 | 1.1.1.10.1 (-) Avviamento contabilizzato come attività immateriale  Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, e articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del CRR.  “Avviamento” ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.  L’importo da segnalare in questa voce è quello rilevato in bilancio. |
| 320 | 1.1.1.10.2 (-) Avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi  Articolo 37, lettera b), e articolo 43 del CRR. |
| 330 | 1.1.1.10.3 Passività fiscali differite associate all’avviamento  Articolo 37, lettera a), del CRR.  Importo delle passività fiscali differite che si estinguerebbero se l’avviamento fosse deteriorato o eliminato contabilmente in base al principio contabile applicabile. |
| 340 | 1.1.1.11 (-) Altre attività immateriali  Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del CRR.  Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile. |
| 350 | 1.1.1.11.1 (-) Altre attività immateriali prima della deduzione delle passività fiscali differite  Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, e articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del CRR.  Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile.  L’importo da segnalare in questa voce corrisponde all’importo rilevato in bilancio per le attività immateriali diverse dall’avviamento. |
| 360 | 1.1.1.11.2 Passività fiscali differite associate ad altre attività immateriali  Articolo 37, lettera a), del CRR.  Importo delle passività fiscali differite che si estinguerebbero se le attività immateriali diverse dall’avviamento fossero deteriorate o eliminate contabilmente ai sensi del principio contabile applicabile. |
| 370 | 1.1.1.12 (-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali  Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), e articolo 38 del CRR. |
| 380 | 1.1.1.13 (-) Carenza di rettifiche di valore su crediti in base al metodo IRB rispetto alle perdite attese  Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e articoli 40, 158 e 159 del CRR.  L’importo da segnalare “non è ridotto dall’aumento del livello delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura né da altri effetti fiscali supplementari che potrebbero verificarsi se gli accantonamenti raggiungessero il livello delle perdite attese” (articolo 40 del CRR). |
| 390 | 1.1.1.14 (-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite  Articolo 4, paragrafo 1, punto 109, articolo 36, paragrafo 1, lettera e), e articolo 41 del CRR. |
| 400 | 1.1.1.14.1 (-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite  Articolo 4, paragrafo 1, punto 109, e articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del CRR.  Le attività dei fondi pensione a prestazioni definite sono definite come “le attività di un fondo o un piano pensionistico, a seconda del caso, a prestazioni definite, calcolate dopo la sottrazione degli obblighi previsti dallo stesso fondo o piano”.  L’importo da segnalare in questa voce corrisponde all’importo rilevato in bilancio (se indicato separatamente). |
| 410 | 1.1.1.14.2 Passività fiscali differite associate alle attività dei fondi pensione a prestazioni definite  Articolo 4, paragrafo 1, punti 108 e 109, e articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del CRR.  Importo delle passività fiscali differite che si estinguerebbero se le attività dei fondi pensione a prestazioni definite fossero deteriorate o eliminate contabilmente ai sensi del principio contabile applicabile. |
| 420 | 1.1.1.14.3 Attività dei fondi pensione a prestazioni definite che l’ente può utilizzare senza restrizioni  Articolo 4, paragrafo 1, punto 109, e articolo 41, paragrafo 1, lettera b), del CRR.  Questa voce è compilata soltanto in presenza di un’autorizzazione preventiva dell’autorità competente di ridurre l’importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite da dedurre.  Le attività comprese in questa riga sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio per i requisiti del rischio di credito. |
| 430 | 1.1.1.15 (-) Partecipazioni incrociate reciproche in capitale primario di classe 1  Articolo 4, paragrafo 1, punto 122, articolo 36, paragrafo 1, lettera g), e articolo 44 del CRR.  Possesso di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) laddove sussista una partecipazione incrociata reciproca che l’autorità competente ritiene sia stata concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell’ente.  L’importo da segnalare è calcolato sulla base delle posizioni lunghe lorde e comprende gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1. |
| 440 | 1.1.1.16 (-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1  Articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del CRR.  L’importo da segnalare è ripreso direttamente dalla voce CA 1 “Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1”. L’importo deve essere dedotto dal capitale primario di classe 1. |
| 450 | 1.1.1.17 (-) Partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250%  Articolo 4, paragrafo 1, punto 36, articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto i), e articoli da 89 a 91 del CRR.  Le partecipazioni qualificate sono definite come il “possesso diretto o indiretto di almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto in un’impresa, ovvero che consente l’esercizio di un’influenza notevole sulla gestione di tale impresa”.  In conformità dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto i), del CRR, tali partecipazioni possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (utilizzando questa voce) o, in alternativa, essere sottoposte a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250%. |
| 460 | 1.1.1.18 (-) Posizioni verso la cartolarizzazione che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250%  Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto ii), articolo 243, paragrafo 1, lettera b), articolo 244, paragrafo 1, lettera b), articolo 258 e articolo 266, paragrafo 3, del CRR nella versione applicabile il 31 dicembre 2018 o articolo 244, paragrafo 1, lettera b), articolo 245, paragrafo 1, lettera b), articolo 253, paragrafo 1, e articolo 268, paragrafo 4, del CRR, in funzione della loro applicabilità.  Le posizioni verso la cartolarizzazione che sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250% ma che, in alternativa, possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto ii), del CRR) sono segnalate in questa voce. |
| 470 | 1.1.1.19 (-) Operazioni con regolamento non contestuale che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250%  Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iii), e articolo 379, paragrafo 3, del CRR.  Le operazioni con regolamento non contestuale sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250% cinque giorni dopo la seconda data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna fino all’estinzione dell’operazione, conformemente ai requisiti dei fondi propri per il rischio di regolamento. In alternativa, queste operazioni possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iii), del CRR). In quest’ultimo caso sono segnalate in questa voce. |
| 471 | 1.1.1.20 (-) Posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nell’ambito del metodo IRB e che possono essere soggette in alternativa a una ponderazione del rischio del 1 250%  Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iv), e articolo 153, paragrafo 8, del CRR.  In conformità dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iv), del CRR, queste posizioni possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (utilizzando questa voce) o, in alternativa, essere sottoposte a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250%. |
| 472 | 1.1.1.21 (-) Esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250%  Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto v), e articolo 155, paragrafo 4, del CRR.  In conformità dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto v), del CRR, queste esposizioni possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (utilizzando questa voce) o, in alternativa, essere sottoposte a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250%. |
| 480 | 1.1.1.22 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 36, paragrafo 1, lettera h), articoli da 43 a 46, articolo 49, paragrafi 2 e 3, e articolo 79 del CRR.  Parte delle partecipazioni detenute dall’ente in strumenti di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l’ente non ha un investimento significativo che deve essere dedotta dal capitale primario di classe 1.  Cfr. le alternative alla deduzione in caso di applicazione del consolidamento (articolo 49, paragrafi 2 e 3). |
| 490 | 1.1.1.23 (-) Attività fiscali differite deducibili che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee  Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), articolo 38 e articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del CRR.  Parte delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee (al netto della parte delle associate passività fiscali differite che sono assegnate alle attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 5, lettera b), del CRR) che deve essere dedotta applicando la soglia del 10% di cui all’articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del CRR. |
| 500 | 1.1.1.24 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 36, paragrafo 1, lettera i), articoli 43, 45 e 47, articolo 48, paragrafo 1, lettera b), articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3, e articolo 79 del CRR.  Parte delle partecipazioni detenute dall’ente in strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l’ente ha un investimento significativo che deve essere dedotta applicando la soglia del 10% di cui all’articolo 48, paragrafo 1, lettera b), del CRR.  Cfr. le alternative alla deduzione in caso di applicazione del consolidamento (articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3). |
| 510 | 1.1.1.25 (-) Importo eccedente la soglia del 17,65%  Articolo 48, paragrafo 1, del CRR.  Parte delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee, nonché partecipazioni dirette e indirette detenute dall’ente in strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l’ente ha un investimento significativo che devono essere dedotte applicando la soglia del 17,65% di cui all’articolo 48, paragrafo 1, del CRR. |
| 520 | 1.1.1.26 Altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1  Articoli da 469 a 472 e articoli 478 e 481 del CRR.  Aggiustamenti delle deduzioni dovuti a disposizioni transitorie. L’importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5. |
| 524 | 1.1.1.27 (-) Altre deduzioni del capitale primario di classe 1 dovute all’articolo 3 del CRR  Articolo 3 del CRR. |
| 529 | 1.1.1.28 Elementi o deduzioni del capitale primario di classe 1 — altro  Questa riga ha lo scopo di garantire flessibilità a esclusivi fini di segnalazione. È utilizzata soltanto nei rari casi in cui manchi una decisione finale sulla segnalazione di specifici elementi di capitale/deduzioni nel modello CA1 corrente. Pertanto è compilata solo qualora sia impossibile attribuire un elemento del capitale primario di classe 1 o una deduzione di un elemento del capitale primario di classe 1 a una delle righe da 020 a 524.  Questa cella non è usata per assegnare elementi di capitale/deduzioni non soggetti al CRR nel calcolo dei coefficienti di solvibilità (ad esempio l’assegnazione di elementi del capitale/deduzioni nazionali che esulano dall’ambito di applicazione del CRR). |
| 530 | 1.1.2 CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1  Articolo 61 del CRR. |
| 540 | 1.1.2.1 Strumenti di capitale ammissibili come capitale aggiuntivo di classe 1  Articolo 51, lettera a), articoli da 52 a 54, articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR. |
| 550 | 1.1.2.1.1 Strumenti di capitale versati  Articolo 51, lettera a), e articoli da 52 a 54 del CRR.  L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
| 560 | 1.1.2.1.2 (\*) Voce per memoria: Strumenti di capitale non ammissibili  Articolo 52, paragrafo 1, lettere c), e) ed f), del CRR.  Le condizioni previste dalle lettere citate valgono per situazioni di capitale differenti, che sono reversibili; ne consegue che l’importo qui indicato può diventare ammissibile in periodi successivi.  L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
| 570 | 1.1.2.1.3 Sovrapprezzo azioni  Articolo 51, lettera b), del CRR.  Il “sovrapprezzo azioni” ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.  L’importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli “strumenti di capitale versati”. |
| 580 | 1.1.2.1.4 (-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1  Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR.  Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Soggetti alle eccezioni di cui all’articolo 57 del CRR.  Le partecipazioni azionarie incluse come “strumenti di capitale non ammissibili” non sono segnalate in questa riga.  L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.  Le voci da 1.1.2.1.4 a 1.1.2.1.4.3 non comprendono gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare gli strumenti propri di capitale primario di classe 1. Gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 sono segnalati separatamente nella voce 1.1.2.1.5. |
| 590 | 1.1.2.1.4.1 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR.  Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 compresi nella voce 1.1.2.1.1 detenuti da enti del gruppo consolidato. |
| 620 | 1.1.2.1.4.2 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente  Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto ii), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR. |
| 621 | 1.1.2.1.4.3 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR |
| 622 | 1.1.2.1.5 (-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1  Articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR.  Ai sensi dell’articolo 56, lettera a), del CRR sono dedotti gli strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 “che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti”. |
| 660 | 1.1.2.2 Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering  Articolo 483, paragrafi 4 e 5, articoli da 484 a 487 e articoli 489 e 491 del CRR.  Importo degli strumenti di capitale assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering come capitale aggiuntivo di classe 1. L’importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5. |
| 670 | 1.1.2.3 Strumenti emessi da filiazioni riconosciuti nel capitale aggiuntivo di classe 1  Articoli 83, 85 e 86 del CRR.  Somma di tutti gli importi del capitale di classe 1 ammissibile delle filiazioni compreso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato.  È compreso il capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile emesso da società veicolo (articolo 83 del CRR). |
| 680 | 1.1.2.4 Aggiustamenti transitori dovuti al riconoscimento aggiuntivo di strumenti emessi da filiazioni nel capitale aggiuntivo di classe 1  Articolo 480 del CRR.  Aggiustamenti del capitale di classe 1 ammissibile compreso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato dovuti a disposizioni transitorie. Questa voce si ricava direttamente dal modello CA5. |
| 690 | 1.1.2.5 (-) Partecipazioni incrociate reciproche in capitale aggiuntivo di classe 1  Articolo 4, paragrafo 1, punto 122, articolo 56, lettera b), e articolo 58 del CRR.  Possesso di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) laddove sussista una partecipazione incrociata reciproca che l’autorità competente ritiene sia stata concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell’ente.  L’importo da segnalare è calcolato sulla base delle posizioni lunghe lorde e comprende gli elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1. |
| 700 | 1.1.2.6 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 56, lettera c), e articoli 59, 60 e 79 del CRR.  Parte delle partecipazioni detenute dall’ente in strumenti di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) nei casi in cui l’ente non ha un investimento significativo che deve essere dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1. |
| 710 | 1.1.2.7 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 56, lettera d), articoli 59 e 79 del CRR.  Sono dedotte interamente le partecipazioni detenute dall’ente in strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l’ente ha un investimento significativo. |
| 720 | 1.1.2.8 (-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2  Articolo 56, lettera e), del CRR.  L’importo da segnalare è ripreso direttamente dalla voce del modello CA 1 “Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2” (dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1). |
| 730 | 1.1.2.9 Altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1  Articoli 474, 475, 478 e 481 del CRR.  Aggiustamenti dovuti a disposizioni transitorie. L’importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5. |
| 740 | 1.1.2.10 Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 (dedotto dal capitale primario di classe 1)  Articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del CRR.  Il capitale aggiuntivo di classe 1 non può essere negativo; è tuttavia possibile che le deduzioni siano superiori al capitale stesso, più il relativo sovrapprezzo azioni. In questi casi, il capitale aggiuntivo di classe 1 deve essere uguale a zero e la parte in eccesso delle deduzioni che gli competono va dedotta dal capitale primario di classe 1.  Grazie a questa voce, la somma delle righe da 1.1.2.1 a 1.1.2.12 non è mai inferiore a zero. Quindi, se questa voce registra un importo positivo, nella riga 1.1.1.16 figurerà un pari importo di segno negativo. |
| 744 | 1.1.2.11 (-) Altre deduzioni del capitale aggiuntivo di classe 1 dovute all’articolo 3 del CRR  Articolo 3 del CRR. |
| 748 | 1.1.2.12 Elementi o deduzioni del capitale aggiuntivo di classe 1 — altro  Questa riga ha lo scopo di garantire flessibilità a esclusivi fini di segnalazione. È utilizzata soltanto nei rari casi in cui manchi una decisione finale sulla segnalazione di specifici elementi di capitale/deduzioni nel modello CA1 corrente. Pertanto è compilata solo qualora sia impossibile attribuire un elemento del capitale aggiuntivo di classe 1 o una deduzione di un elemento aggiuntivo di classe 1 a una delle righe da 530 a 744.  Questa cella non è usata per assegnare elementi di capitale/deduzioni non soggetti al CRR nel calcolo dei coefficienti di solvibilità (ad esempio l’assegnazione di elementi del capitale/deduzioni nazionali che esulano dall’ambito di applicazione del CRR). |
| 750 | 1.2 CAPITALE DI CLASSE 2  Articolo 71 del CRR. |
| 760 | 1.2.1 Strumenti di capitale e prestiti subordinati ammissibili come capitale di classe 2  Articolo 62, lettera a), articoli da 63 a 65, articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR. |
| 770 | 1.2.1.1 Strumenti di capitale e prestiti subordinati versati  Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del CRR.  L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
| 780 | 1.2.1.2 (\*) Voce per memoria: Strumenti di capitale e prestiti subordinati non ammissibili  Articolo 63, lettere c), e) e f), e articolo 64 del CRR.  Le condizioni previste dalle lettere citate valgono per situazioni di capitale differenti, che sono reversibili; ne consegue che l’importo qui indicato può diventare ammissibile in periodi successivi.  L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
| 790 | 1.2.1.3 Sovrapprezzo azioni  Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del CRR.  Il “sovrapprezzo azioni” ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.  L’importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli “strumenti di capitale versati”. |
| 800 | 1.2.1.4 (-) Strumenti propri di capitale di classe 2  Articolo 63, lettera b), punto i), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR.  Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Soggetti alle eccezioni di cui all’articolo 67 del CRR.  Le partecipazioni azionarie incluse come “strumenti di capitale non ammissibili” non sono segnalate in questa riga.  L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.  Le voci da 1.2.1.4 a 1.2.1.4.3 non comprendono gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di classe 2. Gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di classe 2 sono segnalati separatamente nella voce 1.2.1.5. |
| 810 | 1.2.1.4.1 (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente  Articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR.  Strumenti di capitale di classe 2 compresi nella riga 1.2.1.1 detenuti dagli enti del gruppo consolidato. |
| 840 | 1.2.1.4.2 (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR. |
| 841 | 1.2.1.4.3 (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR. |
| 842 | 1.2.1.5 (-) Obblighi esistenti o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale di classe 2  Articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR.  Ai sensi dell’articolo 66, lettera a), del CRR sono dedotti gli strumenti propri di capitale di classe 2 “che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti”. |
| 880 | 1.2.2 Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati soggetti alla clausola grandfathering  Articolo 483, paragrafi 6 e 7, e articoli 484, 486, 488, 490 e 491 del CRR.  Importo degli strumenti di capitale assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering come capitale di classe 2. L’importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5. |
| 890 | 1.2.3 Strumenti emessi da filiazioni riconosciuti nel capitale di classe 2  Articoli 83, 87 e 88 del CRR.  Somma di tutti gli importi dei fondi propri ammissibili delle filiazioni inclusi nel capitale di classe 2 consolidato.  È incluso il capitale di classe 2 ammissibile emesso da società veicolo (articolo 83 del CRR). |
| 900 | 1.2.4 Aggiustamenti transitori dovuti al riconoscimento aggiuntivo di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2  Articolo 480 del CRR.  Aggiustamenti dei fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato dovuti a disposizioni transitorie. Questa voce si ricava direttamente dal modello CA5. |
| 910 | 1.2.5 Eccesso di accantonamenti rispetto alle perdite attese ammissibili nell’ambito del metodo IRB  Articolo 62, lettera d), del CRR.  Per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo IRB, questa riga contiene gli importi positivi risultanti dal confronto tra gli accantonamenti e le perdite attese ammissibili come capitale di classe 2. |
| 920 | 1.2.6 Rettifiche di valore su crediti generiche in base al metodo standardizzato  Articolo 62, lettera c), del CRR.  Per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo standardizzato, questa voce contiene le rettifiche di valore su crediti generiche ammissibili come capitale di classe 2. |
| 930 | 1.2.7 (-) Partecipazioni incrociate reciproche in capitale di classe 2  Articolo 4, paragrafo 1, punto 122, articolo 66, lettera b), e articolo 68 del CRR.  Possesso di strumenti del capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) laddove sussista una partecipazione incrociata reciproca che l’autorità competente ritiene sia stata concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell’ente.  L’importo da segnalare è calcolato sulla base delle posizioni lunghe lorde e comprende gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 2 e 3. |
| 940 | 1.2.8 (-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 66, lettera c), articoli da 68 a 70 e articolo 79 del CRR.  Parte delle partecipazioni detenute dall’ente in strumenti di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l’ente non ha un investimento significativo che deve essere dedotta dal capitale di classe 2. |
| 950 | 1.2.9 (-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 66, lettera d), e articoli 68, 69 e 79 del CRR.  Sono dedotte integralmente le partecipazioni detenute dall’ente in strumenti del capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l’ente ha un investimento significativo. |
| 960 | 1.2.10 Altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2  Articoli da 476 a 478 e articolo 481 del CRR.  Aggiustamenti dovuti a disposizioni transitorie. L’importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5. |
| 970 | 1.2.11 Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2 (dedotto dal capitale aggiuntivo di classe 1)  Articolo 56, lettera e), del CRR.  Il capitale di classe 2 non può essere negativo; è tuttavia possibile che le deduzioni siano superiori al capitale stesso, più il relativo sovrapprezzo azioni. In questi casi, il capitale di classe 2 deve essere uguale a zero e la parte in eccesso delle deduzioni che gli competono va dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1.  Grazie a questa voce, la somma delle righe da 1.2.1 a 1.2.13 non è mai inferiore a zero. Se questa voce registra un importo positivo, nella riga 1.1.2.8 figurerà un pari importo di segno negativo. |
| 974 | 1.2.12 (-) Altre deduzioni del capitale di classe 2 dovute all’articolo 3 del CRR  Articolo 3 del CRR. |
| 978 | 1.2.13 Elementi o deduzioni del capitale di classe 2 — altro  Questa riga ha lo scopo di garantire flessibilità a esclusivi fini di segnalazione. È utilizzata soltanto nei rari casi in cui manchi una decisione finale sulla segnalazione di specifici elementi di capitale/deduzioni nel modello CA1 corrente. Pertanto è compilata solo qualora sia impossibile attribuire un elemento del capitale di classe 2 o una deduzione di un elemento di classe 2 a una delle righe da 750 a 974.  Questa cella non è usata per assegnare elementi di capitale/deduzioni non soggetti al CRR nel calcolo dei coefficienti di solvibilità (ad esempio l’assegnazione di elementi del capitale/deduzioni nazionali che esulano dall’ambito di applicazione del CRR). |

1.3. C 02.00 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (CA2)

1.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Riga | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 010 | 1. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO  Articolo 92, paragrafo 3, e articoli 95, 96 e 98 del CRR. |
| 020 | 1\* di cui: imprese di investimento ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 2, e dell’articolo 98 del CRR  Per le imprese di investimento di cui all’articolo 95, paragrafo 2, e all’articolo 98 del CRR. |
| 030 | 1\*\* di cui: imprese di investimento ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, e dell’articolo 97 del CRR  Per le imprese di investimento di cui all’articolo 96, paragrafo 2, e all’articolo 97 del CRR. |
| 040 | 1.1 IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE  Articolo 92, paragrafo 3, lettere a) ed f), del CRR. |
| 050 | 1.1.1 Metodo standardizzato (SA)  Modelli CR SA e SEC SA a livello di esposizioni totali. |
| 060 | 1.1.1.1 Classi di esposizioni escluse le posizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo standardizzato  Modello CR SA a livello di esposizioni totali. Le classi di esposizioni in base al metodo standardizzato sono quelle citate nell’articolo 112 del CRR, escluse le posizioni verso la cartolarizzazione. |
| 070 | 1.1.1.1.01 Amministrazioni centrali o banche centrali  Cfr. il modello CR SA. |
| 080 | 1.1.1.1.02 Amministrazioni regionali o autorità locali  Cfr. il modello CR SA. |
| 090 | 1.1.1.1.03 Organismi del settore pubblico  Cfr. il modello CR SA. |
| 100 | 1.1.1.1.04 Banche multilaterali di sviluppo  Cfr. il modello CR SA. |
| 110 | 1.1.1.1.05 Organizzazioni internazionali  Cfr. il modello CR SA. |
| 120 | 1.1.1.1.06 Enti  Cfr. il modello CR SA. |
| 130 | 1.1.1.1.07 Imprese  Cfr. il modello CR SA. |
| 140 | 1.1.1.1.08 Al dettaglio  Cfr. il modello CR SA. |
| 150 | 1.1.1.1.09 Garantite da ipoteche su beni immobili  Cfr. il modello CR SA. |
| 160 | 1.1.1.1.10 Esposizioni in stato di default  Cfr. il modello CR SA. |
| 170 | 1.1.1.1.11 Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato  Cfr. il modello CR SA. |
| 180 | 1.1.1.1.12 Obbligazioni garantite  Cfr. il modello CR SA. |
| 190 | 1.1.1.1.13 Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine  Cfr. il modello CR SA. |
| 200 | 1.1.1.1.14 Organismi di investimento collettivo (OIC)  Cfr. il modello CR SA. |
| 210 | 1.1.1.1.15 Strumenti di capitale  Cfr. il modello CR SA. |
| 211 | 1.1.1.1.16 Altre posizioni  Cfr. il modello CR SA. |
| 220 | 1.1.1.2 Posizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo standardizzato  Modello CR SEC SA a livello di tipi di cartolarizzazione totale. |
| 230 | 1.1.1.2.\* di cui: ricartolarizzazione  Modello CR SEC SA a livello di tipi di cartolarizzazione totale. |
| 240 | 1.1.2 Metodo basato sui rating interni (IRB) |
| 250 | 1.1.2.1 Metodi IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione  Modello CR IRB a livello di esposizioni totali (quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione del credito). |
| 260 | 1.1.2.1.01 Amministrazioni centrali e banche centrali  Cfr. il modello CR IRB. |
| 270 | 1.1.2.1.02 Enti  Cfr. il modello CR IRB. |
| 280 | 1.1.2.1.03 Imprese — PMI  Cfr. il modello CR IRB. |
| 290 | 1.1.2.1.04 Imprese — Finanziamenti specializzati  Cfr. il modello CR IRB. |
| 300 | 1.1.2.1.05 Imprese — Altro  Cfr. il modello CR IRB. |
| 310 | 1.1.2.2 Metodi IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione  Modello CR IRB a livello di esposizioni totali (quando si utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione del credito). |
| 320 | 1.1.2.2.01 Amministrazioni centrali e banche centrali  Cfr. il modello CR IRB. |
| 330 | 1.1.2.2.02 Enti  Cfr. il modello CR IRB. |
| 340 | 1.1.2.2.03 Imprese — PMI  Cfr. il modello CR IRB. |
| 350 | 1.1.2.2.04 Imprese — Finanziamenti specializzati  Cfr. il modello CR IRB. |
| 360 | 1.1.2.2.05 Imprese — Altro  Cfr. il modello CR IRB. |
| 370 | 1.1.2.2.06 Al dettaglio — PMI, garantite da beni immobili  Cfr. il modello CR IRB. |
| 380 | 1.1.2.2.07 Al dettaglio — Non PMI, garantite da beni immobili  Cfr. il modello CR IRB. |
| 390 | 1.1.2.2.08 Al dettaglio — Rotative qualificate  Cfr. il modello CR IRB. |
| 400 | 1.1.2.2.09 Al dettaglio — altre PMI  Cfr. il modello CR IRB. |
| 410 | 1.1.2.2.10 Al dettaglio — Altre non PMI  Cfr. il modello CR IRB. |
| 420 | 1.1.2.3 Strumenti di capitale in base al metodo IRB  Cfr. il modello CR EQU IRB. |
| 430 | 1.1.2.4 Posizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo IRB  Modello CR SEC IRB a livello di tipi di cartolarizzazione totale. |
| 440 | 1.1.2.4\* di cui: ricartolarizzazione  Modello CR SEC IRB a livello di tipi di cartolarizzazione totale. |
| 450 | 1.1.2.5 Altre attività diverse da crediti  L’importo da segnalare è l’importo delle esposizioni ponderato per il rischio, calcolato conformemente all’articolo 156 del CRR. |
| 460 | 1.1.3 Importo dell’esposizione al rischio per i contributi al fondo di garanzia di una CCP  Articoli da 307 a 309 del CRR. |
| 490 | 1.2 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA  Articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. |
| 500 | 1.2.1 Rischio di regolamento/consegna esterno al portafoglio di negoziazione  Cfr. il modello CR SETT. |
| 510 | 1.2.2 Rischio di regolamento/consegna interno al portafoglio di negoziazione  Cfr. il modello CR SETT. |
| 520 | 1.3 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AI RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI  Articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), e lettera c), punti i) e iii), e articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. |
| 530 | 1.3.1 Importo dell’esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a metodi standardizzati (SA) |
| 540 | 1.3.1.1 Strumenti di debito negoziati  Modello MKR SA TDI a livello di valute totali. |
| 550 | 1.3.1.2 Strumenti di capitale  Modello MKR SA EQU a livello di mercati nazionali totali. |
| 555 | 1.3.1.3 Metodo particolare per il rischio di posizione in OIC  Articolo 348, paragrafo 1, articolo 350, paragrafo 3, lettera c), e articolo 364, paragrafo 2, lettera a), del CRR.  Importo complessivo dell’esposizione al rischio per posizioni in OIC se i requisiti patrimoniali sono calcolati conformemente all’articolo 348, paragrafo 1, del CRR o immediatamente o per effetto del massimale definito all’articolo 350, paragrafo 3, lettera c), del CRR. Il CRR non classifica queste posizioni esplicitamente né nel rischio di tasso di interesse né nel rischio di strumenti di capitale.  In caso di applicazione del metodo particolare previsto dall’articolo 348, paragrafo 1, prima frase, del CRR, l’importo da segnalare è il 32% della posizione netta dell’esposizione verso OIC in questione moltiplicato per 12,5.  In caso di applicazione del metodo particolare di cui all’articolo 348, paragrafo 1, seconda frase, del CRR, l’importo da segnalare è il valore più basso tra il 32% della posizione netta della pertinente esposizione verso OIC e la differenza tra il 40% di questa posizione netta e i requisiti di fondi propri che derivano dal rischio di cambio associato a questa esposizione verso OIC, moltiplicato per 12,5. |
| 556 | 1.3.1.3.\* Voce per memoria: OIC investiti esclusivamente in strumenti di debito negoziati  Importo complessivo dell’esposizione al rischio per posizioni in OIC se l’OIC è investito esclusivamente in strumenti soggetti al rischio di tasso di interesse. |
| 557 | 1.3.1.3.\*\* OIC investiti esclusivamente in strumenti di capitale o in strumenti misti  Importo complessivo dell’esposizione al rischio per le posizioni in OIC se l’OIC è investito esclusivamente in strumenti soggetti al rischio di strumenti di capitale o in strumenti misti o se le componenti dell’OIC non sono note. |
| 560 | 1.3.1.4 Cambio  Cfr. il modello MKR SA FX. |
| 570 | 1.3.1.5 Merci  Cfr. il modello MKR SA COM. |
| 580 | 1.3.2 Importo dell’esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a modelli interni (IM)  Cfr. il modello MKR IM. |
| 590 | 1.4 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO (OpR)  Articolo 92, paragrafo 3, lettera e), e articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR.  Per le imprese di investimento di cui all’articolo 95, paragrafo 2, all’articolo 96, paragrafo 2, e all’articolo 98 del CRR, questo elemento è pari a zero. |
| 600 | 1.4.1 Metodo base per il rischio operativo (BIA)  Cfr. il modello OPR. |
| 610 | 1.4.2 Metodi standardizzati (TSA) / metodi standardizzati alternativi (ASA) per il rischio operativo  Cfr. il modello OPR. |
| 620 | 1.4.3 Metodi avanzati di misurazione (AMA) per il rischio operativo  Cfr. il modello OPR. |
| 630 | 1.5 IMPORTO AGGIUNTIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO DOVUTO ALLE SPESE FISSE GENERALI  Articolo 95, paragrafo 2, articolo 96, paragrafo 2, articolo 97 e articolo 98, paragrafo 1, lettera a), del CRR.  Solo per le imprese di investimento di cui all’articolo 95, paragrafo 2, all’articolo 96, paragrafo 2, e all’articolo 98 del CRR. Cfr. anche l’articolo 97 del CRR.  Le imprese di investimento di cui all’articolo 96 del CRR segnalano l’importo indicato nell’articolo 97 moltiplicato per 12,5.  Le imprese di investimento di cui all’articolo 95 del CRR segnalano:  - un importo pari a zero, se l’importo indicato nell’articolo 95, paragrafo 2, lettera a), del CRR è superiore all’importo indicato nell’articolo 95, paragrafo 2, lettera b), del CRR;  - il risultato della sottrazione dell’importo indicato nell’articolo 95, paragrafo 2, lettera a), del CRR dall’importo indicato nell’articolo 95, paragrafo 2, lettera b), del CRR, se il secondo è maggiore del primo. |
| 640 | 1.6 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO (CVA)  Articolo 92, paragrafo 3, lettera d), del CRR. Cfr. il modello CVA. |
| 650 | 1.6.1 Metodo avanzato  Requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) conformemente all’articolo 383 del CRR. Cfr. il modello CVA. |
| 660 | 1.6.2 Metodo standardizzato  Requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) conformemente all’articolo 384 del CRR. Cfr. il modello CVA. |
| 670 | 1.6.3. In base al metodo dell’esposizione originaria (OEM)  Requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) conformemente all’articolo 385 del CRR. Cfr. il modello CVA. |
| 680 | 1.7 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO RELATIVO ALLE GRANDI ESPOSIZIONI INTERNE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE  Articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto ii), e articoli da 395 a 401 del CRR. |
| 690 | 1.8 ALTRI IMPORTI DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO  Articoli 3, 458 e 459 del CRR e importi delle esposizioni a rischi che non possono essere inseriti in una delle righe da 1.1 a 1.7.  Gli enti segnalano gli importi necessari per ottemperare a quanto segue:  i requisiti prudenziali più rigorosi imposti dalla Commissione conformemente agli articoli 458 e 459 del CRR;  gli importi aggiuntivi delle esposizioni al rischio dovuti all’articolo 3 del CRR.  Questa voce non ha collegamento a un modello di dettagli. |
| 710 | 1.8.2 di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull’articolo 458  Articolo 458 del CRR. |
| 720 | 1.8.2\* di cui: requisiti per le grandi esposizioni  Articolo 458 del CRR. |
| 730 | 1.8.2\*\* di cui: dovuti a variazioni delle ponderazioni del rischio per far fronte alle bolle speculative nel settore degli immobili residenziali e non residenziali  Articolo 458 del CRR. |
| 740 | 1.8.2\*\*\* di cui: dovuti a esposizioni all’interno del settore finanziario  Articolo 458 del CRR. |
| 750 | 1.8.3 di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull’articolo 459  Articolo 459 del CRR. |
| 760 | 1.8.4 di cui: importo aggiuntivo dell’esposizione al rischio dovuto all’articolo 3 del CRR  Articolo 3 del CRR.  Va segnalato l’importo aggiuntivo dell’esposizione al rischio. L’importo comprende soltanto gli importi aggiuntivi (se, ad esempio, un’esposizione pari a 100 ha un fattore di ponderazione del rischio del 20% e l’ente applica un fattore di ponderazione del rischio del 50% conformemente all’articolo 3 del CRR, l’importo da segnalare è 30). |
| 770 – 900 | 1.8.5 di cui: importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito: posizioni verso la cartolarizzazione (quadro rivisto in materia di cartolarizzazione)  Gli enti compilano le righe 770-900 nelle date di riferimento per le segnalazioni successive al 1° gennaio 2019.  Le righe 770 – 900 riportano gli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni riguardanti le posizioni verso la cartolarizzazione il cui importo ponderato per il rischio è calcolato conformemente alle disposizioni del CRR.  Gli importi segnalati corrispondono all’importo complessivo dell’esposizione ponderato per il rischio calcolato ai sensi della parte tre, titolo II, capo 5, del CRR, tenuto conto della ponderazione del rischio totale prevista all’articolo 247, paragrafo 6, del CRR e dei massimali di cui alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, sottosezione 4, del CRR. |
| 770 | 1.8.5 di cui: importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito: posizioni verso la cartolarizzazione (quadro rivisto in materia di cartolarizzazione)  Articolo 92, paragrafo 3, lettera a), e parte tre, titolo II, capo 5, del CRR. |
| 780 | 1.8.5.1 Metodo basato sui rating interni (SEC-IRBA)  Articolo 254, paragrafo 1, lettera a), e articoli 259 e 260 del CRR. |
| 790 | 1.8.5.1.1 Cartolarizzazioni non ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali  Articolo 254, paragrafo 1, lettera a), e articolo 259 del CRR. |
| 800 | 1.8.5.1.2 Cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali  Articolo 254, paragrafo 1, lettera a), e articoli 259 e 260 del CRR.  Sia le cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali a norma dell’articolo 243 del CRR che le posizioni senior verso le cartolarizzazioni delle PMI ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali a norma dell’articolo 270 del CRR sono segnalate in questa riga. |
| 810 | 1.8.5.2 Metodo standardizzato (SEC-SA)  Articolo 254, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 6, e articoli 261, 262 e 269 del CRR. |
| 820 | 1.8.5.2.1 Cartolarizzazioni non ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali  Articolo 254, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 6, e articoli 261 e 269 del CRR. |
| 830 | 1.8.5.2.2 Cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali  Articolo 254, paragrafo 1, lettera b), e articoli 261 e 262 del CRR.  Sia le cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali a norma dell’articolo 243 del CRR che le posizioni senior verso le cartolarizzazioni delle PMI ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali a norma dell’articolo 270 del CRR sono segnalate in questa riga. |
| 840 | 1.8.5.3 Metodo basato sui rating esterni (SEC-ERBA)  Articolo 254, paragrafo 1, lettera c), e paragrafi 2, 3 e 4, e articoli 263 e 264 del CRR. |
| 850 | 1.8.5.3.1 Cartolarizzazioni non ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali  Articolo 254, paragrafo 1, lettera c), e paragrafi 2, 3 e 4, e articolo 263 del CRR. |
| 860 | 1.8.5.3.2 Cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali  Articolo 254, paragrafo 1, lettera c), e paragrafi 2, 3 e 4, e articoli 263 e 264 del CRR.  Sia le cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali a norma dell’articolo 243 del CRR che le posizioni senior verso le cartolarizzazioni delle PMI ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali a norma dell’articolo 270 del CRR sono segnalate in questa riga. |
| 870 | 1.8.5.4 Metodo della valutazione interna (IAA)  Articolo 254, paragrafo 5, e articoli 265 e 266 del CRR. |
| 880 | 1.8.5.4.1 Cartolarizzazioni non ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali  Articolo 254, paragrafo 5, e articoli 265 e 266 del CRR. |
| 890 | 1.8.5.4.2 Cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali  Articolo 254, paragrafo 5, e articoli 265 e 266 del CRR.  Sia le cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali a norma dell’articolo 243 del CRR che le posizioni senior verso le cartolarizzazioni delle PMI ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali a norma dell’articolo 270 del CRR sono segnalate in questa riga. |
| 900 | 1.8.5.5 Altro (RW = 1 250%)  Articolo 254, paragrafo 7, del CRR |
| 910 – 1040 | 1.8.6 di cui: importo complessivo dell’esposizione al rischio di posizione: strumenti di debito negoziati - rischio specifico degli strumenti inerenti a cartolarizzazione (quadro rivisto in materia di cartolarizzazione)  Gli enti compilano le righe 910-1040 nelle date di riferimento per le segnalazioni successive al 1° gennaio 2019.  Le righe 910 – 1040 includono gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni riguardanti le posizioni verso la cartolarizzazione del portafoglio di negoziazione i cui importi totali delle esposizioni al rischio sono calcolati conformemente alle disposizioni del CRR. Tuttavia le posizioni verso la cartolarizzazione soggette a requisiti di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione conformemente all’articolo 338 del CRR modificato non sono segnalate in queste righe bensì nel modello MKR SA CTP.  Gli importi segnalati corrispondono all’importo complessivo dell’esposizione al rischio, pari al risultato della moltiplicazione per 12,5 dei requisiti di fondi propri calcolati conformemente all’articolo 337 del CRR. L’importo segnalato tiene conto del fattore di ponderazione del rischio complessivo applicabile a norma dell’articolo 337, paragrafo 3, del CRR e del massimale dei requisito di fondi propri per una posizione netta di cui all’articolo 335 del CRR.  In linea con la determinazione dei fattori di ponderazione del rischio a norma dell’articolo 337 del CRR, il metodo da applicare per il calcolo dei requisiti di fondi propri per gli strumenti rappresentanti posizioni verso la cartolarizzazione all’interno del portafoglio di negoziazione è il metodo che l’ente applicherebbe alla posizione all’esterno del suo portafoglio di negoziazione. |
| 910 | 1.8.6 di cui: importo complessivo dell’esposizione al rischio di posizione: strumenti di debito negoziati - rischio specifico degli strumenti inerenti a cartolarizzazione (quadro rivisto in materia di cartolarizzazione)  Articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), e paragrafo 4, e articoli 335 e 337 del CRR. |
| 920 | 1.8.6.1 Metodo basato sui rating interni (SEC-IRBA)  Articolo 254, paragrafo 1, lettera a), e articoli 259, 260 e 337 del CRR. |
| 930 | 1.8.6.1.1 Cartolarizzazioni non ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali  Articolo 254, paragrafo 1, lettera a), e articoli 259 e 337 del CRR. |
| 940 | 1.8.6.1.2 Cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali  Articolo 254, paragrafo 1, lettera a), e articoli 259, 260 e 337 del CRR.  Sia le cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali a norma dell’articolo 243 del CRR che le posizioni senior verso le cartolarizzazioni delle PMI ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali a norma dell’articolo 270 del CRR sono segnalate in questa riga. |
| 950 | 1.8.6.2 Metodo standardizzato (SEC-SA)  Articolo 254, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 6, e articoli 261, 262, 269 e 337 del CRR. |
| 960 | 1.8.6.2.1 Cartolarizzazioni non ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali  Articolo 254, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 6, e articoli 261, 269 e 337 del CRR. |
| 970 | 1.8.6.2.2 Cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali  Articolo 254, paragrafo 1, lettera b), e articoli 261, 262 e 337 del CRR.  Sia le cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali a norma dell’articolo 243 del CRR che le posizioni senior verso le cartolarizzazioni delle PMI ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali a norma dell’articolo 270 del CRR sono segnalate in questa riga. |
| 980 | 1.8.6.3 Metodo basato sui rating esterni (SEC-ERBA)  Articolo 254, paragrafo 1, lettera c), e paragrafi 2, 3 e 4, e articoli 263, 264 e 337 del CRR. |
| 990 | 1.8.6.3.1 Cartolarizzazioni non ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali  Articolo 254, paragrafo 1, lettera c), e paragrafi 2, 3 e 4, e articoli 263 e 337 del CRR. |
| 1000 | 1.8.6.3.2 Cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali  Articolo 254, paragrafo 1, lettera c), e paragrafi 2, 3 e 4, e articoli 263, 264 e 337 del CRR.  Sia le cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali a norma dell’articolo 243 del CRR che le posizioni senior verso le cartolarizzazioni delle PMI ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali a norma dell’articolo 270 del CRR sono segnalate in questa riga. |
| 1010 | 1.8.6.4 Metodo della valutazione interna (IAA)  Articolo 254, paragrafo 5, e articoli 265, 266 e 337 del CRR. |
| 1020 | 1.8.6.4.1 Cartolarizzazioni non ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali  Articolo 254, paragrafo 5, e articoli 265, 266 e 337 del CRR. |
| 1030 | 1.8.6.4.2 Cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali  Articolo 254, paragrafo 5, e articoli 265, 266 e 337 del CRR.  Sia le cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali a norma dell’articolo 243 del CRR che le posizioni senior verso le cartolarizzazioni delle PMI ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali a norma dell’articolo 270 del CRR sono segnalate in questa riga. |
| 1040 | 1.8.6.5 Altro (RW = 1 250%)  Articolo 254, paragrafo 7, e articolo 337 del CRR |

1.4 C 03.00 — COEFFICIENTI DI CAPITALE E LIVELLI DI CAPITALE (CA3)

1.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Righe | |
| 010 | 1 Coefficiente di capitale primario di classe 1  Articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del CRR.  Il coefficiente di capitale primario di classe 1 è il capitale primario di classe 1 dell’ente espresso in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio. |
| 020 | 2 Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1  Questa voce indica, in cifre assolute, l’importo dell’eccedenza o della carenza di capitale primario di classe 1 rispetto al requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del CRR (4,5%), cioè senza tener conto delle riserve di capitale e delle disposizioni transitorie in materia di coefficienti. |
| 030 | 3 Coefficiente di capitale di classe 1  Articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del CRR.  Il coefficiente di capitale di classe 1 è il capitale di classe 1 dell’ente espresso in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio. |
| 040 | 4 Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1  Questa voce indica, in cifre assolute, l’importo dell’eccedenza o della carenza di capitale di classe 1 rispetto al requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del CRR (6%), cioè senza tener conto delle riserve di capitale e delle disposizioni transitorie in materia di coefficienti. |
| 050 | 5 Coefficiente di capitale totale  Articolo 92, paragrafo 2, lettera c), del CRR.  Il coefficiente di capitale totale sono i fondi propri dell’ente espressi in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio. |
| 060 | 6 Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale  Questa voce indica, in cifre assolute, l’importo dell’eccedenza o della carenza di fondi propri rispetto al requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del CRR (8%), cioè senza tener conto delle riserve di capitale e delle disposizioni transitorie in materia di coefficienti. |
| 130 | 13 Coefficiente del requisito patrimoniale SREP totale (TSCR)  La somma di i) e ii) come segue:   1. il coefficiente di capitale totale (8%) di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del CRR; 2. il coefficiente di requisiti aggiuntivi di fondi propri (requisiti del secondo pilastro – P2R) determinato conformemente ai criteri specificati negli orientamenti dell’ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale e le prove di stress a fini di vigilanza *(EBA Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process and supervisory stress testing (EBA SREP GL))*.   Questa voce riflette il coefficiente del requisito patrimoniale SREP totale (TSCR) comunicato all’ente dall’autorità competente. Il TSCR è definito nella sezione 1.2 degli orientamenti EBA SREP GL.  Se l’autorità competente non ha comunicato requisiti aggiuntivi di fondi propri, occorre segnalare solo il punto i). |
| 140 | 13\* TSCR: costituito da capitale CET1  La somma di i) e ii) come segue:   1. il coefficiente di capitale CET1 (4,5%) di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del CRR; 2. la parte del coefficiente P2R di cui al punto (ii) della riga 130 che l’autorità competente impone di detenere in forma di capitale CET1.   Se l’autorità competente non ha comunicato requisiti aggiuntivi di fondi propri da detenere in forma di capitale CET1, occorre segnalare solo il punto i). |
| 150 | 13\*\* TSCR: costituito da capitale di classe 1  La somma di i) e ii) come segue:   1. il coefficiente di capitale di classe 1 (6%) di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del CRR; 2. la parte del coefficiente P2R di cui al punto (ii) della riga 130 che l’autorità competente impone di detenere in forma di capitale di classe 1.   Se l’autorità competente non ha comunicato requisiti aggiuntivi di fondi propri da detenere in forma di capitale di classe 1, occorre segnalare solo il punto i). |
| 160 | 14 Coefficiente del requisito patrimoniale complessivo (OCR)  La somma di i) e ii) come segue:   1. il coefficiente TSCR di cui alla riga 130; 2. in funzione della sua applicabilità legale, il requisito combinato di riserva di capitale di cui all’articolo 128, punto 6, della CRD.   Questa voce riflette il coefficiente del requisito patrimoniale complessivo (OCR) ai sensi della sezione 1.2 degli orientamenti EBA SREP GL.  Se non si applica alcun requisito di riserva di capitale, occorre segnalare solo il punto i). |
| 170 | 14\* OCR: costituito da capitale CET1  La somma di i) e ii) come segue:   1. il coefficiente TSCR costituito da capitale CET1 di cui alla riga 140; 2. in funzione della sua applicabilità legale, il requisito combinato di riserva di capitale di cui all’articolo 128, punto 6, della CRD.   Se non si applica alcun requisito di riserva di capitale, occorre segnalare solo il punto i). |
| 180 | 14\*\* OCR: costituito da capitale di classe 1  La somma di i) e ii) come segue:   1. il coefficiente TSCR costituito da capitale di classe 1 di cui alla riga 150; 2. in funzione della sua applicabilità legale, il requisito combinato di riserva di capitale di cui all’articolo 128, punto 6, della CRD.   Se non si applica alcun requisito di riserva di capitale, occorre segnalare solo il punto i). |
| 190 | 15 Coefficiente del requisito patrimoniale complessivo (OCR) e livello degli orientamenti nell’ambito del secondo pilastro (Pillar 2 Guidance o P2G)  La somma di i) e ii) come segue:   1. il coefficiente OCR di cui alla riga 160; 2. ove applicabile, il livello degli orientamenti P2G ai sensi degli EBA SREP GL. Il P2G è incluso solo se comunicato all’ente dall’autorità competente.   Se l’autorità competente non ha comunicato il P2G, occorre segnalare solo il punto i). |
| 200 | 15\* OCR e P2G: costituito da capitale CET1  La somma di i) e ii) come segue:   1. il coefficiente OCR costituito da capitale CET1 di cui alla riga 170; 2. ove applicabile, la parte del P2G di cui al punto (ii) della riga 190 che l’autorità competente impone di detenere in forma di capitale CET1. Il P2G è incluso solo se comunicato all’ente dall’autorità competente.   Se l’autorità competente non ha comunicato il P2G, occorre segnalare solo il punto i). |
| 210 | 15\*\* OCR e P2G: costituito da capitale di classe 1  La somma di i) e ii) come segue:   1. il coefficiente OCR costituito da capitale di classe 1 di cui alla riga 180; 2. ove applicabile, la parte del P2G di cui al punto (ii) della riga 190 che l’autorità competente impone di detenere in forma di capitale di classe 1. Il P2G è incluso solo se comunicato all’ente dall’autorità competente.   Se l’autorità competente non ha comunicato il P2G, occorre segnalare solo il punto i). |

1.5. C 04.00 — VOCI PER MEMORIA (CA4)

1.5.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Righe | |
| 010 | 1. Totale delle attività fiscali differite  L’importo segnalato in questa voce è uguale all’importo rilevato nell’ultimo bilancio contabile verificato/sottoposto a revisione. |
| 020 | 1.1 Attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura  Articolo 39, paragrafo 2, del CRR  Attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura e sono pertanto soggette all’applicazione di un fattore di ponderazione del rischio. |
| 030 | 1.2 Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee  Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), e articolo 38 del CRR.  Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura ma non derivano da differenze temporanee e quindi non sono soggette a soglie (cioè sono dedotte integralmente dal capitale primario di classe 1). |
| 040 | 1.3 Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee  Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), articolo 38 e articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del CRR.  Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee. Pertanto alla loro deduzione dal capitale primario di classe 1 si applicano le soglie del 10% e del 17,65% di cui all’articolo 48 del CRR. |
| 050 | 2. Totale delle passività fiscali differite  L’importo segnalato in questa voce è uguale all’importo rilevato nell’ultimo bilancio contabile verificato/sottoposto a revisione. |
| 060 | 2.1 Passività fiscali differite non deducibili dalle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura  Articolo 38, paragrafi 3 e 4, del CRR.  Passività fiscali differite che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 38, paragrafi 3 e 4, del CRR. Questa voce comprende pertanto le passività fiscali differite che riducono l’importo dell’avviamento, altre attività immateriali o attività dei fondi pensione a prestazioni definite da dedurre che sono segnalate, rispettivamente, nelle righe 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 e 1.1.1.14.2 del modello CA1. |
| 070 | 2.2 Passività fiscali differite deducibili dalle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura  Articolo 38 del CRR. |
| 080 | 2.2.1 Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee  Articolo 38, paragrafi 3, 4 e 5, del CRR.  Passività fiscali differite che possono ridurre l’importo delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura conformemente all’articolo 38, paragrafi 3 e 4, del CRR, e non sono assegnate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 5, del CRR. |
| 090 | 2.2.2 Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee  Articolo 38, paragrafi 3, 4 e 5, del CRR.  Passività fiscali differite che possono ridurre l’importo delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura, ai sensi dell’articolo 38, paragrafi 3 e 4, del CRR, e sono assegnate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 5, del CRR. |
| 093 | 2A Pagamenti in eccesso di imposte e riporti di perdite fiscali  Articolo 39, paragrafo 1, del CRR.  L’importo dei pagamenti in eccesso di imposte e dei riporti di perdite fiscali che non è dedotto dai fondi propri conformemente all’articolo 39, paragrafo 1, del CRR; l’importo indicato è quello precedente all’applicazione dei fattori di ponderazione del rischio. |
| 096 | 2B Attività fiscali differite soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 250%  Articolo 48, paragrafo 4, del CRR.  L’importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee che non sono dedotte conformemente all’articolo 48, paragrafo 1, del CRR, ma sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 250% conformemente all’articolo 48, paragrafo 4, del CRR, tenendo conto dell’effetto dell’articolo 470 del CRR. L’importo indicato è quello delle attività fiscali differite precedente all’applicazione del fattore di ponderazione del rischio. |
| 097 | 2C Attività fiscali differite soggette a un fattore di ponderazione del rischio dello 0%  Articolo 469, paragrafo 1, lettera d), articolo 470, articolo 472, paragrafo 5, e articolo 478 del CRR.  L’importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee che non sono dedotte conformemente all’articolo 469, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 470 del CRR, ma sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio dello 0% conformemente all’articolo 472, paragrafo 5, del CRR. L’importo indicato è quello delle attività fiscali differite precedente all’applicazione del fattore di ponderazione del rischio. |
| 100 | 3. Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri rispetto alle perdite attese per le esposizioni non in stato di default in base al metodo IRB  Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), articolo 62, lettera d), e articoli 158 e 159 del CRR.  Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB. |
| 110 | 3.1 Totale delle rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri ammissibili all’inclusione nel calcolo dell’importo delle perdite attese  Articolo 159 del CRR.  Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB. |
| 120 | 3.1.1 Rettifiche di valore su crediti generiche  Articolo 159 del CRR.  Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB. |
| 130 | 3.1.2 Rettifiche di valore su crediti specifiche  Articolo 159 del CRR.  Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB. |
| 131 | 3.1.3 Rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri  Articoli 34, 110 e 159 del CRR.  Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB. |
| 140 | 3.2 Perdite attese totali ammissibili  Articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, e articolo 159 del CRR.  Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB. Sono segnalate solo le perdite attese relative alle esposizioni non in stato di default. |
| 145 | 4. Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti specifiche rispetto alle perdite attese per le esposizioni in stato di default in base al metodo IRB  Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), articolo 62, lettera d), e articoli 158 e 159 del CRR.  Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB. |
| 150 | 4.1 Rettifiche di valore su crediti specifiche e posizioni trattate in maniera analoga  Articolo 159 del CRR.  Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB. |
| 155 | 4.2 Perdite attese totali ammissibili  Articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, e articolo 159 del CRR.  Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB. Sono segnalate soltanto le perdite attese relative alle esposizioni in stato di default. |
| 160 | 5 Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell’eccesso di accantonamento ammissibile come capitale di classe 2  Articolo 62, lettera d), del CRR.  Per gli enti che applicano un metodo IRB, conformemente all’articolo 62, lettera d), del CRR, l’importo dell’eccesso di accantonamento (rispetto alle perdite attese) che può essere incluso nel capitale di classe 2 può ammontare al massimo allo 0,6% degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati secondo il metodo IRB.  L’importo da segnalare in questa riga sono gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (cioè non moltiplicati per 0,6%) che costituiscono la base per il calcolo del massimale. |
| 170 | 6 Accantonamenti lordi totali ammissibili all’inclusione nel capitale di classe 2  Articolo 62, lettera c), del CRR.  Questa riga comprende le rettifiche di valore su crediti generiche che possono essere incluse nel capitale di classe 2, prima dell’applicazione del massimale.  L’importo da segnalare è al lordo degli effetti fiscali. |
| 180 | 7 Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell’accantonamento ammissibile come capitale di classe 2  Articolo 62, lettera c), del CRR.  Conformemente all’articolo 62, lettera c), del CRR, le rettifiche di valore su crediti che possono essere incluse nel capitale di classe 2 possono ammontare al massimo all’1,25% degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.  L’importo da segnalare in questa riga sono gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (cioè non moltiplicati per 1,25%) che costituiscono la base per il calcolo del massimale. |
| 190 | 8 Soglia non deducibile delle partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo  Articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del CRR.  Questa riga indica la soglia massima delle partecipazioni non deducibili in soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo. L’importo risulta dalla somma degli elementi che costituiscono la base della soglia e dalla moltiplicazione del totale così ottenuto per il 10%. |
| 200 | 9 Soglia del 10% di capitale primario di classe 1  Articolo 48, paragrafo 1, lettere a) e b), del CRR.  Questa riga indica la soglia del 10% delle partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo e delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee.  L’importo risulta dalla somma degli elementi che costituiscono la base della soglia e dalla moltiplicazione del totale così ottenuto per il 10%. |
| 210 | 10 Soglia del 17,65% di capitale primario di classe 1  Articolo 48, paragrafo 1, del CRR.  Questa riga indica la soglia del 17,65% delle partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo e delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee, da applicare dopo la soglia del 10%.  La soglia è calcolata in modo tale che l’importo rilevato dei due elementi non ecceda il 15% del capitale primario di classe 1, calcolato dopo tutte le deduzioni e al netto di qualsiasi aggiustamento dovuto a disposizioni transitorie. |
| 225 | 11.1 Capitale ammissibile ai fini delle partecipazioni qualificate esterne al settore finanziario  Articolo 4, paragrafo 1, punto 71, lettera a). |
| 226 | 11.2 Capitale ammissibile ai fini delle grandi esposizioni  Articolo 4, paragrafo 1, punto 71, lettera b). |
| 230 | 12 Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte  Articoli da 44 a 46 e articolo 49 del CRR. |
| 240 | 12.1 Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo  Articoli 44, 45, 46 e 49 del CRR. |
| 250 | 12.1.1 Detenzioni dirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo  Articoli 44, 46 e 49 del CRR.  Partecipazioni dirette nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo, esclusi:  a) le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto detenute per cinque giorni lavorativi o meno;  b) gli importi relativi agli investimenti ai quali si applica qualsiasi alternativa di cui all’articolo 49; e  c) le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR. |
| 260 | 12.1.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra  Articolo 45 del CRR.  L’articolo 45 del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno. |
| 270 | 12.2 Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del CRR. |
| 280 | 12.2.1 Detenzioni indirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del CRR.  L’importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L’importo si ottiene calcolando l’esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.  Non sono incluse in questa riga le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR. |
| 290 | 12.2.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 45 del CRR.  L’articolo 45, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno. |
| 291 | 12.3.1 Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del CRR. |
| 292 | 12.3.2 Detenzioni sintetiche lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del CRR. |
| 293 | 12.3.3 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 45 del CRR. |
| 300 | 13 Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte  Articoli da 58 a 60 del CRR. |
| 310 | 13.1 Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo  Articoli 58 e 59 e articolo 60, paragrafo 2, del CRR. |
| 320 | 13.1.1 Detenzioni dirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo  Articolo 58 e articolo 60, paragrafo 2, del CRR.  Partecipazioni dirette nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo, escluse:  a) le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto detenute per cinque giorni lavorativi o meno; e  b) le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all’articolo 56, lettera b), del CRR. |
| 330 | 13.1.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra  Articolo 59 del CRR.  L’articolo 59, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno. |
| 340 | 13.2 Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del CRR. |
| 350 | 13.2.1 Detenzioni indirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del CRR.  L’importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L’importo si ottiene calcolando l’esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.  Non sono incluse in questa riga le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all’articolo 56, lettera b), del CRR. |
| 360 | 13.2.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 59 del CRR.  L’articolo 59, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno. |
| 361 | 13.3 Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del CRR. |
| 362 | 13.3.1 Detenzioni sintetiche lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del CRR. |
| 363 | 13.3.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 59 del CRR. |
| 370 | 14. Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte  Articoli da 68 a 70 del CRR. |
| 380 | 14.1 Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo  Articoli 68 e 69 e articolo 70, paragrafo 2, del CRR. |
| 390 | 14.1.1 Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo  Articolo 68 e articolo 70, paragrafo 2, del CRR.  Partecipazioni dirette nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo, escluse:  a) le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto detenute per cinque giorni lavorativi o meno; e  b) le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all’articolo 66, lettera b), del CRR. |
| 400 | 14.1.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra  Articolo 69 del CRR.  L’articolo 69, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno. |
| 410 | 14.2 Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del CRR. |
| 420 | 14.2.1 Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del CRR.  L’importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L’importo si ottiene calcolando l’esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.  Non sono incluse in questa riga le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all’articolo 66, lettera b), del CRR. |
| 430 | 14.2.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 69 del CRR.  L’articolo 69, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno. |
| 431 | 14.3 Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del CRR. |
| 432 | 14.3.1 Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del CRR. |
| 433 | 14.3.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 69 del CRR. |
| 440 | 15 Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte  Articoli 44, 45, 47 e 49 del CRR. |
| 450 | 15.1 Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo  Articoli 44, 45, 47 e 49 del CRR. |
| 460 | 15.1.1 Detenzioni dirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo  Articoli 44, 45, 47 e 49 del CRR.  Partecipazioni dirette nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo, esclusi:  a) le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto detenute per cinque giorni lavorativi o meno;  b) gli importi relativi agli investimenti ai quali si applica qualsiasi alternativa di cui all’articolo 49; e  c) le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR. |
| 470 | 15.1.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra  Articolo 45 del CRR.  L’articolo 45, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno. |
| 480 | 15.2 Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del CRR. |
| 490 | 15.2.1 Detenzioni indirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del CRR.  L’importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L’importo si ottiene calcolando l’esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.  Non sono incluse in questa riga le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR. |
| 500 | 15.2.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 45 del CRR.  L’articolo 45, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno. |
| 501 | 15.3 Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del CRR. |
| 502 | 15.3.1 Detenzioni sintetiche lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del CRR. |
| 503 | 15.3.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 45 del CRR. |
| 510 | 16. Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte  Articoli 58 e 59 del CRR. |
| 520 | 16.1 Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo  Articoli 58 e 59 del CRR. |
| 530 | 16.1.1 Detenzioni dirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo  Articolo 58 del CRR.  Partecipazioni dirette nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo, escluse:  a) le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto detenute per cinque giorni lavorativi o meno conformemente all’articolo 56, lettera d), e  b) le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all’articolo 56, lettera b), del CRR. |
| 540 | 16.1.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra  Articolo 59 del CRR.  L’articolo 59, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno. |
| 550 | 16.2 Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del CRR. |
| 560 | 16.2.1 Detenzioni indirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del CRR.  L’importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L’importo si ottiene calcolando l’esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.  Non sono incluse in questa riga le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all’articolo 56, lettera b), del CRR. |
| 570 | 16.2.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 59 del CRR.  L’articolo 59, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno. |
| 571 | 16.3 Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del CRR. |
| 572 | 16.3.1 Detenzioni sintetiche lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del CRR. |
| 573 | 16.3.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 59 del CRR. |
| 580 | 17. Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte  Articoli 68 e 69 del CRR. |
| 590 | 17.1 Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo  Articoli 68 e 69 del CRR. |
| 600 | 17.1.1 Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo  Articolo 68 del CRR.  Partecipazioni dirette nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo, escluse:  a) le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto detenute per cinque giorni lavorativi o meno conformemente all’articolo 66, lettera d), e  b) le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all’articolo 66, lettera b), del CRR. |
| 610 | 17.1.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra  Articolo 69 del CRR.  L’articolo 69, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno. |
| 620 | 17.2 Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del CRR. |
| 630 | 17.2.1 Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del CRR.  L’importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L’importo si ottiene calcolando l’esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.  Non sono incluse in questa riga le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all’articolo 66, lettera b), del CRR. |
| 640 | 17.2.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 69 del CRR.  L’articolo 69, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno. |
| 641 | 17.3 Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del CRR. |
| 642 | 17.3.1 Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del CRR. |
| 643 | 17.3.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 69 del CRR. |
| 650 | 18. Esposizioni ponderate per il rischio di capitale primario di classe 1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotte dal capitale primario di classe 1 dell’ente  Articolo 46, paragrafo 4, articolo 48, paragrafo 4, e articolo 49, paragrafo 4, del CRR. |
| 660 | 19. Esposizioni ponderate per il rischio di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotte dal capitale aggiuntivo di classe 1 dell’ente  Articolo 60, paragrafo 4, del CRR. |
| 670 | 20. Esposizioni ponderate per il rischio di capitale di classe 2 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotte dal capitale di classe 2 dell’ente  Articolo 70, paragrafo 4, del CRR. |
| 680 | 21 Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea  Articolo 79 del CRR.  L’autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un’operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.  Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 12.1. |
| 690 | 22 Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea  Articolo 79 del CRR.  L’autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un’operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.  Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 15.1. |
| 700 | 23 Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea  Articolo 79 del CRR.  L’autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale aggiuntivo di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un’operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.  Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 13.1. |
| 710 | 24 Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea  Articolo 79 del CRR.  L’autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale aggiuntivo di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un’operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.  Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 16.1. |
| 720 | 25 Detenzioni di strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea  Articolo 79 del CRR.  L’autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale di classe 2 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un’operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.  Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 14.1. |
| 730 | 26 Detenzioni di strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea  Articolo 79 del CRR.  L’autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale di classe 2 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un’operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.  Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 17.1. |
| 740 | 27 Requisito combinato di riserva di capitale  Articolo 128, primo comma, punto 6, della CRD. |
| 750 | Riserva di conservazione del capitale  Articolo 128, primo comma, punto 1, e articolo 129 della CRD.  Conformemente all’articolo 129, paragrafo 1, la riserva di conservazione del capitale è un importo aggiuntivo del capitale primario di classe 1. Dato che il coefficiente della riserva di conservazione del capitale del 2,5% è fisso, in questa cella è segnalato un importo. |
| 760 | Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro  Articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del CRR.  In questa cella è segnalato l’importo della riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro che può essere richiesta conformemente all’articolo 458 del CRR in aggiunta alla riserva di conservazione del capitale.  L’importo indicato rappresenta l’importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni. |
| 770 | Riserva di capitale anticiclica specifica dell’ente  Articolo 128, primo comma, punto 2, articolo 130 e articoli da 135 a 140 della CRD.  L’importo indicato rappresenta l’importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni. |
| 780 | Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico  Articolo 128, primo comma, punto 5, e articoli 133 e 134 della CRD.  L’importo indicato rappresenta l’importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni. |
| 800 | Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale  Articolo 128, primo comma, punto 3, e articolo 131 della CRD.  L’importo indicato rappresenta l’importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni. |
| 810 | Riserva di altri enti a rilevanza sistemica  Articolo 128, primo comma, punto 4, e articolo 131 della CRD.  L’importo indicato rappresenta l’importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni. |
| 820 | 28 Requisiti di fondi propri relativi agli aggiustamenti del secondo pilastro  Articolo 104, paragrafo 2, della CRD.  Se l’autorità competente stabilisce che l’ente deve calcolare requisiti aggiuntivi di fondi propri per motivi connessi al secondo pilastro, tali requisiti aggiuntivi di fondi propri sono segnalati in questa cella. |
| 830 | 29 Capitale iniziale  Articolo 12 e articoli da 28 a 31 della CRD e articolo 93 del CRR. |
| 840 | 30 Fondi propri basati sulle spese fisse generali  Articolo 96, paragrafo 2, lettera b), articolo 97 e articolo 98, paragrafo 1, lettera a), del CRR. |
| 850 | 31 Esposizioni originarie non nazionali  Informazioni necessarie per il calcolo della soglia di segnalazione del modello CR GB ai sensi dell’articolo 5, lettera a), punto 4), del presente regolamento. La soglia è calcolata sulla base dell’esposizione originaria prima dell’applicazione del fattore di conversione.  Le esposizioni sono considerate di livello nazionale quando sono verso controparti situate nello Stato membro in cui è situato l’ente. |
| 860 | 32 Esposizioni originarie totali  Informazioni necessarie per il calcolo della soglia di segnalazione del modello CR GB ai sensi dell’articolo 5, lettera a), punto 4), del presente regolamento. La soglia è calcolata sulla base dell’esposizione originaria prima dell’applicazione del fattore di conversione.  Le esposizioni sono considerate di livello nazionale quando sono verso controparti situate nello Stato membro in cui è situato l’ente. |
| 870 | Aggiustamenti dei fondi propri totali  Articolo 500, paragrafo 4, del CRR  Segnalare in questa posizione la differenza tra l’importo segnalato nella posizione 880 e i fondi propri totali ai sensi del CRR.  Se viene applicata l’alternativa del metodo standardizzato (articolo 500, paragrafo 2, del CRR), lasciare vuota questa riga. |
| 880 | Fondi propri corretti integralmente per il requisito minimo di Basilea I  Articolo 500, paragrafo 4, del CRR  Segnalare in questa posizione i fondi propri totali ai sensi del CRR corretti conformemente all’articolo 500, paragrafo 4, del CRR (ossia corretti integralmente in modo da riflettere le differenze esistenti tra il calcolo dei fondi propri conformemente a quanto disposto dalla direttiva 93/6/CEE e dalla direttiva 2000/12/CE, prima del 1° gennaio 2007, e il calcolo dei fondi propri conformemente al CRR, differenze derivanti dal trattamento distinto, ai sensi della parte tre, titolo II, capo 3 del CRR, delle perdite attese e delle perdite inattese).  Se viene applicata l’alternativa del metodo standardizzato (articolo 500, paragrafo 2, del CRR), lasciare vuota questa riga. |
| 890 | Requisiti di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I  Articolo 500, paragrafo 1, lettera b), del CRR  Segnalare in questa posizione l’importo dei fondi propri che devono essere detenuti ai sensi dell’articolo 500, paragrafo 1, lettera b), del CRR (ossia l’80% dell’importo totale minimo dei fondi propri che l’ente dovrebbe detenere ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 93/6/CEE, conformemente a quanto disposto da tale direttiva e dalla direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, prima di gennaio 2007). |
| 900 | Requisiti di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I — Alternativa del metodo standardizzato  Articolo 500, paragrafi 2 e 3, del CRR  Segnalare in questa posizione l’importo dei fondi propri che devono essere detenuti ai sensi dell’articolo 500, paragrafo 2, del CRR (ossia l’80% dei fondi propri che l’ente dovrebbe detenere ai sensi dell’articolo 92, calcolando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, e alla parte tre, titolo III, capo 2 o 3, del CRR, a seconda dei casi, anziché conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3 o alla parte tre, titolo III, capo 4, del CRR a seconda dei casi). |
| 910 | Deficit di fondi propri totali per quanto riguarda i requisiti di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I o l’alternativa del metodo standardizzato  Articolo 500, paragrafo 1, lettera b), e articolo 500, paragrafo 2, del CRR.  In questa riga indicare:  - se viene applicato l’articolo 500, paragrafo 1, lettera b), del CRR e la riga 880 < riga 890: la differenza tra la riga 890 e la riga 880;  - o se viene applicato l’articolo 500, paragrafo 2, del CRR e la riga 010 di C 01.00 < riga 900 del C 04.00: la differenza tra la riga 900 di C 04.00 e la riga 010 di C 01.00. |

1.6 DISPOSIZIONI TRANSITORIE e STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA 5)

1.6.1 Osservazioni di carattere generale

15. Il modello CA5 riassume il calcolo degli elementi dei fondi propri e delle deduzioni oggetto delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 465 a 491 del CRR.

16. Il modello CA5 è strutturato come segue:

a) il modello 5.1 riassume gli aggiustamenti totali da apportare alle diverse componenti dei fondi propri (segnalate nel modello CA1 conformemente alle disposizioni definitive) per effetto dell’applicazione delle disposizioni transitorie. Gli elementi di questa tabella sono presentati come “aggiustamenti” delle diverse componenti di capitale segnalate nel modello CA1, per tener conto degli effetti delle disposizioni transitorie sulle componenti dei fondi propri;

b) il modello 5.2 contiene ulteriori informazioni dettagliate sul calcolo degli strumenti soggetti alla clausola grandfathering che non costituiscono aiuti di Stato.

17. L’ente segnala nelle prime quattro colonne gli aggiustamenti del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2, nonché l’importo da trattare come attività ponderate per il rischio. L’ente deve segnalare altresì nella colonna 050 la percentuale applicabile e nella colonna 060 l’importo ammissibile senza l’applicazione delle disposizioni transitorie.

18. Gli enti compilano il modello CA5 soltanto per il periodo di vigenza delle disposizioni transitorie conformemente alla parte dieci del CRR.

19. Alcune delle disposizioni transitorie prevedono una deduzione dal capitale di classe 1. In tali casi, qualora l’importo residuo di una deduzione o delle deduzioni si applichi al capitale di classe 1 e il capitale aggiuntivo di classe 1 sia insufficiente per compensare detto importo, l’importo eccedente è dedotto dal capitale primario di classe 1.

1.6.2. C 05.01 — DISPOSIZIONI TRANSITORIE (CA5.1)

20. Gli enti segnalano nella tabella 5.1 le disposizioni transitorie che si applicano alle componenti dei fondi propri conformemente agli articoli da 465 a 491 del CRR e le confrontano con l’applicazione delle disposizioni definitive di cui alla parte due, titolo II, del CRR.

21. Gli enti segnalano nelle righe da 020 a 060 informazioni relative alle disposizioni transitorie riguardanti gli strumenti soggetti alla clausola grandfathering. Le cifre da segnalare nella riga 060, colonne da 010 a 030, del modello CA 5.1 si possono ricavare dalle rispettive sezioni del modello CA 5.2.

22. Gli enti segnalano nelle righe da 070 a 092 informazioni relative alle disposizioni transitorie riguardanti gli interessi di minoranza e gli strumenti del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 emessi dalle filiazioni (conformemente agli articoli 479 e 480 del CRR).

23. Dalla riga 100 in avanti gli enti segnalano informazioni relative alle disposizioni transitorie riguardanti i profitti e le perdite non realizzati, le deduzioni e i filtri e deduzioni aggiuntivi.

24. Vi possono essere casi in cui le deduzioni transitorie dal capitale primario di classe 1, dal capitale aggiuntivo di classe 1 o dal capitale di classe 2 superano il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 o il capitale di classe 2 di un ente. Tali situazioni, purché siano la conseguenza di disposizioni transitorie, vanno segnalate nel modello CA1 compilando le celle corrispondenti. Pertanto, gli aggiustamenti segnalati nelle colonne del modello CA5 non comprendono gli effetti di ricaduta nei casi in cui il capitale disponibile sia insufficiente.

1.6.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | |
| 010 | Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 |
| 020 | Aggiustamenti del capitale aggiuntivo di classe 1 |
| 030 | Aggiustamenti del capitale di classe 2 |
| 040 | Aggiustamenti inclusi nelle attività ponderate per il rischio  La colonna 040 indica gli importi pertinenti che adeguano l’importo complessivo dell’esposizione al rischio di cui all’articolo 92, paragrafo 3, del CRR per effetto di disposizioni transitorie. Gli importi indicati tengono conto dell’applicazione delle disposizioni della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, o della parte tre, titolo IV, conformemente all’articolo 92, paragrafo 4, del CRR. Ciò significa che gli importi transitori soggetti alle disposizioni della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, sono indicati come importi delle esposizioni ponderati per il rischio, mentre gli importi transitori soggetti alla parte tre, titolo IV, rappresentano i requisiti di fondi propri moltiplicati per 12,5.  Mentre le colonne da 010 a 030 hanno un collegamento diretto con il modello CA1, gli aggiustamenti dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio non hanno un collegamento diretto con i pertinenti modelli per il rischio di credito. Eventuali aggiustamenti dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio derivanti dalle disposizioni transitorie sono segnalati direttamente nei modelli CR SA, CR IRB, CR EQU IRB, MKR SA TDI, MKR SA EQU o MKR IM. I relativi effetti sono segnalati inoltre nella colonna 040 del modello CA5.1. Pertanto, questi importi costituiscono soltanto voci per memoria. |
| 050 | Percentuale applicabile |
| 060 | Importo ammissibile senza disposizioni transitorie  La colonna 060 indica l’importo di ciascuno strumento prima dell’applicazione delle disposizioni transitorie, ossia l’importo di base pertinente per il calcolo degli aggiustamenti. |

|  |  |
| --- | --- |
| Righe | |
| 010 | 1. Aggiustamenti totali  In questa riga è indicato l’effetto complessivo degli aggiustamenti transitori sui diversi tipi di capitale, più gli importi ponderati per il rischio che ne derivano. |
| 020 | 1.1 Strumenti soggetti alla clausola grandfathering  Articoli da 483 a 491 del CRR.  In questa riga è indicato l’effetto complessivo degli strumenti assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering sui diversi tipi di capitale. |
| 030 | 1.1.1 Strumenti soggetti alla clausola grandfathering: strumenti che costituiscono aiuti di Stato  Articolo 483 del CRR. |
| 040 | 1.1.1.1 Strumenti ammissibili come fondi propri ai sensi della direttiva 2006/48/CE  Articolo 483, paragrafi 1, 2, 4 e 6, del CRR. |
| 050 | 1.1.1.2 Strumenti emessi da enti con sede in uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento economico  Articolo 483, paragrafi 1, 3, 5, 7 e 8, del CRR. |
| 060 | 1.1.2 Strumenti che non costituiscono aiuti di Stato  Gli importi da segnalare si ricavano dalla colonna 060 della tabella CA 5.2. |
| 070 | 1.2 Interessi di minoranza ed equivalenti  Articoli 479 e 480 del CRR.  Questa riga indica gli effetti delle disposizioni transitorie su: interessi di minoranza ammissibili come capitale primario di classe 1; strumenti ammessi di classe 1 ammissibili come capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato; fondi propri ammessi ammissibili come capitale di classe 2 consolidato. |
| 080 | 1.2.1 Strumenti ed elementi di capitale non ammessi come interessi di minoranza  Articolo 479 del CRR.  L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l’importo ammesso come riserve consolidate conformemente alla normativa precedente. |
| 090 | 1.2.2 Riconoscimento transitorio degli interessi di minoranza nei fondi propri consolidati  Articoli 84 e 480 del CRR.  L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l’importo ammissibile senza disposizioni transitorie. |
| 091 | 1.2.3 Riconoscimento transitorio del capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile nei fondi propri consolidati  Articoli 85 e 480 del CRR.  L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l’importo ammissibile senza disposizioni transitorie. |
| 092 | 1.2.4 Riconoscimento transitorio del capitale di classe 2 ammissibile nei fondi propri consolidati  Articoli 87 e 480 del CRR.  L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l’importo ammissibile senza disposizioni transitorie. |
| 100 | 1.3 Altri aggiustamenti transitori  Articoli da 467 a 478 e articolo 481 del CRR.  Questa riga indica l’effetto complessivo degli aggiustamenti transitori su deduzioni dai diversi tipi di capitale, profitti e perdite non realizzati, filtri e deduzioni aggiuntivi, più gli importi ponderati per il rischio che ne derivano. |
| 110 | 1.3.1 Profitti e perdite non realizzati  Articoli 467 e 468 del CRR.  Questa riga indica l’effetto complessivo delle disposizioni transitorie sui profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo. |
| 120 | 1.3.1.1 Profitti non realizzati  Articolo 468, paragrafo 1, del CRR. |
| 130 | 1.3.1.2 Perdite non realizzate  Articolo 467, paragrafo 1, del CRR. |
| 133 | 1.3.1.3 Profitti non realizzati relativi a esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria “Attività finanziarie disponibili per la vendita” dello IAS 39 approvato dall’UE  Articolo 468 del CRR. |
| 136 | 1.3.1.4 Perdite non realizzate relative a esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria “Attività finanziarie disponibili per la vendita” dello IAS 39 approvato dall’UE  Articolo 467 del CRR. |
| 138 | 1.3.1.5 Profitti e perdite di valore equo derivanti dal rischio di credito proprio dell’ente correlato a derivati passivi  Articolo 468 del CRR. |
| 140 | 1.3.2 Deduzioni  Articolo 36, paragrafo 1, e articoli da 469 a 478 del CRR.  Questa riga indica l’effetto complessivo delle disposizioni transitorie sulle deduzioni. |
| 150 | 1.3.2.1. Perdite relative all’esercizio in corso  Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 3, e articolo 478 del CRR.  L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del CRR.  Se alle imprese è stato chiesto soltanto di dedurre le perdite significative:  • qualora la perdita netta provvisoria complessiva sia “significativa”, l’intero importo residuo è dedotto dal capitale di classe 1;  • qualora, invece, la perdita netta provvisoria complessiva non sia “significativa”, l’importo residuo non è dedotto. |
| 160 | 1.3.2.2. Attività immateriali  Articolo 36, paragrafo 1, lettera b), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR.  Per stabilire l’importo delle attività immateriali da dedurre l’ente tiene conto delle disposizioni dell’articolo 37 del CRR.  L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del CRR. |
| 170 | 1.3.2.3. Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee  Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 5, e articolo 478 del CRR.  Per stabilire l’importo delle succitate attività fiscali differite da dedurre l’ente tiene conto delle disposizioni dell’articolo 38 del CRR relative alla riduzione di tali attività per effetto delle passività fiscali differite.  L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l’importo complessivo di cui all’articolo 469, paragrafo 1, del CRR. |
| 180 | 1.3.2.4. Carenza di accantonamenti rispetto alle perdite attese in base al metodo IRB  Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 6, e articolo 478 del CRR.  Per stabilire della carenza di accantonamenti rispetto alle perdite attese in base al metodo IRB da dedurre, l’ente tiene conto delle disposizioni dell’articolo 40 del CRR.  L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera d), del CRR. |
| 190 | 1.3.2.5. Attività dei fondi pensione a prestazioni definite  Articolo 33, paragrafo 1, lettera e), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 7, e articoli 473 e 478 del CRR.  Per stabilire l’importo delle attività dei succitati fondi pensione a prestazioni definite da dedurre l’ente tiene conto delle disposizioni dell’articolo 41 del CRR.  L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del CRR. |
| 194 | 1.3.2.5.\* di cui: introduzione di modifiche allo IAS 19 — elemento positivo  Articolo 473 del CRR. |
| 198 | 1.3.2.5.\*\* di cui: introduzione di modifiche allo IAS 19 — elemento negativo  Articolo 473 del CRR. |
| 200 | 1.3.2.6. Strumenti propri  Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 8, e articolo 478 del CRR.  L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera f), del CRR. |
| 210 | 1.3.2.6.1 Strumenti propri di capitale primario di classe 1  Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 8, e articolo 478 del CRR.  Per stabilire l’importo dei succitati strumenti propri di capitale primario di classe 1 da dedurre l’ente tiene conto delle disposizioni dell’articolo 42 del CRR.  Poiché il trattamento dell’“importo residuo” varia a seconda della natura dello strumento, l’ente ripartisce le partecipazioni in strumenti propri di capitale primario distinguendo tra strumenti “detenuti direttamente” e “detenuti indirettamente”.  L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera f), del CRR. |
| 211 | 1.3.2.6.1\*\* di cui: strumenti detenuti direttamente  Articolo 469, paragrafo 1, lettera b), e articolo 472, paragrafo 8, lettera a), del CRR.  L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l’importo complessivo delle partecipazioni dirette, compresi gli strumenti che l’ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un’obbligazione contrattuale esistente o potenziale. |
| 212 | 1.3.2.6.1\* di cui: strumenti detenuti indirettamente  Articolo 469, paragrafo 1, lettera b), e articolo 472, paragrafo 8, lettera b), del CRR.  L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l’importo complessivo delle partecipazioni indirette, compresi gli strumenti che l’ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un’obbligazione contrattuale esistente o potenziale. |
| 220 | 1.3.2.6.2 Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1  Articolo 56, lettera a), articolo 474, articolo 475, paragrafo 2, e articolo 478 del CRR.  Per stabilire l’importo delle succitate partecipazioni da dedurre l’ente tiene conto delle disposizioni dell’articolo 57 del CRR.  Poiché il trattamento dell’“importo residuo” varia a seconda della natura dello strumento (articolo 475, paragrafo 2, del CRR), l’ente ripartisce le succitate partecipazioni distinguendo tra strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 “detenuti direttamente” e “detenuti indirettamente”.  L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all’articolo 56, lettera a), del CRR. |
| 221 | 1.3.2.6.2\*\* di cui: strumenti detenuti direttamente  L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l’importo complessivo delle partecipazioni dirette, compresi gli strumenti che l’ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un’obbligazione contrattuale esistente o potenziale, conformemente all’articolo 474, lettera b), e all’articolo 475, paragrafo 2, lettera a), del CRR. |
| 222 | 1.3.2.6.2\* di cui: strumenti detenuti indirettamente  L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l’importo complessivo delle partecipazioni indirette, compresi gli strumenti che l’ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un’obbligazione contrattuale esistente o potenziale, conformemente all’articolo 474, lettera b), e all’articolo 475, paragrafo 2, lettera b), del CRR. |
| 230 | 1.3.2.6.3 Strumenti propri di capitale di classe 2  Articolo 66, lettera a), articolo 476, articolo 477, paragrafo 2, e articolo 478 del CRR.  Per stabilire l’importo delle partecipazioni da dedurre l’ente tiene conto delle disposizioni dell’articolo 67 del CRR.  Poiché il trattamento dell’“importo residuo” varia a seconda della natura dello strumento (articolo 477, paragrafo 2, del CRR), l’ente ripartisce le succitate partecipazioni distinguendo tra strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 2 “detenuti direttamente” e “detenuti indirettamente”.  L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all’articolo 66, lettera a), del CRR. |
| 231 | di cui: strumenti detenuti direttamente  L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l’importo complessivo delle partecipazioni dirette, compresi gli strumenti che l’ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un’obbligazione contrattuale esistente o potenziale, conformemente all’articolo 476, lettera b), e all’articolo 477, paragrafo 2, lettera a), del CRR. |
| 232 | di cui: strumenti detenuti indirettamente  L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l’importo complessivo delle partecipazioni indirette, compresi gli strumenti che l’ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un’obbligazione contrattuale esistente o potenziale, conformemente all’articolo 476, lettera b), e all’articolo 477, paragrafo 2, lettera b), del CRR. |
| 240 | 1.3.2.7. Partecipazioni incrociate reciproche  Poiché il trattamento dell’“importo residuo” varia a seconda del fatto che la partecipazione nel capitale primario di classe 1, nel capitale aggiuntivo di classe 1 o nel capitale di classe 2 del soggetto del settore finanziario debba o non debba essere considerata significativa (articolo 472, paragrafo 9, articolo 475, paragrafo 3, e articolo 477, paragrafo 3, del CRR), l’ente ripartisce le partecipazioni incrociate reciproche distinguendo tra investimenti significativi e investimenti non significativi. |
| 250 | 1.3.2.7.1 Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1  Articolo 36, paragrafo 1, lettera g), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 9, e articolo 478 del CRR.  L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR. |
| 260 | 1.3.2.7.1.1 Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo  Articolo 36, paragrafo 1, lettera g), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 9, lettera a), e articolo 478 del CRR.  L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l’importo residuo conformemente all’articolo 469, paragrafo 1, lettera b), del CRR. |
| 270 | 1.3.2.7.1.2 Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo  Articolo 36, paragrafo 1, lettera g), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 9, lettera b), e articolo 478 del CRR.  L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l’importo residuo conformemente all’articolo 469, paragrafo 1, lettera b), del CRR. |
| 280 | 1.3.2.7.2 Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1  Articolo 56, lettera b), articolo 474, articolo 475, paragrafo 3, e articolo 478 del CRR.  L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all’articolo 56, lettera b), del CRR. |
| 290 | 1.3.2.7.2.1 Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo  Articolo 56, lettera b), articolo 474, articolo 475, paragrafo 3, lettera a), e articolo 478 del CRR.  L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l’importo residuo conformemente all’articolo 475, paragrafo 3, del CRR. |
| 300 | 1.3.2.7.2.2 Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo  Articolo 56, lettera b), articolo 474, articolo 475, paragrafo 3, lettera b), e articolo 478 del CRR.  L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l’importo residuo conformemente all’articolo 475, paragrafo 3, del CRR. |
| 310 | 1.3.2.7.3 Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2  Articolo 66, lettera b), articolo 476, articolo 477, paragrafo 3, e articolo 478 del CRR.  L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all’articolo 66, lettera b), del CRR. |
| 320 | 1.3.2.7.3.1 Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo  Articolo 66, lettera b), articolo 476, articolo 477, paragrafo 3, lettera a), e articolo 478 del CRR.  L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l’importo residuo conformemente all’articolo 477, paragrafo 3, del CRR. |
| 330 | 1.3.2.7.3.2 Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo  Articolo 66, lettera b), articolo 476, articolo 477, paragrafo 3, lettera b), e articolo 478 del CRR.  L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l’importo residuo conformemente all’articolo 477, paragrafo 3, del CRR. |
| 340 | 1.3.2.8. Strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo |
| 350 | 1.3.2.8.1 Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo  Articolo 36, paragrafo 1, lettera h), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 10, e articolo 478 del CRR.  L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del CRR. |
| 360 | 1.3.2.8.2 Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo  Articolo 56, lettera c), articolo 474, articolo 475, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR.  L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all’articolo 56, lettera c), del CRR. |
| 370 | 1.3.2.8.3 Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo  Articolo 66, lettera c), articolo 476, articolo 477, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR.  L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all’articolo 66, lettera c), del CRR. |
| 380 | 1.3.2.9 Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo  Articolo 470, paragrafi 2 e 3, del CRR.  L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l’importo di cui all’articolo 470, paragrafo 1, del CRR. |
| 385 | Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee  Articolo 469, paragrafo 1, lettera c), articolo 478 e articolo 472, paragrafo 5, del CRR  Parte delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee che supera la soglia del 10% di cui all’articolo 470, paragrafo 2, lettera a), del CRR. |
| 390 | 1.3.2.10 Strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo |
| 400 | 1.3.2.10.1 Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo  Articolo 36, paragrafo 1, lettera i), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 11, e articolo 478 del CRR.  L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del CRR. |
| 410 | 1.3.2.10.2 Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo  Articolo 56, lettera d), articolo 474, articolo 475, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR.  L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all’articolo 56, lettera d), del CRR. |
| 420 | 1.3.2.10.2 Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo  Articolo 66, lettera d), articolo 476, articolo 477, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR.  L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all’articolo 66, lettera d), del CRR. |
| 425 | 1.3.2.11 Esenzione dalla deduzione di partecipazioni nelle imprese di assicurazione dagli elementi del capitale primario di classe 1  Articolo 471 del CRR. |
| 430 | 1.3.3 Filtri e deduzioni aggiuntivi  Articolo 481 del CRR.  Questa riga riporta l’effetto complessivo delle disposizioni transitorie sui filtri e deduzioni aggiuntivi.  Conformemente all’articolo 481 del CRR, gli enti segnalano nella voce 1.3.3 informazioni relative ai filtri e deduzioni prescritti dalle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli 57 e 66 della direttiva 2006/48/CE e degli articoli 13 e 16 della direttiva 2006/49/CE e che non sono richiesti ai sensi della parte due. |
| 440 | 1.3.4 Aggiustamenti dovuti a disposizioni transitorie dell’IFRS 9  Gli enti segnalano le informazioni inerenti alle disposizioni transitorie dell’IFRS 9 conformemente alle disposizioni di legge applicabili. |

1.6.3. C 05.02 — STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA5.2)

25. Gli enti segnalano informazioni inerenti alle disposizioni transitorie relative agli strumenti soggetti alla clausola grandfathering che non costituiscono aiuti di Stato (articoli da 484 a 491 del CRR).

1.6.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | |
| 010 | Importo degli strumenti + relativo sovrapprezzo azioni  Articolo 484, paragrafi da 3 a 5, del CRR.  Strumenti ammissibili per ciascuna riga, compresi i relativi sovrapprezzi azioni. |
| 020 | Base per il calcolo del limite  Articolo 486, paragrafi da 2 a 4, del CRR. |
| 030 | Percentuale applicabile  Articolo 486, paragrafo 5, del CRR |
| 040 | Limite  Articolo 486, paragrafi da 2 a 5, del CRR. |
| 050 | (-) Importo eccedente i limiti della clausola grandfathering  Articolo 486, paragrafi da 2 a 5, del CRR. |
| 060 | Importo totale soggetto alla clausola grandfathering  L’importo da segnalare è uguale agli importi segnalati nelle rispettive colonne della riga 060 del modello CA 5.1. |

|  |  |
| --- | --- |
| Righe | |
| 010 | 1. Strumenti ammissibili ai sensi dell’articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE  Articolo 484, paragrafo 3, del CRR.  L’importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni. |
| 020 | 2. Strumenti ammissibili ai sensi dell’articolo 57, lettera c bis), e dell’articolo 154, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all’articolo 489  Articolo 484, paragrafo 4, del CRR. |
| 030 | 2.1 Strumenti totali senza opzione call o incentivo al rimborso  Articolo 484, paragrafo 1, punto 4, e articolo 489 del CRR.  L’importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni. |
| 040 | 2.2 Strumenti con opzione call e incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering  Articolo 489 del CRR. |
| 050 | 2.2.1 Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 52 del CRR dopo la data di scadenza effettiva  Articolo 489, paragrafo 3, e articolo 491, lettera a), del CRR.  L’importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni. |
| 060 | 2.2.2 Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 52 del CRR dopo la data di scadenza effettiva  Articolo 489, paragrafo 5, e articolo 491, lettera a), del CRR.  L’importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni. |
| 070 | 2.2.3 Strumenti con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 52 del CRR dopo la data di scadenza effettiva  Articolo 489, paragrafo 6, e articolo 491, lettera c), del CRR.  L’importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni. |
| 080 | 2.3 Superamento del limite degli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering  Articolo 487, paragrafo 1, del CRR.  L’importo eccedente il limite degli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering può essere trattato alla stregua degli strumenti assoggettabili alla clausola grandfathering come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1. |
| 090 | 3. Elementi ammissibili ai sensi dell’articolo 57, lettere e), f), g) o h), della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all’articolo 490  Articolo 484, paragrafo 5, del CRR. |
| 100 | 3.1 Elementi totali senza incentivo al rimborso  Articolo 490 del CRR. |
| 110 | 3.2 Elementi con incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering  Articolo 490 del CRR. |
| 120 | 3.2.1 Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva  Articolo 490, paragrafo 3, e articolo 491, lettera a), del CRR.  L’importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni. |
| 130 | 3.2.2 Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva  Articolo 490, paragrafo 5, e articolo 491, lettera a), del CRR.  L’importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni. |
| 140 | 3.2.3 Elementi con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 e che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva  Articolo 490, paragrafo 6, e articolo 491, lettera c), del CRR.  L’importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni. |
| 150 | 3.3 Superamento del limite degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering  Articolo 487, paragrafo 2, del CRR.  L’importo eccedente il limite degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering può essere trattato alla stregua degli strumenti assoggettabili alla clausola grandfathering come strumenti di classe 2. |

2. SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS)

2.1. Osservazioni di carattere generale

26. I modelli C 06.01 e C 06.02 sono compilati se i requisiti di fondi propri sono calcolati su base consolidata. Il presente modello consta di quattro parti e raccoglie informazioni diverse su tutti i singoli soggetti (compreso l’ente segnalante) inclusi nel consolidamento:

a) soggetti inclusi nel consolidamento;

b) informazioni dettagliate sulla solvibilità del gruppo;

c) informazioni sul contributo dei singoli soggetti alla solvibilità del gruppo;

d) informazioni sulle riserve di capitale.

27. Gli enti che beneficiano della deroga di cui all’articolo 7 del CRR compilano soltanto le colonne da 010 a 060 e da 250 a 400.

28. I dati indicati tengono conto di tutte le disposizioni transitorie del CRR applicabili alla relativa data di riferimento per le segnalazioni.

2.2. Informazioni dettagliate sulla solvibilità del gruppo

29. La seconda parte di questo modello (informazioni dettagliate sulla solvibilità del gruppo) raccoglie, nelle colonne da 070 a 210, informazioni sugli enti creditizi e sugli altri enti finanziari regolamentati che sono effettivamente soggetti a particolari requisiti di solvibilità su base individuale. Per ciascuno dei soggetti inclusi nell’ambito di segnalazione il modello indica i requisiti di fondi propri per ciascuna categoria di rischio e i fondi propri a fini di solvibilità.

30. In caso di consolidamento proporzionale delle partecipazioni, le cifre relative ai requisiti di fondi propri e ai fondi propri riflettono i rispettivi importi proporzionali.

2.3. Informazioni sul contributo dei singoli soggetti alla solvibilità del gruppo

31. La terza parte di questo modello (informazioni sul contributo di tutti i soggetti inclusi nel consolidamento del CRR alla solvibilità del gruppo, inclusi i soggetti cui non si applicano particolari requisiti di solvibilità su base individuale) ha lo scopo di individuare, nelle colonne da 250 a 400, i soggetti del gruppo che generano i rischi e raccolgono fondi propri sul mercato, sulla scorta di dati che sono prontamente disponibili o possono essere facilmente ritrattati senza dover rideterminare il coefficiente di capitale su base individuale o subconsolidata. A livello di singolo soggetto, i dati relativi sia al rischio che ai fondi propri costituiscono contributi ai dati del gruppo, non elementi di un coefficiente di solvibilità su base individuale. Per tale motivo questi dati non devono essere confrontati tra loro.

32. La terza parte comprende anche gli importi degli interessi di minoranza, così come del capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile e del capitale di classe 2 ammissibile inclusi nei fondi propri consolidati.

33. Poiché la terza parte del modello si riferisce a “contributi”, gli importi da segnalarvi sono diversi, ove del caso, dagli importi indicati nelle colonne che si riferiscono alle informazioni dettagliate sulla solvibilità del gruppo.

34. Lo scopo è di annullare le esposizioni incrociate all’interno di un medesimo gruppo secondo un principio omogeneo in termini sia di rischi che di fondi propri, per coprire gli importi segnalati nel modello CA consolidato del gruppo aggiungendo gli importi segnalati per ciascun soggetto nel modello della solvibilità del gruppo. Se la soglia dell’1% non è superata, non è possibile un collegamento diretto al modello CA.

35. Gli enti stabiliscono il metodo di ripartizione tra i singoli soggetti più idoneo a tener conto dei possibili effetti di diversificazione per il rischio di mercato e il rischio operativo.

36. È possibile che un gruppo consolidato faccia parte di un altro gruppo consolidato. Ciò significa che i soggetti di un sottogruppo sono segnalati uno per uno nel GS dell’intero gruppo anche se il sottogruppo è a sua volta soggetto a obblighi di segnalazione. Se il sottogruppo è soggetto a obblighi di segnalazione, compila altresì il modello GS per ciascun soggetto sebbene tali informazioni dettagliate siano inserite nel modello GS relativo al gruppo consolidato di rango superiore.

37. L’ente segnala i dati relativi al contributo di un soggetto quando il contributo di tale soggetto all’importo complessivo dell’esposizione al rischio è superiore all’1% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio del gruppo, o quando il contributo al totale dei fondi propri è superiore all’1% del totale dei fondi propri del gruppo. Questa soglia non vale per le filiazioni o i sottogruppi che apportano al gruppo fondi propri (sotto forma di interessi di minoranza oppure di strumenti aggiuntivi di classe 1 ammissibili o di strumenti di classe 2 ammissibili inclusi nei fondi propri).

2.4. C 06.01 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI — Totale (GS Total)

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | Istruzioni |
| 250-400 | SOGGETTI INCLUSI NEL CONSOLIDAMENTO  Cfr. le istruzioni per C 06.02 |
| 410-480 | RISERVE DI CAPITALE  Cfr. le istruzioni per C 06.02 |

|  |  |
| --- | --- |
| Righe | Istruzioni |
| 010 | TOTALE  Il Totale rappresenta la somma dei valori segnalati in tutte le righe del modello C 06.02. |

2.5. C 06.02 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS)

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | Istruzioni |
| 010-060 | SOGGETTI INCLUSI NEL CONSOLIDAMENTO  Questo modello serve a raccogliere informazioni distinte per singolo soggetto riguardanti tutti i soggetti inclusi nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, del CRR. |
| 010 | NOME  Nome del soggetto incluso nel consolidamento. |
| 020 | CODICE  Questo codice è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga della tabella.  Codice assegnato al soggetto incluso nel consolidamento.  La composizione effettiva del codice dipende dal sistema di segnalazione nazionale. |
| 025 | CODICE LEI  Il codice LEI è il codice di identificazione del soggetto giuridico ed è un codice di riferimento proposto dal Comitato per la stabilità finanziaria (FSB) e approvato dal G20 inteso a garantire l’identificazione unica e mondiale delle parti di operazioni finanziarie.  In attesa che il sistema LEI mondiale diventi pienamente operativo, codici pre-LEI sono assegnati alle controparti da un’unità operativa locale che è stata approvata dal Regulatory Oversight Committee (ROC, informazioni dettagliate sono disponibili nel seguente sito: www.leiroc.org).  Qualora per una data controparte esista un codice di identificazione LEI, esso è utilizzato per identificarla. |
| 030 | ENTE O EQUIVALENTE (SÌ/NO)  È indicato “SÌ” quando al soggetto in questione si applicano requisiti di fondi propri conformemente al CRR e alla CRD o a disposizioni quanto meno equivalenti alle norme di Basilea.  Negli altri casi si indica “NO”.   Interessi di minoranza:  articolo 81, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 82, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del CRR.  Ai fini degli interessi di minoranza e degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 emessi dalle filiazioni, le filiazioni i cui strumenti possono essere ammissibili sono enti o imprese soggetti ai requisiti del CRR in virtù della legislazione nazionale applicabile. |
| 035 | TIPO DI SOGGETTO  Per la segnalazione del tipo di soggetto sono utilizzate le seguenti categorie:  a) ente creditizio  articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del CRR;  b) impresa di investimento  articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del CRR;  c) ente finanziario (altro)  articolo 4, paragrafo 1, punti 20, 21 e 26 del CRR  gli enti finanziari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del CRR che non sono inclusi in una delle categorie d), f) o g);  d) società di partecipazione finanziaria (mista)  articolo 4, paragrafo 1, punti 20 e 21, del CRR;  e) impresa strumentale  articolo 4, paragrafo 1, punto 18, del CRR;  f) società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE)  articolo 4, paragrafo 1, punto 66, del CRR;  g) società cessionaria per la garanzia di obbligazioni bancarie (società di covered bond)  soggetto costituito per l’emissione di obbligazioni garantite o la detenzione della garanzia di tali obbligazioni, se non incluso nelle categorie a), b) o da d) a f) di cui sopra;  h) altro tipo di soggetto  soggetto diverso da quelli di cui alle lettere da a) a g).  Se un soggetto non è sottoposto al CRR e alla CRD ma a disposizioni almeno equivalenti alle disposizioni di Basilea, la categoria pertinente è determinata con la massima diligenza possibile. |
| 040 | **AMBITO DEI DATI: integralmente consolidato su base individuale (SF), O parzialmente consolidato su base individuale (SP)**  Inserire “SF” per le singole filiazioni consolidate integralmente.  Inserire “SP” per le singole filiazioni consolidate parzialmente. |
| 050 | **CODICE DEL PAESE**  Gli enti segnalano il codice a due lettere che identifica il paese conformemente alla norma ISO 3166-2. |
| 060 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE (%)  Questa percentuale è riferita alla quota effettiva di capitale detenuta dall’impresa madre nelle filiazioni. In caso di pieno consolidamento di una filiazione diretta, la quota effettiva è ad esempio del 70%. Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, punto 16, del CRR, la quota di partecipazione in una filiazione di una filiazione da segnalare è il risultato della moltiplicazione delle quote delle filiazioni in questione. |
| 070-240 | INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CUI SI APPLICANO I REQUISITI DI FONDI PROPRI  La sezione relativa alle informazioni dettagliate (colonne da 070 a 240) contiene informazioni riguardanti unicamente i soggetti e i sottogruppi che, essendo inclusi nel consolidamento (parte uno, titolo II, capo 2, del CRR), sono effettivamente soggetti a requisiti di solvibilità ai sensi del CRR o di disposizioni almeno equivalenti alle norme di Basilea (cioè quelli per cui è indicato “sì” nella colonna 030).  Sono segnalate informazioni riguardanti tutti i singoli enti di un gruppo consolidato ai quali si applicano requisiti di fondi propri, indipendentemente dal luogo in cui sono situati.  Le informazioni riportate in questa parte sono conformi alle norme locali sulla solvibilità del luogo in cui l’ente opera (per questo modello, quindi, non è necessario effettuare un doppio calcolo su base individuale conformemente alle regole dell’ente impresa madre). Nei casi in cui le norme locali sulla solvibilità siano diverse dal CRR e non esista una ripartizione analoga, le informazioni sono integrate qualora siano disponibili dati nella rispettiva granularità. Questa parte del modello è pertanto strutturata come modello fattuale che riassume i calcoli eseguiti dai singoli enti di un gruppo, tenuto conto del fatto che alcuni di tali enti possono essere soggetti a norme di solvibilità diverse.  **Segnalazione delle spese fisse generali delle imprese di investimento**  Nel calcolo del coefficiente di capitale ai sensi degli articoli 95, 96, 97 e 98 del CRR le imprese di investimento includono i requisiti di fondi propri relativi alle spese fisse generali.  La parte dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio relativa alle spese fisse generali è segnalata nella colonna 100 della parte 2 di questo modello. |
| 070 | IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO  È segnalata la somma delle colonne da 080 a 110. |
| 080 | RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA  L’importo da segnalare in questa colonna è la somma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, uguali o equivalenti a quelli da indicare nella riga 040 “IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE”, e degli importi dei requisiti di fondi propri uguali o equivalenti a quelli da indicare nella riga 490 “IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA” del modello CA2. |
| 090 | RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI  L’importo da segnalare in questa colonna è l’importo dei requisiti di fondi propri uguali o equivalenti a quelli da indicare nella riga 520 “IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AI RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI” del modello CA2. |
| 100 | RISCHIO OPERATIVO  L’importo da segnalare in questa colonna è l’importo dell’esposizione al rischio uguale o equivalente a quello da indicare nella riga 590 “IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO (OpR)” del modello CA2.  Le spese fisse generali sono incluse in questa colonna, compresa la riga 630 “IMPORTO AGGIUNTIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO DOVUTO ALLE SPESE FISSE GENERALI” del modello CA2. |
| 110 | ALTRI IMPORTI DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO  L’importo da segnalare in questa colonna sono gli importi delle esposizioni ai rischi non elencati specificamente nelle voci precedenti. È la somma degli importi delle righe 640, 680 e 690 del modello CA2. |
| 120-240 | INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI FONDI PROPRI RILEVANTI AI FINI DELLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO  Le informazioni segnalate nelle colonne che seguono sono conformi alle norme locali di solvibilità del luogo in cui opera il soggetto o il sottogruppo. |
| 120 | FONDI PROPRI  L’importo da segnalare in questa colonna è l’importo dei fondi propri uguali o equivalenti a quelli da segnalare nella riga 010 “FONDI PROPRI” del modello CA1. |
| 130 | DI CUI: FONDI PROPRI AMMISSIBILI  Articolo 82 del CRR.  Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni segnalate su base individuale e integralmente consolidate che sono enti.  Nel caso di dette filiazioni sono partecipazioni qualificate gli strumenti (più i relativi utili non distribuiti, le riserve sovrapprezzo azioni e altre riserve) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR.  L’importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l’importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni. |
| 140 | RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI, RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI E ALTRE RISERVE  Articolo 87, paragrafo 1, lettera b), del CRR. |
| 150 | CAPITALE DI CLASSE 1 TOTALE  Articolo 25 del CRR. |
| 160 | DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 1 AMMISSIBILE  Articolo 82 del CRR.  Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni segnalate su base individuale e integralmente consolidate che sono enti.  Nel caso di dette filiazioni sono partecipazioni qualificate gli strumenti (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR.  L’importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l’importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni. |
| 170 | RELATIVI STRUMENTI DI CAPITALE DI CLASSE 1, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI E RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI  Articolo 85, paragrafo 1, lettera b), del CRR. |
| 180 | CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1  Articolo 50 del CRR. |
| 190 | DI CUI: INTERESSI DI MINORANZA  Articolo 81 del CRR.  Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni integralmente consolidate che sono enti, escluse le filiazioni di cui all’articolo 84, paragrafo 3, del CRR. Ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 2, ciascuna filiazione è considerata su base subconsolidata ai fini di tutti i calcoli previsti dall’articolo 84 del CRR, ove pertinente; diversamente, è considerata su base individuale.  Ai fini del CRR e del presente modello, nel caso di dette filiazioni sono interessi di minoranza gli strumenti di capitale primario di classe 1 (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR.  L’importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l’importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni. |
| 200 | RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI, RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI E ALTRE RISERVE  Articolo 84, paragrafo 1, lettera b), del CRR. |
| 210 | CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1  Articolo 61 del CRR. |
| 220 | DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 AMMISSIBILE  Articoli 82 e 83 del CRR.  Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni segnalate su base individuale e integralmente consolidate che sono enti, escluse le filiazioni di cui all’articolo 85, paragrafo 2, del CRR. Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, ciascuna filiazione è considerata su base subconsolidata ai fini di tutti i calcoli previsti dall’articolo 85 del CRR, ove pertinente; diversamente, è considerata su base individuale.  Ai fini del CRR e del presente modello, nel caso di dette filiazioni sono interessi di minoranza gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR.  L’importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l’importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni. |
| 230 | CAPITALE DI CLASSE 2  Articolo 71 del CRR. |
| 240 | DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 2 AMMISSIBILE  Articoli 82 e 83 del CRR.  Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni segnalate su base individuale e integralmente consolidate che sono enti, escluse le filiazioni di cui all’articolo 87, paragrafo 2, del CRR. Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, ciascuna filiazione è considerata su base subconsolidata ai fini di tutti i calcoli previsti dall’articolo 87 del CRR, ove pertinente; diversamente, è considerata su base individuale.  Ai fini del CRR e del presente modello, nel caso di dette filiazioni sono interessi di minoranza gli strumenti di capitale di classe 2 (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR.  L’importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria, cioè deve essere l’importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni. |
| 250-400 | INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO |
| 250-290 | CONTRIBUTO AI RISCHI  Le informazioni segnalate nelle colonne che seguono sono conformi alle norme di solvibilità applicabili all’ente segnalante. |
| 250 | IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO  È segnalata la somma delle colonne da 260 a 290. |
| 260 | RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA  L’importo da segnalare sono gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e i requisiti di fondi propri del rischio di regolamento/consegna ai sensi del CRR, escluso qualsiasi importo correlato a operazioni con altri soggetti incluso nel calcolo del coefficiente di solvibilità consolidato a livello di gruppo. |
| 270 | RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI  Gli importi delle esposizioni al rischio per i rischi di mercato devono essere calcolati a livello di ciascun soggetto conformemente al CRR. I soggetti segnalano il contributo agli importi complessivi di esposizione al rischio per i rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci del gruppo. La somma degli importi qui segnalata corrisponde all’importo della riga 520 “IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO PER I RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI” della segnalazione consolidata. |
| 280 | RISCHIO OPERATIVO  Nel caso dei metodi avanzati di misurazione, gli importi delle esposizioni al rischio segnalati per il rischio operativo sono comprensivi dell’effetto della diversificazione.  Questa colonna comprende le spese fisse generali. |
| 290 | ALTRI IMPORTI DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO  L’importo da segnalare in questa colonna sono gli importi delle esposizioni ai rischi non elencati specificamente nelle voci precedenti. |
| 300-400 | CONTRIBUTO AI FONDI PROPRI  Questa parte del modello non mira a imporre agli enti di eseguire un calcolo completo del coefficiente di capitale totale a livello di ciascun soggetto.  Le colonne da 300 a 350 sono compilate in riferimento ai soggetti consolidati che contribuiscono ai fondi propri mediante interessi di minoranza, capitale di classe 1 ammissibile e/o fondi propri ammissibili. Tenuto conto della soglia di cui all’ultimo paragrafo del precedente capo 2.3, parte II, le colonne da 360 a 400 sono compilate per tutti i soggetti consolidati che contribuiscono ai fondi propri consolidati.  In questa colonna non sono inclusi i fondi propri apportati a un soggetto dagli altri soggetti compresi nello stesso ambito del soggetto segnalante; è segnalato soltanto il contributo netto ai fondi propri del gruppo, ossia principalmente i fondi propri raccolti presso terzi e le riserve accumulate.  Le informazioni segnalate nelle colonne che seguono sono conformi alle norme di solvibilità applicabili all’ente segnalante. |
| 300-350 | FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI  L’importo da segnalare come “FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI” è l’importo ricavato dalla parte due, titolo II, del CRR, esclusi i fondi apportati da altri soggetti del gruppo. |
| 300 | FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI  Articolo 87 del CRR. |
| 310 | STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 1 CONSOLIDATO  Articolo 85 del CRR. |
| 320 | INTERESSI DI MINORANZA INCLUSI NEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO  Articolo 84 del CRR.  L’importo da segnalare è l’importo degli interessi di minoranza della filiazione incluso nel capitale primario di classe 1 consolidato conformemente al CRR. |
| 330 | STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO  Articolo 86 del CRR.  L’importo da segnalare è l’importo del capitale di classe 1 ammissibile della filiazione incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato conformemente al CRR. |
| 340 | STRUMENTI DI FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 2 CONSOLIDATO  Articolo 88 del CRR.  L’importo da segnalare è l’importo dei fondi propri ammissibili della filiazione incluso nel capitale di classe 2 consolidato conformemente al CRR. |
| 350 | VOCE PER MEMORIA: AVVIAMENTO (-)/(+) AVVIAMENTO NEGATIVO |
| 360-400 | FONDI PROPRI CONSOLIDATI  Articolo 18 del CRR.  L’importo da segnalare come “FONDI PROPRI CONSOLIDATI” è l’importo ricavato dal bilancio, esclusi i fondi apportati da altri soggetti del gruppo. |
| 360 | FONDI PROPRI CONSOLIDATI |
| 370 | DI CUI: CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 |
| 380 | DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 |
| 390 | DI CUI: CONTRIBUTI AL RISULTATO CONSOLIDATO  L’importo da segnalare è il contributo di ciascun soggetto al risultato consolidato — profitto o perdita (-) — che comprende i risultati attribuibili agli interessi di minoranza. |
| 400 | DI CUI: (-) AVVIAMENTO/(+) AVVIAMENTO NEGATIVO  L’importo da segnalare in questa riga è l’avviamento o l’avviamento negativo del soggetto segnalante rispetto alla filiazione. |
| 410-480 | RISERVE DI CAPITALE  La struttura della segnalazione delle riserve di capitale nel modello GS ricalca la struttura generale del modello CA4 e utilizza i medesimi concetti di segnalazione. Per indicare le riserve di capitale nel modello GS, gli importi pertinenti sono segnalati conformemente alle disposizioni applicabili per determinare il requisito di riserva di capitale per la situazione consolidata di un gruppo. Pertanto, gli importi segnalati di riserve di capitale rappresentano i contributi di ciascun soggetto alle riserve di capitale del gruppo. Gli importi segnalati sono basati sulle disposizioni nazionali di recepimento della CRD e sul CRR, comprese le disposizioni transitorie ivi previste. |
| 410 | REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE  Articolo 128, primo comma, punto 6, della CRD. |
| 420 | RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE  Articolo 128, primo comma, punto 1, e articolo 129 della CRD.  Conformemente all’articolo 129, paragrafo 1, la riserva di conservazione del capitale è un importo aggiuntivo del capitale primario di classe 1. Dato che il coefficiente della riserva di conservazione del capitale del 2,5% è fisso, in questa cella è segnalato un importo. |
| 430 | RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA SPECIFICA DELL’ENTE  Articolo 128, primo comma, punto 2, articolo 130 e articoli da 135 a 140 della CRD.  In questa cella è segnalato l’importo effettivo della riserva anticiclica. |
| 440 | RISERVA DI CONSERVAZIONE DOVUTA AL RISCHIO MACROPRUDENZIALE O SISTEMICO INDIVIDUATO A LIVELLO DI UNO STATO MEMBRO  Articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del CRR.  In questa cella è segnalato l’importo della riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro che può essere richiesta conformemente all’articolo 458 del CRR, in aggiunta alla riserva di conservazione del capitale. |
| 450 | RISERVA DI CAPITALE A FRONTE DEL RISCHIO SISTEMICO  Articolo 128, primo comma, punto 5, e articoli 133 e 134 della CRD.  In questa cella è segnalato l’importo della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico. |
| 470 | RISERVA DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA A LIVELLO GLOBALE  Articolo 128, primo comma, punto 3, e articolo 131 della CRD.  In questa cella è segnalato l’importo della riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale. |
| 480 | RISERVA DI ALTRI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA  Articolo 128, primo comma, punto 4, e articolo 131 della CRD.  In questa cella è segnalato l’importo della riserva di altri enti a rilevanza sistemica. |

3. Modelli del rischio di credito

3.1. Osservazioni di carattere generale

38. Per quanto riguarda il rischio di credito sono previsti gruppi di modelli differenziati per il metodo standardizzato e per il metodo basato sui rating interni (IRB). Si devono inoltre utilizzare modelli distinti in base alla ripartizione geografica delle posizioni soggette al rischio di credito in caso di superamento della soglia applicabile ai sensi dell’articolo 5, lettera a), punto 4.

3.1.1. Segnalazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetto di sostituzione

39. L’articolo 235 del CRR descrive la procedura per calcolare l’esposizione pienamente garantita da una protezione di tipo personale.

40. L’articolo 236 del CRR descrive la procedura per calcolare l’esposizione pienamente garantita da una protezione di tipo personale in caso di protezione completa/protezione parziale — stesso rango (seniority).

41. Gli articoli 196, 197 e 200 del CRR disciplinano la protezione del credito di tipo reale.

42. Le esposizioni verso debitori (controparti dirette) e verso fornitori di protezioni assegnati alla stessa classe di esposizioni sono segnalate sia come flusso che come deflusso relativamente alla stessa classe di esposizioni.

43. Il tipo di esposizione non cambia per effetto della protezione del credito di tipo personale.

44. Se un’esposizione è garantita da una protezione del credito di tipo personale, la parte garantita è assegnata, ad esempio, come deflusso nella classe di esposizioni del debitore e come afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione. Tuttavia, il tipo di esposizione non cambia al variare della classe di esposizioni.

45. L’effetto di sostituzione nel quadro di segnalazione COREP tiene conto del trattamento della ponderazione del rischio effettivamente applicabile alla parte garantita dell’esposizione. Pertanto, la parte garantita dell’esposizione è ponderata per il rischio secondo il metodo standardizzato ed è segnalata nel modello CR SA.

3.1.2. Segnalazione del rischio di controparte

46. Le esposizioni che derivano dalle posizioni su rischio di controparte sono segnalate nei modelli CR SA o CR IRB, indipendentemente dal fatto che siano elementi del portafoglio bancario o del portafoglio di negoziazione.

3.2. C 07.00 — Rischio di credito e rischio di controparte e operazioni con regolamento non contestuale: metodo standardizzato applicato ai requisiti patrimoniali (CR SA)

3.2.1. Osservazioni di carattere generale

47. I modelli CR SA contengono le informazioni necessarie per calcolare i requisiti di fondi propri relativi al rischio di credito secondo il metodo standardizzato. In particolare, forniscono informazioni dettagliate:

a) sulla distribuzione dei valori dell’esposizione in base ai differenti tipi di esposizioni, ai fattori di ponderazione del rischio e alle classi di esposizioni;

b) sull’importo e il tipo di tecniche di attenuazione del rischio utilizzate per ridurre i rischi.

3.2.2. Ambito di applicazione del modello CR SA

48. Ai sensi dell’articolo 112 del CRR, per calcolare i requisiti di fondi propri ciascuna esposizione in base al metodo standardizzato è assegnata a una delle sedici classi di esposizioni secondo il metodo standardizzato.

49. Le informazioni contenute nel modello CR SA sono richieste sia per le classi di esposizioni complessive sia singolarmente per ciascuna delle classi di esposizioni come definite ai fini del metodo standardizzato. Gli importi complessivi e le informazioni di ciascuna classe di esposizioni sono segnalati in una dimensione separata.

50. Non rientrano, tuttavia, nell’ambito di applicazione del modello CR SA i seguenti elementi:

a) le esposizioni assegnate alla classe di esposizioni “elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione” ai sensi dell’articolo 112, lettera m), del CRR, che sono segnalate nei modelli CR SEC;

b) le esposizioni dedotte dai fondi propri.

51. L’ambito di applicazione del modello CR SA comprende i seguenti requisiti di fondi propri:

a) il rischio di credito, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 (Metodo standardizzato), del CRR, nel portafoglio bancario; è incluso, tra l’altro, il rischio di controparte, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6 (Rischio di controparte), del CRR, nel portafoglio bancario;

b) il rischio di controparte, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6 (Rischio di controparte), del CRR, nel portafoglio di negoziazione;

c) il rischio di regolamento correlato alle operazioni con regolamento non contestuale, conformemente all’articolo 379 del CRR, per tutte le attività aziendali.

52. Il modello vale per tutte le esposizioni per le quali i requisiti di fondi propri sono calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del CRR in combinato disposto con la parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del CRR. Anche gli enti che applicano l’articolo 94, paragrafo 1, del CRR devono segnalare in questo modello le proprie posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione se calcolano i relativi requisiti di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del CRR (parte tre, titolo II, capi 2 e 6, e titolo V del CRR). Il modello fornisce, quindi, non solo informazioni dettagliate sul tipo di esposizione (ad esempio elementi in/fuori bilancio), ma anche informazioni sull’assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio nell’ambito della rispettiva classe di esposizioni.

53. Il modello CR SA contiene altresì voci per memoria, nelle righe da 290 a 320, per raccogliere ulteriori informazioni relativamente alle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili e alle esposizioni in stato di default.

54. Queste voci per memoria sono compilate solamente per le seguenti classi di esposizioni:

a) verso amministrazioni centrali o banche centrali (articolo 112, lettera a), del CRR);

b) verso amministrazioni regionali o autorità locali (articolo 112, lettera b), del CRR);

c) verso organismi del settore pubblico (articolo 112, lettera c), del CRR);

d) verso enti (articolo 112, lettera f), del CRR);

e) verso imprese (articolo 112, lettera g), del CRR);

f) al dettaglio (articolo 112, lettera h), del CRR).

55. La segnalazione delle voci per memoria non ha effetti sul calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle classi di esposizioni di cui all’articolo 112, lettere da a) a c) e da f) ad h), del CRR, né delle classi di esposizioni di cui all’articolo 112, lettere i) e j), del CRR segnalate nel modello CR SA.

56. Le righe per memoria forniscono ulteriori informazioni sulla struttura del debitore delle classi di esposizioni “in stato di default” o “garantite da beni immobili”. Le esposizioni sono segnalate in queste righe laddove i debitori sarebbero altrimenti stati segnalati nelle classi di esposizioni verso “amministrazioni centrali o banche centrali”, “amministrazioni regionali o autorità locali”, “organismi del settore pubblico”, “enti”, “imprese” e “al dettaglio” del modello CR SA, se tali esposizioni non fossero state assegnate alle classi di esposizioni “in stato di default” o “garantite da beni immobili”. Tuttavia, i dati segnalati sono gli stessi utilizzati per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nelle classi di esposizioni “in stato di default” o “garantite da beni immobili”.

57. Ad esempio, nel caso di un’esposizione con importi delle esposizioni al rischio calcolati conformemente all’articolo 127 del CRR e rettifiche di valore inferiori al 20%, queste informazioni sono segnalate come totale alla riga 320 del modello CR SA e nella classe di esposizioni “in stato di default”. Se la stessa esposizione, prima dello stato di default, era verso un ente, tale informazione è riportata anche nella riga 320 della classe di esposizioni “enti”.

3.2.3. Assegnazione di esposizioni alle classi di esposizioni secondo il metodo standardizzato

58. Per garantire un’assegnazione uniforme delle esposizioni alle differenti classi di esposizioni stabilite dall’articolo 112 del CRR, si applica il metodo sequenziale illustrato di seguito:

a) in una prima fase l’esposizione originaria prima dell’applicazione dei fattori di conversione è classificata nella classe di esposizioni corrispondente (originaria) citata nell’articolo 112 del CRR, fatto salvo il trattamento specifico (ponderazione del rischio) che ciascuna esposizione specifica riceve nella classe di esposizioni alla quale è stata assegnata;

b) in una seconda fase le esposizioni possono essere riassegnate ad altre classi di esposizioni a seguito dell’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito (credit risk mitigation, CRM), con effetti di sostituzione sull’esposizione (ad esempio garanzie, derivati su crediti, metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie) mediante afflussi e deflussi.

59. Alla classificazione dell’esposizione originaria prima dell’applicazione dei fattori di conversione nelle differenti classi di esposizioni (prima fase) si applicano i criteri indicati di seguito, fatta salva la successiva riassegnazione dovuta all’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione o fatto salvo il trattamento (ponderazione del rischio) che ciascuna esposizione riceve nella classe di esposizioni alla quale è stata assegnata.

60. Ai fini della classificazione dell’esposizione originaria prima dell’applicazione del fattore di conversione nella prima fase non si tiene conto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito associate all’esposizione (si rileva che tali tecniche sono prese in considerazione esplicitamente nella seconda fase), a meno che un effetto di protezione non costituisca un elemento intrinseco della definizione di una classe di esposizioni, come nel caso della classe di cui all’articolo 112, lettera i), del CRR (esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili).

61. L’articolo 112 del CRR non stabilisce criteri per la separazione delle classi di esposizioni, con la possibile conseguenza che, in assenza di indicazioni sulla priorità dei criteri di valutazione da applicare ai fini della classificazione, un’esposizione può potenzialmente essere classificata in classi di esposizioni diverse. Il caso più evidente si pone tra le esposizioni verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine (articolo 112, lettera n), del CRR) e le esposizioni verso enti (articolo 112, lettera f), del CRR)/esposizioni verso imprese (articolo 112, lettera g), del CRR). Al riguardo è chiaro che il CRR fornisce un’implicita indicazione delle priorità, poiché si valuterà dapprima se una data esposizione può essere assegnata alle esposizioni a breve termine verso enti e imprese, e soltanto dopo si effettuerà la stessa valutazione per le esposizioni verso enti e per le esposizioni verso imprese. È ovvio che, altrimenti, nessuna esposizione potrà mai essere assegnata alla classe di esposizioni citata nell’articolo 112, lettera n), del CRR. Questo esempio è solo uno dei casi più evidenti che si possono verificare, non l’unico. È opportuno rilevare che per stabilire le classi di esposizioni secondo il metodo standardizzato si applicano criteri diversi (categorizzazione degli enti, condizioni dell’esposizione, status di scaduto, eccetera), e questo è il motivo fondamentale per non separare i raggruppamenti.

62. Per garantire l’omogeneità e la comparabilità delle segnalazioni è necessario specificare la priorità dei criteri di valutazione per l’assegnazione alle singole classi di esposizioni dell’esposizione originaria prima dell’applicazione del fattore di conversione, fatto salvo il trattamento specifico (ponderazione del rischio) che ogni singola esposizione riceve nell’ambito della classe alla quale è stata assegnata. I criteri di attribuzione di priorità presentati infra sotto forma di albero decisionale si basano sulla valutazione delle condizioni previste esplicitamente dal CRR per assegnare un’esposizione a una determinata classe e, laddove tali condizioni siano soddisfatte, su qualsiasi decisione dell’ente segnalante o dell’autorità di vigilanza in merito all’applicabilità di determinate classi di esposizioni. In tal modo il risultato del processo di assegnazione delle esposizioni a fini di segnalazione sarebbe conforme alle disposizioni del CRR. Ciò non impedisce agli enti di avvalersi di altre procedure di assegnazione, interne, che possono essere anch’esse conformi a tutte le pertinenti disposizioni del CRR e alle relative interpretazioni emesse in sedi competenti.

63. Nella classifica di valutazione dell’albero decisionale è attribuita priorità a una classe di esposizioni rispetto alle altre (cioè si valuta dapprima se un’esposizione può essere assegnata alla classe individuata, fatto salvo il risultato della valutazione) qualora sussista la possibilità che, altrimenti, alla classe in questione non sia assegnata alcuna esposizione. Ciò si verificherebbe se, in assenza di criteri di attribuzione di priorità, una classe di esposizioni diventasse un sottoinsieme di altre classi. Pertanto, i criteri raffigurati graficamente nel seguente albero decisionale dovrebbero operare secondo un processo sequenziale.

64. In considerazione di quanto precede, la classifica di valutazione dell’albero decisionale riportato in appresso è la seguente:

1. posizioni verso la cartolarizzazione;

2. posizioni associate a un rischio particolarmente elevato;

3. Esposizioni in strumenti di capitale

4. esposizioni in stato di default;

5. esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo (OIV)/esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (classi di esposizioni separate);

6. esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili;

7. altre posizioni;

8. esposizioni verso enti e imprese con valutazione del merito di credito a breve termine;

9. tutte le altre classi di esposizioni (classi di esposizioni disgiunte) che comprendono: le esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali; le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali; le esposizioni verso organismi del settore pubblico; le esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo; le esposizioni verso organizzazioni internazionali; le esposizioni verso enti; le esposizioni verso imprese e le esposizioni al dettaglio.

65. Nelle esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo e in caso di ricorso al metodo del look-through (articolo 132, paragrafi da 3 a 5, del CRR) si prendono in considerazione le singole esposizioni sottostanti, classificandole nella corrispondente riga della ponderazione del rischio in base al trattamento loro riservato, ma tutte queste singole esposizioni sono classificate nella classe delle esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo.

66. Nel caso dei derivati su crediti di tipo “nth-to-default” di cui all’articolo 134, paragrafo 6, del CRR, se provvisti di rating tali strumenti sono classificati direttamente come posizioni verso la cartolarizzazione; se, invece, sono privi di rating, sono inclusi nella classe di esposizioni “altre posizioni”. In quest’ultimo caso l’importo nominale del contratto è segnalato come esposizione originaria prima dell’applicazione dei fattori di conversione nella riga degli “altri fattori di ponderazione del rischio” (il fattore di ponderazione del rischio applicato è quello specificato nella somma riportata ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 6, del CRR).

67. In una seconda fase, le esposizioni sono riassegnate alla classe di esposizioni del fornitore della protezione a seguito dell’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione.

ALBERO DECISIONALE PER L’ASSEGNAZIONE DELL’ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE ALLE CLASSI DI ESPOSIZIONI SECONDO IL METODO STANDARDIZZATO CONFORMEMENTE AL CRR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Esposizione originaria prima dell’applicazione dei fattori di conversione |  |  |
| Può essere assegnata alla classe di esp. di cui all’articolo 112, lettera m)? | SÌ | Posizioni verso la cartolarizzazione |
| NO |  |  |
| Può essere assegnata alla classe di esp. di cui all’articolo 112, lettera k)? | SÌ | Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato (cfr. anche articolo 128) |
| NO |  |  |
| Può essere assegnata alla classe di esp. di cui all’articolo 112, lettera p)? | SÌ | Esposizioni in strumenti di capitale (cfr. anche articolo 133) |
| NO |  |  |
| Può essere assegnata alla classe di esp. di cui all’articolo 112, lettera j)? | SÌ | Esposizioni in stato di default |
| NO |  |  |
| Può essere assegnata alle classi di esp. di cui all’articolo 112, lettere l) e o)? | SÌ | Esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo (OIC)  Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (cfr. anche articolo 129)  Queste due classi di esposizioni sono separate tra loro (cfr. osservazioni sul metodo look-through nella risposta precedente); pertanto l’assegnazione a una di esse è lineare: |
| NO |  |  |
| Può essere assegnata alla classe di esp. di cui all’articolo 112, lettera i)? | SÌ | Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili (cfr. anche articolo 124) |
| NO |  |  |
| Può essere assegnata alla classe di esp. di cui all’articolo 112, lettera q)? | SÌ | Altre posizioni |
| NO |  |  |
| Può essere assegnata alla classe di esp. di cui all’articolo 112, lettera n)? | SÌ | Esposizioni verso enti e imprese con valutazione del merito di credito a breve termine |
| NO |  |  |
| Le seguenti classi di esposizioni sono separate tra loro; pertanto l’assegnazione a una di esse è lineare:  esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali  esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali  esposizioni verso organismi del settore pubblico  esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo  esposizioni verso organizzazioni internazionali  esposizioni verso enti  esposizioni verso imprese  esposizioni al dettaglio | | |

3.2.4. Chiarimenti dell’ambito di applicazione di alcune classi di esposizioni specifiche citate nell’articolo 112 del CRR

3.2.4.1. Classe di esposizioni “Enti”

68. Le esposizioni infragruppo ai sensi dell’articolo 113, paragrafi 6 e 7, del CRR sono segnalate con le modalità indicate di seguito.

69. Le esposizioni che soddisfano i requisiti dell’articolo 113, paragrafo 7, del CRR sono segnalate nella rispettiva classe di esposizioni nella quale sarebbero segnalate se non fossero esposizioni infragruppo.

70. Ai sensi dell’articolo 113, paragrafi 6 e 7, del CRR “un ente può, subordinatamente alla preventiva approvazione delle autorità competenti, decidere di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni dell’ente verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o filiazione della sua impresa madre, o un’impresa legata da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE”. Ciò significa che le controparti infragruppo non sono necessariamente enti, bensì anche imprese assegnate ad altre classi di esposizioni, ad esempio imprese strumentali o imprese di cui all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE. Pertanto le esposizioni infragruppo sono segnalate nella classe di esposizioni corrispondente.

3.2.4.2. Classe di esposizioni “Obbligazioni garantite”

71. Le esposizioni secondo il metodo standardizzato sono assegnate alla classe di esposizioni “obbligazioni garantite” con le modalità indicate di seguito.

72. Le obbligazioni definite nell’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 129, paragrafi 1 e 2, del CRR per poter essere classificate nella classe di esposizioni “obbligazioni garantite”. L’adempimento di detti requisiti deve essere verificato in ciascun caso. Tuttavia, anche le obbligazioni di cui all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE emesse prima del 31 dicembre 2007 sono assegnate alla classe di esposizioni “obbligazioni garantite” in virtù dell’articolo 129, paragrafo 6, del CRR.

3.2.4.3. Classe di esposizioni “Organismi di investimento collettivo”

73. Laddove ci si avvalga della possibilità prevista dall’articolo 132, paragrafo 5, del CRR, le esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC sono segnalate come elementi in bilancio ai sensi dell’articolo 111, paragrafo 1, frase 1, del CRR.

3.2.5. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | |
| 010 | ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE  Valore dell’esposizione conformemente all’articolo 111 del CRR senza tener conto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, dei fattori di conversione e dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito; valgono le seguenti precisazioni derivanti dall’articolo 111, paragrafo 2, del CRR.  Per gli strumenti derivati, le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione o assunzione di titoli o di merci in prestito, le operazioni con regolamento a lungo termine e i finanziamenti con margini soggetti alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR o all’articolo 92, paragrafo 3, lettera f), del CRR, l’esposizione originaria corrisponde al valore dell’esposizione per il rischio di controparte calcolato secondo i metodi previsti dalla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR.  Ai valori dell’esposizione per i contratti di leasing si applica l’articolo 134, paragrafo 7, del CRR.  In caso di compensazione in bilancio di cui all’articolo 219 del CRR, i valori dell’esposizione sono segnalati conformemente alle garanzie in contante ricevute.  In caso di accordi quadro di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto e/o operazioni di concessione o assunzione di titoli o di merci in prestito e/o altre operazioni correlate ai mercati finanziari soggette alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR, l’effetto della protezione del credito di tipo reale sotto forma di accordi quadro di compensazione ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 4, del CRR è indicato nella colonna 010. Pertanto, in caso di accordi quadro di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto cui si applicano le disposizioni della parte tre, titolo II, capo 6, del CRR, il valore di E\* calcolato conformemente agli articoli 220 e 221 del CRR è segnalato nella colonna 010 del modello CR SA. |
| 030 | (-) Rettifiche di valore e accantonamenti associati all’esposizione originaria  Articoli 24 e 111 del CRR.  Rettifiche di valore e accantonamenti per perdite su crediti conformemente alla disciplina contabile alla quale è soggetto l’ente segnalante. |
| 040 | Esposizione al netto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti  Somma delle colonne 010 e 030. |
| 050 - 100 | TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL’ESPOSIZIONE  Tecniche di attenuazione del rischio di credito così come definite nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 57, del CRR che riducono il rischio di credito di un’esposizione o di esposizioni mediante la sostituzione delle esposizioni definita infra alla voce “Sostituzione dell’esposizione dovuta all’attenuazione del rischio di credito”.  Se una garanzia reale influisce sul valore dell’esposizione (ad esempio se è utilizzata per le tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione), il suo importo è limitato al valore dell’esposizione.  Gli elementi da segnalare in questa riga sono:  - le garanzie reali, incorporate conformemente al metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie;  - la protezione del credito ammissibile di tipo personale.  Cfr. anche le istruzioni relative al punto 4.1.1. |
| 050 - 060 | Protezione del credito di tipo personale: valori corretti (GA)  Articolo 235 del CRR.  L’articolo 239, paragrafo 3, del CRR definisce la rettifica di valore GA di una protezione del credito di tipo personale. |
| 050 | Garanzie  Articolo 203 del CRR.  Protezione del credito di tipo personale così come definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 59, del CRR, diversa dai derivati su crediti. |
| 060 | Derivati su crediti  Articolo 204 del CRR. |
| 070 – 080 | Protezione del credito di tipo reale  Queste colonne riguardano la protezione del credito di tipo reale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 58, del CRR e agli articoli 196, 197 e 200 del CRR. Gli importi non comprendono gli accordi quadro di compensazione (già compresi nell’esposizione originaria prima dell’applicazione dei fattori di conversione).  Le credit linked note e le posizioni di compensazione in bilancio risultanti da accordi di compensazione in bilancio ammissibili ai sensi degli articoli 218 e 219 del CRR sono trattate come garanzie in contante. |
| 070 | Garanzia reale finanziaria: metodo semplificato  Articolo 222, paragrafi da 1 a 2, del CRR. |
| 080 | Altra protezione del credito di tipo reale  Articolo 232 del CRR. |
| 090 - 100 | SOSTITUZIONE DELL’ESPOSIZIONE DOVUTA ALL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO  Articolo 222, paragrafo 3, articolo 235, paragrafi 1 e 2, e articolo 236 del CRR.  I deflussi corrispondono alla parte garantita dell’esposizione originaria prima dell’applicazione dei fattori di conversione che è dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del fornitore della protezione. Questo importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione.  Sono segnalati qui anche gli afflussi e i deflussi all’interno delle stesse classi di esposizioni.  Si tiene conto delle esposizioni derivanti da eventuali afflussi e deflussi da e verso altri modelli. |
| 110 | ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE  Importo dell’esposizione al netto delle rettifiche di valore, tenuto conto dei deflussi e degli afflussi dovuti alle TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL’ESPOSIZIONE. |
| 120-140 | TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL’IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE, METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE  Articoli 223, 224, 225, 226, 227 e 228 del CRR. Comprende anche le credit linked note (articolo 218 del CRR).  Le credit linked note e le posizioni di compensazione in bilancio risultanti da accordi di compensazione in bilancio ammissibili ai sensi degli articoli 218 e 219 del CRR sono trattate come garanzie in contante.  L’effetto della costituzione di garanzia del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie applicato a un’esposizione garantita da una garanzia reale finanziaria ammissibile è calcolato conformemente agli articoli 223, 224, 225, 226, 227 e 228 del CRR. |
| 120 | Rettifica dell’esposizione per volatilità  Articolo 223, paragrafi 2 e 3, del CRR.  L’importo da segnalare è dato dall’impatto della rettifica per volatilità del valore dell’esposizione (Eva-E) = E\*He. |
| 130 | (-) Garanzia reale finanziaria: valore corretto (Cvam)  Articolo 239, paragrafo 2, del CRR.  Nel caso delle operazioni interne al portafoglio di negoziazione, sono comprese le garanzie reali finanziarie e le merci ammissibili come esposizioni nel portafoglio di negoziazione conformemente all’articolo 299, paragrafo 2, lettere da c) a f), del CRR.  L’importo da segnalare corrisponde a: Cvam = C\*(1-Hc-Hfx)\*(t-t\*)/(T-t\*). Per la definizione di C, Hc, Hfx, t, T e t\* si rimanda alla parte tre, titolo II, capo 4, sezioni 4 e 5, del CRR. |
| 140 | (-) di cui: rettifiche per volatilità e in funzione della durata  Articolo 223, paragrafo 1, del CRR e articolo 239, paragrafo 2, del CRR.  L’importo da segnalare è l’impatto combinato delle rettifiche per volatilità e in funzione della durata (Cvam-C) = C\*[(1-Hc-Hfx)\*(t-t\*)/(T-t\*)-1], dove l’impatto delle rettifiche per volatilità è (Cva-C) = C\*[(1-Hc-Hfx)-1] e l’impatto delle rettifiche in funzione della durata è (Cvam-Cva) = C\*(1-Hc-Hfx)\*[(t-t\*)/(T-t\*)-1]. |
| 150 | Valore dell’esposizione corretto integralmente (E\*)  Articolo 220, paragrafo 4, articolo 223, paragrafi da 2 a 5, e articolo 228, paragrafo 1, del CRR. |
| 160 - 190 | Ripartizione per fattori di conversione del valore dell’esposizione corretta integralmente degli elementi fuori bilancio  Articolo 111, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 1, punto 56, del CRR. Cfr. anche articolo 222, paragrafo 3, e articolo 228, paragrafo 1, del CRR.  Indicare i valori dell’esposizione corretta integralmente prima dell’applicazione del fattore di conversione. |
| 200 | Valore dell’esposizione  Articolo 111 e parte tre, titolo II, capo 4, sezione 4 del CRR.  Valore dell’esposizione, tenuto conto delle rettifiche di valore, di tutte le attenuazioni del rischio di credito e dei fattori di conversione del credito, da attribuire ai fattori di ponderazione del rischio ai sensi dell’articolo 113 e della parte tre, titolo II, capo 2, sezione 2, del CRR. |
| 210 | di cui: derivante dal rischio di controparte  Per gli strumenti derivati, le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito, le operazioni con regolamento a lungo termine e i finanziamenti con margini soggetti alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR, valore dell’esposizione per il rischio di controparte calcolato secondo i metodi previsti dalla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 2, 3, 4 e 5, del CRR. |
| 215 | Importo dell’esposizione ponderato per il rischio prima dell’applicazione del fattore di sostegno alle PMI  Articolo 113, paragrafi da 1 a 5, del CRR senza tener conto del fattore di sostegno alle PMI ai sensi dell’articolo 501 del CRR. |
| 220 | Importo dell’esposizione ponderato per il rischio dopo l’applicazione del fattore di sostegno alle PMI  Articolo 113, paragrafi da 1 a 5, del CRR tenuto conto del fattore di sostegno alle PMI ai sensi dell’articolo 500 del CRR. |
| 230 | di cui: con una valutazione del merito di credito effettuata da un’ECAI prescelta  Articolo 112, lettere da a) a d), f), g), l), n), o) e q), del CRR. |
| 240 | di cui: con una valutazione del merito di credito derivata dall’amministrazione centrale  Articolo 112, lettere da b) a d), f), g), l), e o), del CRR. |

|  |  |
| --- | --- |
| Righe | Istruzioni |
| 010 | Esposizioni totali |
| 015 | di cui: esposizioni in stato di default  Articolo 127 del CRR.  Completare questa riga solo per le classi di esposizioni “Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato” ed “Esposizioni in strumenti di capitale”.  Se figura nell’elenco di cui all’articolo 128, paragrafo 2, del CRR o se soddisfa i criteri di cui all’articolo 128, paragrafo 3, o all’articolo 133 del CRR, l’esposizione è classificata nella classe di esposizioni “Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato” o “Esposizioni in strumenti di capitale”. Di conseguenza, non vi sono altre classificazioni, anche se si tratta di esposizione in stato di default ai sensi dell’articolo 127 del CRR. |
| 020 | di cui: PMI  In questa riga sono segnalate tutte le esposizioni verso PMI. |
| 030 | di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI  In questa riga sono segnalate soltanto le esposizioni che soddisfano i requisiti dell’articolo 501 del CRR. |
| 040 | di cui: garantite da ipoteche su beni immobili - immobili residenziali  Articolo 125 del CRR.  Segnalate soltanto nella classe di esposizioni “garantite da ipoteche su beni immobili”. |
| 050 | di cui: esposizioni nell’ambito dell’utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato  Esposizioni trattate conformemente all’articolo 150, paragrafo 1, del CRR. |
| 060 | di cui: esposizioni in base al metodo standardizzato con autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza ad applicare il metodo IRB in maniera sequenziale  Esposizioni trattate conformemente all’articolo 148, paragrafo 1, del CRR. |
| 070-130 | RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE  Le posizioni del “portafoglio bancario” dell’ente segnalante sono ripartite sulla base dei criteri indicati sotto, distinguendo tra: esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito, esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito ed esposizioni soggette al rischio di controparte.  Le posizioni dell’ente segnalante relative al rischio di controparte interne al “portafoglio di negoziazione”, di cui all’articolo 92, paragrafo 3, lettera f), e all’articolo 299, paragrafo 2, del CRR, sono assegnate alle esposizioni soggette al rischio di controparte. Anche gli enti che applicano l’articolo 94, paragrafo 1, del CRR ripartiscono le posizioni interne al “portafoglio di negoziazione” sulla base dei criteri indicati sotto, distinguendo tra esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito, esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito ed esposizioni soggette al rischio di controparte. |
| 070 | Esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito  Attività di cui all’articolo 24 del CRR non comprese in altra categoria.  Le esposizioni che costituiscono elementi in bilancio e sono comprese come operazioni di finanziamento tramite titoli o come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine, o che derivano da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalate nelle righe 090, 110 e 130 e pertanto non sono incluse in questa riga.  Le operazioni con regolamento non contestuale ai sensi dell’articolo 379, paragrafo 1, del CRR (se non dedotte) non costituiscono elementi in bilancio, ma sono comunque segnalate in questa riga.  Le esposizioni derivanti da attività costituite in garanzia presso una CCP conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, punto 90, del CRR e le esposizioni relative al fondo di garanzia conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, punto 89, del CRR sono incluse in questa riga se non sono segnalate nella riga 030. |
| 080 | Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito  Le posizioni fuori bilancio comprendono gli elementi elencati nell’allegato I del CRR.  Le esposizioni che costituiscono elementi fuori bilancio e sono comprese come operazioni di finanziamento tramite titoli o come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine o che derivano da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalate nelle righe 040 e 060; pertanto non sono incluse in questa riga.  Le esposizioni derivanti da costituite in garanzia presso una CCP conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, punto 90, del CRR e le esposizioni relative al fondo di garanzia conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, punto 89, del CRR sono incluse in questa riga se sono considerate elementi fuori bilancio. |
| 090-130 | Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte |
| 090 | Operazioni di finanziamento tramite titoli  Le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT), così come definite nel paragrafo 17 del documento del Comitato di Basilea “The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects” (Applicazione di Basilea II alle operazioni di negoziazione e trattamento degli effetti del “double default”), comprendono: i) i contratti di vendita con patto di riacquisto e i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 82, del CRR, nonché le operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci; ii) i finanziamenti con margini definiti nell’articolo 272, punto 3, del CRR. |
| 100 | di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP  Articolo 306 del CRR per le CCP qualificate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 88, in combinato disposto con l’articolo 301, paragrafo 2, del CRR.  Esposizioni da negoziazione verso una CCP conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, punto 91, del CRR. |
| 110 | Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine  I derivati comprendono i contratti elencati nell’allegato II del CRR.  Operazioni con regolamento a lungo termine definite nell’articolo 272, punto 2, del CRR.  I derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine che sono compresi in una compensazione tra prodotti differenti sono segnalati nella riga 130; pertanto non sono inclusi in questa riga. |
| 120 | di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP  Articolo 306 del CRR per le CCP qualificate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 88, in combinato disposto con l’articolo 301, paragrafo 2, del CRR.  Esposizioni da negoziazione verso una CCP conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, punto 91, del CRR. |
| 130 | Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti  In questa riga sono segnalate le esposizioni che, in virtù di una compensazione contrattuale tra prodotti differenti (definita nell’articolo 272, punto 11, del CRR), non possono essere classificate né come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine né come operazioni di finanziamento tramite titoli. |
| 140-280 | RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO |
| 140 | 0% |
| 150 | 2%  Articolo 306, paragrafo 1, del CRR |
| 160 | 4%  Articolo 305, paragrafo 3, del CRR |
| 170 | 10% |
| 180 | 20% |
| 190 | 35% |
| 200 | 50% |
| 210 | 70%  Articolo 232, paragrafo 3, lettera c), del CRR |
| 220 | 75% |
| 230 | 100% |
| 240 | 150% |
| 250 | 250%  Articolo 133, paragrafo 2, e articolo 48, paragrafo 4, del CRR |
| 260 | 370%  Articolo 471 del CRR |
| 270 | 1 250%  Articolo 133, paragrafo 2, e articolo 379 del CRR |
| 280 | Altri fattori di ponderazione del rischio  Questa riga non è disponibile per le classi di esposizioni “amministrazioni centrali”, “imprese”, “enti” e “al dettaglio”.  Per segnalare le esposizioni non soggette ai fattori di ponderazione del rischio elencati nel modello.  Articolo 113, paragrafi da 1 a 5, del CRR.  I derivati su crediti nth-to-default privi di rating nell’ambito del metodo standardizzato (articolo 134, paragrafo 6, del CRR) sono segnalati in questa riga nella classe di esposizioni “altre posizioni”.  Cfr. anche l’articolo 124, paragrafo 2, e l’articolo 152, paragrafo 2, lettera b), del CRR. |
| 290-320 | Voci per memoria  Cfr. anche la spiegazione delle finalità delle voci per memoria nella sezione generale del modello CR SA. |
| 290 | Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali  Articolo 112, lettera i), del CRR.  Questa è soltanto una voce per memoria. Indipendentemente dal calcolo degli importi delle esposizioni al rischio delle esposizioni garantite da beni immobili non residenziali conformemente agli articoli 124 e 126 del CRR, le esposizioni sono ripartite e segnalate in questa riga in base ai criteri che determinano se sono garantite da beni immobili non residenziali oppure no. |
| 300 | Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 100%  Articolo 112, lettera j), del CRR.  Esposizioni comprese nella classe di esposizioni “esposizioni in stato di default” che sarebbero incluse in questa classe se non fossero in stato di default. |
| 310 | Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali  Articolo 112, lettera i), del CRR.  Questa è soltanto una voce per memoria. Indipendentemente dal calcolo degli importi delle esposizioni al rischio delle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali conformemente agli articoli 124 e 125 del CRR, le esposizioni sono ripartite e segnalate in questa riga in base ai criteri che determinano se sono garantite da beni immobili residenziali oppure no. |
| 320 | Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 150%  Articolo 112, lettera j), del CRR.  Esposizioni comprese nella classe di esposizioni “esposizioni in stato di default” che sarebbero incluse in questa classe se non fossero in stato di default. |

3.3. Rischio di credito e rischio di controparte e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali (CR IRB)

3.3.1. Ambito di applicazione del modello CR IRB

74. L’ambito di applicazione del modello CR IRB comprende i requisiti di fondi propri per:

i. il rischio di credito interno al portafoglio bancario, tra cui:

 il rischio di controparte interno al portafoglio bancario;

 il rischio di diluizione per crediti commerciali acquistati;

ii. il rischio di controparte interno al portafoglio di negoziazione;

iii. le operazioni con regolamento non contestuale derivanti da tutte le attività aziendali.

75. L’ambito di applicazione del modello comprende le esposizioni i cui importi ponderati per il rischio sono calcolati ai sensi della parte tre, titolo II, capo 3, articoli da 151 a 157 del CRR (metodo IRB).

76. Il modello CR IRB non comprende i seguenti dati:

i. le esposizioni in strumenti di capitale, che sono segnalate nel modello CR EQU IRB;

ii. le posizioni verso la cartolarizzazione, che sono segnalate nei modelli CR SEC SA, CR SEC IRB e/o CR SEC Details;

iii. le “altre attività diverse dai crediti” di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera g), del CRR. Per questa classe di esposizioni il fattore di ponderazione del rischio deve essere sempre del 100%, esclusi gli elementi “cassa e valori assimilati” e le esposizioni che costituiscono valori residuali di beni dati in locazione, conformemente all’articolo 156 del CRR. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di questa classe di esposizioni sono segnalati direttamente nel modello CA;

iv. il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA), che è segnalato nel modello CVA Rischio.

Per il modello CR IRB non è richiesta la ripartizione geografica per paese di residenza della controparte delle esposizioni secondo il metodo IRB, che è segnalata nel modello CR GB.

77. Per precisare se l’ente utilizza stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione del credito, sono fornite le seguenti informazioni per ciascuna classe di esposizioni segnalata:

“NO” = se si utilizzano le stime della LGD e dei fattori di conversione del credito compiute dall’organismo di vigilanza (IRB di base — F-IRB);

“SÌ” = se si utilizzano le stime interne della LGD e dei fattori di conversione del credito (IRB avanzato — A-IRB).

In ogni caso, per la segnalazione dei portafogli al dettaglio deve essere indicato “SÌ”.

L’ente che utilizza stime interne della LGD per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di una parte delle proprie esposizioni secondo il metodo IRB, e utilizza la LGD determinata dall’autorità di vigilanza per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dell’altra parte delle proprie esposizioni secondo il metodo IRB, deve segnalare un CR IRB Total per le posizioni F-IRB e un CR IRB Total per le posizioni A-IRB.

3.3.2. Ripartizione del modello CR IRB

78. Il modello CR IRB consta di due modelli: il modello CR IRB 1, che offre un quadro generale delle esposizioni secondo il metodo IRB e dei differenti metodi di calcolo degli importi complessivi dell’esposizione al rischio, nonché la ripartizione dell’esposizione totale in base al tipo di esposizione, e il modello CR IRB 2, che espone la ripartizione dell’esposizione complessiva assegnata alle classi o ai pool di debitori. I modelli CR IRB 1 e CR IRB 2 sono trasmessi separatamente per le seguenti classi e sottoclassi di esposizioni:

1) Totale

(Il modello “Total” deve essere segnalato per l’IRB di base e separatamente per il metodo IRB avanzato)

2) Banche centrali e amministrazioni centrali

(articolo 147, paragrafo 2, lettera a), del CRR)

3) Enti

(articolo 147, paragrafo 2, lettera b), del CRR)

4.1) Imprese — PMI

(Articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR)

4.2) Imprese — Finanziamenti specializzati

(articolo 147, paragrafo 8, del CRR)

4.3) Imprese — Altre

(tutte le imprese di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera c), non segnalate nelle voci 4.1 e 4.2)

5.1) Al dettaglio — garantite da beni immobili, PMI

(le esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 154, paragrafo 3, del CRR che sono garantite da beni immobili)

5.2) Al dettaglio — garantite da beni immobili, non PMI

(le esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR che sono garantite da beni immobili e non sono segnalate nella voce 5.1)

5.3) Al dettaglio — Rotative qualificate

(articolo 147, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 154, paragrafo 4, del CRR)

5.4) Al dettaglio — altre PMI

(articolo 147, paragrafo 2, lettera d), non segnalate nelle voci 5.1 e 5.3)

5.5) Al dettaglio — altre non PMI

(articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR non segnalate nelle voci 5.2 e 5.3).

3.3.3. C 08.01 — Rischio di credito e rischio di controparte e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali (CR IRB 1)

3.3.3.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | Istruzioni |
| 010 | SISTEMA DI RATING INTERNO/PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)  La probabilità di default (PD) assegnata alla classe o al pool di debitori da segnalare si basa sulle disposizioni di cui all’articolo 180 del CRR. Per ogni singola classe o pool di debitori è indicata la PD attribuitale. Per gli importi relativi a un’aggregazione di classi o pool di debitori (ad esempio le esposizioni totali), si riporta la media ponderata per l’esposizione delle PD attribuite alle classi o ai pool di debitori compresi nell’aggregazione considerata. Il valore dell’esposizione (colonna 110) è utilizzato per il calcolo della media ponderata per l’esposizione della PD.  Per ogni singola classe o pool di debitori è segnalata la PD attribuitale. Tutti i parametri di rischio segnalati sono ricavati dai parametri di rischio utilizzati nel sistema di rating interno approvato dall’autorità competente.  Non è richiesto né auspicabile disporre di una scala tipo di vigilanza. Se l’ente segnalante applica un sistema di rating unico o è in grado di effettuare le segnalazioni in conformità di una scala tipo interna, si utilizza tale scala.  Negli altri casi, i differenti sistemi di rating sono unificati e classificati secondo i seguenti criteri: le classi di debitori dei differenti sistemi di rating sono accorpate e ordinate a partire dalla classe con la PD più bassa alla classe con la PD più alta. Se utilizza molte classi o molti pool, l’ente può concordare con le autorità competenti di ridurre il numero delle classi o dei pool da segnalare.  Gli enti contattano preventivamente la rispettiva autorità competente se vogliono segnalare un numero di classi diverso da quello utilizzato al proprio interno.  Per la ponderazione della PD media si utilizza il valore dell’esposizione indicato nella colonna 110. Ai fini del calcolo della PD media ponderata per l’esposizione (ad esempio per le “esposizioni totali”) si deve tener conto di tutte le esposizioni, comprese quelle in stato di default. Le esposizioni in stato di default sono quelle attribuite alla o alle ultime classi di rating con una PD pari al 100%. |
| 020 | **ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE**  L’ente segnala il valore dell’esposizione prima di tener conto di qualsiasi rettifica di valore, di accantonamenti, di effetti dovuti a tecniche di attenuazione del rischio di credito o dei fattori di conversione del credito.  Il valore dell’esposizione originaria è indicato conformemente all’articolo 24 del CRR e all’articolo 166, paragrafi 1 e 2 e da 4 a 7, del CRR.  L’effetto derivante dall’articolo 166, paragrafo 3, del CRR (effetto della compensazione in bilancio dei crediti e dei depositi) è segnalato separatamente come protezione del credito di tipo reale e pertanto non riduce l’esposizione originaria. |
| 030 | **DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI**  Ripartizione dell’esposizione originaria prima dell’applicazione del fattore di conversione per tutte le esposizioni definite a norma dell’articolo 142, paragrafi 4 e 5, del CRR soggette al fattore di correlazione più elevato di cui all’articolo 153, paragrafo 2, del CRR. |
| 040-080 | **TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL’ESPOSIZIONE**  Tecniche di attenuazione del rischio di credito così come definite nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 57, del CRR che riducono il rischio di credito di un’esposizione o di esposizioni mediante la sostituzione delle esposizioni definita infra alla voce “SOSTITUZIONE DELL’ESPOSIZIONE DOVUTA ALL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO”. |
| 040-050 | **PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE**  Protezione del credito di tipo personale: i valori ottenuti applicando la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 59, del CRR.  Se una garanzia reale ha effetti sull’esposizione (ad esempio se è usata come tecnica di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione), il suo importo è limitato al valore dell’esposizione. |
| 040 | GARANZIE:  Se non sono utilizzate stime interne della LGD, è indicato il valore corretto (GA) così come definito nell’articolo 236 del CRR.  Se sono utilizzate stime interne della LGD (articolo 183 del CRR, tranne paragrafo 3), è indicato il valore pertinente utilizzato nel modello interno.  Le garanzie sono segnalate nella colonna 040 se non è effettuata una rettifica nella LGD. Se è effettuata una rettifica nella LGD, l’importo delle garanzie è segnalato nella colonna 150.  Per le esposizioni soggette al trattamento del “double default”, il valore della protezione del credito di tipo personale è segnalato nella colonna 220. |
| 050 | **DERIVATI SU CREDITI**  Se non sono utilizzate stime interne della LGD, è indicato il valore corretto (GA) così come definito nell’articolo 216 del CRR.  Se sono utilizzate stime interne della LGD (articolo 183 del CRR), è indicato il valore pertinente utilizzato nella modellizzazione interna.  Se è effettuata una rettifica nella LGD, l’importo dei derivati su crediti è segnalato nella colonna 160.  Per le esposizioni soggette al trattamento del “double default”, il valore della protezione del credito di tipo personale è segnalato nella colonna 220. |
| 060 | **ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE**  Se una garanzia reale ha effetti sull’esposizione (ad esempio se è usata come tecnica di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione dell’esposizione), il suo importo è limitato al valore dell’esposizione.  Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si applica l’articolo 232 del CRR.  Se sono utilizzate stime interne della LGD, sono indicate le attenuazioni del rischio di credito che soddisfano i criteri di cui all’articolo 212 del CRR. È indicato il valore pertinente utilizzato nella modellizzazione interna dell’ente.  Da segnalare nella colonna 060 se non è effettuata una rettifica nella LGD. Se è effettuata una rettifica nella LGD, l’importo è indicato nella colonna 170. |
| 070-080 | **SOSTITUZIONE DELL’ESPOSIZIONE DOVUTA ALL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO**  I deflussi corrispondono alla parte garantita dell’esposizione originaria prima dell’applicazione dei fattori di conversione che è dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e, ove rilevante, dalla classe o dal pool di debitori e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevante, alla classe o al pool di debitori. Questo importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevante, nelle classi o nei pool di debitori.  Si considerano anche gli afflussi e i deflussi all’interno delle medesime classi di esposizioni e, ove rilevante, delle medesime classi o pool di debitori.  Si tiene conto delle esposizioni derivanti da eventuali afflussi e deflussi da e verso altri modelli. |
| 090 | **ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE**  Esposizioni assegnate alla classe o al pool di debitori corrispondente e alla corrispondente classe di esposizioni dopo aver tenuto conto degli afflussi e dei deflussi dovuti a tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione. |
| 100, 120 | di cui: elementi fuori bilancio  Cfr. le istruzioni relative al modello CR-SA. |
| 110 | **VALORE DELL’ESPOSIZIONE**  È segnalato il valore di cui all’articolo 166 del CRR e all’articolo 230, paragrafo 1, seconda frase, del CRR.  Agli strumenti definiti nell’allegato I si applicano i fattori di conversione del credito (articolo 166, paragrafi da 8 a 10, del CRR), a prescindere dal metodo scelto dall’ente.  Per le righe 040-060, ossia le operazioni di finanziamento tramite titoli, i derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine e le esposizioni derivanti da compensazione contrattuale tra prodotti differenti soggette alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR, il valore dell’esposizione è pari al valore del rischio di controparte calcolato secondo i metodi previsti dalla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 3, 4, 5, 6 e 7, del CRR. Tali valori sono segnalati in questa colonna, non nella colonna 130 “di cui: derivante dal rischio di controparte”. |
| 130 | di cui: derivante dal rischio di controparte  Cfr. le istruzioni relative al modello CR SA. |
| 140 | **DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI**  Ripartizione del valore dell’esposizione per tutte le esposizioni definite a norma dell’articolo 142, paragrafi 4 e 5, del CRR soggette al fattore di correlazione più elevato di cui all’articolo 153, paragrafo 2, del CRR. |
| 150-210 | **TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLE STIME DELLA LGD ESCLUSO IL TRATTAMENTO DEL “DOUBLE DEFAULT”**  Non sono comprese in queste colonne le tecniche di attenuazione del rischio di credito che hanno un impatto sulle LGD in conseguenza dell’applicazione del loro effetto di sostituzione.  Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si applicano l’articolo 228, paragrafo 2, l’articolo 230, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 231 del CRR.  Se sono utilizzate stime interne della LGD:  - nel caso di protezione del credito di tipo personale, per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, enti e imprese si applica l’articolo 161, paragrafo 3, del CRR; nel caso di esposizioni al dettaglio si applica l’articolo 164, paragrafo 2, del CRR;  - nel caso di garanzie di protezione del credito di tipo reale prese in considerazione nelle stime della LGD si applica l’articolo 181, paragrafo 1, lettere e) e f), del CRR. |
| 150 | **GARANZIE**  Cfr. le istruzioni relative alla colonna 040. |
| 160 | **DERIVATI SU CREDITI**  Cfr. le istruzioni relative alla colonna 050. |
| 170 | **UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE**  Valore pertinente utilizzato nella modellizzazione interna dell’ente.  Fattori di attenuazione del rischio di credito conformi ai criteri di cui all’articolo 212 del CRR. |
| 180 | **GARANZIE REALI FINANZIARIE AMMISSIBILI**  Nel caso di operazioni nel portafoglio di negoziazione, sono compresi gli strumenti finanziari e le merci che possono essere inclusi nelle esposizioni inserite nel portafoglio di negoziazione ai sensi dell’articolo 299, paragrafo 2, lettere da c) a f), del CRR. Le credit linked note e la compensazione in bilancio di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 4, del CRR sono trattate come garanzie in contante.  Se non sono utilizzate stime interne della LGD, sono segnalati i valori di cui all’articolo 193, paragrafi da 1 a 4, e all’articolo 194, paragrafo 1, del CRR. È segnalato il valore corretto (Cvam) indicato nell’articolo 223, paragrafo 2, del CRR.  Se sono utilizzate stime interne della LGD, si segnalano le garanzie reali finanziarie prese in considerazione nelle stime della LGD conformemente all’articolo 181, paragrafo 1, lettere e) ed f), del CRR. L’importo da segnalare è la stima del valore di mercato della garanzia. |
| 190-210 | **ALTRE GARANZIE REALI AMMISSIBILI**  Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si applicano l’articolo 199, paragrafi da 1 a 8, e l’articolo 229 del CRR.  Se sono utilizzate stime interne della LGD, si segnalano le altre garanzie reali prese in considerazione nelle stime della LGD conformemente all’articolo 181, paragrafo 1, lettere e) e f), del CRR. |
| 190 | **IMMOBILI**  Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si segnalano i valori di cui all’articolo 199, paragrafi da 2 a 4, del CRR. Sono compresi gli immobili dati in leasing (cfr. articolo 199, paragrafo 7, del CRR). Cfr. anche l’articolo 229 del CRR.  Se sono utilizzate stime interne della LGD, l’importo da segnalare è la stima del valore di mercato. |
| 200 | **ALTRE GARANZIE REALI MATERIALI**  Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si segnalano i valori di cui all’articolo 199, paragrafi 6 e 8, del CRR. Sono compresi anche i beni dati in leasing diversi dagli immobili (cfr. articolo 199, paragrafo 7, del CRR). Cfr. anche l’articolo 229, paragrafo 3, del CRR.  Se sono utilizzate stime interne della LGD, l’importo da segnalare è la stima del valore di mercato della garanzia. |
| 210 | **CREDITI COMMERCIALI**  Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si segnalano i valori di cui all’articolo 199, paragrafo 5, e all’articolo 229, paragrafo 2, del CRR.  Se sono utilizzate stime interne della LGD, l’importo da segnalare è la stima del valore di mercato della garanzia. |
| 220 | **SOGGETTE AL TRATTAMENTO DEL “DOUBLE DEFAULT”: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE**  Garanzie e derivati su crediti a copertura di esposizioni soggette al trattamento del “double default” ai sensi dell’articolo 202 e dell’articolo 217, paragrafo 1, del CRR. Cfr. anche le colonne 040 “garanzie” e 050 “derivati su crediti”. |
| 230 | **LGD MEDIA PONDERATA PER L’ESPOSIZIONE (%)**  Sono presi in considerazione tutti gli impatti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito sui valori della LGD specificati nella parte tre, titolo II, capi 3 e 4, del CRR. In caso di esposizioni soggette al trattamento del “double default”, la LGD da segnalare è quella selezionata ai sensi dell’articolo 161, paragrafo 4, del CRR.  Per le esposizioni in stato di default si tiene conto delle disposizioni dell’articolo 181, paragrafo 1, lettera h), del CRR.  Per calcolare le medie ponderate per l’esposizione è utilizzata la definizione del valore dell’esposizione riportata nella colonna 110.  Sono presi in considerazione tutti gli effetti (pertanto la soglia minima applicabile alle ipoteche è inclusa nella segnalazione).  Per gli enti che applicano il metodo IRB ma non utilizzano stime interne della LGD, gli effetti di attenuazione del rischio delle garanzie reali finanziarie sono considerati in E\*, il valore corretto integralmente dell’esposizione, e poi ripresi nella LGD\* ai sensi dell’articolo 228, paragrafo 2, del CRR.  La LGD media ponderata per l’esposizione associata a ciascuna PD della “classe o pool di debitori” deriva dalla media delle LGD prudenziali assegnate alle esposizioni relative alla PD della classe/pool in questione, ponderate per il rispettivo valore dell’esposizione di cui alla colonna 110.  Se sono utilizzate stime interne della LGD, si tiene conto dell’articolo 175 e dell’articolo 181, paragrafi 1 e 2, del CRR.  In caso di esposizioni soggette al trattamento del “double default”, la LGD da segnalare è quella selezionata ai sensi dell’articolo 161, paragrafo 4, del CRR.  Il calcolo della LGD media ponderata per l’esposizione deriva dai parametri di rischio effettivamente utilizzati nel sistema di rating interno approvato dalla rispettiva autorità competente.  Non sono segnalati dati sulle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all’articolo 153, paragrafo 5.  L’esposizione e la rispettiva LGD dei soggetti regolamentati di grandi dimensioni del settore finanziario e dei soggetti finanziari non regolamentati non sono incluse nel calcolo della colonna 230, bensì soltanto nel calcolo della colonna 240. |
| 240 | **LGD MEDIA PONDERATA PER L’ESPOSIZIONE (%) DI SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI**  LGD media ponderata per l’esposizione (%) per tutte le esposizioni definite a norma dell’articolo 142, paragrafi 4 e 5, del CRR soggette al fattore di correlazione più elevato di cui all’articolo 153, paragrafo 2, del CRR. |
| 250 | **VALORE DELLA DURATA MEDIA PONDERATA PER L’ESPOSIZIONE (GIORNI)**  Valore segnalato conformemente all’articolo 162 del CRR. Per il calcolo delle medie ponderate per l’esposizione è utilizzato il valore dell’esposizione (colonna 110). La durata media è espressa in giorni.  Questi dati non sono segnalati per i valori delle esposizioni la cui durata non è un elemento compreso nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. Ne consegue che questa colonna non è compilata in riferimento alla classe di esposizioni “al dettaglio”. |
| 255 | **IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI**  Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, imprese ed enti, cfr. articolo 153, paragrafi 1 e 3, del CRR. Per le esposizioni al dettaglio, cfr. articolo 154, paragrafo 1, del CRR.  Non si tiene conto del fattore di sostegno alle PMI di cui all’articolo 501 del CRR. |
| 260 | **IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L’APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI**  Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, imprese ed enti, cfr. articolo 153, paragrafi 1 e 3, del CRR. Per le esposizioni al dettaglio, cfr. articolo 154, paragrafo 1, del CRR.  Si tiene conto del fattore di sostegno alle PMI di cui all’articolo 501 del CRR. |
| 270 | **DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI**  Ripartizione dell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio dopo l’applicazione del fattore di sostegno alle PMI per tutte le esposizioni definite a norma dell’articolo 142, paragrafi 4 e 5, del CRR soggette al fattore di correlazione più elevato di cui all’articolo 153, paragrafo 2, del CRR. |
| 280 | **IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE**  Per la definizione di “perdita attesa”, cfr. l’articolo 5, paragrafo 3, del CRR; per il calcolo, cfr. l’articolo 158 del CRR. L’importo della perdita attesa da segnalare si basa sui parametri di rischio effettivamente utilizzati nel sistema di rating interno approvato dalla rispettiva autorità competente. |
| 290 | **(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI**  In questa riga sono segnalati le rettifiche di valore e gli accantonamenti specifici e generici di cui all’articolo 159 del CRR. Gli accantonamenti genericisono segnalati assegnando un importo pro rata in funzione delle perdite attese delle diverse classi di debitori. |
| 300 | **NUMERO DI DEBITORI**  Articolo 172, paragrafi 1 e 2, del CRR.  Per tutte le classi di esposizioni, fatta eccezione per la classe di esposizioni “al dettaglio” e per i casi di cui all’articolo 172, paragrafo 1, lettera e), seconda frase, del CRR, l’ente segnala il numero dei soggetti giuridici/debitori valutati separatamente, a prescindere dal numero dei diversi prestiti o esposizioni concessi.  Nell’ambito della classe di esposizioni “al dettaglio” o se le varie esposizioni verso lo stesso debitore sono assegnate a diverse classi di debitori conformemente all’articolo 172, paragrafo 1, lettera e), seconda frase, del CRR in altre classi di esposizioni, l’ente segnala il numero delle esposizioni assegnate separatamente a una determinata classe o pool di rating. Ove trovi applicazione l’articolo 172, paragrafo 2, del CRR, un debitore può essere assegnato a più di una classe.  Poiché riguarda un elemento della struttura dei sistemi di rating, questa colonna fa riferimento alle esposizioni originarie prima dell’applicazione del fattore di conversione attribuito a ciascuna classe o pool di debitori, senza considerare l’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (in particolare degli effetti di riassegnazione). |

|  |  |
| --- | --- |
| Righe | Istruzioni |
| 010 | **ESPOSIZIONI TOTALI** |
| 015 | **di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI**  In questa riga sono segnalate soltanto le esposizioni che soddisfano i requisiti dell’articolo 501 del CRR. |
| 020-060 | RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE |
| 020 | **Elementi in bilancio soggetti al rischio di credito**  Attività di cui all’articolo 24 del CRR non comprese in altra categoria.  Le esposizioni che costituiscono elementi in bilancio e sono comprese come operazioni di finanziamento tramite titoli o come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine, o che derivano da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalate nelle righe 040-060; pertanto non sono incluse in questa riga.  Le operazioni con regolamento non contestuale ai sensi dell’articolo 379, paragrafo 1, del CRR (se non dedotte) non costituiscono elementi in bilancio, ma sono comunque segnalate in questa riga.  Le esposizioni derivanti da attività costituite in garanzia presso una CCP conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, punto 91, del CRR e le esposizioni relative al fondo di garanzia conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, punto 89, del CRR sono incluse in questa riga se non sono segnalate nella riga 030. |
| 030 | **Elementi fuori bilancio soggetti al rischio di credito**  Le posizioni fuori bilancio comprendono gli elementi elencati nell’allegato I del CRR.  Le esposizioni che costituiscono elementi fuori bilancio e sono comprese come operazioni di finanziamento tramite titoli o come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine, o che derivano da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalate nelle righe 040-060; pertanto non sono incluse in questa riga.  Le esposizioni derivanti da costituite in garanzia presso una CCP conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, punto 91, del CRR e le esposizioni relative al fondo di garanzia conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, punto 89, del CRR sono incluse in questa riga se sono considerate elementi fuori bilancio. |
| 040-060 | Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte |
| 040 | Operazioni di finanziamento tramite titoli  Le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT), così come definite nel paragrafo 17 del documento del Comitato di Basilea “*The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects*” (Applicazione di Basilea II alle operazioni di negoziazione e trattamento degli effetti del “double default”), comprendono: i) i contratti di vendita con patto di riacquisto e i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 82, del CRR, nonché le operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci e ii) i finanziamenti con margini definiti nell’articolo 272, punto 3, del CRR.  Le operazioni di finanziamento tramite titoli comprese in una compensazione tra prodotti differenti sono segnalate nella riga 060 e pertanto non figurano in questa riga. |
| 050 | **Derivati** e operazioni con regolamento a lungo termine  I derivati comprendono i contratti elencati nell’allegato II del CRR. I derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine compresi in una compensazione tra prodotti differenti sono segnalati nella riga 060; pertanto non sono inclusi in questa riga. |
| 060 | **Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti**  Cfr. le istruzioni relative al modello CR SA. |
| 070 | **ESPOSIZIONI ASSEGNATE ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI: TOTALE**  Per le esposizioni verso imprese, enti e amministrazioni centrali e banche centrali, cfr. l’articolo 142, paragrafo 1, punto 6, e l’articolo 170, paragrafo 1, lettera c), del CRR.  Per le esposizioni al dettaglio, cfr. l’articolo 170, paragrafo 3, lettera b), del CRR. Per le esposizioni derivanti da crediti commerciali acquistati cfr. l’articolo 166, paragrafo 6, del CRR.  Le esposizioni derivanti da rischi di diluizione di crediti commerciali acquistati non sono segnalate in base alle classi o ai pool di debitori e sono ricomprese nella riga 180.  Se utilizza molte classi o molti pool, l’ente può concordare con le autorità competenti di ridurre il numero delle classi o dei pool da segnalare.  Non è utilizzata una scala tipo; gli enti stabiliscono autonomamente la scala da utilizzare. |
| 080 | **CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI: TOTALE**  Articolo 153, paragrafo 5, del CRR. Vale solo per le classi di esposizioni verso imprese, enti e amministrazioni centrali e banche centrali. |
| 090-150 | RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL’AMBITO DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI |
| 120 | di cui: nella categoria 1  Articolo 153, paragrafo 5, tabella 1, del CRR. |
| 160 | TRATTAMENTO ALTERNATIVO: GARANTITE DA BENI IMMOBILI  Articolo 193, paragrafi 1 e 2, articolo 194, paragrafi da 1 a 7, e articolo 230, paragrafo 3, del CRR. |
| 170 | ESPOSIZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE CHE APPLICANO FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL’AMBITO DEL TRATTAMENTO ALTERNATIVO O DEL 100% E ALTRE ESPOSIZIONI SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO  Esposizioni derivanti da operazioni con regolamento non contestuale per le quali si utilizza il trattamento alternativo di cui all’articolo 379, paragrafo 2, primo comma, ultima frase, del CRR o alle quali si applica una ponderazione del rischio pari al 100% conformemente all’articolo 379, paragrafo 2, ultimo comma, del CRR. In questa riga sono segnalati i derivati su crediti nth-to-default privi di rating ai sensi dell’articolo 153, paragrafo 8, del CRR e qualsiasi altra esposizione soggetta a ponderazione del rischio non compresa in altra riga. |
| 180 | RISCHIO DI DILUIZIONE: CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI TOTALI  Cfr. l’articolo 4, paragrafo 1, punto 53, del CRR per la definizione del rischio di diluizione. Per il calcolo della ponderazione del rischio relativamente al rischio di diluizione, cfr. l’articolo 157, paragrafo 1, del CRR.  Ai sensi dell’articolo 166, paragrafo 6, del CRR il valore dell’esposizione dei crediti commerciali acquistati è l’importo in essere meno gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio relativamente al rischio di diluizione prima dell’attenuazione del rischio di credito. |

3.3.4. C 08.02 — Rischio di credito e rischio di controparte e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali — ripartizione per classe o pool di debitori (modello CR IRB 2)

|  |  |
| --- | --- |
| Colonna | Istruzioni |
| 005 | **Classe di debitori (identificatore di riga)**  Si tratta di un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga su un dato foglio della tabella. Segue l’ordine numerico 1, 2, 3 ecc. |
| 010-300 | Per ciascuna di queste colonne valgono le istruzioni delle colonne numerate in modo corrispondente della tabella CR IRB 1. |

|  |  |
| --- | --- |
| Riga | Istruzioni |
| 010-001 — 010-NNN | Gli importi segnalati in queste righe sono inseriti in ordine crescente in base alla PD assegnata alla classe o al pool di debitori. La PD dei debitori in stato di default è pari al 100%. Le esposizioni soggette al trattamento alternativo per le garanzie reali immobiliari (applicabile soltanto se non si utilizzano stime interne della LGD) non sono assegnate in base alla PD del debitore e non sono segnalate in questo modello. |

3.4. Rischio di credito e rischio di controparte e operazioni con regolamento non contestuale: informazioni ripartite geograficamente

79. Tutti gli enti presentano informazioni aggregate a livello totale. In aggiunta, gli enti che soddisfano il requisito della soglia stabilita nell’articolo 5, lettera a), punto 4), del presente regolamento forniscono informazioni disaggregate per paese riguardanti il paese nazionale e qualsiasi altro paese non nazionale. La soglia si applica unicamente alla tabella 1 e alla tabella 2. Le esposizioni verso organizzazioni sopranazionali sono assegnate all’area geografica “Altri paesi”.

80. Il termine “residenza del debitore” si riferisce al paese in cui il debitore ha sede. Questo concetto può essere applicato su base “debitore diretto” e su base “rischio finale”; pertanto, le tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione possono modificare l’attribuzione di un’esposizione a un paese. Le esposizioni verso organizzazioni sopranazionali non sono assegnate al paese di residenza dell’organizzazione bensì all’area geografica “Altri paesi”, indipendentemente dalla classe di esposizione cui è assegnata l’esposizione verso organizzazioni sopranazionali.

81. I dati riguardanti l’“esposizione originaria prima dell’applicazione dei fattori di conversione” sono indicati in riferimento al paese di residenza del debitore diretto. I dati riguardanti il “valore dell’esposizione” e l’“importo delle esposizioni ponderato per il rischio” sono indicati sulla base del paese di residenza del debitore finale.

3.4.1. C 09.01 — Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore: esposizioni in base al metodo standardizzato (CR GB 1)

3.4.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** | |
| 010 | **ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE**  Stessa definizione di cui alla colonna 010 del modello CR SA. |
| 020 | **Esposizioni in stato di default**  Esposizione originaria prima dell’applicazione dei fattori di conversione per le esposizioni classificate come “esposizioni in stato di default” e per le esposizioni in stato di default classificate nella classe di esposizioni “esposizioni associate a un rischio particolarmente elevato” o “esposizioni in strumenti di capitale”.  Questa “voce per memoria” fornisce informazioni aggiuntive sulla struttura del debitore delle esposizioni in stato di default. Le esposizioni classificate come “esposizioni in stato di default” conformemente all’articolo 112, lettera j), del CRR sono segnalate in corrispondenza della voce in cui sarebbero stati inseriti i debitori se tali esposizioni non fossero state assegnate alle classi di esposizioni “esposizioni in stato di default”.  Queste informazioni sono una “voce per memoria” e pertanto non hanno effetti sul calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle classi di esposizioni “esposizioni in stato di default”, “esposizioni associate a un rischio particolarmente elevato” o “esposizioni in strumenti di capitale” di cui rispettivamente all’articolo 112, lettera j), k) e p), del CRR. |
| 040 | **Nuovi default osservati per il periodo**  L’importo delle esposizioni originarie trasferite nella classe “esposizioni in stato di default” nel corso del trimestre successivo all’ultima data di riferimento per le segnalazioni è segnalato nella classe di esposizioni alla quale il debitore apparteneva originariamente. |
| 050 | **Rettifiche di valore su crediti generiche**  Rettifiche di valore su crediti conformemente all’articolo 110 del CRR.  Questa voce comprende le rettifiche di valore su crediti generiche che possono essere incluse nel capitale di classe 2, prima dell’applicazione del massimale di cui all’articolo 62, lettera c), del CRR.  L’importo da segnalare è al lordo degli effetti fiscali. |
| 055 | **Rettifiche di valore su crediti specifiche**  Rettifiche di valore su crediti conformemente all’articolo 110 del CRR. |
| 060 | **Cancellazioni**  Le cancellazioni comprendono sia le riduzioni del valore riportato delle attività finanziarie deteriorate rilevate direttamente nel conto economico [IFRS 7.B5.(d).(i)] sia le riduzioni degli importi degli accantonamenti a fronte delle attività finanziarie deteriorate [IFRS 7.B5.(d).(ii)]. |
| 070 | **Rettifiche di valore su crediti/cancellazioni per nuovi default osservati**  Somma delle rettifiche di valore su crediti e delle cancellazioni relativamente alle esposizioni classificate come “esposizioni in stato di default” nel trimestre successivo all’ultima segnalazione di dati. |
| 075 | **Valore dell’esposizione**  Stessa definizione di cui alla colonna 200 del modello CR SA. |
| 080 | **IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI**  Stessa definizione di cui alla colonna 215 del modello CR SA. |
| 090 | **IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L’APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI**  Stessa definizione di cui alla colonna 220 del modello CR SA. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Righe** | |
| 010 | Amministrazioni centrali o banche centrali  Articolo 112, lettera a), del CRR. | |
| 020 | Amministrazioni regionali o autorità locali  Articolo 112, lettera b), del CRR. | |
| 030 | Organismi del settore pubblico  Articolo 112, lettera c), del CRR. | |
| 040 | Banche multilaterali di sviluppo  Articolo 112, lettera d), del CRR. | |
| 050 | Organizzazioni internazionali  Articolo 112, lettera e), del CRR. | |
| 060 | Enti  Articolo 112, lettera f), del CRR. | |
| 070 | Imprese  Articolo 112, lettera g), del CRR. | |
| 075 | di cui: PMI  Stessa definizione di cui alla riga 020 del modello CR SA. | |
| 080 | Al dettaglio  Articolo 112, lettera h), del CRR. | |
| 085 | di cui: PMI  Stessa definizione di cui alla riga 020 del modello CR SA. | |
| 090 | Garantite da ipoteche su beni immobili  Articolo 112, lettera i), del CRR. | |
| 095 | di cui: PMI  Stessa definizione di cui alla riga 020 del modello CR SA. | |
| 100 | Esposizioni in stato di default  Articolo 112, lettera j), del CRR. | |
| 110 | **Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato**  Articolo 112, lettera k), del CRR. | |
| 120 | Obbligazioni garantite  Articolo 112, lettera l), del CRR. | |
| 130 | Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine  Articolo 112, lettera n), del CRR. | |
| 140 | Organismi di investimento collettivo (OIC)  Articolo 112, lettera o), del CRR. | |
| 150 | Esposizioni in strumenti di capitale  Articolo 112, lettera p), del CRR. | |
| 160 | Altre esposizioni  Articolo 112, lettera q), del CRR. | |
| 170 | Esposizioni totali | |

3.4.2. C 09.02 — Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore: esposizioni in base al metodo IRB (CR GB 2)

3.4.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** |  |
| 010 | ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE  Stessa definizione di cui alla colonna 020 del modello CR IRB. |
| 030 | **in stato di default**  Valore dell’esposizione originaria per le esposizioni classificate come “esposizioni in stato di default” conformemente all’articolo 178 del CRR. |
| 040 | **Nuovi default osservati per il periodo**  L’importo delle esposizioni originarie trasferite nella classe “esposizioni in stato di default” nel corso del trimestre successivo all’ultima data di riferimento per le segnalazioni è segnalato nella classe di esposizioni alla quale il debitore apparteneva originariamente. |
| 050 | **Rettifiche di valore su crediti generiche**  Rettifiche di valore su crediti conformemente all’articolo 110 del CRR. |
| 055 | **Rettifiche di valore su crediti specifiche**  Rettifiche di valore su crediti conformemente all’articolo 110 del CRR. |
| 060 | **Cancellazioni**  Le cancellazioni comprendono sia le riduzioni del valore riportato delle attività finanziarie deteriorate rilevate direttamente nel conto economico [IFRS 7.B5.(d).(i)] sia le riduzioni degli importi degli accantonamenti a fronte delle attività finanziarie deteriorate [IFRS 7.B5.(d).(ii)]. |
| 070 | **Rettifiche di valore su crediti/cancellazioni per nuovi default osservati**  Somma delle rettifiche di valore su crediti e delle cancellazioni relativamente alle esposizioni classificate come “esposizioni in stato di default” nel trimestre successivo all’ultima segnalazione di dati. |
| 080 | SISTEMA DI RATING INTERNO/PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)  Stessa definizione di cui alla colonna 010 del modello CR IRB. |
| 090 | **LGD MEDIA PONDERATA PER L’ESPOSIZIONE (%)**  Stessa definizione di cui alle colonne 230 e 240 del modello CR IRB: la LGD media ponderata per l’esposizione (%) si riferisce a tutte le esposizioni, comprese quelle verso soggetti di grandi dimensioni del settore finanziario e soggetti finanziari non regolamentati. Si applicano le disposizioni dell’articolo 181, paragrafo 1, lettera h), del CRR.  Non sono segnalati dati sulle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all’articolo 153, paragrafo 5. |
| 100 | **di cui: in stato di default**  LGD ponderata per l’esposizione per le esposizioni classificate come “esposizioni in stato di default” conformemente all’articolo 178 del CRR. |
| 105 | **Valore dell’esposizione**  Stessa definizione di cui alla colonna 110 del modello CR IRB. |
| 110 | **IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI**  Stessa definizione di cui alla colonna 255 del modello CR IRB. |
| 120 | **in stato di default**  Importo dell’esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni classificate come “esposizioni in stato di default” conformemente all’articolo 178 del CRR. |
| 125 | **IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L’APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI**  Stessa definizione di cui alla colonna 260 del modello CR IRB. |
| 130 | **IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE**  Stessa definizione di cui alla colonna 280 del modello CR IRB. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Righe** |  |
| 010 | **Banche centrali e amministrazioni centrali**  (Articolo 147, paragrafo 2, lettera a), del CRR). |
| 020 | **Enti**  (Articolo 147, paragrafo 2, lettera b), del CRR). |
| 030 | **Imprese**  [Tutte le imprese conformemente all’articolo 147, paragrafo 2, lettera c)]. |
| 042 | **di cui: finanziamenti specializzati (esclusi finanziamenti specializzati soggetti a criteri di assegnazione)**  (Articolo 147, paragrafo 8, lettera a), del CRR).  Non sono segnalati dati sulle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all’articolo 153, paragrafo 5. |
| 045 | **di cui: finanziamenti specializzati soggetti a criteri di assegnazione**  Articolo 147, paragrafo 8, lettera a), e articolo 153, paragrafo 5, del CRR |
| 050 | **di cui: PMI**  (Articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR). |
| 060 | **Al dettaglio**  Tutte le esposizioni al dettaglio conformemente all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR. |
| 070 | **Al dettaglio — Garantite da beni immobili**  Esposizioni conformemente all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR garantite da beni immobili. |
| 080 | **PMI**  Esposizioni al dettaglio conformemente all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 153, paragrafo 3, del CRR garantite da beni immobili. |
| 090 | **Non PMI**  Esposizioni al dettaglio conformemente all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR garantite da beni immobili. |
| 100 | **Al dettaglio — Rotative qualificate**  (articolo 147, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 154, paragrafo 4, del CRR) |
| 110 | **Altre esposizioni al dettaglio**  Altre esposizioni al dettaglio conformemente all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), non segnalate nelle righe 070 — 100. |
| 120 | **PMI**  Altre esposizioni al dettaglio conformemente all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 153, paragrafo 3, del CRR. |
| 130 | **Non PMI**  Altre esposizioni al dettaglio conformemente all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR. |
| 140 | **Strumenti di capitale**  Esposizioni in strumenti di capitale conformemente all’articolo 147, paragrafo 2, lettera e), del CRR. |
| 150 | **Esposizioni totali** |

3.4.3. C 09.04 — Ripartizione delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica per paese e del coefficiente anticiclico specifico dell’ente (CCB)

3.4.3.1. Osservazioni di carattere generale

82. Questa tabella ha lo scopo di raccogliere maggiori informazioni sugli elementi della riserva di capitale anticiclica specifica dell’ente. Le informazioni richieste riguardano i requisiti di fondi propri determinati conformemente alla parte tre, titoli II e IV del CRR e la localizzazione geografica delle esposizioni creditizie, delle esposizioni verso la cartolarizzazione e delle esposizioni inserite nel portafoglio di negoziazione rilevanti per il calcolo della riserva di capitale anticiclica specifica dell’ente (CCB) ai sensi dell’articolo 140 della CRD (esposizioni creditizie rilevanti).

83. Le informazioni nel modello C 09.04 sono fornite per il “Totale” delle esposizioni creditizie rilevanti per tutti i paesi in cui dette esposizioni sono localizzate e individualmente per ogni paese in cui sono localizzate le esposizioni creditizie rilevanti. Gli importi complessivi e le informazioni su ciascun paese sono segnalati in una dimensione separata.

84. La soglia di cui all’articolo 5, lettera a), punto 4, del presente regolamento non è rilevante ai fini della segnalazione di questa ripartizione.

85. Per determinare la localizzazione geografica, le esposizioni sono assegnate sulla base dell’obbligato immediato, come disposto dal regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell’ente. Pertanto le tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) non mutano l’attribuzione di un’esposizione alla sua localizzazione geografica ai fini della segnalazione delle informazioni di cui al presente modello.

3.4.3.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** |  |
| 010 | **Importo**  Il valore delle esposizioni creditizie rilevanti e i requisiti di fondi propri associati determinati conformemente alle istruzioni relative alla rispettiva riga. |
| 020 | **Percentuale** |
| 030 | **Informazioni qualitative**  Queste informazioni sono segnalate solo per il paese di residenza dell’ente (la giurisdizione corrispondente al suo Stato membro di origine) e per il “Totale” di tutti i paesi.  Gli enti indicano {y} o {n} conformemente alle istruzioni relative alla pertinente riga. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Righe** |  |
| 010-020 | **Esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di credito**  Esposizioni creditizie rilevanti come definite all’articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della CRD. |
| 010 | **Valore dell’esposizione secondo il metodo standardizzato**  Valore dell’esposizione determinato conformemente all’articolo 111 del CRR per le esposizioni creditizie rilevanti come definite all’articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della CRD.  Il valore dell’esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario secondo il metodo standardizzato non è indicato in questa riga bensì nella riga 050. |
| 020 | **Valore dell’esposizione secondo il metodo IRB**  Valore dell’esposizione determinato conformemente all’articolo 166 del CRR per le esposizioni creditizie rilevanti come definite all’articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della CRD.  Il valore dell’esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario secondo il metodo IRB non è indicato in questa riga bensì nella riga 060. |
| 030-040 | **Esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di mercato**  Esposizioni creditizie rilevanti come definite all’articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD. |
| 030 | **Somma delle posizioni lunghe e corte in esposizioni nel portafoglio di negoziazione secondo i metodi standardizzati**  Somma delle posizioni lunghe nette e corte nette ai sensi dell’articolo 327 del CRR delle esposizioni creditizie rilevanti come definite all’articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD ai sensi della parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR:  - esposizioni verso strumenti di debito diversi dalla cartolarizzazione;  - esposizioni verso posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione  - esposizioni verso portafogli di negoziazione di correlazione;  - esposizioni verso titoli di capitale; e  - esposizioni verso OIC se i requisiti patrimoniali sono calcolati conformemente all’articolo 348 del CRR. |
| 040 | **Valore delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione secondo i metodi dei modelli interni**  Per le esposizioni creditizie rilevanti come definite all’articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD ai sensi della parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR, segnalare la somma dei seguenti elementi:  - il fair value (valore equo) delle posizioni non in derivati che rappresentano esposizioni creditizie rilevanti come definite all’articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD determinate conformemente all’articolo 104 del CRR;  - il valore nozionale dei derivati che rappresentano esposizioni creditizie rilevanti come definite all’articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD. |
| 050-060 | **Esposizioni creditizie rilevanti — Posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario**  Esposizioni creditizie rilevanti come definite all’articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della CRD. |
| 050 | **Valore dell’esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario secondo il metodo standardizzato**  Valore dell’esposizione determinato conformemente all’articolo 246 del CRR per le esposizioni creditizie rilevanti come definite all’articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della CRD. |
| 060 | **Valore dell’esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario secondo il metodo IRB**  Valore dell’esposizione determinato conformemente all’articolo 246 del CRR per le esposizioni creditizie rilevanti come definite all’articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della CRD. |
| 070-110 | **Requisiti di fondi propri e fattori di ponderazione** |
| 070 | **Requisiti di fondi propri totali per CCB**  La somma delle righe 080, 090 e 100. |
| 080 | **Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di credito**  Requisiti di fondi propri determinati conformemente alla parte tre, titolo II, capi da 1 a 4 e capo 6, del CRR per le esposizioni creditizie rilevanti come definite all’articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della CRD nel paese in questione.  I requisiti di fondi propri per le posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario non sono indicati in questa riga bensì nella riga 100.  I requisiti di fondi propri sono pari all’8% dell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio determinato conformemente alle disposizioni della parte tre, titolo II, capi da 1 a 4 e capo 6, del CRR. |
| 090 | **Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di mercato**  Requisiti di fondi propri determinati conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR per il rischio specifico o conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 5, del CRR per il rischio incrementale di default e di migrazione per le esposizioni creditizie rilevanti, definite conformemente all’articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD, nel paese in questione.  I requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti nel quadro del rischio di mercato includono, tra l’altro, i requisiti di fondi propri per le posizioni verso la cartolarizzazione ai sensi della parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR e i requisiti di fondi propri per le esposizioni verso organismi di investimento collettivo determinate conformemente all’articolo 348 del CRR. |
| 100 | **Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario**  Requisiti di fondi propri determinati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR per le esposizioni creditizie rilevanti come definite all’articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della CRD nel paese in questione.  I requisiti di fondi propri sono pari all’8% dell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio determinato conformemente alle disposizioni della parte tre, titolo II, capo 5, del CRR. |
| 110 | **Fattori di ponderazione dei requisiti di fondi propri**  Il fattore di ponderazione applicato al coefficiente anticiclico in ogni paese è calcolato come un rapporto tra requisiti di fondi propri, determinato come segue:  1. numeratore: requisiti di fondi propri totali che riguardano le esposizioni creditizie rilevanti nel paese in questione [r070; c010; foglio del paese];  2. denominatore: i requisiti di fondi propri totali che riguardano le esposizioni creditizie rilevanti per il calcolo della riserva di capitale anticiclica conformemente all’articolo 140, paragrafo 4, della CRD [r070;c010; “Totale”].  Le informazioni sui fattori di ponderazione dei requisiti di fondi propri non sono segnalati per il “Totale” di tutti i paesi. |
| 120-140 | **Coefficienti anticiclici** |
| 120 | **Coefficiente anticiclico fissato dall’autorità designata**  Coefficiente anticiclico fissato per il paese in questione dall’autorità designata di detto paese conformemente agli articoli 136, 137, 138 e 139 della CRD.  Se l’autorità designata del paese in questione non ha fissato un coefficiente anticiclico lasciare vuota questa riga.  I coefficienti anticiclici fissati dall’autorità designata ma non ancora applicabili nel paese in questione alla data di riferimento per le segnalazioni non devono essere segnalati.  Le informazioni sul coefficiente anticiclico fissato dall’autorità designata non sono segnalate nel “Totale” di tutti i paesi. |
| 130 | **Coefficiente anticiclico applicabile per il paese dell’ente**  Coefficiente anticiclico applicabile al paese in questione che è stato fissato dall’autorità designata del paese di residenza dell’ente conformemente agli articoli 137, 138, 139 e all’articolo 140, paragrafi 1, 2 e 3 della CRD. I coefficienti anticiclici non ancora applicabili alla data di riferimento per le segnalazioni non devono essere segnalati.  Le informazioni sul coefficiente anticiclico applicabile nel paese dell’ente non sono segnalate per il “Totale” di tutti i paesi. |
| 140 | **Coefficiente anticiclico specifico dell’ente**  Coefficiente anticiclico specifico dell’ente determinato conformemente all’articolo 140, paragrafo 1, della CRD.  Il coefficiente anticiclico specifico dell’ente è calcolato come la media ponderata dei coefficienti anticiclici che sono applicati nei paesi in cui sono situate le esposizioni creditizie rilevanti dell’ente, ovvero che sono applicati ai fini dell’articolo 140 ai sensi dell’articolo 139, paragrafo 2 o 3 della CRD. Il coefficiente anticiclico pertinente è segnalato in [r120; c020; foglio del paese] o in [r130; c020; foglio del paese], a seconda del caso.  Il fattore di ponderazione applicato al coefficiente anticiclico in ogni paese è la quota di requisiti di fondi propri sul totale dei requisiti di fondi propri ed è segnalato in [r110; c020; foglio del paese].  Le informazioni sul coefficiente anticiclico specifico dell’ente sono segnalate soltanto per il “Totale” di tutti i paesi e non per ogni paese separatamente. |
| 150 - 160 | **Uso della soglia del 2%** |
| 150 | **Uso della soglia del 2% per le esposizioni creditizie generiche**  Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, le esposizioni creditizie generiche estere il cui aggregato non supera il 2% dell’aggregato delle esposizioni creditizie generiche, delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione e delle esposizioni verso la cartolarizzazione dell’ente possono essere assegnate allo Stato membro di origine dell’ente. L’aggregato delle esposizioni creditizie generiche, delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione e delle esposizioni verso la cartolarizzazione è calcolato escludendo le esposizioni creditizie generiche localizzate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), e dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione.  Se si avvale di questa deroga, l’ente indica “y” nella tabella per il paese corrispondente al suo Stato membro di origine e per il “Totale” di tutti i paesi.  Se non si avvale di questa deroga, l’ente indica “n” nella rispettiva cella. |
| 160 | **Uso della soglia del 2% per le esposizioni nel portafoglio di negoziazione**  Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, gli enti di cui il totale delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione non supera il 2% del totale delle loro esposizioni creditizie generiche, delle loro esposizioni nel portafoglio di negoziazione e delle loro esposizioni verso la cartolarizzazione possono assegnare le esposizioni nel portafoglio di negoziazione allo Stato membro di origine dell’ente.  Se si avvale di questa deroga, l’ente indica “y” nella tabella per il paese corrispondente al suo Stato membro di origine e per il “Totale” di tutti i paesi.  Se non si avvale di questa deroga, l’ente indica “n” nella rispettiva cella. |

3.5. C 10.01 e C 10.02 — Esposizioni in strumenti di capitale in base al metodo IRB (CR EQU IRB 1 e CR EQU IRB 2)

3.5.1. Osservazioni di carattere generale

86. Il modello CR EQU IRB consta di due modelli: il modello CR EQU IRB 1, che offre un quadro generale delle esposizioni calcolate secondo il metodo IRB della classe di esposizioni in strumenti di capitale e dei differenti metodi di calcolo degli importi complessivi dell’esposizione al rischio, e il modello CR EQU IRB 2, che espone la ripartizione delle esposizioni totali assegnate alle classi di debitori secondo il metodo PD/LGD. Nelle seguenti istruzioni, il termine “CR EQU IRB” si riferisce sia al modello CR EQU IRB 1 che al modello CR EQU IRB 2, in funzione della loro applicabilità.

87. Il modello CR EQU IRB fornisce informazioni sul calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito (articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del CRR) secondo il metodo IRB (parte tre, titolo II, capo 3, del CRR) delle esposizioni in strumenti di capitale di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera e), del CRR.

88. Ai sensi dell’articolo 147, paragrafo 6, del CRR le seguenti esposizioni sono assegnate alla classe delle esposizioni in strumenti di capitale:

a) esposizioni non debitorie che conferiscono un diritto o credito residuale subordinato sulle attività o sul reddito dell’emittente; o

b) esposizioni debitorie e altri titoli, partnership, derivati o altri veicoli, la cui sostanza economica è analoga a quella delle esposizioni menzionate alla lettera a).

89. Nel modello CR EQU IRB sono segnalati anche gli organismi di investimento collettivo trattati secondo il metodo della ponderazione semplice per il rischio di cui all’articolo 152 del CRR.

90. Ai sensi dell’articolo 151, paragrafo 1, del CRR gli enti trasmettono il modello CR EQU IRB qualora applichino uno dei tre metodi citati nell’articolo 155 del CRR:

- metodo della ponderazione semplice,

- metodo PD/LGD,

- metodo dei modelli interni.

Inoltre, gli enti che applicano il metodo IRB segnalano nel modello CR EQU IRB anche gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale cui si applica un trattamento fisso di ponderazione del rischio (senza tuttavia essere trattate esplicitamente secondo il metodo della ponderazione semplice o senza l’applicazione parziale, in via temporanea o permanente, del metodo standardizzato per il rischio di credito, ossia le esposizioni in strumenti di capitale alle quali si applica una ponderazione del rischio del 250% conformemente all’articolo 48, paragrafo 4, del CRR e, rispettivamente, una ponderazione del rischio del 370% conformemente all’articolo 471, paragrafo 2, del CRR).

91. Nel modello CR EQU IRB non sono segnalati i seguenti crediti in strumenti di capitale:

- le esposizioni in strumenti di capitale nel portafoglio di negoziazione (se l’ente non è esentato dal calcolo dei requisiti di fondi propri per le posizioni del portafoglio di negoziazione ai sensi dell’articolo 94 del CRR);

- le esposizioni in strumenti di capitale soggette all’applicazione parziale del metodo standardizzato (articolo 150 del CRR), comprese:

- le esposizioni in strumenti di capitale soggette alla clausola grandfathering ai sensi dell’articolo 495, paragrafo 1, del CRR;

- le esposizioni in strumenti di capitale verso soggetti i cui crediti siano idonei a ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0% secondo il metodo standardizzato, compresi i soggetti che beneficiano di sostegno pubblico, nei casi in cui è applicabile un fattore di ponderazione del rischio dello 0% (articolo 150, paragrafo 1, lettera g), del CRR);

- le esposizioni in strumenti di capitale sorte nel quadro di programmi legislativi allo scopo di promuovere determinati settori economici che prevedono consistenti sovvenzioni per investimenti a favore dell’ente e comportano una qualche forma di supervisione pubblica e restrizioni sugli investimenti in strumenti di capitale (articolo 150, paragrafo 1, lettera h), del CRR);

- le esposizioni in strumenti di capitale verso società strumentali i cui importi delle esposizioni ponderati per il rischio possono essere calcolati conformemente al trattamento delle “altre attività diverse dai crediti” (conformemente all’articolo 155, paragrafo 1, del CRR);

- i crediti in strumenti di capitale dedotti dai fondi propri conformemente agli articoli 46 e 48 del CRR.

3.5.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche (valide sia per il modello CR EQU IRB 1 che per il modello CR EQU IRB 2)

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** | |
| 005 | CLASSE DI DEBITORI (IDENTIFICATORE DI RIGA)  La classe di debitori è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga della tabella. Segue l’ordine numerico 1, 2, 3 ecc. |
| 010 | SISTEMA DI RATING INTERNO  PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE DI DEBITORI (%)  Gli enti che applicano il metodo PD/LGD segnalano nella colonna 010 la probabilità di default (PD) calcolata a norma dell’articolo 165, paragrafo 1, del CRR.  La PD assegnata alla classe o al pool di debitori da segnalare è conforme ai requisiti previsti dalla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, del CRR. Per ogni singola classe o pool di debitori è indicata la PD ad essa o esso assegnata. Tutti i parametri di rischio segnalati sono ricavati dai parametri di rischio utilizzati nel sistema di rating interno approvato dall’autorità competente.  Per gli importi relativi a un’aggregazione di classi o pool di debitori (ad esempio le esposizioni totali), si riporta la media ponderata per l’esposizione delle PD attribuite alle classi o ai pool di debitori compresi nell’aggregazione considerata. Ai fini del calcolo della PD media ponderata per l’esposizione si deve tener conto di tutte le esposizioni, comprese quelle in stato di default. Per il calcolo della PD media ponderata per l’esposizione si applica, a fini di ponderazione, il valore dell’esposizione tenuto conto della protezione del credito di tipo personale (colonna 060). |
| 020 | ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE  L’ente segnala nella colonna 020 il valore dell’esposizione originaria (prima dell’applicazione dei fattori di conversione). Conformemente all’articolo 167 del CRR, il valore delle esposizioni in strumenti di capitale è il valore contabile rimanente dopo l’applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Il valore delle esposizioni in strumenti di capitale fuori bilancio è pari al valore nominale ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.  Gli enti comprendono nella colonna 020 anche gli elementi fuori bilancio di cui all’allegato I del CRR assegnati alla classe delle esposizioni in strumenti di capitale (ossia la “parte non pagata di azioni sottoscritte”).  Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice o il metodo PD/LGD (di cui all’articolo 165, paragrafo 1) tengono conto anche delle disposizioni relative alla compensazione di cui all’articolo 155, paragrafo 2, del CRR. |
| 030-040 | TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL’ESPOSIZIONE  PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE  GARANZIE  DERIVATI SU CREDITI  Indipendentemente dal metodo applicato al calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale, gli enti possono rilevare le protezioni del credito di tipo personale ottenute per le esposizioni in strumenti di capitale (articolo 155, paragrafi 2, 3 e 4, del CRR). Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice o il metodo PD/LGD segnalano nelle colonne 030 e 040 l’importo della protezione del credito di tipo personale in forma di garanzie (colonna 030) o di derivati su crediti (colonna 040) rilevato secondo i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del CRR. |
| 050 | TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL’ESPOSIZIONE  SOSTITUZIONE DELL’ESPOSIZIONE DOVUTA ALL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO  (-) DEFLUSSI TOTALI  L’ente segnala nella colonna 050 la parte dell’esposizione originaria prima dell’applicazione dei fattori di conversione garantita dalla protezione del credito di tipo personale rilevata secondo i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del CRR. |
| 060 | VALORE DELL’ESPOSIZIONE  Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice o il metodo PD/LGD segnalano nella colonna 060 il valore dell’esposizione tenendo conto degli effetti di sostituzione derivanti dalla protezione del credito di tipo personale (articolo 155, paragrafi 2 e 3, e articolo 167 del CRR).  Si ricorda che, nel caso delle esposizioni in strumenti di capitale fuori bilancio, il valore dell’esposizione è pari al valore nominale ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche (articolo 167 del CRR). |
| 070 | LGD MEDIA PONDERATA PER L’ESPOSIZIONE (%)  Gli enti che applicano il metodo PD/LGD segnalano nella colonna 070 del modello CR EQU IRB 2 la media ponderata per l’esposizione delle LGD assegnate alle classi o ai pool di debitori compresi nell’aggregazione; lo stesso vale per la riga 020 del modello CR EQU IRB. Per il calcolo della LGD media ponderata per l’esposizione è utilizzato il valore dell’esposizione al lordo della protezione del credito di tipo personale (colonna 060). Gli enti tengono conto delle disposizioni dell’articolo 165, paragrafo 2, del CRR. |
| 080 | IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO  L’ente segnala nella colonna 080 gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale, calcolati a norma dell’articolo 155 del CRR.  Se gli enti che applicano il metodo PD/LGD non dispongono di sufficienti informazioni per poter impiegare la definizione di default di cui all’articolo 178 del CRR, ai fattori di ponderazione è assegnato un fattore di graduazione di 1,5 quando si calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (articolo 155, paragrafo 3, del CRR).  Per quanto riguarda il parametro M (“maturity”, durata) immesso nella funzione di ponderazione del rischio, la durata assegnata alle esposizioni in strumenti di capitale è di cinque anni (articolo 165, paragrafo 3, del CRR). |
| 090 | VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE  L’ente segnala nella colonna 090 l’importo delle perdite attese delle esposizioni in strumenti di capitale calcolato ai sensi dell’articolo 158, paragrafi 4, 7, 8 e 9, del CRR. |

92. Conformemente all’articolo 155 del CRR, gli enti possono applicare metodi diversi (metodo della ponderazione semplice, metodo PD/LGD o metodo dei modelli interni) a portafogli diversi se utilizzano tali metodi differenti a livello interno. L’ente segnala nel modello CR EQU IRB 1 anche gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale cui si applica un trattamento fisso di ponderazione del rischio (senza tuttavia essere trattate esplicitamente secondo il metodo di ponderazione semplice o senza l’applicazione parziale, in via temporanea o permanente, del metodo standardizzato per il rischio di credito).

|  |  |
| --- | --- |
| **Righe** | |
| CR EQU IRB 1 — riga 020 | METODO PD/LGD: TOTALE  Gli enti che applicano il metodo PD/LGD (articolo 155, paragrafo 3, del CRR) segnalano le informazioni richieste nella riga 020 del modello CR EQU IRB 1. |
| CR EQU IRB 1 — righe 050- 090 | **METODO DELLA PONDERAZIONE SEMPLICE DEL RISCHIO: TOTALE**  **RIPARTIZIONE PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO DELLE ESPOSIZIONI TOTALI IN BASE AL METODO DELLA PONDERAZIONE SEMPLICE**  Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice del rischio (articolo 155, paragrafo 2, del CRR) segnalano le informazioni richieste in base alle caratteristiche delle esposizioni sottostanti nelle righe da 050 a 090. |
| CR EQU IRB 1 — riga 100 | METODO DEI MODELLI INTERNI  Gli enti che applicano il metodo dei modelli interni (articolo 155, paragrafo 4, del CRR) segnalano le informazioni richieste nella riga 100. |
| CR EQU IRB 1 — riga 110 | ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO  Gli enti che applicano il metodo IRB segnalano gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale cui si applica un trattamento fisso di ponderazione del rischio (senza tuttavia essere trattate esplicitamente secondo il metodo della ponderazione semplice o senza l’applicazione parziale, in via temporanea o permanente, del metodo standardizzato per il rischio di credito). Ad esempio,  - l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio delle posizioni in strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario trattate conformemente all’articolo 48, paragrafo 4, del CRR e  - le posizioni in strumenti di capitale con una ponderazione del rischio del 370% conformemente all’articolo 471, paragrafo 2, del CRR  sono segnalati nella riga 110. |
| CR EQU IRB 2 | RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER CLASSE DI DEBITORI IN BASE AL METODO PD/LGD  Gli enti che applicano il metodo PD/LGD (articolo 155, paragrafo 3, del CRR) segnalano le informazioni richieste nel modello CR EQU IRB 2.  Gli enti che applicano il metodo PD/LGD e che utilizzano un sistema di rating unico, o sono in grado di effettuare segnalazioni in conformità di una scala tipo interna, segnalano nel modello CR EQU IRB 2 le classi o i pool di rating associati a detto sistema di rating unico/scala tipo. In tutti gli altri casi, i differenti sistemi di rating sono unificati e classificati secondo i seguenti criteri: le classi o i pool di debitori dei differenti sistemi di rating sono accorpati e ordinati a partire dalla PD più bassa assegnata a una classe o a un pool alla PD più alta. |

3.6. C 11.00 — RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA (CR SETT)

3.6.1. Osservazioni di carattere generale

93. Questo modello serve per segnalare informazioni riguardanti sia le operazioni interne al portafoglio di negoziazione sia quelle esterne che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna, nonché informazioni sui relativi requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e all’articolo 378 del CRR.

94. L’ente segnala nel modello CR SETT le informazioni sul rischio di regolamento/consegna relativamente agli strumenti di debito, agli strumenti di capitale, alle valute estere e alle merci interne o esterne al proprio portafoglio di negoziazione.

95. Ai sensi dell’articolo 378 del CRR le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci relative a strumenti di debito, strumenti di capitale, valute estere e merci non sono soggette al rischio di regolamento/consegna. Si rileva, tuttavia, che i derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine che risultano non liquidati dopo lo scadere delle relative date di consegna sono invece soggetti ai requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna, secondo quanto stabilito dall’articolo 378 del CRR.

96. In caso di operazioni non liquidate dopo lo scadere della data di consegna, l’ente calcola la differenza di prezzo alla quale si trova esposto. La differenza di prezzo risulta dalla differenza tra il prezzo di liquidazione convenuto per lo strumento di debito, lo strumento di capitale, la valuta estera o la merce in questione e il suo valore di mercato corrente, quando tale differenza può comportare una perdita per l’ente.

97. Al fine di calcolare i corrispondenti requisiti di fondi propri, l’ente moltiplica tale differenza di prezzo per il fattore appropriato di cui alla tabella 1 dell’articolo 378 del CRR.

98. Ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 4, lettera b), per determinare l’importo dell’esposizione al rischio i requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna sono moltiplicati per 12,5.

99. Si rileva che i requisiti di fondi propri per le operazioni con regolamento non contestuale ai sensi dell’articolo 379 del CRR non sono compresi nel modello CR SETT, ma sono segnalati nei modelli relativi al rischio di credito (CR SA, CR IRB).

3.6.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** | |
| 010 | OPERAZIONI NON LIQUIDATE AL PREZZO DI LIQUIDAZIONE  Conformemente all’articolo 378 del CRR, l’ente segnala nella colonna 010, al prezzo di liquidazione convenuto, le operazioni che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna.  Tutte le operazioni non liquidate sono comprese in questa colonna, a prescindere dal fatto che, dopo la data di regolamento, costituiscano una perdita o un profitto. |
| 020 | ESPOSIZIONE DERIVANTE DA UNA DIFFERENZA DI PREZZO PER OPERAZIONI NON LIQUIDATE  Conformemente all’articolo 378 del CRR, gli enti segnalano nella colonna 020 la differenza di prezzo tra il prezzo di liquidazione convenuto e il valore di mercato corrente dello strumento di debito, dello strumento di capitale, della valuta estera o della merce in questione, quando tale differenza può comportare una perdita per l’ente.  Nella colonna 020 sono segnalate soltanto le operazioni non liquidate che comportano una perdita dopo la data di regolamento. |
| 030 | REQUISITI DI FONDI PROPRI  L’ente segnala nella colonna 030 i requisiti di fondi propri calcolati ai sensi dell’articolo 378 del CRR. |
| 040 | IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO  Conformemente all’articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR, per determinare l’importo dell’esposizione al rischio di regolamento l’ente moltiplica per 12,5 i requisiti di fondi propri segnalati nella colonna 030. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Righe** | |
| 010 | Operazioni non liquidate totali esterne al portafoglio di negoziazione  L’ente segnala nella riga 010 informazioni aggregate riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione (conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e all’articolo 378 del CRR).  L’ente segnala nella cella 010/010 la somma aggregata delle operazioni non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna al rispettivo prezzo di liquidazione convenuto.  L’ente segnala nella cella 010/020 informazioni aggregate relative all’esposizione derivante da una differenza di prezzo per le operazioni non liquidate che comportano una perdita.  L’ente segnala nella cella 010/030 i requisiti aggregati di fondi propri ricavati dalla somma dei requisiti di fondi propri delle operazioni non liquidate moltiplicando la “differenza di prezzo” indicata nella colonna 020 per il fattore appropriato basato sul numero di giorni lavorativi di ritardo rispetto alla data di regolamento (categorie di cui alla tabella 1 dell’articolo 378 del CRR). |
| da 020 a 060 | Operazioni non liquidate fino a 4 giorni (fattore 0%)  Operazioni non liquidate tra 5 e 15 giorni (fattore 8%)  Operazioni non liquidate tra 16 e 30 giorni (fattore 50%)  Operazioni non liquidate tra 31 e 45 giorni (fattore 75%)  Operazioni non liquidate per 46 giorni o più (fattore 100%)  L’ente segnala nelle righe da 020 a 060 informazioni riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione conformemente alle categorie di cui alla tabella 1 dell’articolo 378 del CRR.  Non sono previsti requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna per le operazioni che risultano non liquidate meno di cinque giorni lavorativi dopo la data di regolamento. |
| 070 | Operazioni non liquidate totali interne al portafoglio di negoziazione  L’ente segnala nella riga 070 informazioni aggregate riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione (conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e all’articolo 378 del CRR).  L’ente segnala nella cella 070/010 la somma aggregata delle operazioni non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna al rispettivo prezzo di liquidazione convenuto.  L’ente segnala nella cella 070/020 informazioni aggregate relative all’esposizione derivante da una differenza di prezzo per le operazioni non liquidate che comportano una perdita.  L’ente segnala nella cella 070/030 i requisiti aggregati di fondi propri ricavati dalla somma dei requisiti di fondi propri delle operazioni non liquidate moltiplicando la “differenza di prezzo” indicata nella colonna 020 per il fattore appropriato basato sul numero di giorni lavorativi di ritardo rispetto alla data di regolamento (categorie di cui alla tabella 1 dell’articolo 378 del CRR). |
| da 080 a 120 | Operazioni non liquidate fino a 4 giorni (fattore 0%)  Operazioni non liquidate tra 5 e 15 giorni (fattore 8%)  Operazioni non liquidate tra 16 e 30 giorni (fattore 50%)  Operazioni non liquidate tra 31 e 45 giorni (fattore 75%)  Operazioni non liquidate per 46 giorni o più (fattore 100%)  L’ente segnala nelle righe da 080 a 120 informazioni riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione conformemente alle categorie di cui alla tabella 1 dell’articolo 378 del CRR.  Non sono previsti requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna per le operazioni che risultano non liquidate meno di cinque giorni lavorativi dopo la data di regolamento. |

3.7. C 12.00 — Rischio di credito: cartolarizzazioni — Metodo standardizzato applicato ai requisiti di fondi propri (CR SEC SA)

3.7.1. Osservazioni di carattere generale

100. Le informazioni segnalate in questo modello sono fornite per tutte le cartolarizzazioni per le quali è riconosciuto un trasferimento del rischio significativo e nelle quali l’ente segnalante partecipa a una cartolarizzazione trattata secondo il metodo standardizzato. Nelle date di riferimento per le segnalazioni successive al 1° gennaio 2019, le cartolarizzazioni il cui importo dell’esposizione ponderato per il rischio è determinato sulla base del quadro rivisto in materia di cartolarizzazione non sono segnalate in questo modello bensì solo nel modello C 02.00. Parimenti, nelle date di riferimento per le segnalazioni successive al 1° gennaio 2019, le posizioni verso la cartolarizzazione che sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250% conformemente al quadro rivisto in materia di cartolarizzazione e che sono dedotte dal CET1 a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto ii), del CRR non sono segnalate in questo modello bensì solo nel modello C 01.00.

100bis. Ai fini di questo modello, tutti i riferimenti agli articoli della parte tre, titolo II, capo 5, del CRR vanno intesi come riferimenti al CRR nella versione applicabile il 31 dicembre 2018.

100ter. Le informazioni da segnalare sono condizionate dal ruolo svolto dall’ente nel contesto della cartolarizzazione; pertanto si utilizzano elementi di segnalazione specifici per i cedenti, i promotori e gli investitori.

101. Il modello CR SEC SA combina informazioni riguardanti sia le cartolarizzazioni tradizionali sia le cartolarizzazioni sintetiche interne al portafoglio bancario, così come definite nell’articolo 242, rispettivamente paragrafi 10 e 11, del CRR.

3.7.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** | |
| 010 | **IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE CREATE**  L’ente cedente segnala l’importo in essere, alla data di riferimento per le segnalazioni, di tutte le esposizioni correnti verso la cartolarizzazione create nell’operazione di cartolarizzazione, a prescindere dal soggetto che detiene le posizioni. Sono pertanto segnalate le esposizioni verso la cartolarizzazione in bilancio (ad esempio obbligazioni, prestiti subordinati) nonché le esposizioni fuori bilancio e i derivati (ad esempio linee di credito subordinate, linee di liquidità, contratti swap su tassi d’interesse, credit default swap, eccetera) creati dalla cartolarizzazione.  Il cedente non segnala nei modelli CR SEC SA o CR SEC IRB le cartolarizzazioni tradizionali nelle quali non detiene alcuna posizione. Al riguardo, le posizioni verso la cartolarizzazione detenute dal cedente comprendono le clausole di rimborso anticipato nella cartolarizzazione delle esposizioni rotative definite nell’articolo 242, punto 12, del CRR. |
| 020-040 | **CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: PROTEZIONE DEL CREDITO PER LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE**  Ai sensi degli articoli 249 e 250 del CRR, la protezione del credito delle esposizioni cartolarizzate è considerata come se non ci fossero disallineamenti di durata. |
| 020 | **(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (CVA)**  La procedura dettagliata per il calcolo del valore della garanzia corretto per la volatilità (CVA) da segnalare in questa colonna è esposta nell’articolo 223, paragrafo 2, del CRR. |
| 030 | **(-) DEFLUSSI TOTALI: VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (G\*)**  Conformemente alla regola generale per gli “afflussi” e i “deflussi”, gli importi segnalati in questa colonna figurano come “afflussi” nel corrispondente modello relativo al rischio di credito (CR SA o CR IRB) e nella classe di esposizioni rilevante per il fornitore della protezione (il terzo al quale il segmento è trasferito mediante protezione del credito di tipo personale).  La procedura di calcolo dell’importo nominale corretto per il “rischio di cambio” della protezione del credito (G\*) è indicata nell’articolo 233, paragrafo 3, del CRR. |
| 040 | **IMPORTO NOZIONALE MANTENUTO O RIACQUISTATO DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO**  Tutti i segmenti mantenuti o riacquistati, ad esempio le posizioni che coprono le prime perdite non traslate, sono segnalati al rispettivo valore nominale.  Nel calcolo dell’importo mantenuto o riacquistato della protezione del credito non si tiene conto dell’effetto dei coefficienti di scarto (haircut) di vigilanza sulla protezione del credito. |
| 050 | **POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE**  Posizioni verso la cartolarizzazione detenute dall’ente segnalante, calcolate conformemente all’articolo 246, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), e paragrafo 2, del CRR senza l’applicazione dei fattori di conversione del credito e al lordo di qualsiasi rettifica di valore su crediti e di accantonamenti. La compensazione è rilevante unicamente per i contratti multipli di derivati forniti alla stessa società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE) coperti da accordi di compensazione ammissibili.  Le rettifiche di valore e gli accantonamenti da segnalare in questa colonna si riferiscono soltanto alle posizioni verso la cartolarizzazione; non sono considerate le rettifiche di valore delle posizioni cartolarizzate.  Ove siano previste clausole di rimborso anticipato, l’ente deve specificare l’importo delle “ragioni di credito dell’investitore” secondo la definizione dell’articolo 256, paragrafo 2, del CRR.  Nelle cartolarizzazioni sintetiche le posizioni detenute dal cedente sotto forma di elementi in bilancio e/o ragioni di credito dell’investitore (rimborso anticipato) derivano dall’aggregazione delle colonne da 010 a 040. |
| 060 | **(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI**  Rettifiche di valore e accantonamenti (articolo 159 del CRR) relativi a perdite su crediti conformemente alla disciplina contabile applicabile all’ente segnalante. Le rettifiche di valore comprendono qualsiasi importo rilevato nel conto economico a titolo di perdite su crediti di attività finanziarie dalla loro rilevazione iniziale in bilancio (comprese le perdite dovute al rischio di credito di attività finanziarie misurate al valore equo che non sono dedotte dal valore dell’esposizione), più gli sconti sulle esposizioni acquistate in stato di default ai sensi dell’articolo 166, paragrafo 1, del CRR. Gli accantonamenti comprendono gli importi accumulati delle perdite su crediti negli elementi fuori bilancio. |
| 070 | **ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTI**  Posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all’articolo 246, paragrafi 1 e 2, del CRR, senza l’applicazione dei fattori di conversione.  Questa informazione è correlata alla colonna 040 del modello CR SA Total. |
| 080-110 | **TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL’ESPOSIZIONE**  Articolo 4, paragrafo 1, punto 57, e parte tre, titolo II, capo 4, del CRR.  Questo blocco di colonne contiene informazioni sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito che riducono il rischio di credito di una o più esposizioni mediante sostituzione di esposizioni (come indicato sotto in riferimento agli afflussi e ai deflussi).  Cfr. le istruzioni relative al modello CR SA (segnalazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetto di sostituzione). |
| 080 | **(-) VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (GA)**  La protezione del credito di tipo personale è definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 59, e disciplinata dall’articolo 235 del CRR.  Cfr. le istruzioni relative al modello CR SA (segnalazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetto di sostituzione). |
| 090 | **(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE**  La protezione del credito di tipo reale è definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 58, e disciplinata dagli articoli 195, 197 e 200 del CRR.  Le credit linked note e la compensazione in bilancio di cui agli articoli da 218 a 236 del CRR sono trattate come garanzie in contante.  Cfr. le istruzioni relative al modello CR SA (segnalazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetto di sostituzione). |
| 100-110 | **SOSTITUZIONE DELL’ESPOSIZIONE DOVUTA ALL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO**  Sono segnalati anche gli afflussi e i deflussi all’interno delle stesse classi di esposizioni e, ove rilevanti, i fattori di ponderazione del rischio o le classi di debitori. |
| 100 | **(-) DEFLUSSI TOTALI**  Articolo 222, paragrafo 3, e articolo 235, paragrafi 1 e 2.  I deflussi corrispondono alla parte garantita dell’“esposizione al netto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti” che è dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e, ove rilevante, dalla relativa ponderazione del rischio o classe di debitori, e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevante, alla relativa ponderazione del rischio o classe di debitori.  Questo importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevanti, nelle relative ponderazioni del rischio o classi di debitori.  Questa informazione è correlata alla colonna 090 [(-) deflussi totali] del modello CR SA Total. |
| 110 | **AFFLUSSI TOTALI**  In questa colonna sono segnalate come afflussi le posizioni verso la cartolarizzazione che costituiscono titoli di debito e sono garanzie reali finanziarie ammissibili conformemente all’articolo 197, paragrafo 1, del CRR se è utilizzato il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie.  Questa informazione è correlata alla colonna 100 (afflussi totali) del modello CR SA Total. |
| 120 | **ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE**  Esposizione assegnata alla ponderazione del rischio e alla classe di esposizioni corrispondenti dopo aver tenuto conto dei deflussi e degli afflussi dovuti a “tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) con effetti di sostituzione sull’esposizione”.  Questa informazione è correlata alla colonna 110 del modello CR SA Total. |
| 130 | **(-) TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL’IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE: VALORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (CVAM)**  Questa voce comprende anche le credit linked note (articolo 218 del CRR).  Questa informazione è correlata alle colonne 120 e 130 del modello CR SA Total. |
| 140 | **VALORE DELL’ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E\*)**  Posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all’articolo 246 del CRR, quindi senza applicazione dei fattori di conversione di cui all’articolo 246, paragrafo 1, lettera c), del CRR.  Questa informazione è correlata alla colonna 150 del modello CR SA Total. |
| 150-180 | **RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL’ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E\*) DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO IN BASE AI FATTORI DI CONVERSIONE**  L’articolo 246, paragrafo 1, lettera c), del CRR stabilisce che il valore dell’esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale moltiplicato per un fattore di conversione. Ove non diversamente specificato nel CRR, tale fattore è del 100%.  Cfr. colonne da 160 a 190 del modello CR SA Total.  A fini di segnalazione, i valori delle esposizioni corretti integralmente (E\*) sono riportati in base ai seguenti quattro intervalli, reciprocamente esclusivi, dei fattori di conversione: 0%, ]0%, 20%], ]20%, 50%] e ]50%, 100%]. |
| 190 | **VALORE DELL’ESPOSIZIONE**  Posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all’articolo 246 del CRR.  Questa informazione è correlata alla colonna 200 del modello CR SA Total. |
| 200 | **(-) VALORE DELL’ESPOSIZIONE DEDOTTO DAI FONDI PROPRI**  L’articolo 258 del CRR prevede che, nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione alla quale è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250%, gli enti possono dedurre dai fondi propri il valore dell’esposizione della posizione, in alternativa alla sua inclusione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. |
| 210 | **VALORE DELL’ESPOSIZIONE SOGGETTO A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO**  Valore dell’esposizione meno il valore dell’esposizione dedotto dai fondi propri. |
| 220-320 | **RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL’ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO IN BASE ALLE PONDERAZIONI DEL RISCHIO** |
| 220-260 | **PROVVISTE DI RATING**  L’articolo 242, punto 8, del CRR contiene la definizione delle posizioni provviste di rating.  I valori delle esposizioni soggetti a ponderazione del rischio sono ripartiti in base alle classi di merito di credito (credit quality steps, CQS) come previsto per il metodo standardizzato dalla tabella 1 dell’articolo 251 del CRR. |
| 270 | 1 250% (PRIVE DI RATING)  L’articolo 242, punto 7, del CRR contiene la definizione delle posizioni prive di rating. |
| 280 | **METODO LOOK-THROUGH**  Articoli 253 e 254 e articolo 256, paragrafo 5, del CRR.  Le colonne relative al metodo look-through comprendono tutti i casi di esposizioni prive di rating il cui fattore di ponderazione del rischio si ricava dal portafoglio di esposizioni sottostante (fattore medio di ponderazione del rischio del pool, fattore più elevato di ponderazione del rischio del pool o utilizzo di un coefficiente di concentrazione). |
| 290 | **METODO LOOK-THROUGH — DI CUI: SECOND LOSS NEI PROGRAMMI ABCP**  Il valore dell’esposizione soggetta al trattamento delle posizioni verso la cartolarizzazione in segmenti second loss o in situazioni di rischio migliore nei programmi ABCP è stabilito dall’articolo 254 del CRR.  L’articolo 242, punto 9, del CRR contiene la definizione dei programmi di emissione di commercial paper garantiti da attività (ABCP). |
| 300 | **METODO LOOK-THROUGH DI CUI: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)**  È segnalato il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per il valore dell’esposizione. |
| 310 | **METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA (IAA)**  Articolo 109, paragrafo 1, e articolo 259, paragrafo 3, del CRR. Valore dell’esposizione di posizioni verso la cartolarizzazione secondo il metodo della valutazione interna. |
| 320 | **IAA: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)**  È segnalato il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per il valore dell’esposizione. |
| 330 | **IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO**  Importo totale dell’esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR, prima delle rettifiche dovute a disallineamenti di durata o violazioni delle disposizioni in materia di due diligence, escluso qualsiasi importo dell’esposizione ponderato per il rischio riguardante esposizioni riassegnate a un altro modello mediante deflussi. |
| 340 | **DI CUI: CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE**  Per le cartolarizzazioni sintetiche, l’importo da segnalare in questa colonna non tiene conto dei disallineamenti di durata. |
| 350 | **EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DUE DILIGENCE**  L’articolo 14, paragrafo 2, l’articolo 406, paragrafo 2, e l’articolo 407 del CRR dispongono che, quando l’ente non rispetta determinati requisiti di cui agli articoli 405, 406 o 409 del CRR, gli Stati membri assicurino che le autorità competenti impongano un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio proporzionato non inferiore al 250% del fattore di ponderazione del rischio (limitato al 1 250%) che si applica alle relative posizioni verso la cartolarizzazione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR. Tale fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio può essere imposto non soltanto agli enti investitori ma anche ai cedenti, ai promotori e ai prestatori originari. |
| 360 | **RETTIFICA DELL’IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTO A DISALLINEAMENTI DI DURATA**  Nel caso di disallineamenti di durata nelle cartolarizzazioni sintetiche è inserito l’importo RW\*-RW(SP), secondo la definizione dell’articolo 250 del CRR, tranne per i segmenti con una ponderazione del rischio del 1 250%, se l’importo da segnalare è zero. Si rileva che l’importo RW(SP) comprende non solo gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio indicati nella colonna 330 ma anche gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni riassegnate a altri modelli mediante deflussi. |
| 370-380 | **IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO: PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEL MASSIMALE/DOPO L’APPLICAZIONE DEL MASSIMALE**  Importo complessivo delle esposizioni ponderato per il rischio calcolato ai sensi della parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR, prima (colonna 370)/dopo (colonna 380) l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 252 (cartolarizzazione di posizioni attualmente in stato di default o associate ad un rischio particolarmente elevato) o all’articolo 256, paragrafo 4 (requisiti aggiuntivi di fondi propri per le cartolarizzazioni delle esposizioni rotative provviste di clausole di rimborso anticipato), del CRR. |
| 390 | **VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO CORRISPONDENTE AI DEFLUSSI DALLA CARTOLARIZZAZIONE IN BASE AL METODO STANDARDIZZATO VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONI**  Importo delle esposizioni ponderato per il rischio derivante dalle esposizioni riassegnate al fornitore degli strumenti di attenuazione del rischio e pertanto computate nel modello corrispondente, che sono prese in considerazione nel calcolo del massimale delle posizioni verso la cartolarizzazione. |

102. Il modello CR SEC SA è suddiviso in tre grandi blocchi di righe contenenti dati riguardanti le esposizioni create/promosse/mantenute o acquistate da cedenti, investitori e promotori. Per ciascuna di esse le informazioni sono ripartite per elementi in bilancio e fuori bilancio e derivati, nonché per cartolarizzazioni e ricartolarizzazioni.

103. Anche le posizioni trattate secondo il metodo basato sui rating e le posizioni prive di rating (esposizioni alla data di riferimento per le segnalazioni) sono ripartite in base alle classi di merito di credito applicate all’avvio (ultimo blocco di righe). Questa informazione è segnalata dai cedenti, dai promotori e dagli investitori.

|  |  |
| --- | --- |
| **Righe** | |
| 010 | **ESPOSIZIONI TOTALI**  Le esposizioni totali fanno riferimento all’importo complessivo delle cartolarizzazioni in essere. Questa riga riassume tutte le informazioni segnalate dai cedenti, dai promotori e dagli investitori nelle righe successive. |
| 020 | **DI CUI: RICARTOLARIZZAZIONI**  Importo complessivo delle ricartolarizzazioni in essere conformemente alle definizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punti 63 e 64, del CRR. |
| 030 | **CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI**  Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio, gli elementi fuori bilancio e i derivati e il rimborso anticipato delle posizioni verso la cartolarizzazione nelle quali l’ente ha il ruolo di cedente, così come definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del CRR. |
| 040-060 | **ELEMENTI IN BILANCIO**  L’articolo 246, paragrafo 1, lettera a), del CRR prevede che, quando un ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo standardizzato, il valore dell’esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione iscritta a bilancio è pari al valore contabile rimanente dopo l’applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche.  Gli elementi in bilancio sono ripartiti per cartolarizzazioni (riga 050) e ricartolarizzazioni (riga 060). |
| 070-090 | **ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI**  Queste righe comprendono informazioni sulle posizioni verso la cartolarizzazione relative a elementi fuori bilancio e derivati soggette a un fattore di conversione nell’ambito del quadro in materia di cartolarizzazione. Ove non diversamente specificato, il valore dell’esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale meno qualsiasi rettifica di valore su crediti specifica di tale posizione, moltiplicato per un fattore di conversione del 100%.  Il valore dell’esposizione per il rischio di controparte di uno degli strumenti derivati elencati nell’allegato II del CRR è determinato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR.  Per le linee di liquidità, le linee di credito e gli anticipi per cassa del gestore gli enti segnalano l’importo non utilizzato.  Per i contratti swap su tassi d’interesse e su valuta gli enti segnalano il valore dell’esposizione (conformemente all’articolo 246, paragrafo 1, del CRR) così come specificato nel modello CR SA Total.  Gli elementi fuori bilancio e i derivati sono ripartiti per cartolarizzazioni (riga 080) e ricartolarizzazioni (riga 090) così come nella tabella 1 dell’articolo 251 del CRR. |
| 100 | **RIMBORSO ANTICIPATO**  Questa riga riguarda soltanto i cedenti con cartolarizzazioni di esposizioni rotative provviste di clausole di rimborso anticipato, di cui all’articolo 242, punti 13 e 14, del CRR. |
| 110 | **INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI**  Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio e gli elementi fuori bilancio e i derivati delle posizioni verso la cartolarizzazione nelle quali l’ente ha il ruolo di investitore.  Il CRR non contiene una definizione esplicita di “investitore”. Pertanto, nel contesto qui considerato per “investitore” s’intende un ente che detiene una posizione verso la cartolarizzazione in un’operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore. |
| 120-140 | **ELEMENTI IN BILANCIO**  Si applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni e delle ricartolarizzazioni utilizzati per gli elementi in bilancio dei cedenti. |
| 150-170 | **ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI**  Si applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni e delle ricartolarizzazioni utilizzati per gli elementi fuori bilancio e i derivati dei cedenti. |
| 180 | **PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI**  Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio e gli elementi fuori bilancio e i derivati delle posizioni verso la cartolarizzazione nelle quali l’ente ha il ruolo di promotore, così come definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del CRR. Se cartolarizza anche le proprie attività, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni riguardanti le proprie attività cartolarizzate. |
| 190-210 | **ELEMENTI IN BILANCIO**  Si applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni e delle ricartolarizzazioni utilizzati per gli elementi in bilancio dei cedenti. |
| 220-240 | **ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI**  Si applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni e delle ricartolarizzazioni utilizzati per gli elementi fuori bilancio e i derivati dei cedenti. |
| 250-290 | **RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL’AVVIO**  Queste righe contengono le informazioni sulle posizioni in essere trattate secondo il metodo basato sui rating e sulle posizioni in essere prive di rating (alla data di riferimento per le segnalazioni) secondo le classi di merito di credito (previste per il metodo standardizzato nella tabella 1 dell’articolo 251 del CRR) applicate alla data di creazione (avvio). In mancanza di questa informazione sono segnalati i dati disponibili equivalenti alle classi di merito di credito di più antica data.  Queste righe devono essere compilate soltanto per le colonne da 190, da 210 a 270 e da 330 a 340. |

3.8. C 13.00 — Rischio di credito — Cartolarizzazioni: metodo IRB applicato ai requisiti di fondi propri (CR SEC IRB)

3.8.1. Osservazioni di carattere generale

104. Le informazioni segnalate in questo modello sono richieste per tutte le cartolarizzazioni per le quali è riconosciuto un trasferimento del rischio significativo e nelle quali l’ente segnalante partecipa a una cartolarizzazione trattata secondo il metodo basato sui rating interni. Nelle date di riferimento per le segnalazioni successive al 1° gennaio 2019, le cartolarizzazioni il cui importo dell’esposizione ponderato per il rischio è determinato sulla base del quadro rivisto in materia di cartolarizzazione non sono segnalate in questo modello bensì solo nel modello C 02.00. Parimenti, nelle date di riferimento per le segnalazioni successive al 1° gennaio 2019, le posizioni verso la cartolarizzazione che sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250% conformemente al quadro rivisto in materia di cartolarizzazione e che sono dedotte dal CET1 a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto ii), del CRR non sono segnalate in questo modello bensì solo nel modello C 01.00.

104bis. Ai fini di questo modello, tutti i riferimenti agli articoli della parte tre, titolo II, capo 5, del CRR vanno intesi come riferimenti al CRR nella versione applicabile il 31 dicembre 2018.

105. Le informazioni da segnalare sono condizionate dal ruolo svolto dall’ente nel contesto della cartolarizzazione; pertanto si utilizzano elementi di segnalazione specifici per i cedenti, i promotori e gli investitori.

106. Il modello CR SEC IRB copre lo stesso ambito del modello CR SEC SA: combina informazioni riguardanti sia le cartolarizzazioni tradizionali sia le cartolarizzazioni sintetiche interne al portafoglio bancario.

3.8.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** | |
| 010 | **IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE CREATE**  Per il totale della riga relativa agli elementi in bilancio, l’importo segnalato in questa colonna è il valore in essere delle esposizioni cartolarizzate alla data di riferimento per le segnalazioni.  Cfr. colonna 010 del modello CR SEC SA. |
| 020-040 | **CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: PROTEZIONE DEL CREDITO PER LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE**  Articoli 249 e 250 del CRR.  Il valore corretto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito utilizzate nella struttura di cartolarizzazione non tiene conto dei disallineamenti di durata. |
| 020 | **(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (CVA)**  La procedura dettagliata per il calcolo del valore della garanzia corretto per la volatilità (CVA) da segnalare in questa colonna è esposta nell’articolo 223, paragrafo 2, del CRR. |
| 030 | **(-) DEFLUSSI TOTALI: VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (G\*)**  Conformemente alla regola generale per gli “afflussi” e i “deflussi”, gli importi segnalati nella colonna 030 del modello CR SEC IRB figurano come “afflussi” nel corrispondente modello relativo al rischio di credito (CR SA o CR IRB) e nella classe di esposizioni rilevante per il fornitore della protezione (il terzo al quale il segmento è trasferito mediante protezione del credito di tipo personale)*.*  La procedura di calcolo dell’importo nominale corretto per il “rischio di cambio” della protezione del credito (G\*) è indicata nell’articolo 233, paragrafo 3, del CRR. |
| 040 | **IMPORTO NOZIONALE MANTENUTO O RIACQUISTATO DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO**  Tutti i segmenti mantenuti o riacquistati, ad esempio le posizioni che coprono le prime perdite non traslate, sono segnalati al rispettivo valore nominale.  Nel calcolo dell’importo mantenuto o riacquistato della protezione del credito non si tiene conto dell’effetto dei coefficienti di scarto (haircut) di vigilanza sulla protezione del credito. |
| 050 | **POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE**  Posizioni verso la cartolarizzazione detenute dall’ente segnalante, calcolate conformemente all’articolo 246, paragrafo 1, lettere b), d) ed e), e paragrafo 2, del CRR, senza l’applicazione dei fattori di conversione del credito e al lordo delle rettifiche di valore e degli accantonamenti. La compensazione è rilevante unicamente per i contratti multipli di derivati forniti alla stessa società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE) coperti da accordi di compensazione ammissibili.  Le rettifiche di valore e gli accantonamenti da segnalare in questa colonna si riferiscono soltanto alle posizioni verso la cartolarizzazione; non si tiene conto delle rettifiche di valore delle posizioni cartolarizzate.  Ove siano previste clausole di rimborso anticipato, l’ente deve specificare l’importo delle “ragioni di credito dell’investitore” secondo la definizione dell’articolo 256, paragrafo 2, del CRR.  Nelle cartolarizzazioni sintetiche le posizioni detenute dal cedente sotto forma di elementi in bilancio e/o ragioni di credito dell’investitore (rimborso anticipato) derivano dall’aggregazione delle colonne da 010 a 040. |
| 060-090 | **TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL’ESPOSIZIONE**  Cfr. articolo 4, paragrafo 1, punto 57, e parte tre, titolo II, capo 4, del CRR.  Questo blocco di colonne contiene informazioni sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito che riducono il rischio di credito di una o più esposizioni mediante sostituzione di esposizioni (come indicato sotto in riferimento agli afflussi e ai deflussi). |
| 060 | **(-) VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (GA)**  La protezione del credito di tipo personale è definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 59, del CRR.  L’articolo 236 del CRR descrive la procedura per calcolare il GA in caso di protezione completa/protezione parziale a parità di rango (seniority).  Questa informazione è correlata alle colonne da 040 a 050 del modello CR IRB. |
| 070 | **(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE**  La protezione del credito di tipo reale è definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 58, del CRR.  Non potendosi applicare il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, in questa colonna è segnalata soltanto la protezione del credito di tipo reale conformemente all’articolo 200 del CRR.  Questa informazione è correlata alla colonna 060 del modello CR IRB. |
| 080-090 | **SOSTITUZIONE DELL’ESPOSIZIONE DOVUTA ALL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO**  Sono segnalati anche gli afflussi e i deflussi all’interno delle stesse classi di esposizioni e, ove rilevanti, i fattori di ponderazione del rischio o le classi di debitori. |
| 080 | **(-) DEFLUSSI TOTALI**  Articolo 236 del CRR.  I deflussi corrispondono alla parte garantita dell’“esposizione al netto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti” che è dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e, ove rilevante, dalla relativa ponderazione del rischio o classe di debitori, e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevante, alla relativa ponderazione del rischio o classe di debitori.  Questo importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevanti, nelle relative ponderazioni del rischio o classi di debitori.  Questa informazione è correlata alla colonna 070 del modello CR IRB. |
| 090 | AFFLUSSI TOTALI  Questa informazione è correlata alla colonna 080 del modello CR IRB. |
| 100 | ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE  Esposizione assegnata alla ponderazione del rischio e alla classe di esposizioni corrispondenti dopo aver tenuto conto dei deflussi e degli afflussi dovuti a “tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) con effetti di sostituzione sull’esposizione”.  Questa informazione è correlata alla colonna 090 del modello CR IRB. |
| 110 | (-) TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL’IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE: VALORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (CVAM)  Articoli da 218 a 222 del CRR. Questa voce comprende anche le credit linked note (articolo 218 del CRR). |
| 120 | **VALORE DELL’ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E\*)**  Posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all’articolo 246 del CRR, quindi senza applicazione dei fattori di conversione di cui all’articolo 246, paragrafo 1, lettera c), del CRR. |
| 130-160 | **RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL’ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E\*) DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO IN BASE AI FATTORI DI CONVERSIONE**  L’articolo 246, paragrafo 1, lettera c), del CRR stabilisce che il valore dell’esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale moltiplicato per un fattore di conversione. Ove non diversamente specificato, tale fattore di conversione è del 100%.  Ai fini della presente riga, il fattore di conversione è definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 56, del CRR.  A fini di segnalazione, i valori delle esposizioni corretti integralmente (E\*) sono riportati in base ai seguenti quattro intervalli, reciprocamente esclusivi, dei fattori di conversione: 0%, [0%, 20%], [20%, 50%] e [50%, 100%]. |
| 170 | **VALORE DELL’ESPOSIZIONE**  Posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all’articolo 246 del CRR.  Questa informazione è correlata alla colonna 110 del modello CR IRB. |
| 180 | **(-) VALORE DELL’ESPOSIZIONE DEDOTTO DAI FONDI PROPRI**  L’articolo 266, paragrafo 3, del CRR prevede che, nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione alla quale si applica un fattore di ponderazione del rischio del 1 250%, gli enti possono dedurre dai fondi propri il valore dell’esposizione della posizione, in alternativa alla sua inclusione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. |
| 190 | **VALORE DELL’ESPOSIZIONE SOGGETTO A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO** |
| 200-320 | **METODO BASATO SUI RATING (CLASSI DI MERITO DI CREDITO)**  Articolo 261 del CRR.  Le posizioni verso la cartolarizzazione calcolate secondo il metodo IRB con un rating desunto ai sensi dell’articolo 259, paragrafo 2, del CRR sono segnalate come posizioni provviste di rating.  I valori delle esposizioni soggetti a ponderazione del rischio sono ripartiti in base alle classi di merito di credito (CQS) previste per il metodo IRB nella tabella 4 dell’articolo 261, paragrafo 1, del CRR. |
| 330 | **METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA**  Per il metodo della formula di vigilanza (supervisory formula method, SFM) cfr. articolo 262 del CRR.  La ponderazione del rischio di una posizione verso la cartolarizzazione è pari al valore maggiore tra il 7% e la ponderazione del rischio da applicare conformemente alle formule fornite. |
| 340 | **METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO**  L’attenuazione del rischio di credito delle posizioni verso la cartolarizzazione può essere riconosciuta conformemente all’articolo 264 del CRR. In questi casi l’ente segnala il “fattore di ponderazione del rischio effettivo” della posizione per la quale vi sia una protezione completa, ai sensi dell’articolo 264, paragrafo 2, del CRR (il fattore di ponderazione del rischio effettivo è uguale all’importo dell’esposizione ponderato per il rischio della posizione diviso per il valore dell’esposizione della posizione, moltiplicato per 100).  In caso di protezione parziale della posizione, l’ente deve applicare il metodo della formula di vigilanza correggendo il “T” conformemente all’articolo 264, paragrafo 3, del CRR.  In questa colonna sono segnalati i fattori di ponderazione del rischio medi ponderati. |
| 350 | **METODO LOOK-THROUGH**  Le colonne relative al metodo look-through comprendono tutti i casi di esposizioni prive di rating in cui la ponderazione del rischio si ricava dal portafoglio di esposizioni sottostante (fattore più elevato di ponderazione del rischio del pool).  L’articolo 263, paragrafi 2 e 3, del CRR prevede un trattamento eccezionale qualora non sia possibile calcolare Kirb.  L’importo non utilizzato delle linee di liquidità è segnalato nella voce “elementi fuori bilancio e derivati”.  Finché il cedente è soggetto al trattamento eccezionale stante l’impossibilità di calcolare Kirb, la colonna 350 serve per segnalare il trattamento della ponderazione del rischio applicato al valore dell’esposizione di una linea di liquidità soggetta al trattamento di cui all’articolo 263 del CRR.  Per i rimborsi anticipati cfr. articolo 256, paragrafo 5, e articolo 265 del CRR. |
| 360 | **METODO LOOK-THROUGH: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO**  È segnalato il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per il valore dell’esposizione. |
| 370 | **METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA**  L’articolo 259, paragrafi 3 e 4, del CRR prevede l’applicazione del “metodo della valutazione interna” (IAA) per le posizioni dei programmi ABCP. |
| 380 | **IAA: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO**  In questa colonna sono segnalati i fattori di ponderazione del rischio medi ponderati. |
| 390 | **(-) RIDUZIONE DELL’IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI**  Gli enti che applicano il metodo IRB si attengono alle disposizioni dell’articolo 266, paragrafi 1 (valido unicamente per i cedenti se l’esposizione non è stata dedotta dai fondi propri) e 2, del CRR.  Rettifiche di valore e accantonamenti (articolo 159 del CRR) relativi a perdite su crediti conformemente alla disciplina contabile applicabile all’ente segnalante. Le rettifiche di valore comprendono qualsiasi importo rilevato nel conto economico a titolo di perdite su crediti di attività finanziarie dalla loro rilevazione iniziale in bilancio (comprese le perdite dovute al rischio di credito di attività finanziarie misurate al valore equo che non sono dedotte dal valore dell’esposizione), più gli sconti sulle esposizioni acquistate in stato di default ai sensi dell’articolo 166, paragrafo 1, del CRR. Gli accantonamenti comprendono gli importi accumulati delle perdite su crediti negli elementi fuori bilancio. |
| 400 | **IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO**  Importo totale dell’esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR, prima delle rettifiche dovute a disallineamenti di durata o violazioni delle disposizioni in materia di due diligence, escluso qualsiasi importo dell’esposizione ponderato per il rischio riguardante esposizioni riassegnate a un altro modello mediante deflussi. |
| 410 | **IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO, DI CUI: CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE**  Per le cartolarizzazioni sintetiche con disallineamenti di durata, l’importo da segnalare in questa colonna non tiene conto dei disallineamenti di durata. |
| 420 | **EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DUE DILIGENCE**  L’articolo 14, paragrafo 2, l’articolo 406, paragrafo 2, e l’articolo 407 del CRR prevedono che, quando l’ente non rispetta determinati requisiti, gli Stati membri assicurino che le autorità competenti impongano un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio proporzionato non inferiore al 250% del fattore di ponderazione del rischio (limitato al 1 250%) che si applica alle relative posizioni verso la cartolarizzazione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR. |
| 430 | **RETTIFICA DELL’IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A DISALLINEAMENTI DI DURATA**  Nel caso di disallineamenti di durata nelle cartolarizzazioni sintetiche è inserito l’importo RW\*-RW(SP), secondo la definizione dell’articolo 250 del CRR, tranne per i segmenti con una ponderazione del rischio del 1 250%, se l’importo da segnalare è zero. Si rileva che l’importo RW(SP) comprende non solo gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio indicati nella colonna 400 ma anche gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni riassegnate a altri modelli mediante deflussi. |
| 440-450 | **IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO: PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEL MASSIMALE/DOPO L’APPLICAZIONE DEL MASSIMALE**  Importo complessivo dell’esposizione ponderato per il rischio calcolato ai sensi della parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR, prima (colonna 440)/dopo (colonna 450) l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 260 del CRR. Si deve tener conto altresì dell’articolo 265 del CRR (requisiti aggiuntivi di fondi propri per le cartolarizzazioni delle esposizioni rotative provviste di clausole di rimborso anticipato). |
| 460 | **VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO CORRISPONDENTE AI DEFLUSSI DALLA CARTOLARIZZAZIONE IN BASE AL METODO IRB VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONI**  Importo delle esposizioni ponderato per il rischio derivante dalle esposizioni riassegnate al fornitore degli strumenti di attenuazione del rischio e pertanto computate nel modello corrispondente, che sono prese in considerazione nel calcolo del massimale delle posizioni verso la cartolarizzazione. |

107. Il modello CR SEC IRB è suddiviso in tre grandi blocchi di righe contenenti dati riguardanti le esposizioni create/promosse/mantenute o acquistate da cedenti, investitori e promotori. Per ciascuna di esse le informazioni sono ripartite per elementi in bilancio e fuori bilancio e derivati, nonché in base ai raggruppamenti dei fattori di ponderazione del rischio delle cartolarizzazioni e ricartolarizzazioni.

108. Anche le posizioni trattate secondo il metodo basato sui rating e le posizioni prive di rating (esposizioni alla data di riferimento per le segnalazioni) sono ripartite in base alle classi di merito di credito applicate all’avvio (ultimo blocco di righe). Questa informazione è segnalata dai cedenti, dai promotori e dagli investitori.

|  |  |
| --- | --- |
| **Righe** | |
| 010 | **ESPOSIZIONI TOTALI**  Le esposizioni totali fanno riferimento all’importo complessivo delle cartolarizzazioni in essere. Questa riga riassume tutte le informazioni segnalate dai cedenti, dai promotori e dagli investitori nelle righe successive. |
| 020 | **DI CUI: RICARTOLARIZZAZIONI**  Importo complessivo delle ricartolarizzazioni in essere conformemente alle definizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punti 63 e 64, del CRR. |
| 030 | **CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI**  Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio, gli elementi fuori bilancio e i derivati e il rimborso anticipato delle posizioni verso la cartolarizzazione nelle quali l’ente ha il ruolo di cedente, così come definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del CRR. |
| 040-090 | **ELEMENTI IN BILANCIO**  L’articolo 246, paragrafo 1, lettera b), del CRR prevede che, quando un ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo IRB, il valore dell’esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione iscritta a bilancio è pari al valore contabile misurato senza tener conto delle eventuali rettifiche di valore su crediti apportate.  Gli elementi in bilancio sono ripartiti in base ai raggruppamenti dei fattori di ponderazione del rischio delle cartolarizzazioni (A-B-C), nelle righe 050-070, e delle ricartolarizzazioni (D-E), nelle righe 080-090, previsti dalla tabella 4 dell’articolo 261, paragrafo 1, del CRR. |
| 100-150 | **ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI**  Queste righe comprendono informazioni sulle posizioni verso la cartolarizzazione relative a elementi fuori bilancio e derivati soggette a un fattore di conversione nell’ambito del quadro in materia di cartolarizzazione. Ove non diversamente specificato, il valore dell’esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale meno qualsiasi rettifica di valore su crediti specifica di tale posizione, moltiplicato per un fattore di conversione del 100%.  Le posizioni verso la cartolarizzazione fuori bilancio risultanti da uno degli strumenti derivati elencati nell’allegato II del CRR sono determinate conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR. Il valore dell’esposizione per il rischio di controparte di uno degli strumenti derivati elencati nell’allegato II del CRR è determinato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR.  Per le linee di liquidità, le linee di credito e gli anticipi per cassa del gestore gli enti segnalano l’importo non utilizzato.  Per i contratti swap su tassi d’interesse e su valuta gli enti segnalano il valore dell’esposizione (conformemente all’articolo 246, paragrafo 1, del CRR) così come specificato nel modello CR SA Total.  Gli elementi fuori bilancio sono ripartiti in base ai raggruppamenti dei fattori di ponderazione del rischio delle cartolarizzazioni (A-B-C), nelle righe 110-130, e delle ricartolarizzazioni (D-E), nelle righe 140-150, previsti dalla tabella 4 dell’articolo 261, paragrafo 1, del CRR. |
| 160 | **RIMBORSO ANTICIPATO**  Questa riga riguarda soltanto i cedenti con cartolarizzazioni di esposizioni rotative provviste di clausole di rimborso anticipato, di cui all’articolo 242, punti 13 e 14, del CRR. |
| 170 | **INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI**  Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio e gli elementi fuori bilancio e i derivati delle posizioni verso la cartolarizzazione nelle quali l’ente ha il ruolo di investitore.  Il CRR non contiene una definizione esplicita di “investitore”. Pertanto, nel contesto qui considerato per “investitore” s’intende un ente che detiene una posizione verso la cartolarizzazione in un’operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore. |
| 180-230 | **ELEMENTI IN BILANCIO**  Si applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni (A-B-C) e delle ricartolarizzazioni (D-E) utilizzati per gli elementi in bilancio dei cedenti. |
| 240-290 | **ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI**  Si applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni (A-B-C) e delle ricartolarizzazioni (D-E) utilizzati per gli elementi fuori bilancio e i derivati dei cedenti. |
| 300 | **PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI**  Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio e gli elementi fuori bilancio e i derivati delle posizioni verso la cartolarizzazione nelle quali l’ente ha il ruolo di promotore, così come definito dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del CRR. Se cartolarizza anche le proprie attività, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni riguardanti le proprie attività cartolarizzate. |
| 310-360 | **ELEMENTI IN BILANCIO**  Si applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni (A-B-C) e delle ricartolarizzazioni (D-E) utilizzati per gli elementi in bilancio dei cedenti. |
| 370-420 | **ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI**  Si applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni (A-B-C) e delle ricartolarizzazioni (D-E) utilizzati per gli elementi fuori bilancio e i derivati dei cedenti. |
| 430-540 | **RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL’AVVIO**  Queste righe contengono le informazioni sulle posizioni in essere trattate secondo il metodo basato sui rating e sulle posizioni in essere prive di rating (alla data di riferimento per le segnalazioni) secondo le classi di merito di credito (previste per il metodo IRB nella tabella 4 dell’articolo 261 del CRR) applicate alla data di creazione (avvio). In mancanza di questa informazione sono segnalati i dati disponibili equivalenti alle classi di merito di credito di più antica data.  Queste righe devono essere compilate soltanto per le colonne 170, da 190 a 320 e da 400 a 410. |

3.9. C 14.00 — INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI (SEC DETAILS)

3.9.1. Osservazioni di carattere generale

109. Questo modello contiene informazioni suddivise per singola operazione (a differenza delle informazioni aggregate segnalate nei modelli CR SEC SA, CR SEC IRB, MKR SA SEC, MKR SA CTP, CA1 e CA2) riguardanti tutte le cartolarizzazioni alle quali l’ente segnalante partecipa. Sono indicate le caratteristiche principali di ciascuna cartolarizzazione, quali la natura del pool sottostante e i requisiti di fondi propri.

110. Questo modello deve essere compilato per:

a. le cartolarizzazioni create/promosse dall’ente segnalante qualora esso detenga almeno una posizione nella cartolarizzazione. Ciò significa che, a prescindere dal fatto che vi sia o non vi sia stato un trasferimento significativo del rischio, l’ente segnala informazioni riguardanti tutte le posizioni da esso detenute (nel portafoglio bancario oppure nel portafoglio di negoziazione). Le posizioni detenute comprendono quelle mantenute ai sensi dell’articolo 405 del CRR;

b. le cartolarizzazioni create/promosse dall’ente segnalante durante l’anno di riferimento della segnalazione[[1]](#footnote-2), qualora esso non detenga alcuna posizione;

c. le cartolarizzazioni il cui sottostante finale è costituito da passività finanziarie emesse originariamente dall’ente segnalante e acquisite (parzialmente) da un veicolo per la cartolarizzazione. Tale sottostante potrebbe includere obbligazioni garantite o altre passività ed è identificato come tale nella colonna 160;

d. le posizioni detenute nelle cartolarizzazioni quando l’ente segnalante non è né il cedente né il promotore (ossia è investitore e prestatore originario).

111. Questo modello deve essere compilato dai gruppi consolidati e dagli enti autonomi[[2]](#footnote-3) situati nello stesso paese in cui sono soggetti ai requisiti di fondi propri. Nel caso di cartolarizzazioni che coinvolgono più di un soggetto del medesimo gruppo consolidato, è segnalata la ripartizione dettagliata per singolo soggetto.

112. In considerazione dell’articolo 406, paragrafo 1, del CRR, secondo il quale gli enti che investono in posizioni verso la cartolarizzazione devono acquisire molte informazioni sulle posizioni stesse per adempiere gli obblighi di due diligence, l’ambito di segnalazione del modello si applica agli investitori in misura ridotta. In particolare, gli investitori devono compilare le colonne da 010 a 040, da 070 a 110, 160, 190, da 290 a 400 e da 420 a 470.

113. Gli enti che hanno il ruolo di prestatori originari (e che non hanno anche il ruolo di cedente o promotore nella medesima cartolarizzazione) devono in linea di massima compilare il modello nella stessa misura degli investitori.

3.9.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** | |
| 005 | **NUMERO DI RIGA**  Il numero di riga è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga della tabella. Segue l’ordine numerico 1, 2, 3 ecc. |
| 010 | **CODICE INTERNO**  Codice interno (alfanumerico) utilizzato dall’ente per identificare la cartolarizzazione. Il codice interno è associato all’identificativo della cartolarizzazione. |
| 020 | **IDENTIFICATIVO DELLA CARTOLARIZZAZIONE (codice/denominazione)**  Codice utilizzato per la registrazione legale della cartolarizzazione o, in sua mancanza, denominazione con la quale la cartolarizzazione è nota sul mercato. Quando è disponibile il numero internazionale di identificazione dei titoli (International Securities Identification Number — ISIN), ossia nel caso di operazioni pubbliche, in questa colonna sono riportati i caratteri comuni a tutti i segmenti della cartolarizzazione. |
| 030 | **IDENTIFICATIVO DEL CEDENTE (codice/denominazione)**  In questa colonna è segnalato il codice attribuito al cedente dall’autorità di vigilanza o, in sua mancanza, la denominazione dell’ente.  Per le cartolarizzazioni multi-seller, il soggetto segnalante riporta l’identificativo di tutti i soggetti appartenenti al suo gruppo consolidato che sono coinvolti nell’operazione (come cedente, promotore o prestatore originario). Se il codice non è disponibile o non è noto al soggetto segnalante, è indicata la denominazione dell’ente. |
| 040 | **TIPO DI CARTOLARIZZAZIONE: (TRADIZIONALE/SINTETICA)**  Inserire le seguenti abbreviazioni: - “T” = tradizionale  - “S” = sintetica  Per le definizioni di “cartolarizzazione tradizionale” e “cartolarizzazione sintetica” si rimanda all’articolo 242, punti 10 e 11, del CRR. |
| 050 | **TRATTAMENTO CONTABILE: LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE SONO MANTENUTE NELLO STATO PATRIMONIALE O SONO RIMOSSE?**  I cedenti, i promotori e i prestatori originari inseriscono una delle seguenti abbreviazioni:  - “K” = rilevate totalmente  - “P” = eliminate in parte  - “R” = eliminate totalmente  - “N” = non applicabile  Questa colonna riassume il trattamento contabile dell’operazione.  Nelle cartolarizzazioni sintetiche, i cedenti segnalano che le esposizioni cartolarizzate sono eliminate dal bilancio.  Nelle cartolarizzazioni di passività i cedenti non compilano questa colonna.  L’opzione “P” (parzialmente eliminate) è selezionata quando le attività cartolarizzate sono rilevate in bilancio in misura pari al coinvolgimento continuativo del soggetto segnalante conformemente all’IFRS 9.3.2.16 – 3.2.21. |
| 060 | **TRATTAMENTO DELLA SOLVIBILITÀ: LE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE SONO SOGGETTE AI REQUISITI DI FONDI PROPRI?**  I cedenti, e soltanto loro, inseriscono le seguenti abbreviazioni:  - “N” = non soggette a requisiti di fondi propri  - “B” = portafoglio bancario  - “T” = portafoglio di negoziazione  - “A” = parzialmente in entrambi i portafogli.  Articoli 109, 243 e 244 del CRR.  Questa colonna riassume il trattamento di solvibilità dello schema di cartolarizzazione da parte del cedente. La colonna indica se i requisiti di fondi propri sono calcolati secondo le esposizioni cartolarizzate o secondo le posizioni di cartolarizzazione (portafoglio bancario/portafoglio di negoziazione).  Se i requisiti di fondi propri si basano sulle *esposizioni cartolarizzate* (non essendoci un trasferimento significativo del rischio), il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito è segnalato nel modello CR SA, qualora l’ente applichi il metodo standardizzato, oppure nel modello CR IRB, qualora l’ente applichi il metodo basato sui rating interni.  Per contro, se i requisiti di fondi propri si basano sulle *posizioni verso la cartolarizzazione detenute nel portafoglio bancario* (essendoci un trasferimento significativo del rischio), il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito è segnalato nel modello CR SEC SA o nel modello CR SEC IRB. Per le posizioni verso la *cartolarizzazione detenute nel portafoglio di negoziazione*, il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato è segnalato nel modello MKR SA TDI (rischio di posizione generale standardizzato) e nel modello MKR SA SEC o nel modello MKR SA CTP (rischio di posizione specifico standardizzato) o ancora nel modello MKR IM (modelli interni).  Nelle cartolarizzazioni di passività i cedenti non compilano questa colonna. |
| 070 | **CARTOLARIZZAZIONE O RICARTOLARIZZAZIONE?**  Conformemente alle definizioni di “cartolarizzazione” e “ricartolarizzazione” di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punti 61 e da 62 a 64, del CRR, il tipo di sottostante è segnalato mediante le seguenti abbreviazioni:  - “S” = cartolarizzazione  - “R” = ricartolarizzazione |
| 075 | **CARTOLARIZZAZIONE STS**  Articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2402.  Inserire una delle seguenti abbreviazioni:  Y — Sì  N — No |
| 080-100 | **MANTENIMENTO**  Articoli da 404 a 410 del CRR. |
| 080 | **TIPO DI MANTENIMENTO APPLICATO**  Per ciascuno schema di cartolarizzazione creato è segnalato il pertinente tipo di mantenimento dell’interesse economico netto, come previsto dall’articolo 405 del CRR:  A – sezione verticale (posizioni verso la cartolarizzazione): “*il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5% del valore nominale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori*”;  V – sezione verticale (esposizioni cartolarizzate): il mantenimento di una percentuale non inferiore al5% del rischio di credito di ciascuna delle esposizioni cartolarizzate se il rischio di credito così mantenuto rispetto a tali esposizioni cartolarizzate è sempre alla pari con o è subordinato al rischio di credito cartolarizzato rispetto alle medesime posizioni;  B – esposizioni rotative: “*in caso di cartolarizzazioni di esposizioni rotative, il mantenimento dell’interesse del cedente in percentuale non inferiore al 5% del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate*”;  C – in bilancio: “*il mantenimento di esposizioni scelte casualmente, equivalenti a una percentuale non inferiore al 5% del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate, quando tali esposizioni sarebbero state altrimenti cartolarizzate, a condizione che il numero delle esposizioni potenzialmente cartolarizzate non sia inferiore a 100 all’origine*”;  D – prime perdite: “*il mantenimento del segmento prime perdite e, se necessario, di altri segmenti aventi profilo di rischio uguale o maggiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, e la cui durata non sia inferiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, in modo che il mantenimento equivalga complessivamente almeno al 5% del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate*”;  E – esente: questo codice è utilizzato per segnalare le cartolarizzazioni soggette alle disposizioni dell’articolo 405, paragrafo 3, del CRR;  N – non applicabile: questo codice è utilizzato per segnalare le cartolarizzazioni soggette alle disposizioni dell’articolo 404 del CRR;  U – non conforme o sconosciuto: questo codice è utilizzato quando l’ente segnalante non sa con certezza quale sia il tipo di mantenimento applicato oppure in caso di inadempienza. |
| 090 | **% DI MANTENIMENTO ALLA DATA DI RIFERIMENTO PER LE SEGNALAZIONI**  Il mantenimento di un *interesse economico netto rilevante da parte del cedente, del promotore o del prestatore originario* della cartolarizzazione riguarda una percentuale non inferiore al 5% (alla data di avvio dell’operazione).  Nonostante l’articolo 405, paragrafo 1, del CRR, si può di norma interpretare che la misurazione del mantenimento all’avvio dell’operazione sia effettuata al momento della prima cartolarizzazione delle esposizioni, non al momento della loro prima creazione (ad esempio non al momento della prima concessione dei prestiti sottostanti). La misurazione del mantenimento all’avvio dell’operazione implica che il 5% fosse la percentuale di mantenimento richiesta nel momento in cui è stato misurato il relativo livello ed è risultato soddisfatto il requisito (ad esempio quando le esposizioni sono state cartolarizzate la prima volta); non sono richiesti la rimisurazione dinamica e il riaggiustamento della percentuale di mantenimento durante l’intero ciclo di vita dell’operazione.  Non occorre compilare questa colonna se nella colonna 080 (tipo di mantenimento applicato) è riportato il codice “E” (esente) o “N” (non applicabile). |
| 100 | **CONFORMITÀ AL REQUISITO DI MANTENIMENTO?**  Articolo 405, paragrafo 1, del CRR.  Inserire le seguenti abbreviazioni:  Y - SÌ  N - No  Non occorre compilare questa colonna se nella colonna 080 (tipo di mantenimento applicato) è riportato il codice “E” (esente) o “N” (non applicabile). |
| 110 | **RUOLO DELL’ENTE: (CEDENTE/PROMOTORE/PRESTATORE ORIGINARIO/INVESTITORE)**  Inserire le seguenti abbreviazioni:  - “O” = cedente  - “S” = promotore  - “L” = prestatore originario  - “I” = investitore  Cfr. le definizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punti 13 (cedente) e 14 (promotore), del CRR. Si presume che gli investitori siano gli enti ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 406 e 407 del CRR. |
| 120-130 | **PROGRAMMI NON ABCP**  Data la loro particolarità di essere costituiti da una pluralità di posizioni individuali verso la cartolarizzazione, i programmi ABCP (definiti nell’articolo 242, punto 9, del CRR) sono esenti dalla segnalazione nelle colonne 120 e 130. |
| 120 | **DATA DI CREAZIONE (mm/aaaa)**  Il mese e l’anno della data di avvio dell’operazione di cartolarizzazione (che è la data di separazione o di chiusura del pool) sono indicati nel formato “mm/aaaa”.  Per ciascuno schema di cartolarizzazione la data di creazione non può variare tra una data di riferimento per le segnalazioni e la successiva. Nel caso specifico degli schemi di cartolarizzazione assistiti da open pool, la data di creazione è la data della prima emissione dei titoli.  Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. |
| 130 | **IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE ALLA DATA DI CREAZIONE**  Questa colonna contiene l’importo (secondo le esposizioni originarie prima dell’applicazione dei fattori di conversione) del portafoglio cartolarizzato alla data di avvio dell’operazione.  Per gli schemi di cartolarizzazione assistiti da open pool è segnalato l’importo riferito alla data di creazione della prima emissione dei titoli. Per le cartolarizzazioni tradizionali non occorre inserire nessun’altra attività del pool di cartolarizzazioni. Per gli schemi di cartolarizzazione multi-seller (ossia con più di un cedente) è segnalato soltanto l’importo corrispondente al contributo del soggetto segnalante al portafoglio cartolarizzato. Per la cartolarizzazione di passività sono segnalati soltanto gli importi emessi dal soggetto segnalante.  Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. |
| 140-220 | **ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE**  Nelle colonne da 140 a 220 il soggetto segnalante deve inserire informazioni su varie caratteristiche del portafoglio cartolarizzato. |
| 140 | **IMPORTO COMPLESSIVO**  Gli enti segnalano il valore del portafoglio cartolarizzato alla data di riferimento per le segnalazioni, ossia l’importo in essere delle esposizioni cartolarizzate. Per le cartolarizzazioni tradizionali non occorre inserire nessun’altra attività del pool di cartolarizzazioni. Per gli schemi di cartolarizzazione multi-seller (ossia con più di un cedente) è segnalato soltanto l’importo corrispondente al contributo del soggetto segnalante al portafoglio cartolarizzato. Per gli schemi di cartolarizzazione assistiti da closed pool (ossia quando il portafoglio di attività cartolarizzate non può essere ampliato dopo la data di creazione) l’importo è ridotto progressivamente.  Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. |
| 150 | **QUOTA DELL’ENTE (%)**  È segnalata la quota (percentuale con due decimali) che l’ente detiene nel portafoglio cartolarizzato alla data di riferimento per le segnalazioni. L’importo da indicare in questa colonna è prestabilito e corrisponde al 100%, ad eccezione degli schemi di cartolarizzazione multi-seller, nel qual caso il soggetto segnalante riporta il proprio contributo corrente al portafoglio cartolarizzato (equivalente alla colonna 140 in termini relativi).  Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. |
| 160 | **TIPO**  Questa colonna contiene informazioni sul tipo di attività (da “1” a “8”) o passività (“9” e “10”) del portafoglio cartolarizzato. L’ente deve inserire uno dei seguenti codici numerici:  1 — ipoteche su immobili residenziali  2 — ipoteche su immobili non residenziali  3 — crediti su carta di credito  4 — leasing  5 — prestiti a imprese o PMI (trattate come imprese)  6 — prestiti al consumo  7 — crediti commerciali  8 — altre attività  9 — obbligazioni garantite  10 — altre passività  Se il pool di esposizioni cartolarizzate è una combinazione dei tipi su elencati, l’ente segnala il tipo più importante. Per le ricartolarizzazioni l’ente indica il pool sottostante finale delle attività. Il tipo “10” (altre passività) comprende buoni del Tesoro e credit linked note.  Per gli schemi di cartolarizzazione assistiti da closed pool il tipo non può cambiare tra una data di riferimento per le segnalazioni e la successiva. |
| 170 | **METODO APPLICATO (STANDARDIZZATO/IRB/MISTO)**  Questa colonna contiene informazioni sul metodo che l’ente intende applicare alle esposizioni cartolarizzate alla data di riferimento per le segnalazioni.  Inserire le seguenti abbreviazioni:  - “S” = metodo standardizzato  - “I” = metodo basato sui rating interni  - “M” = combinazione di entrambi i metodi (standardizzato/IRB).  Se, in caso di applicazione del metodo standardizzato, nella colonna 050 è indicato “P”, il calcolo dei requisiti di fondi propri deve essere segnalato nel modello CR SEC SA.  Se, in caso di applicazione del metodo IRB, nella colonna 050 è indicato “P”, il calcolo dei requisiti di fondi propri deve essere segnalato nel modello CR SEC IRB.  Se, in caso di applicazione di una combinazione del metodo standardizzato e del metodo IRB, nella colonna 050 è indicato “P”, il calcolo dei requisiti di fondi propri deve essere segnalato sia nel modello CR SEC SA che nel modello CR SEC IRB.  Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. Tuttavia, questa colonna non riguarda le cartolarizzazioni di passività. I promotori non compilano questa colonna. |
| 180 | **NUMERO DI ESPOSIZIONI**  Articolo 261, paragrafo 1, del CRR.  Questa colonna deve essere compilata obbligatoriamente soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB alle posizioni verso la cartolarizzazione (e che pertanto indicano “I” nella colonna 170). Gli enti segnalano il numero effettivo di esposizioni.  Questa colonna non è compilata per la cartolarizzazione di passività o quando i requisiti di fondi propri sono basati sulle esposizioni cartolarizzate (nella cartolarizzazione di attività), né se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. Gli investitori non compilano questa colonna. |
| 190 | **PAESE**  È inserito il codice (ISO 3166-1 alpha-2) del paese di origine del sottostante finale dell’operazione, ossia il paese del debitore diretto delle esposizioni originarie cartolarizzate (metodo look-through). Se il pool delle cartolarizzazioni comprende più paesi, l’ente segnala il paese più importante. Se nessun paese supera la soglia del 20% basata sull’importo delle attività/passività, si indica “altri paesi”. |
| 200 | **ELGD (%)**  La perdita in caso di default media ponderata per l’esposizione (ELGD) deve essere segnalata soltanto dagli enti che applicano il metodo della formula di vigilanza (e che pertanto indicano “I” nella colonna 170). L’ELGD è calcolata ai sensi dell’articolo 262, paragrafo 1, del CRR.  Questa colonna non è compilata per la cartolarizzazione di passività o quando i requisiti di fondi propri sono basati sulle esposizioni cartolarizzate (nel caso di cartolarizzazione di attività), né se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. I promotori non compilano questa colonna. |
| 210 | **(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI**  Rettifiche di valore e accantonamenti (articolo 159 del CRR) relativi a perdite su crediti conformemente alla disciplina contabile applicabile all’ente segnalante. Le rettifiche di valore comprendono qualsiasi importo rilevato nel conto economico a titolo di perdite su crediti di attività finanziarie dalla loro rilevazione iniziale in bilancio (comprese le perdite dovute al rischio di credito di attività finanziarie misurate al valore equo che non sono dedotte dal valore dell’esposizione), più gli sconti sulle esposizioni acquistate in stato di default ai sensi dell’articolo 166, paragrafo 1, del CRR. Gli accantonamenti comprendono gli importi accumulati delle perdite su crediti negli elementi fuori bilancio.  Questa colonna contiene informazioni sulle rettifiche di valore e gli accantonamenti applicati alle esposizioni cartolarizzate. Questa colonna non è compilata per la cartolarizzazione di passività.  Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.  I promotori non compilano questa colonna. |
| 220 | **REQUISITI DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA CARTOLARIZZAZIONE (%)**  Questa colonna riporta i requisiti di fondi propri che si applicherebbero al portafoglio cartolarizzato nel caso in cui non vi fosse stata alcuna cartolarizzazione, più le perdite attese associate a questi rischi (Kirb), in percentuale (fino al secondo decimale) del totale delle esposizioni cartolarizzate alla data di creazione. Kirb è definito nell’articolo 242, punto 4, del CRR.  Questa colonna non è compilata per la cartolarizzazione di passività. Per la cartolarizzazione di attività, questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.  I promotori non compilano questa colonna. |
| 230-300 | **STRUTTURA DELLA CARTOLARIZZAZIONE**  Questo blocco di sei colonne contiene informazioni sulla struttura della cartolarizzazione in base alle posizioni in bilancio/fuori bilancio, ai segmenti (senior/mezzanine/prime perdite) e alla scadenza.  Per le cartolarizzazioni multi-seller, del segmento prime perdite è indicato soltanto l’importo corrispondente o attribuito all’ente segnalante. |
| 230-250 | **ELEMENTI IN BILANCIO**  Questo blocco di colonne contiene informazioni sugli elementi in bilancio ripartiti per segmento (senior/mezzanine/prime perdite). |
| 230 | **SENIOR**  Nelle date di riferimento per le segnalazioni successive al 1° gennaio 2019, per le posizioni verso la cartolarizzazione i cui valori di esposizione sono calcolati conformemente al CRR: una posizione verso la cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 242, punto 6, del CRR.  Per tutte le altre posizioni verso la cartolarizzazione: in questa categoria sono inclusi tutti i segmenti che non possono essere classificati come mezzanine o prime perdite conformemente al CRR nella versione applicabile il 31 dicembre 2018. |
| 240 | **MEZZANINE**  Nelle date di riferimento per le segnalazioni successive al 1° gennaio 2019, per le posizioni verso la cartolarizzazione i cui valori di esposizione sono calcolati conformemente al CRR:   * tutte le posizioni ai sensi dell’articolo 242, punto 18, del CRR; * tutte le posizioni che non sono soggette all’articolo 242, punto 6 o 17, del CRR.   Per tutte le altre posizioni verso la cartolarizzazione: cfr. l’articolo 243, paragrafo 3 (cartolarizzazioni tradizionali), e l’articolo 244, paragrafo 3 (cartolarizzazioni sintetiche), del CRR nella versione applicabile il 31 dicembre 2018. |
| 250 | **PRIME PERDITE**  Nelle date di riferimento per le segnalazioni successive al 1° gennaio 2019, per le posizioni verso la cartolarizzazione i cui valori di esposizione sono calcolati conformemente al CRR: una posizione verso la cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 242, punto 17, del CRR.  Per tutte le altre posizioni verso la cartolarizzazione: il segmento prime perdite è definito nell’articolo 242, punto 15, del CRR nella versione applicabile il 31 dicembre 2018. |
| 260-280 | **ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI**  Questo blocco di colonne contiene informazioni riguardanti gli elementi fuori bilancio e i derivati ripartiti per segmento (senior/mezzanine/prime perdite).  Si applicano gli stessi criteri utilizzati per gli elementi in bilancio ai fini della classificazione nei segmenti. |
| 290 | **PRIMA DATA DI CHIUSURA PREVEDIBILE**  Probabile data di chiusura dell’intera cartolarizzazione, alla luce delle clausole contrattuali e delle condizioni finanziarie attualmente attese. Di norma è la data più prossima tra quelle indicate di seguito:  i) la prima data in cui può essere esercitata un’opzione clean-up call (definita nell’articolo 242, paragrafo 2, del CRR), tenendo conto della scadenza della o delle esposizioni sottostanti e del relativo tasso atteso di rimborso anticipato o di potenziali attività di rinegoziazione;  ii) la prima data in cui il cedente può esercitare qualsiasi altra opzione call prevista dalle clausole contrattuali della cartolarizzazione che comporti il rimborso totale della cartolarizzazione.  Sono indicati il giorno, il mese e l’anno della prima data di chiusura prevedibile. Se disponibile è indicata la data esatta, altrimenti è indicato il primo giorno del mese. |
| 300 | **DATA DI SCADENZA FINALE LEGALE**  Data in cui tutto il capitale e gli interessi della cartolarizzazione devono essere restituiti per legge (sulla base dei documenti dell’operazione).  Sono indicati il giorno, il mese e l’anno della data di scadenza finale legale. Se disponibile è indicata la data esatta, altrimenti è indicato il primo giorno del mese. |
| 310-400 | **POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE**  Questo blocco di colonne contiene informazioni sulle posizioni verso la cartolarizzazione suddivise in posizioni in bilancio/fuori bilancio e in segmenti (senior/mezzanine/prime perdite) alla data di riferimento per le segnalazioni. |
| 310-330 | **ELEMENTI IN BILANCIO**  Si applicano gli stessi criteri utilizzati per le colonne da 230 a 250 ai fini della classificazione nei segmenti. |
| 340-360 | **ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI**  Si applicano gli stessi criteri utilizzati per le colonne da 260 a 280 ai fini della classificazione nei segmenti. |
| 370-400 | **VOCI PER MEMORIA: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI**  Questo blocco di colonne contiene informazioni aggiuntive riguardanti gli elementi fuori bilancio e i derivati totali (già segnalati nelle colonne 340-360 in base a una ripartizione differente). |
| 370 | **SOSTITUTI DEL CREDITO DIRETTI (DCS)**  Questa colonna serve per le posizioni verso la cartolarizzazione detenute dal cedente e garantite tramite sostituti del credito diretti (direct credit substitutes, DCS).  Conformemente all’allegato I del CRR sono considerati sostituti del credito diretti i seguenti elementi fuori bilancio a rischio pieno:  *- garanzie che assumono la forma di sostituti del credito;*  *- lettere di credito standby irrevocabili che assumono la forma di sostituti del credito.* |
| 380 | **IRS / CRS**  IRS significa “contratti swap su tassi di interesse”; CRS significa “contratti swap su valuta”. Questi derivati sono elencati nell’allegato II del CRR. |
| 390 | **LINEE DI LIQUIDITÀ AMMISSIBILI**  Le linee di liquidità, che sono definite nell’articolo 242, punto 3, del CRR, devono soddisfare le sei condizioni elencate nell’articolo 255, paragrafo 1, del CRR per poter essere considerate ammissibili (indipendentemente dal metodo applicato dall’ente — standardizzato o IRB). |
| 400 | **ALTRO (INCLUSE LE LINEE DI LIQUIDITÀ NON AMMISSIBILI)**  Questa colonna riguarda gli elementi fuori bilancio residui, come le linee di liquidità non ammissibili (ossia le linee di liquidità che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 255, paragrafo 1, del CRR). |
| 410 | **RIMBORSO ANTICIPATO: FATTORE DI CONVERSIONE APPLICATO**  L’articolo 242, punto 12, nonché l’articolo 256, paragrafo 5 (per il metodo standardizzato) e l’articolo 265, paragrafo 1 (per il metodo IRB), del CRR prevedono una serie di fattori di conversione da applicare all’importo dell’interesse degli investitori (per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio).  Questa colonna riguarda gli schemi di cartolarizzazione con clausole di rimborso anticipato (le cartolarizzazioni rotative).  Conformemente all’articolo 256, paragrafo 6, del CRR, il fattore di conversione da applicare è determinato dal livello del margine positivo medio effettivo a tre mesi.  Questa colonna non è compilata per le cartolarizzazioni di passività. Questa informazione è correlata alla riga 100 del modello CR SEC SA e alla riga 160 del modello CR SEC IRB. |
| 420 | **(-) VALORE DELL’ESPOSIZIONE DEDOTTO DAI FONDI PROPRI**  Questa informazione è strettamente correlata alla colonna 200 del modello CR SEC SA e alla colonna 180 del modello CR SEC IRB.  In questa colonna è segnalato un importo negativo. |
| 430 | **IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEL MASSIMALE**  Questa colonna contiene informazioni riguardanti l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio prima dell’applicazione del massimale alle posizioni verso la cartolarizzazione (ossia negli schemi di cartolarizzazione con trasferimento significativo del rischio). Per gli schemi di cartolarizzazione senza trasferimento significativo del rischio (cioè per l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio calcolato in base alle esposizioni cartolarizzate), in questa colonna non sono segnalati dati.  Questa colonna non è compilata per le cartolarizzazioni di passività. |
| 440 | **IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L’APPLICAZIONE DEL MASSIMALE**  Questa colonna contiene informazioni riguardanti l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio dopo l’applicazione del massimale alle posizioni verso la cartolarizzazione (ossia negli schemi di cartolarizzazione con trasferimento significativo del rischio). Per gli schemi di cartolarizzazione senza trasferimento significativo del rischio (ossia per i requisiti di fondi propri calcolati in base alle esposizioni cartolarizzate), in questa colonna non sono segnalati dati.  Questa colonna non è compilata per le cartolarizzazioni di passività. |
| 445 | **METODO**  In questa colonna è indicato il metodo per determinare l’importo complessivo dell’esposizione al rischio di cui alla colonna 440.  Il metodo è uno dei seguenti:  *Per le posizioni verso la cartolarizzazione i cui importi dell’esposizione ponderati per il rischio sono calcolati conformemente al CRR nella versione applicabile il 31 dicembre 2018*   * Altro (quadro iniziale in materia di cartolarizzazione)   *Nelle date di riferimento per le segnalazioni successive al 1° gennaio 2019, per le posizioni verso la cartolarizzazione i cui importi dell’esposizione ponderati per il rischio sono calcolati conformemente al CRR:*   * SEC-IRBA * SEC-SA * SEC-ERBA * IAA * 1 250% per le posizioni non soggette ad alcuna metodologia (articolo 254, paragrafo 7, del CRR) * Metodi multipli   In linea con la determinazione dei fattori di ponderazione del rischio a norma dell’articolo 337 del CRR, il metodo da applicare per gli strumenti rappresentanti posizioni verso la cartolarizzazione all’interno del portafoglio di negoziazione è il metodo che l’ente applicherebbe alla posizione all’esterno del suo portafoglio di negoziazione.  Sono utilizzati “metodi multipli” se l’ente partecipa ad un’operazione di cartolarizzazione o vi è esposto in molteplici modi e applica metodi diversi per il calcolo dei requisiti di fondi propri nei suoi diversi ruoli o per le sue diverse esposizioni. |
| 446 | **CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI**  Nelle date di riferimento per le segnalazioni successive al 1° gennaio 2019, articoli 243 e 270 del CRR  Inserire una delle seguenti abbreviazioni:  Y – Sì  N – No  ‘Sì’ va indicato sia in caso di cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali a norma dell’articolo 243 del CRR che in caso di posizioni senior verso cartolarizzazioni delle PMI (non STS) ammissibili a tale trattamento a norma dell’articolo 270 del CRR. |
| 450-510 | **POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE — PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE** |
| 450 | **CTP O NON CTP?**  Inserire le seguenti abbreviazioni:  C — Portafoglio di negoziazione di correlazione (CTP)  N — Non CTP |
| 460-470 | POSIZIONI NETTE — LUNGHE/CORTE  Cfr., rispettivamente, le colonne 050/060 del modello MKR SA SEC o del modello MKR SA CTP. |
| 480 | REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI (METODO STANDARDIZZATO) — RISCHIO SPECIFICO  Cfr., rispettivamente, la colonna 610 del modello MKR SA SEC o la colonna 450 del modello MKR SA CTP. |

4. Modelli relativi al rischio operativo

4.1 C 16.00 — Rischio operativo (OPR)

4.1.1 Osservazioni di carattere generale

114. Questo modello contiene informazioni riguardanti il calcolo dei requisiti di fondi propri conformemente agli articoli da 312 a 324 del CRR per il rischio operativo secondo il metodo base (BIA), il metodo standardizzato (TSA), il metodo standardizzato alternativo (ASA) e il metodo avanzato di misurazione (AMA). L’ente non può applicare contemporaneamente, a livello individuale, i metodi TSA e ASA per le linee di business “servizi bancari al dettaglio” e “servizi bancari a carattere commerciale”.

115. Gli enti che applicano i metodi BIA, TSA e/o ASA calcolano i requisiti di fondi propri sulla base delle informazioni disponibili alla fine dell’esercizio finanziario. Se non sono disponibili dati sottoposti a revisione contabile, gli enti possono utilizzare stime aziendali. Se si utilizzano dati verificati mediante revisione contabile, gli enti segnalano tali dati, che dovrebbero restare invariati. Sono ammessi scostamenti da questo principio dell’“invarianza” se, ad esempio, nel periodo in questione si verificano circostanze eccezionali, quali acquisizioni recenti o dismissioni di soggetti o attività.

116. Se un ente può dimostrare all’autorità competente che, a causa di circostanze eccezionali, quali fusioni o dismissioni di soggetti o attività, l’utilizzo della media triennale per il calcolo dell’indicatore rilevante determinerebbe una stima distorta del requisito di fondi propri per il rischio operativo, l’autorità competente può autorizzare l’ente a modificare il calcolo in modo da poter tener conto di tali circostanze. L’autorità competente può inoltre agire di propria iniziativa e richiedere all’ente di modificare il calcolo. L’ente operativo da meno di tre anni può avvalersi di stime aziendali prospettiche per il calcolo dell’indicatore rilevante, purché inizi a utilizzare dati storici non appena siano disponibili.

117. Nelle colonne il modello riporta anzitutto informazioni riguardanti l’importo dell’indicatore rilevante delle attività bancarie soggette al rischio operativo, nonché l’importo dei prestiti e degli anticipi (quest’ultimo solo in caso di applicazione del metodo ASA) per gli ultimi tre anni. Nelle colonne successive sono segnalate le informazioni riguardanti l’importo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo. Ove applicabile, si deve specificare la parte di tale importo dovuta a un meccanismo di attribuzione. Per quanto riguarda il metodo AMA, sono aggiunte voci per memoria per illustrare in dettaglio l’effetto delle perdite attese, della diversificazione e delle tecniche di attenuazione sul requisito di fondi propri per il rischio operativo.

118. Nelle righe le informazioni sono riportate in base al metodo di calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo, con specificazione delle linee di business per i metodi TSA e ASA.

119. Questo modello è trasmesso da tutti gli enti soggetti al requisito di fondi propri per il rischio operativo.

4.1.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** | |
| 010-030 | INDICATORE RILEVANTE  Gli enti che utilizzano l’indicatore rilevante per calcolare il requisito di fondi propri per il rischio operativo (secondo i metodi BIA, TSA e ASA) segnalano l’indicatore rilevante per i rispettivi anni nelle colonne da 010 a 030. Inoltre, in caso di uso combinato di diversi metodi, previsto dall’articolo 314 del CRR, gli enti segnalano anche, a fini informativi, l’indicatore rilevante per le attività soggette al metodo AMA. Ciò vale anche per tutte le altre banche che applicano il metodo AMA.  Di seguito, il termine “indicatore rilevante” si riferisce alla “somma degli elementi” alla fine dell’esercizio finanziario enumerati nella tabella 1 dell’articolo 316, paragrafo 1, del CRR.  Se l’ente dispone di dati sull’“indicatore rilevante” relativi a un periodo inferiore a tre anni, i dati storici disponibili (cifre verificate mediante revisione contabile) sono attribuiti alle corrispondenti colonne della tabella in via prioritaria: se, ad esempio, sono disponibili dati storici relativi a un solo anno, questi sono segnalati nella colonna 030. Ove plausibile, le stime prospettiche sono poi inserite nella colonna 020 (stima dell’anno successivo) e nella colonna 010 (stima dell’anno + 2).  L’ente che non dispone di dati storici sull’“indicatore rilevante” può utilizzare stime aziendali prospettiche. |
| 040-060 | PRESTITI E ANTICIPI (IN CASO DI APPLICAZIONE DEL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO)  In queste colonne sono segnalati gli importi dei prestiti e degli anticipi delle linee di business “servizi bancari a carattere commerciale” e “servizi bancari al dettaglio” di cui all’articolo 319, paragrafo 1, lettera b), del CRR. Detti importi servono per il calcolo dell’indicatore rilevante alternativo per determinare i requisiti di fondi propri corrispondenti alle attività soggette al metodo ASA (articolo 319, paragrafo 1, lettera a), del CRR).  Per la linea di business “servizi bancari a carattere commerciale” sono inclusi anche i titoli detenuti all’esterno del portafoglio di negoziazione. |
| 070 | REQUISITO DI FONDI PROPRI  Il requisito di fondi propri si calcola in base al metodo applicato, conformemente agli articoli da 312 a 324 del CRR. L’importo risultante è segnalato nella colonna 070. |
| 071 | IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO  Articolo 92, paragrafo 4, del CRR. Requisiti di fondi propri nella colonna 070 moltiplicati per 12,5. |
| 080 | DI CUI: DOVUTO A UN MECCANISMO DI ATTRIBUZIONE  Articolo 18, paragrafo 1, del CRR, riguardante l’indicazione, nella domanda di cui all’articolo 312, paragrafo 2, del CRR, della metodologia utilizzata per ripartire tra i diversi soggetti del gruppo il capitale di copertura del rischio operativo, nonché della specificazione che indica se e come gli effetti della diversificazione sono presi in considerazione nel sistema di misurazione del rischio applicato da un ente creditizio impresa madre nell’UE e dalle sue filiazioni, oppure congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE. |
| 090-120 | VOCI PER MEMORIA NELL’AMBITO DEI METODI AVANZATI DI MISURAZIONE DA RIPORTARE SE APPLICABILI |
| 090 | REQUISITO DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA RIDUZIONE DOVUTA ALLE PERDITE ATTESE, ALLA DIVERSIFICAZIONE E ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO  Il requisito di fondi propri segnalato nella colonna 090 è quello della colonna 070, calcolato però prima di tener conto degli effetti di riduzione dovuti alle perdite attese, alla diversificazione e alle tecniche di attenuazione del rischio (cfr. sotto). |
| 100 | (-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLE PERDITE ATTESE STIMATE NELLE PRASSI OPERATIVE  Nella colonna 100 è segnalata la riduzione dei requisiti di fondi propri dovuta alle perdite attese stimate nelle prassi operative interne (di cui all’articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del CRR). |
| 110 | (-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLA DIVERSIFICAZIONE  L’effetto della diversificazione riportato nella colonna 110 è la differenza tra la somma dei requisiti di fondi propri calcolati separatamente per ciascuna classe di rischio operativo (ossia una situazione di “dipendenza perfetta”) e il requisito diversificato di fondi propri calcolato tenendo conto delle correlazioni e delle dipendenze (presumendo, cioè, una “dipendenza meno che perfetta” tra le classi di rischio). La situazione di “dipendenza perfetta” si verifica nel “caso normale”, ossia quando l’ente non applica una struttura esplicita di correlazioni tra le classi di rischio, e quindi il capitale secondo il metodo AMA è calcolato come somma delle misure individuali di rischio operativo delle classi di rischio selezionate. In questo caso si presume che la correlazione tra le classi di rischio sia del 100% e il valore della colonna deve essere posto a zero. Per contro, quando calcola una struttura esplicita di correlazioni tra le classi di rischio, l’ente deve inserire in questa colonna la differenza tra il capitale secondo il metodo AMA derivante dal “caso normale”, e il capitale ottenuto dopo l’applicazione della struttura di correlazioni tra le classi di rischio. Il valore ottenuto esprime la “capacità di diversificazione” del modello AMA, cioè la sua capacità di cogliere l’insorgenza non simultanea di gravi eventi di perdita dovuti al rischio operativo. Nella colonna 110 deve essere segnalato l’importo di cui l’assunta struttura di correlazioni riduce il capitale AMA rispetto alla correlazione del 100%. |
| 120 | (-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO (ASSICURAZIONE E ALTRI MECCANISMI DI TRASFERIMENTO DEL RISCHIO)  Nella colonna 120 è segnalato l’impatto delle assicurazioni e di altri meccanismi di trasferimento del rischio conformemente all’articolo 323, paragrafi da 1 a 5, del CRR. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Righe** | |
| 010 | ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO BASE (BIA)  Questa riga contiene gli importi corrispondenti alle attività soggette al metodo base per il calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo (articoli 315 e 316 del CRR). |
| 020 | ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO/AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO  In questa riga è segnalato il requisito di fondi propri calcolato in base al metodo standardizzato e al metodo standardizzato alternativo (articoli da 317 a 319 del CRR). |
| 030-100 | SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO  In caso di uso del metodo TSA l’indicatore rilevante di ciascun anno è riportato nelle righe da 030 a 100 in corrispondenza delle linee di business elencate nella tabella 2 dell’articolo 317 del CRR. Le attività sono classificate nelle varie linee di business conformemente ai principi di cui all’articolo 318 del CRR. |
| 110-120 | SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO  Gli enti che utilizzano il metodo ASA (articolo 319 del CRR) riportano l’indicatore rilevante per gli anni corrispondenti, separatamente per ciascuna linea di business nelle righe da 030 a 050 e da 080 a 100, nonché nelle righe 110 e 120 per le linee di business “servizi bancari a carattere commerciale” e “servizi bancari al dettaglio”.  Le righe 110 e 120 riportano l’importo dell’indicatore rilevante delle attività soggette al metodo ASA distinguendo tra le attività relative alla linea di business “servizi bancari a carattere commerciale” e quelle relative alla linea di business “servizi bancari al dettaglio” (articolo 319 del CRR). Vi possono essere importi nelle righe relative ai “servizi bancari a carattere commerciale” e ai “servizi bancari al dettaglio” sia per il metodo TSA (righe 060 e 070) sia per il metodo ASA (righe 110 e 120), ad esempio quando una filiazione applica il metodo TSA mentre l’ente impresa madre applica il metodo ASA. |
| 130 | ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AI METODI AVANZATI DI MISURAZIONE  In questa riga sono segnalati i dati pertinenti agli enti che applicano il metodo AMA (articolo 312, paragrafo 2, e articoli da 321 a 323 del CRR).  In caso di uso combinato di diversi metodi, previsto dall’articolo 314 del CRR, sono riportate informazioni sull’indicatore rilevante per le attività soggette al metodo AMA. Ciò vale anche per tutte le altre banche che applicano il metodo AMA. |

4.2. Rischio operativo: informazioni dettagliate sulle perdite nel corso dell’ultimo anno (OPR DETAILS)

4.2.1. Osservazioni di carattere generale

120. Il modello C 17.01 (OPR DETAILS 1) riassume le informazioni riguardanti le perdite lorde e i recuperi delle perdite registrati dall’ente nell’ultimo anno, distinguendo tra tipologie di eventi e linee di business. Il modello C 17.02 (OPR DETAILS 2) fornisce informazioni dettagliate sui principali eventi di perdita nel corso dell’ultimo anno.

121. Le perdite per rischio operativo che sono collegate al rischio di credito e soggette a requisiti di fondi propri per il rischio di credito (eventi di rischio operativo di confine con i rischi di credito) non sono considerate né nel modello C 17.01 né nel modello C 17.02.

122. In caso di uso combinato di diversi metodi per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo in conformità dell’articolo 314 del CRR, le perdite e i recuperi registrati dall’ente sono segnalati nei modelli C 17.01 e C 17.02, indipendentemente dal metodo applicato ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri.

123. Per “perdita lorda” si intende la perdita dovuta ad un evento o ad una tipologia di evento di rischio operativo, di cui all’articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, prima di recuperi di qualsiasi tipo, fatti salvi gli “eventi di perdita recuperata rapidamente” così come definiti di seguito.

124. Per “recupero” si intende un evento indipendente relativo alla perdita originale dovuta al rischio operativo che è separata nel tempo, in cui i fondi o i flussi di benefici economici sono ricevuti da prime o terze parti, quali imprese di assicurazione o altre parti. I recuperi sono ripartiti tra recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio e recuperi diretti.

125. Per “eventi di perdita recuperata rapidamente” si intende gli eventi di rischio operativo che portano a perdite che sono parzialmente o totalmente recuperate entro cinque giorni lavorativi. In caso di evento di perdita recuperata rapidamente, soltanto la parte della perdita che non è recuperata interamente (ossia la perdita al netto della parte recuperata rapidamente) rientra nella definizione di perdita lorda. Di conseguenza, gli eventi di perdita che portano a perdite recuperate interamente entro cinque giorni lavorativi non rientrano nella definizione di perdita lorda, né sono inclusi nella segnalazione degli OPR DETAILS.

126. Per “data della contabilizzazione” si intende la data in cui la perdita o la riserva/l’accantonamento a fronte di una perdita dovuta al rischio operativo sono state rilevate per la prima volta nel conto profitti e perdite. Questa data segue logicamente la “data dell’evento” (ossia la data in cui l’evento di rischio operativo è avvenuto o è iniziato) e la “data di scoperta” (ossia la data in cui l’ente ha avuto conoscenza dell’evento di rischio operativo).

127. Le perdite derivanti da un evento comune di rischio operativo o da molteplici eventi collegati ad un primo evento di rischio operativo che genera eventi o perdite (“root-event”) sono raggruppate. Gli eventi raggruppati sono considerati e segnalati come un unico evento, e quindi i relativi importi delle perdite lorde o gli adeguamenti per perdite sono sommati.

128. Le cifre segnalate nel giugno del rispettivo anno sono dati provvisori, mentre i dati definitivi sono segnalati in dicembre. Di conseguenza i dati di giugno hanno un periodo di riferimento di sei mesi (vale a dire dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno civile) mentre i dati di dicembre hanno un periodo di riferimento di dodici mesi (vale a dire dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno civile). Per i dati segnalati sia a giugno che a dicembre, per “precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni” si intendono tutti i periodi di riferimento per le segnalazioni fino a quello che termina alla fine dell’anno civile precedente compreso.

129. Per verificare le condizioni previste dall’articolo 5, lettera b), punto 2, lettera b), punto i), del presente regolamento, gli enti utilizzano le ultime statistiche disponibili nella pagina Internet dell’EBA in materia di segnalazioni di vigilanza per ottenere la “somma dei singoli totali di bilancio di tutti gli enti dello stesso Stato membro”. Per verificare le condizioni previste dall’articolo 5, lettera b), punto 2, lettera b), punto iii), si utilizza il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato quale definito al punto 8.89 dell’allegato A al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (SEC 2010) e pubblicato da Eurostat per l’anno civile precedente.

4.2.2. C 17.01: Perdite e recuperi da rischio operativo per linea di business e tipologia di evento nell’ultimo anno (OPR DETAILS 1)

4.2.2.1. Osservazioni di carattere generale

130. Nel modello C 17.01 le informazioni sono riportate distribuendo le perdite e i recuperi superiori alle soglie interne tra le diverse linee di business (elencate nella tabella 2 dell’articolo 317 del CRR, compresa la linea di business aggiuntiva “elementi d’impresa” di cui all’articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR) e le diverse tipologie di eventi (definite nell’articolo 324 del CRR); è possibile che le perdite associate a un unico evento siano ripartite tra una pluralità di linee di business.

131. Nelle colonne sono esposte le diverse tipologie di eventi e i totali di ciascuna linea di business, insieme a una voce per memoria che indica la soglia interna minima applicata nella raccolta dei dati relativi alle perdite; qualora vi sia più di una soglia, per ciascuna linea di business sono riportate sia la soglia minima che quella massima.

132. Nelle righe sono riportate le linee di business, e all’interno di ciascuna di esse sono contenute informazioni sul numero di eventi (eventi nuovi), l’importo delle perdite lorde (eventi nuovi), il numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite, gli adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento, la perdita singola massima, la somma delle cinque maggiori perdite e l’importo complessivo dei recuperi (recuperi diretti e recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio).

133. Per le linee di business totali sono anche richiesti i dati sul numero di eventi e l’importo delle perdite lorde per alcuni intervalli sulla base di soglie prestabilite: 10 000, 20 000, 100 000 e 1 000 000. Le soglie sono fissate in importi in euro e sono incluse a fini di comparabilità tra gli enti delle perdite segnalate; pertanto esse non si riferiscono necessariamente alle soglie minime di perdita utilizzate per la raccolta interna dei dati sulle perdite, da segnalare in un’altra sezione del modello.

4.2.2.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** | |
| 0010-0070 | TIPOLOGIE DI EVENTI  Gli enti segnalano le perdite nelle rispettive colonne da 010 a 070 in base alle tipologie di eventi definite nell’articolo 324 del CRR.  Gli enti che calcolano il requisito di fondi propri secondo il metodo BIA possono segnalare solo nella colonna 080 le perdite dovute a una tipologia di evento non identificata. |
| 0080 | TIPOLOGIE DI EVENTI TOTALI  Nella colonna 080, per ciascuna linea di business gli enti segnalano il “numero di eventi (eventi nuovi)” totale, l’“importo delle perdite lorde (eventi nuovi)” totale, il “numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite” totale, gli “adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento” totali, la “perdita singola massima”, la “somma delle cinque maggiori perdite”, il totale dell’“importo complessivo dei recuperi diretti” e il totale dell’“importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio”.  A condizione che l’ente abbia individuato le tipologie di eventi per tutte le perdite, la colonna 080 illustra la semplice aggregazione del numero degli eventi di perdita, degli importi complessivi delle perdite lorde, degli importi complessivi dei recuperi e degli adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento riportati nelle colonne da 010 a 070.  La “perdita singola massima” segnalata nella colonna 080 è la perdita singola massima all’interno di una linea di business ed è identica al massimo delle “perdite singole massime” indicate nelle colonne da 010 a 070, a condizione che l’ente abbia individuato le tipologie di eventi per tutte le perdite.  Come somma delle cinque maggiori perdite, nella colonna 080 è segnalata la somma delle cinque maggiori perdite all’interno della corrispondente linea di business. |
| 0090-0100 | VOCE PER MEMORIA: SOGLIA APPLICATA NELLA RACCOLTA DI DATI  Gli enti segnalano nelle colonne 090 e 100 le soglie minime di perdita che applicano alla raccolta di dati interni sulle perdite conformemente all’articolo 322, paragrafo 3, lettera c), ultima frase, del CRR.  Se applica una sola soglia in ciascuna linea di business, l’ente compila soltanto la colonna 090.  Se applica soglie differenti all’interno della medesima linea di business regolamentare, segnala anche la soglia massima applicabile (colonna 100). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Righe** | |
| 0010-0880 | LINEE DI BUSINESS: SERVIZI FINANZIARI PER L’IMPRESA (CORPORATE FINANCE) [CF], NEGOZIAZIONI E VENDITE (TRADING AND SALES) [TS], INTERMEDIAZIONE AL DETTAGLIO (RETAIL BROKERAGE) [RBr], SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) [CB], SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) [RB], PAGAMENTI E REGOLAMENTI (PAYMENT AND SETTLEMENT) [PS], GESTIONI FIDUCIARIE (AGENCY SERVICES) [AS], GESTIONI PATRIMONIALI (ASSET MANAGEMENT) [AM], ELEMENTI D’IMPRESA (CORPORATE ITEMS) [CI]  Per ciascuna linea di business definita nella tabella 2 dell’articolo 317, paragrafo 4, del CRR, compresa la linea di business aggiuntiva “elementi d’impresa” di cui all’articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, e per ciascuna tipologia di evento, l’ente segnala le seguenti informazioni in base alle soglie interne: il numero di eventi (eventi nuovi), l’importo delle perdite lorde (eventi nuovi), il numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite, gli adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento, la perdita singola massima, la somma delle cinque maggiori perdite, l’importo complessivo dei recuperi diretti e l’importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio.  Nel caso di un evento di perdita che riguardi più di una linea di business, l’“importo delle perdite lorde” è distribuito tra tutte le linee di business interessate.  Gli enti che calcolano il requisito di fondi propri secondo il metodo BIA possono segnalare solo nelle righe 910-980 le perdite relative a una linea di business non identificata. |
| 0010, 0110, 0210, 0310, 0410, 0510, 0610, 0710, 0810 | Numero di eventi (eventi nuovi)  Il numero di eventi è il numero di eventi di rischio operativo per cui sono state contabilizzate perdite lorde nel periodo di riferimento per le segnalazioni.  Il numero di eventi fa riferimento a “eventi nuovi”, vale a dire eventi di rischio operativo  i) “contabilizzati per la prima volta” nel periodo di riferimento per le segnalazioni o  ii) “contabilizzati per la prima volta” in un precedente periodo di riferimento per le segnalazioni, se l’evento non era stato incluso in nessuna precedente segnalazione ai fini di vigilanza, per esempio perché è stato identificato come evento di rischio operativo solo nell’attuale periodo di riferimento per le segnalazioni o perché la perdita accumulata imputabile a tale evento (ossia la perdita originaria più/meno tutti gli adeguamenti per perdite effettuati nei precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni) ha superato la soglia per la raccolta di dati interni soltanto nell’attuale periodo di riferimento per le segnalazioni.  Gli “eventi nuovi” non comprendono gli eventi di rischio operativo “contabilizzati per la prima volta” in un precedente periodo di riferimento per le segnalazioni già inclusi in precedenti segnalazioni ai fini di vigilanza. |
| 0020, 0120, 0220, 0320, 0420, 0520, 0620, 0720, 0820 | Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)  L’importo delle perdite lorde è l’importo delle perdite lorde riferito agli eventi di rischio operativo (ad esempio costi diretti, accantonamenti, regolamenti). Tutte le perdite connesse a un singolo evento che sono contabilizzate nel periodo di riferimento per le segnalazioni sono sommate e considerate come le perdite lorde per tale evento nel periodo di riferimento per le segnalazioni in questione.  L’importo delle perdite lorde segnalato si riferisce agli “eventi nuovi”, come definiti alla riga precedente. Per gli eventi “contabilizzati per la prima volta” in un precedente periodo di riferimento per le segnalazioni non inclusi in nessuna precedente segnalazione ai fini di vigilanza, la perdita totale accumulata fino alla data di riferimento per le segnalazioni (ossia la perdita originaria più/meno tutti gli adeguamenti per perdite effettuati nei precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni) è indicata come perdita lorda alla data di riferimento per le segnalazioni.  Gli importi da segnalare non tengono conto dei recuperi ottenuti. |
| 0030, 0130, 0230, 0330, 0430, 0530, 0630, 0730, 0830 | Numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite  Il numero degli eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite è il numero di eventi di rischio operativo “contabilizzati per la prima volta” in precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni e già inclusi nelle precedenti segnalazioni, in relazione ai quali sono stati effettuati adeguamenti per perdite nell’attuale periodo di riferimento per le segnalazioni.  Se per un evento è stato effettuato più di un adeguamento per perdite nel periodo di riferimento per le segnalazioni, la somma di tali adeguamenti per perdite è considerata come un unico adeguamento nel periodo in questione. |
| 0040, 0140, 0240, 0340, 0440, 0540, 0640, 0740, 0840 | Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento  Gli adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento sono pari alla somma dei seguenti elementi (positivi o negativi):  i) gli importi delle perdite lorde riferiti agli adeguamenti positivi per perdite effettuati nel periodo di riferimento per le segnalazioni (ad esempio aumento degli accantonamenti, eventi di perdita collegati, ulteriori regolamenti) per eventi di rischio operativo “contabilizzati per la prima volta” e segnalati in precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni;  ii) gli importi delle perdite lorde riferiti agli adeguamenti negativi per perdite effettuati nel periodo di riferimento per le segnalazioni (ad esempio dovuti alla diminuzione degli accantonamenti) per eventi di rischio operativo “contabilizzati per la prima volta” e segnalati in precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni.  Se per un evento è stato effettuato più di un adeguamento per perdite nel periodo di riferimento per le segnalazioni, sono sommati tutti gli importi di tali adeguamenti per perdite, tenendo conto del segno (positivo o negativo) degli adeguamenti stessi. Questa somma è considerata come l’adeguamento per perdite per tale evento nel periodo di riferimento per le segnalazioni in questione.  Se, a causa di un adeguamento per perdite negativo, l’importo delle perdite adeguato imputabile a un evento scende al di sotto della soglia per la raccolta di dati interni dell’ente, l’ente segnala l’importo complessivo delle perdite per tale evento accumulate fino all’ultima volta in cui l’evento è stato segnalato ad una data di riferimento di dicembre (ossia la perdita originaria più/meno tutti gli adeguamenti per perdite effettuati nei precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni) con un segno negativo anziché l’importo dell’adeguamento per perdite negativo stesso.  Gli importi da segnalare non tengono conto dei recuperi ottenuti. |
| 0050, 0150, 0250, 0350, 0450, 0550, 0650, 0750, 0850 | Perdita singola massima  La perdita singola massima è l’importo singolo maggiore tra:  i) l’importo maggiore delle perdite lorde relativo a un evento segnalato per la prima volta nel periodo di riferimento per le segnalazioni e  ii) l’importo positivo maggiore degli adeguamenti per perdite (come definito sopra) relativo a un evento segnalato per la prima volta in un precedente periodo di riferimento per le segnalazioni.  Gli importi da segnalare non tengono conto dei recuperi ottenuti. |
| 0060, 0160, 0260, 0360, 0460, 0560, 0660, 0760, 0860 | Somma delle cinque maggiori perdite  La somma delle cinque maggiori perdite è la somma dei cinque maggiori importi tra  i) gli importi delle perdite lorde per eventi segnalati per la prima volta nel periodo di riferimento per le segnalazioni e  ii) gli importi positivi degli adeguamenti per perdite (come definiti per le precedenti righe 040, 140, …, 840) relativi ad eventi segnalati per la prima volta in un precedente periodo di riferimento per le segnalazioni. L’importo che può configurarsi come uno dei cinque maggiori è l’importo dell’adeguamento per perdite stesso, non la perdita totale associata al rispettivo evento prima o dopo l’adeguamento per perdite.  Gli importi da segnalare non tengono conto dei recuperi ottenuti. |
| 0070, 0170, 0270, 0370, 0470, 0570, 0670, 0770, 0870 | Importo complessivo dei recuperi diretti  I recuperi diretti sono tutti i recuperi ottenuti, ad eccezione di quelli soggetti all’articolo 323 del CRR segnalati alla riga successiva.  L’importo complessivo dei recuperi diretti è la somma di tutti i recuperi diretti e degli adeguamenti ai recuperi diretti contabilizzati nel periodo di riferimento e riferiti a eventi di rischio operativo contabilizzati per la prima volta nel periodo di riferimento per le segnalazioni o in precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni. |
| 0080, 0180, 0280, 0380, 0480, 0580, 0680, 0780, 0880 | Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio  Per recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio si intendono i recuperi soggetti all’articolo 323 del CRR.  L’importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio è la somma di tutti i recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio e degli adeguamenti a tali recuperi contabilizzati nel periodo di riferimento e riferiti a eventi di rischio operativo contabilizzati per la prima volta nel periodo di riferimento per le segnalazioni o in precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni. |
| 0910-0980 | LINEE DI BUSINESS TOTALI  Per ciascuna tipologia di evento (colonne da 010 a 080) devono essere segnalate le informazioni (articolo 322, paragrafo 3, lettere b), c) ed e), del CRR) relative alle linee di business totali. |
| 0910-0914 | Numero di eventi  Alla riga 910 è indicato il numero degli eventi superiori alla soglia interna ripartiti per tipologia di evento nelle linee di business totali. Questo valore può essere minore dell’aggregazione del numero di eventi per linee di business, perché gli eventi con impatti multipli (impatti su più linee di business) sono considerati un evento unico. Può essere più elevato se un ente che calcola i requisiti di fondi propri conformemente al metodo BIA non è in grado di individuare per ogni caso la linea di business interessata (o le linee di business interessate) dalla perdita.  Alle righe 911-914 è indicato il numero di eventi il cui importo delle perdite lorde rientra negli intervalli definiti nelle righe pertinenti.  Se l’ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell’articolo 317, paragrafo 4, del CRR o alla linea di business “elementi d’impresa” di cui all’articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR e/o ha individuato le tipologie di eventi per tutte le perdite, per la colonna 080 si applicano le disposizioni seguenti:  - Il numero totale di eventi segnalati alle righe da 910 a 914 è uguale all’aggregazione orizzontale del numero di eventi di cui alla riga corrispondente, dato che quei valori tengono già conto degli eventi con impatti su più linee di business come se fossero un evento unico.  - L’importo segnalato alla colonna 080, riga 910 non è necessariamente uguale all’aggregazione verticale del numero di eventi di cui alla colonna 080, considerato che un evento può avere impatti su più linee di business simultaneamente. |
| 0920-0924 | Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)  Se l’ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell’articolo 317, paragrafo 4, del CRR o alla linea di business “elementi d’impresa” di cui all’articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, l’importo delle perdite lorde (eventi nuovi) segnalato nella riga 920 è la semplice aggregazione degli importi delle perdite lorde degli eventi nuovi per ciascuna linea di business.  Alle righe 921-924 è indicato l’importo delle perdite lorde per eventi il cui importo delle perdite lorde rientra negli intervalli definiti nelle righe pertinenti. |
| 0930, 0935, 0936 | Numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite  Alla riga 930 è indicato il totale del numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite di cui alle righe 030, 130,..., 830. Questo valore può essere minore dell’aggregazione del numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite per linee di business, perché gli eventi con impatti multipli (impatti su più linee di business) sono considerati un evento unico. Può essere più elevato se un ente che calcola i requisiti di fondi propri conformemente al metodo BIA non è in grado di individuare per ogni caso la linea di business interessata (o le linee di business interessate) dalla perdita.  Il numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite è ripartito tra il numero di eventi per i quali è stato effettuato un adeguamento per perdite positivo nel periodo di riferimento per le segnalazioni e il numero di eventi per i quali è stato effettuato un adeguamento per perdite negativo nel periodo di riferimento per le segnalazioni (tutti indicati con il segno positivo). |
| 0940, 0945, 0946 | Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento  Alla riga 940 è indicato il totale degli adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento per linea di business (di cui alle righe 040, 140,..., 840). Se l’ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell’articolo 317, paragrafo 4, del CRR o alla linea di business “elementi d’impresa” di cui all’articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, l’importo segnalato alla riga 940 è la semplice aggregazione degli adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento segnalati per le diverse linee di business.  L’importo degli adeguamenti per perdite è ripartito tra l’importo relativo a eventi per i quali è stato effettuato un adeguamento per perdite positivo nel periodo di riferimento per le segnalazioni (riga 945, segnalato come cifra positiva) e l’importo relativo a eventi per i quali è stato effettuato un adeguamento per perdite negativo nel periodo di riferimento per le segnalazioni (riga 946, segnalato come cifra negativa). Se, a causa di un adeguamento per perdite negativo, l’importo delle perdite adeguato imputabile a un evento scende al di sotto della soglia per la raccolta di dati interni dell’ente, l’ente segnala l’importo complessivo delle perdite per tale evento accumulate fino all’ultima volta in cui l’evento è stato segnalato ad una data di riferimento di dicembre (ossia la perdita originaria più/meno tutti gli adeguamenti per perdite effettuati nei precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni) con un segno negativo alla riga 946 anziché l’importo dell’adeguamento per perdite negativo stesso. |
| 0950 | Perdita singola massima  Se l’ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell’articolo 317, paragrafo 4, del CRR o alla linea di business “elementi d’impresa” di cui all’articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, la perdita singola massima è la perdita massima superiore alla soglia interna per ciascuna tipologia di evento considerate tutte le linee di business. Se un evento ha impatti su più linee di business, questi valori possono essere maggiori della perdita singola massima registrata in ciascuna linea di business;  Se l’ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell’articolo 317, paragrafo 4, del CRR o alla linea di business “elementi d’impresa” di cui all’articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR e/o ha individuato le tipologie di eventi per tutte le perdite, per la colonna 080 si applicano le disposizioni seguenti:  - La perdita singola massima segnalata è pari al più elevato tra i valori riportati nelle colonne 010-070 di questa riga.  - Se vi sono eventi con impatti su più linee di business, l’importo segnalato alla {r950, c080} può essere più elevato degli importi della “perdita singola massima” per linea di business segnalati in altre righe della colonna 080. |
| 0960 | Somma delle cinque maggiori perdite  È segnalata la somma delle cinque maggiori perdite lorde per ciascuna tipologia di evento considerate tutte le linee di business. Questa somma può essere maggiore della somma massima delle cinque maggiori perdite registrate in ciascuna linea di business e deve essere segnalata a prescindere dal numero delle perdite.  Se l’ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell’articolo 317, paragrafo 4, del CRR o alla linea di business “elementi d’impresa” di cui all’articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, e/o ha individuato le tipologie di eventi per tutte le perdite, nella colonna 080 la somma delle cinque maggiori perdite è la somma delle cinque maggiori perdite dell’intera matrice; ciò significa che questo importo non necessariamente è uguale al valore massimo della “somma delle cinque maggiori perdite” di cui alla riga 960 o al valore massimo della “somma delle cinque maggiori perdite” di cui alla colonna 080. |
| 0970 | Importo complessivo dei recuperi diretti  Se l’ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell’articolo 317, paragrafo 4, del CRR o alla linea di business “elementi d’impresa” di cui all’articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, l’importo complessivo dei recuperi diretti è la semplice aggregazione dell’importo complessivo dei recuperi diretti di ciascuna linea di business. |
| 0980 | Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio  Se l’ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell’articolo 317, paragrafo 4, del CRR o alla linea di business “elementi d’impresa” di cui all’articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, l’importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio è la semplice aggregazione degli importi complessivi dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio per ciascuna linea di business. |

4.2.3. C 17.02: Rischio operativo: informazioni dettagliate sui principali eventi di perdita nel corso dell’ultimo anno (OPR DETAILS 2)

4.2.3.1. Osservazioni di carattere generale

134. Nel modello C 17.02 sono fornite informazioni sui singoli eventi di perdita (una riga per ciascun evento).

135. Le informazioni segnalate in questo modello fanno riferimento a “eventi nuovi”, vale a dire eventi di rischio operativo

a) “contabilizzati per la prima volta” nel periodo di riferimento per le segnalazioni o

b) “contabilizzati per la prima volta” in un precedente periodo di riferimento per le segnalazioni, se l’evento non era stato incluso in nessuna precedente segnalazione ai fini di vigilanza, per esempio perché è stato identificato come evento di rischio operativo solo nell’attuale periodo di riferimento per le segnalazioni o perché la perdita accumulata imputabile a tale evento (ossia la perdita originaria più/meno tutti gli adeguamenti per perdite effettuati nei precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni) ha superato la soglia per la raccolta di dati interni soltanto nell’attuale periodo di riferimento per le segnalazioni.

136. Sono segnalati soltanto gli eventi che comportano una perdita lorda pari o superiore a 100 000 EUR.   
 Tenuto conto di tale soglia,

a) sono indicati nel modello l’evento maggiore per ciascuna tipologia di evento, a condizione che l’ente abbia individuato le tipologie di eventi di perdita e

b) almeno i dieci maggiori eventi rimanenti per importo della perdita lorda, a prescindere dal fatto che sia stata o meno individuata la tipologia di evento.

c) Gli eventi sono classificati sulla base delle perdite lorde loro imputate.

d) Ciascun evento è considerato solo una volta.

4.2.3.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** | |
| 0010 | ID dell’evento  L’ID dell’evento è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga della tabella.  Gli enti utilizzano l’ID interno, ove disponibile, altrimenti riportano gli ID in ordine numerico: 1, 2, 3 ecc. |
| 0020 | Data della contabilizzazione  Per data della contabilizzazione si intende la data in cui la perdita o la riserva/l’accantonamento a fronte di una perdita dovuta al rischio operativo sono state rilevate per la prima volta nel conto profitti e perdite. |
| 0030 | Data dell’evento  La data dell’evento è la data in cui è avvenuto o ha avuto inizio l’evento di rischio operativo. |
| 0040 | Data di scoperta  La data di scoperta è la data in cui l’ente ha avuto conoscenza dell’evento di rischio operativo. |
| 0050 | Tipologia di evento  Le tipologie di eventi di cui all’articolo 324 del CRR. |
| 0060 | Perdita lorda  Perdita lorda relativa all’evento di cui alle righe 020, 120 ecc. del precedente modello C 17.01. |
| 0070 | Perdita lorda al netto dei recuperi diretti  Perdita lorda relativa all’evento di cui alle righe 020, 120 ecc. del precedente modello C 17.01 al netto dei recuperi diretti riferiti a tale evento di perdita. |
| 0080 - 0160 | Perdita lorda per linea di business  La perdita lorda segnalata alla colonna 060 è assegnata alle pertinenti linee di business di cui all’articolo 317 e all’articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR. |
| 0170 | Nome del soggetto giuridico  Nome del soggetto giuridico quale segnalato alla colonna 010 del modello C 06.02 in cui si è verificata la perdita (o la quota di perdita più elevata, se sono stati interessati più soggetti). |
| 0180 | ID del soggetto giuridico  Codice LEI del soggetto giuridico quale segnalato alla colonna 025 del modello C 06.02 in cui si è verificata la perdita (o la quota di perdita più elevata, se sono stati interessati più soggetti). |
| 0190 | Unità operativa  Unità operativa o divisione dell’ente in cui si è verificata la perdita (o la quota di perdita più elevata, se sono state interessate più unità operative o divisioni). |
| 0200 | Descrizione  Descrizione dell’evento, se necessario facendo ricorso a generalizzazioni e all’anonimizzazione, comprendente come minimo informazioni sull’evento stesso e sulle sue determinanti o sulle sue cause, se note. |

5. Modelli riguardanti il rischio di mercato

137. Queste istruzioni riguardano i modelli da utilizzare per la segnalazione del calcolo dei requisiti di fondi propri conformemente al metodo standardizzato per il rischio di cambio (MKR SA FX), il rischio di posizione in merci (MKR SA COM), il rischio di tasso d’interesse (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) e il rischio di strumenti di capitale (MKR SA EQU). In questa parte sono comprese anche le istruzioni relative al modello per la segnalazione del calcolo dei requisiti di fondi propri secondo il metodo dei modelli interni (MKR IM).

138. Ai fini del calcolo del capitale richiesto a fronte del rischio considerato, il rischio di posizione su uno strumento di debito negoziato o uno strumento di capitale (o un derivato di uno strumento di debito o un derivato di uno strumento di capitale) è suddiviso in due componenti. La prima è la componente di rischio specifico — ossia il rischio di una variazione del prezzo dello strumento in questione dovuta a fattori connessi con l’emittente oppure, nel caso di un derivato, con l’emittente dello strumento sottostante. La seconda componente copre il rischio generico — ossia il rischio di una variazione di prezzo dello strumento dovuta, nel caso di uno strumento di debito negoziato o di un derivato di uno strumento di debito, ad una variazione del livello dei tassi di interesse oppure, nel caso di uno strumento di capitale o di un derivato di uno strumento di capitale, a un movimento generale sul mercato degli strumenti di capitale non connesso con le caratteristiche specifiche dei singoli titoli. Il trattamento generale degli strumenti specifici e delle procedure di compensazione è indicato negli articoli da 326 a 333 del CRR.

5.1. C 18.00 — Rischio di mercato: metodo standardizzato per i rischi di posizione su strumenti di debito negoziati (MKR SA TDI)

5.1.1. Osservazioni di carattere generale

139. Questo modello riassume le posizioni e i relativi requisiti di fondi propri per i rischi di posizione su strumenti di debito negoziati secondo il metodo standardizzato (articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR). I differenti rischi e metodi disponibili nell’ambito del CRR sono presentati per riga. Il rischio specifico associato alle esposizioni incluse nei modelli MKR SA SEC e MKR SA CTP deve essere riportato solo nel modello MKR SA TDI Total. I requisiti di fondi propri indicati nei modelli citati sono trasferiti, rispettivamente, nella cella {325;060} (cartolarizzazioni) e nella cella {330;060} (portafoglio di negoziazione di correlazione).

140. Il modello deve essere compilato separatamente per il “Totale”, più un elenco prestabilito comprendente le seguenti valute: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD e un modello residuale per tutte le altre valute.

5.1.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** | |
| 010-020 | **TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)**  Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR. Si tratta di posizioni lorde non compensate da strumenti; sono tuttavia escluse le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi (articolo 345, seconda frase, del CRR). Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. articolo 328, paragrafo 2, del CRR. |
| 030-040 | **POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)**  Articoli da 327 a 329 e articolo 334 del CRR. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. articolo 328, paragrafo 2, del CRR. |
| 050 | **POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE**  Posizioni nette che, secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR, ricevono una copertura patrimoniale. |
| 060 | **REQUISITI DI FONDI PROPRI**  Copertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR. |
| 070 | **IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO**  Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Righe** | |
| 010-350 | **STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE**  Le posizioni su strumenti di debito negoziati interne al portafoglio di negoziazione e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di posizione conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), del CRR e alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR sono segnalati in base alla categoria di rischio, alla scadenza e al metodo utilizzato. |
| 011 | **RISCHIO GENERICO** |
| 012 | Derivati  Derivati compresi nel calcolo del rischio di tasso d’interesse delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione tenuto conto degli articoli da 328 a 331, ove applicabili. |
| 013 | Altre attività e passività  Strumenti diversi dai derivati compresi nel calcolo del rischio di tasso d’interesse delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione. |
| 020-200 | **METODO BASATO SULLA SCADENZA**  Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette al metodo basato sulla scadenza conformemente all’articolo 339, paragrafi da 1 a 8, del CRR e relativi requisiti di fondi propri di cui all’articolo 339, paragrafo 9, del CRR. La posizione è suddivisa in zone (1, 2 e 3) e le zone sono suddivise in base alla scadenza degli strumenti. |
| 210-240 | **RISCHIO GENERICO. METODO BASATO SULLA DURATA FINANZIARIA**  Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette al metodo basato sulla durata finanziaria conformemente all’articolo 340, paragrafi da 1 a 6, del CRR e relativi requisiti di fondi propri di cui all’articolo 340, paragrafo 7, del CRR. La posizione è suddivisa in zone (1, 2 e 3). |
| 250 | **RISCHIO SPECIFICO**  Somma degli importi segnalati nelle righe 251, 325 e 330.  Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette a copertura patrimoniale per il rischio specifico e relativo requisito patrimoniale conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, lettera b), all’articolo 335, all’articolo 336, paragrafi da 1 a 3, e agli articoli 337 e 338 del CRR. Si rimanda altresì all’ultima frase dell’articolo 327, paragrafo 1, del CRR. |
| 251-321 | **Requisito di fondi propri per strumenti di debito non inerenti a cartolarizzazione**  Somma degli importi segnalati nelle righe da 260 a 321.  Il requisito di fondi propri dei derivati su crediti nth-to-default privi di rating esterno deve esse calcolato sommando i fattori di ponderazione del rischio dei soggetti di riferimento (articolo 332, paragrafo 1, lettera e), primo e secondo comma, del CRR – metodo “look-through”). I derivati su crediti nth-to-default provvisti di rating esterno (articolo 332, paragrafo 1, lettera e), terzo comma, del CRR) sono indicati separatamente nella riga 321.  Segnalazione di posizioni soggette all’articolo 336, paragrafo 3, del CRR:  ai sensi dell’articolo 129, paragrafo 3, del CRR, è previsto un trattamento specifico per le obbligazioni ammissibili a un fattore di ponderazione del rischio pari al 10% interne al portafoglio bancario (obbligazioni garantite). I requisiti specifici di fondi propri corrispondono alla metà della percentuale della seconda categoria della tabella 1 dell’articolo 336 del CRR. Le posizioni in questione sono assegnate alle righe 280-300 in funzione della durata residua.  Se il rischio generico delle posizioni su tassi di interesse è coperto da un derivato su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347. |
| 325 | **Requisiti di fondi propri per strumenti inerenti a cartolarizzazione**  Requisiti totali di fondi propri di cui alla colonna 610 del modello MKR SA SEC. È segnalato soltanto a livello di totale del modello MKR SA TDI. |
| 330 | **Requisiti di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione**  Requisiti totali di fondi propri segnalati nella colonna 450 del modello MKR SA CTP. È segnalato soltanto a livello di totale del modello MKR SA TDI. |
| 350-390 | REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)  Articolo 329, paragrafo 3, del CRR.  I requisiti aggiuntivi per le opzioni correlate a rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il relativo calcolo. |

5.2. C 19.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI (MKR SA SEC)

5.2.1. Osservazioni di carattere generale

141. Questo modello serve per la segnalazione di informazioni sulle posizioni (totali/nette e lunghe/corte) e sui relativi requisiti di fondi propri per la componente di rischio specifico del rischio di posizione su cartolarizzazioni/ricartolarizzazioni detenute nel portafoglio di negoziazione (non ammissibili al portafoglio di negoziazione di correlazione) secondo il metodo standardizzato. Nelle date di riferimento per le segnalazioni successive al 1° gennaio 2019, le cartolarizzazione detenute nel portafoglio di negoziazione il cui requisito di fondi propri per il rischio specifico è determinato sulla base del CRR, ossia quando il requisito di fondi propri è calcolato conformemente al quadro rivisto in materia di cartolarizzazione, non sono segnalate in questo modello bensì solo nel modello C 02.00. Parimenti, nelle date di riferimento per le segnalazioni successive al 1° gennaio 2019, le posizioni verso la cartolarizzazione che sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250% conformemente al CRR e che sono dedotte dal CET1 a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto ii), del CRR non sono segnalate in questo modello bensì solo nel modello C 01.00.

141bis. Ai fini di questo modello, tutti i riferimenti agli articoli della parte tre, titolo II, capo 5, del CRR e all’articolo 337 del CRR vanno intesi come riferimenti al CRR nella versione applicabile il 31 dicembre 2018.

142. Il modello MKR SA SEC determina il requisito di fondi propri soltanto per il rischio specifico delle posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all’articolo 335 in combinato disposto con l’articolo 337 del CRR. Se le posizioni verso la cartolarizzazione interne al portafoglio di negoziazione sono coperte da derivati su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347 del CRR. C’è un solo modello per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione, a prescindere dal fatto che l’ente si avvalga del metodo standardizzato oppure del metodo basato sui rating interni per stabilire la ponderazione del rischio di ciascuna posizione ai sensi della parte tre, titolo II, capo 5, del CRR. Per le segnalazioni dei requisiti di fondi propri per il rischio generico di queste posizioni si utilizza il modello MKR SA TDI o il modello MKR IM.

143. In alternativa, le posizioni soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250% possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (cfr. articolo 243, paragrafo 1, lettera b), articolo 244, paragrafo 1, lettera b), e articolo 258 del CRR). In tal caso, queste posizioni devono essere segnalate nella riga 460 del CA1.

5.2.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** | |
| 010-020 | **TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)**  Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR in combinato disposto con l’articolo 337 del CRR (posizioni verso la cartolarizzazione). Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. articolo 328, paragrafo 2, del CRR. |
| 030-040 | (-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI **(LUNGHE E CORTE)**  Articolo 258 del CRR. |
| 050-060 | POSIZIONI NETTE **(LUNGHE E CORTE)**  Articoli da 327 a 329 e articolo 334 del CRR. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. articolo 328, paragrafo 2, del CRR. |
| 070-520 | **RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO**  Articolo 251 (tabella 1) e articolo 261, paragrafo 1 (tabella 4), del CRR. La ripartizione deve essere indicata separatamente per le posizioni lunghe e per quelle corte. |
| 230-240 e 460-470 | **1 250%**  Articolo 251 (tabella 1) e articolo 261, paragrafo 1 (tabella 4), del CRR. |
| 250-260 e 480-490 | METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA  Articolo 337, paragrafo 2, del CRR in combinato disposto con l’articolo 262 del CRR.  Queste colonne sono compilate se l’ente utilizza il metodo alternativo della formula di vigilanza (SFA), che stabilisce i requisiti di fondi propri in funzione delle caratteristiche dell’aggregato di garanzie (collateral pool) e delle proprietà contrattuali del segmento. |
| 270 e 500 | **METODO LOOK-THROUGH**  Metodo standardizzato: articoli 253 e 254 e articolo 256, paragrafo 5, del CRR. Le colonne relative al metodo look-through comprendono tutti i casi di esposizioni prive di rating il cui fattore di ponderazione del rischio si ricava dal portafoglio di esposizioni sottostante (fattore medio di ponderazione del rischio del pool, fattore più elevato di ponderazione del rischio del pool o utilizzo di un coefficiente di concentrazione).  Metodo IRB: articolo 263, paragrafi 2 e 3, del CRR. Per i rimborsi anticipati cfr. articolo 265, paragrafo 1, e articolo 256, paragrafo 5, del CRR. |
| 280-290 / 510-520 | **METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA**  Articolo 109, paragrafo 1, seconda frase, e articolo 259, paragrafi 3 e 4, del CRR.  Queste colonne sono compilate se l’ente utilizza il metodo della valutazione interna per stabilire la copertura patrimoniale delle linee di liquidità e dei supporti di credito concessi dalle banche (comprese le banche di terzi) agli ABCP conduit. Il metodo della valutazione interna, basato sulle metodologie delle ECAI, è applicabile soltanto alle esposizioni verso gli ABCP conduit provvisti all’origine di un equivalente di rating interno di qualità elevata (investment grade). |
| 530-540 | **EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DUE DILIGENCE**  Articolo 337, paragrafo 3, del CRR in combinato disposto con l’articolo 407 del CRR. Articolo 14, paragrafo 2, del CRR |
| 550-570 | **PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEL MASSIMALE — POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE E SOMMA DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATE**  Articolo 337 del CRR senza tener conto della facoltà di cui all’articolo 335 del CRR, che permette a un ente di fissare, per il prodotto della posizione ponderata e della posizione netta, un massimale pari alla perdita massima possibile relativa al rischio di default. |
| 580-600 | **DOPO L’APPLICAZIONE DEL MASSIMALE — POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE E SOMMA DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATE**  Articolo 337 del CRR tenendo conto della facoltà di cui all’articolo 335 del CRR. |
| 610 | **REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI**  Conformemente all’articolo 337, paragrafo 4, del CRR, per il periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2014 l’ente computa separatamente le sue posizioni nette lunghe ponderate (colonna 580) e le sue posizioni nette corte ponderate (colonna 590). La maggiore tra le due somme (dopo il massimale) costituisce il requisito di fondi propri. A partire dal 2015, conformemente all’articolo 337, paragrafo 4, del CRR l’ente somma le sue posizioni nette ponderate, siano esse lunghe o corte (colonna 600), per calcolare i requisiti di fondi propri. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Righe** | |
| 010 | ESPOSIZIONI TOTALI  Importo complessivo delle cartolarizzazioni in essere (detenute nel portafoglio di negoziazione) segnalate dall’ente nel o nei suoi ruoli di cedente, investitore o promotore. |
| 040,070 e  100 | CARTOLARIZZAZIONI  Articolo 4, paragrafo 1, punti 61 e 62, del CRR. |
| 020,050,  080 e 110 | RICARTOLARIZZAZIONI  Articolo 4, paragrafo 63, del CRR. |
| 030-050 | CEDENTE  Articolo 4, paragrafo 13, del CRR. |
| 060-080 | INVESTITORE  Ente creditizio che detiene posizioni verso la cartolarizzazione in un’operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore. |
| 090-110 | PROMOTORE  Articolo 4, paragrafo 14, del CRR. Se cartolarizza anche attività proprie, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni relative alle proprie attività cartolarizzate. |
| 120-210 | RIPARTIZIONE DELLA SOMMA TOTALE DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATE PER TIPO DI ATTIVITÀ SOTTOSTANTI  Articolo 337, paragrafo 4, ultima frase, del CRR.  La ripartizione delle attività sottostanti è conforme alla classificazione utilizzata nel modello SEC Details (colonna “tipo”):   1 — ipoteche su immobili residenziali   2 — ipoteche su immobili non residenziali   3 — crediti su carta di credito   4 — leasing   5 — prestiti a imprese o PMI (trattate come imprese)   6 — prestiti al consumo   7 — crediti commerciali   8 — altre attività   9 — obbligazioni garantite   10 — altre passività  Per ciascuna cartolarizzazione, se l’aggregato consta di tipi diversi di attività, l’ente prende in considerazione il tipo più importante. |

5.3. C 20.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (MKR SA CTP)

5.3.1. Osservazioni di carattere generale

144. In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione (compresi le cartolarizzazioni, i derivati su crediti di tipo nth-to-default e le altre posizioni di questo portafoglio incluse ai sensi dell’articolo 338, paragrafo 3) e i relativi requisiti di fondi propri in base al metodo standardizzato.

145. Il modello MKR SA CTP stabilisce il requisito di fondi propri solo per il rischio specifico delle posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione di correlazione conformemente all’articolo 335 in combinato disposto con l’articolo 338, paragrafi 2 e 3, del CRR. Se le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione comprese nel portafoglio di negoziazione sono coperte da derivati su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347 del CRR. C’è un solo modello per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione comprese nel portafoglio di negoziazione, indipendentemente dal fatto che l’ente utilizzi il metodo standardizzato oppure il metodo basato sui rating interni per stabilire il fattore di ponderazione del rischio di ciascuna posizione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR. Per le segnalazioni dei requisiti di fondi propri per il rischio generico di queste posizioni si utilizza il modello MKR SA TDI o il modello MKR IM.

146. La struttura del modello distingue le posizioni verso la cartolarizzazione, i derivati su crediti di tipo nth-to-default e le altre posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione. Ne consegue che le posizioni verso la cartolarizzazione sono sempre segnalate nelle righe 030, 060 o 090 (a seconda del ruolo svolto dall’ente nella cartolarizzazione). I derivati su crediti di tipo nth-to-default sono sempre segnalati nella riga 110. Le “altre posizioni del CTP” non sono né posizioni verso la cartolarizzazione né derivati su crediti di tipo nth-to-default (cfr. definizione dell’articolo 338, paragrafo 3, del CRR), però sono “collegate” esplicitamente (a causa della finalità di copertura) a una di queste due posizioni. Per tale motivo sono assegnate alla sottorubrica “cartolarizzazione” o alla sottorubrica “derivati su crediti di tipo nth-to-default”.

147. In alternativa, le posizioni soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250% possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (cfr. articolo 243, paragrafo 1, lettera b), articolo 244, paragrafo 1, lettera b), e articolo 258 del CRR). In tal caso, queste posizioni devono essere segnalate nella riga 460 del CA1.

5.3.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** | |
| 010-020 | TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)  Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR relativamente alle posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione di correlazione conformemente all’articolo 338, paragrafi 2 e 3, del CRR. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. articolo 328, paragrafo 2, del CRR. |
| 030-040 | (-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI (LUNGHE E CORTE)  Articolo 258 del CRR. |
| 050-060 | POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)  Articoli da 327 a 329 e articolo 334 del CRR. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. articolo 328, paragrafo 2, del CRR. |
| 070-400 | RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO (METODO STANDARDIZZATO E METODO IRB)  Articolo 251 (tabella 1) e articolo 261, paragrafo 1 (tabella 4), del CRR. |
| 160 e 330 | ALTRO  Altri fattori di ponderazione del rischio non citati esplicitamente nelle colonne precedenti.  Dei derivati su crediti di tipo nth-to-default si riportano in questa colonna soltanto quelli privi di rating esterno. I derivati su crediti di tipo nth-to-default dotati di rating esterno devono essere segnalati nel modello MKR SA TDI (riga 321) oppure — se sono compresi nel portafoglio di negoziazione di correlazione — nella colonna del corrispondente fattore di ponderazione del rischio. |
| 170-180 e 360-370 | 1 250%  Articolo 251 (tabella 1) e articolo 261, paragrafo 1 (tabella 4), del CRR. |
| 190 - 200 e 340 - 350 | METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA  Articolo 337, paragrafo 2, del CRR in combinato disposto con l’articolo 262 del CRR. |
| 210 / 380 | METODO LOOK-THROUGH  Metodo standardizzato: articoli 253 e 254 e articolo 256, paragrafo 5, del CRR. Le colonne relative al metodo look-through comprendono tutti i casi di esposizioni prive di rating il cui fattore di ponderazione del rischio si ricava dal portafoglio di esposizioni sottostante (fattore medio di ponderazione del rischio del pool, fattore più elevato di ponderazione del rischio del pool o utilizzo di un coefficiente di concentrazione).  Metodo IRB: articolo 263, paragrafi 2 e 3, del CRR. Per i rimborsi anticipati cfr. articolo 265, paragrafo 1, e articolo 256, paragrafo 5, del CRR. |
| 220-230 e 390-400 | METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA  Articolo 259, paragrafi 3 e 4, del CRR. |
| 410-420 | PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEL MASSIMALE — POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE  Articolo 338 senza tener conto della facoltà di cui all’articolo 335 del CRR. |
| 430-440 | DOPO L’APPLICAZIONE DEL MASSIMALE — POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE  Articolo 338 tenendo conto della facoltà di cui all’articolo 335 del CRR. |
| 450 | REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI  Il requisito di fondi propri è il valore maggiore tra (i) la copertura patrimoniale per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette lunghe (colonna 430) e (ii) la copertura patrimoniale per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette corte (colonna 440). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Righe** | |
| 010 | ESPOSIZIONI TOTALI  Importo complessivo delle posizioni in essere (detenute nel portafoglio di negoziazione di correlazione) segnalate dall’ente nel o nei suoi ruoli di cedente, investitore o promotore. |
| 020-040 | CEDENTE  Articolo 4, paragrafo 13, del CRR |
| 050-070 | INVESTITORE  Ente creditizio che detiene posizioni verso la cartolarizzazione in un’operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore. |
| 080-100 | PROMOTORE  Articolo 4, paragrafo 14, del CRR. Se cartolarizza anche attività proprie, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni relative alle proprie attività cartolarizzate. |
| 030.060 e 090 | CARTOLARIZZAZIONI  Il portafoglio di negoziazione di correlazione comprende cartolarizzazioni, derivati su crediti di tipo nth-to-default ed eventualmente altre posizioni di copertura che soddisfano i criteri di cui all’articolo 338, paragrafi 2 e 3, del CRR.  I derivati di esposizioni verso la cartolarizzazione che offrono una quota proporzionale nonché le posizioni di copertura di posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione sono segnalati nella riga «Altre posizioni del CTP». |
| 110 | DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT  I derivati su crediti di tipo nth-to-default coperti da derivati su crediti di tipo nth-to-default conformemente all’articolo 347 del CRR sono inseriti entrambi in questa riga.  Le posizioni del cedente, dell’investitore e del promotore non sono idonee per i derivati su crediti di tipo nth-to-default; quindi, per questi derivati non è possibile fornire la ripartizione per posizioni verso la cartolarizzazione. |
| 040, 070, 100 e 120 | ALTRE POSIZIONI DEL CTP  In questa riga sono comprese le posizioni in:   derivati di esposizioni verso la cartolarizzazione che offrono una quota proporzionale nonché le posizioni di copertura di posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione;   posizioni del CTP coperte da derivati su crediti conformemente all’articolo 346 del CRR;   altre posizioni conformi all’articolo 338, paragrafo 3, del CRR. |

5.4. C 21.00 — Rischio di mercato: metodo standardizzato per il rischio di posizione su strumenti di capitale (MKR SA EQU)

5.4.1. Osservazioni di carattere generale

148. In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di posizione su strumenti di capitale detenuti nel portafoglio di negoziazione e trattati secondo il metodo standardizzato.

149. Il modello deve essere compilato separatamente per il “Totale”, più un elenco statico e prestabilito comprendente i seguenti mercati: Albania, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Federazione russa, Giappone, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Serbia, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria, USA, zona euro, e un modello residuale per tutti gli altri mercati. Ai fini di quest’obbligo di segnalazione, il termine “mercato” ha il valore di “paese” (tranne che per i paesi appartenenti alla zona euro, cfr. il regolamento delegato (UE) n. 525/2014 della Commissione).

5.4.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** | |
| 010-020 | **TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)**  Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR. Si tratta di posizioni lorde non compensate da strumenti; sono tuttavia escluse le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi (articolo 345, seconda frase, del CRR). |
| 030-040 | **POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)**  Articoli 327, 329, 332, 341 e 345 del CRR. |
| 050 | **POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE**  Posizioni nette che, secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR, ricevono una copertura patrimoniale. La copertura patrimoniale deve essere calcolata separatamente per ciascun mercato nazionale. Non sono incluse in questa colonna le posizioni in contratti future su indici azionari conformemente all’articolo 344, paragrafo 4, seconda frase, del CRR. |
| 060 | **REQUISITI DI FONDI PROPRI**  Copertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR. |
| 070 | **IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO**  Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Righe** | |
| 010-130 | **STRUMENTI DI CAPITALE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE**  Requisiti di fondi propri per il rischio di posizione conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), del CRR e alla parte tre, titolo IV, capo 2, sezione 3, del CRR. |
| 020-040 | **RISCHIO GENERICO**  Posizioni in strumenti di capitale soggette al rischio generico (articolo 343 del CRR) e relativi requisiti di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, sezione 3, del CRR.  Entrambe le ripartizioni (021/022 e 030/040) riguardano tutte le posizioni soggette al rischio generico.  Nelle righe 021 e 022 sono segnalate informazioni relative alla ripartizione per strumenti. Per calcolare i requisiti di fondi propri si fa riferimento unicamente alla ripartizione nelle righe 030 e 040. |
| 021 | Derivati  Derivati considerati nel calcolo del rischio di strumenti di capitale di posizioni del portafoglio di negoziazione tenuto conto degli articoli 329 e 332, ove applicabili. |
| 022 | Altre attività e passività  Strumenti diversi dai derivati compresi nel calcolo del rischio di strumenti di capitale di posizioni del portafoglio di negoziazione. |
| 030 | **Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati soggetti a un metodo particolare**  Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati e soggetti a un metodo particolare conformemente all’articolo 344, paragrafi 1 e 4, del CRR. Queste posizioni sono soggette soltanto al rischio generico e, di conseguenza, non vanno segnalate nella riga (050). |
| 040 | **Strumenti di capitale diversi dai contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati**  Altre posizioni in strumenti di capitale soggette a rischio specifico e relativi requisiti di fondi propri conformemente all’articolo 343 e all’articolo 344, paragrafo 3, del CRR. |
| 050 | **RISCHIO SPECIFICO**  Posizioni in strumenti di capitale soggette a rischio specifico e relativo requisito di fondi propri conformemente all’articolo 342 e all’articolo 344, paragrafo 4, del CRR. |
| 090-130 | REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)  Articolo 329, paragrafi 2 e 3, del CRR.  I requisiti aggiuntivi per le opzioni correlate a rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il relativo calcolo. |

5.5. C 22.00 — Rischio di mercato: metodi standardizzati per il rischio di cambio (MKR SA FX)

5.5.1. Osservazioni di carattere generale

150. Gli enti segnalano informazioni sulle posizioni in ciascuna valuta (compresa la valuta utilizzata per le segnalazioni) e i relativi requisiti di fondi propri per il cambio, trattati secondo il metodo standardizzato. La posizione è calcolata per ciascuna valuta (compreso l’euro), l’oro e le posizioni in quote di OIC.

151. Le righe da 100 a 480 di questo modello sono compilate anche se gli enti non sono tenuti a calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di cambio a norma dell’articolo 351 del CRR. In tali voci per memoria sono incluse tutte le posizioni nella valuta utilizzata per le segnalazioni, indipendentemente dalla misura in cui esse sono considerate ai fini dell’articolo 354 del CRR. Le righe da 130 a 480 delle voci per memoria del modello sono compilate separatamente per tutte le valute degli Stati membri dell’Unione e per le valute seguenti: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY, nonché per tutte le altre valute.

5.5.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** | |
| 020-030 | **TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)**  Posizioni lorde dovute ad attività, importi da ricevere ed elementi analoghi di cui all’articolo 352, paragrafo 1, del CRR. A norma dell’articolo 352, paragrafo 2, e previa autorizzazione delle autorità competenti, non sono segnalate le posizioni che un ente detiene al fine specifico di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio sui suoi coefficienti conformemente all’articolo 92, paragrafo 1, e le posizioni relative agli elementi che sono già dedotti nel calcolo dei fondi propri. |
| 040-050 | **POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)**  Articolo 352, paragrafo 3 e paragrafo 4, prima e seconda frase, e articolo 353 del CRR.  Le posizioni nette sono calcolate per ciascuna valuta; pertanto vi possono essere contemporaneamente posizioni lunghe e posizioni corte. |
| 060-080 | **POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE**  Articolo 352, paragrafo 4, terza frase, e articoli 353 e 354 del CRR. |
| 060-070 | **POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (LUNGHE E CORTE)**  Le posizioni nette lunghe e corte di ciascuna valuta sono calcolate deducendo il totale delle posizioni corte dal totale delle posizioni lunghe.  Si sommano le posizioni nette lunghe di ciascuna operazione in una valuta per ottenere la posizione netta lunga in quella data valuta.  Si sommano le posizioni nette corte di ciascuna operazione in una valuta per ottenere la posizione netta corta in quella data valuta.  Le posizioni non compensate nelle valute non utilizzate per le segnalazioni sono aggiunte alle posizioni soggette a copertura patrimoniale per altre valute (riga 030) nella colonna (060) o (070) a seconda del regolamento a breve o lungo termine. |
| 080 | **POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (COMPENSATE)**  Posizioni compensate per valute strettamente correlate. |
| 090 | **REQUISITI DI FONDI PROPRI**  Copertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 3, del CRR. |
| 100 | **IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO**  Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Righe** | |
| 010 | **POSIZIONI TOTALI**  Tutte le posizioni nelle valute non utilizzate per le segnalazioni e le posizioni nella valuta utilizzata per le segnalazioni che sono considerate ai fini dell’articolo 354 del CRR e i relativi requisiti di fondi propri conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto i), e all’articolo 352, paragrafi 2 e 4, del CRR (per conversione nella valuta utilizzata per le segnalazioni). |
| 020 | **VALUTE STRETTAMENTE CORRELATE**  Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute di cui all’articolo 354 del CRR. |
| 025 | **Valute strettamente correlate: *di cui*: valuta utilizzata per le segnalazioni**  Posizioni nella valuta utilizzata per le segnalazioni che concorrono al calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi dell’articolo 354 del CRR |
| 030 | **TUTTE LE ALTRE VALUTE (compresi gli OIC trattati come valute diverse)**  Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute soggette alla procedura generale di cui all’articolo 351 e all’articolo 352, paragrafi 2 e 4, del CRR.  Segnalazione di OIC trattati come valute diverse ai sensi dell’articolo 353 del CRR  Sono previsti due trattamenti diversi degli OIC trattati come valute distinte per il calcolo dei requisiti patrimoniali:  1. il metodo modificato per il trattamento degli investimenti in oro, se la direzione dell’investimento in OIC non è disponibile (gli OIC in questione sono aggiunti alla posizione complessiva netta in valuta dell’ente)  2. se la direzione dell’investimento in OIC è disponibile, gli OIC in questione sono aggiunti alla posizione complessiva aperta in valuta (lunga o corta a seconda della direzione dell’OIC).  La segnalazione degli OIC in questione segue di conseguenza il calcolo dei requisiti patrimoniali. |
| 040 | **ORO**  Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute soggette alla procedura generale di cui all’articolo 351 e all’articolo 352, paragrafi 2 e 4, del CRR. |
| 050 - 090 | REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)  Articolo 352, paragrafi 5 e 6, del CRR.  I requisiti aggiuntivi per le opzioni correlate a rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il relativo calcolo. |
| 100-120 | **Ripartizione delle posizioni totali (comprese le valute utilizzate per le segnalazioni) per tipo di esposizione**  Le posizioni totali sono ripartite per derivati, altre attività e passività ed elementi fuori bilancio. |
| 100 | **Attività e passività diverse dagli elementi fuori bilancio e dai derivati**  Le posizioni non comprese nella riga 110 o nella riga 120 sono segnalate in questa voce. |
| 110 | **Elementi fuori bilancio**  Gli elementi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 352 del CRR, indipendentemente dalla valuta di denominazione, che sono compresi nell’allegato I del CRR, tranne quelli inclusi come operazioni di finanziamento tramite titoli e operazioni con regolamento a lungo termine o derivanti da un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti. |
| 120 | **Derivati**  Posizioni valutate conformemente all’articolo 352 del CRR. |
| 130-480 | **VOCI PER MEMORIA: POSIZIONI IN VALUTA**  Le voci per memoria del modello sono compilate separatamente per tutte le valute degli Stati membri dell’Unione e per le valute seguenti: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY, nonché per tutte le altre valute. |

5.6. C 23.00 — Rischio di mercato: metodi standardizzati per le merci (MKR SA COM)

5.6.1. Osservazioni di carattere generale

152. In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni in merci e i relativi requisiti di fondi propri trattati secondo l’approccio standardizzato.

5.6.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** | |
| 010-020 | **TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)**  Posizioni lorde lunghe/corte considerate posizioni nella stessa merce conformemente all’articolo 357, paragrafi 1 e 4, del CRR (cfr. anche articolo 359, paragrafo 1, del CRR). |
| 030-040 | **POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)**  Secondo la definizione dell’articolo 357, paragrafo 3, del CRR. |
| 050 | **POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE**  Posizioni nette che, secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 4, del CRR, ricevono una copertura patrimoniale. |
| 060 | **REQUISITI DI FONDI PROPRI**  Copertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 4, del CRR. |
| 070 | **IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO**  Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Righe** | |
| 010 | **POSIZIONI TOTALI IN MERCI**  Posizioni in merci e relativi requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto iii), del CRR e della parte tre, titolo IV, capo 4, del CRR. |
| 020-060 | **POSIZIONI PER CATEGORIA MERCEOLOGICA**  A fini di segnalazione le merci sono raggruppate nelle quattro categorie merceologiche principali di cui alla tabella 2 dell’articolo 361 del CRR. |
| 070 | **METODO BASATO SULLE FASCE DI SCADENZA**  Posizioni in merci soggette al metodo basato sulle fasce di scadenza di cui all’articolo 359 del CRR. |
| 080 | **METODO BASATO SULLE FASCE DI SCADENZA AMPLIATO**  Posizioni in merci soggette al metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato di cui all’articolo 361 del CRR. |
| 090 | **METODO SEMPLIFICATO**  Posizioni in merci soggette al metodo semplificato di cui all’articolo 360 del CRR. |
| 100-140 | REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)  Articolo 358, paragrafo 4, del CRR.  I requisiti aggiuntivi per opzioni correlati ai rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il calcolo. |

5.7. C 24.00 — Modelli interni per il rischio di mercato (MKR IM)

5.7.1. Osservazioni di carattere generale

153. Questo modello contiene una ripartizione dei dati del valore a rischio (VaR) e del valore a rischio in condizioni di stress (SVaR) secondo i diversi rischi di mercato (debito, strumenti di capitale, cambio, merci) e altre informazioni rilevanti per il calcolo dei requisiti di fondi propri.

154. In linea generale, la segnalazione dipende dalla struttura del modello degli enti, ossia dal fatto che l’ente segnali i dati relativi al rischio generico e al rischio specifico separatamente o insieme. Lo stesso vale per la scomposizione del VaR/SVaR tra le categorie di rischio (rischio di tasso d’interesse, di strumenti di capitale, di posizione in merci e di cambio). L’ente può non segnalare le scomposizioni su indicate se è in grado di dimostrare che la segnalazione di questi dati sarebbe ingiustificatamente onerosa.

5.7.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | |
| 030-040 | **Valore a rischio**  Perdita potenziale massima che risulterebbe con una data probabilità da una variazione di prezzo a un orizzonte temporale specificato. |
| 030 | **Fattore moltiplicativo (mc) x media dei 60 giorni lavorativi precedenti (VaRavg)**  Articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 365, paragrafo 1, del CRR. |
| 040 | **Giorno precedente (VaRt-1)**  Articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), e articolo 365, paragrafo 1, del CRR. |
| 050-060 | **Valore a rischio in condizioni di stress**  Perdita potenziale massima che risulterebbe con una data probabilità da una variazione di prezzo a un orizzonte temporale specificato, ottenuta tramite l’immissione di parametri calibrati su dati storici per un periodo continuato di dodici mesi di stress finanziario pertinente per il portafoglio dell’ente. |
| 050 | **Fattore moltiplicativo (ms) x media dei 60 giorni lavorativi precedenti (SVaRavg)**  Articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e articolo 365, paragrafo 1, del CRR. |
| 060 | **Ultimo disponibile (SVaRt-1)**  Articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto i), e articolo 365, paragrafo 1, del CRR. |
| 070-080 | **COPERTURA PATRIMONIALE PER IL RISCHIO INCREMENTALE DI DEFAULT E DI MIGRAZIONE**  Perdita potenziale massima che risulterebbe da una variazione di prezzo correlata a rischi di default e di migrazione calcolati conformemente all’articolo 364, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del CRR. |
| 070 | **Misura media su 12 settimane**  Articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto ii), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del CRR. |
| 080 | **Ultima misura**  Articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto i), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del CRR. |
| 090-110 | **COPERTURA PATRIMONIALE PER TUTTI I RISCHI DI PREZZO PER IL CTP** |
| 090 | **REQUISITO MINIMO**  Articolo 364, paragrafo 3, lettera c), del CRR  Corrisponde all’8% della copertura patrimoniale calcolata conformemente all’articolo 338, paragrafo 1, del CRR per tutte le posizioni della copertura patrimoniale per “tutti i rischi di prezzo”. |
| 100-110 | **MISURA MEDIA SU 12 SETTIMANE E ULTIMA MISURA**  Articolo 364, paragrafo 3, lettera b). |
| 110 | **ULTIMA MISURA**  Articolo 364, paragrafo 3, lettera a). |
| 120 | **REQUISITI DI FONDI PROPRI**  Requisiti citati nell’articolo 364 del CRR per tutti i fattori di rischio, tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili, più il rischio incrementale di default e di migrazione e tutti i rischi di prezzo per il CTP, esclusi però le coperture patrimoniali delle posizioni verso la cartolarizzazione e i derivati su crediti di tipo nth-to-default conformemente all’articolo 364, paragrafo 2, del CRR. |
| 130 | **IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO**  Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5. |
| 140 | **Numero di scostamenti (durante i 250 giorni lavorativi precedenti)**  Di cui all’articolo 366 del CRR.  È indicato il numero di scostamenti in base al quale è determinato l’addendo. |
| 150-160 | **Fattore moltiplicativo del valore a rischio (mc) e fattore moltiplicativo del valore a rischio in condizioni di stress (ms)**  Di cui all’articolo 366 del CRR. |
| 170-180 | **COPERTURA PRESUNTA PER IL REQUISITO MINIMO DEL CTP — POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE DOPO L’APPLICAZIONE DEL MASSIMALE**  Gli importi segnalati e che servono da base di calcolo del requisito minimo di copertura patrimoniale per tutti i rischi di prezzo conformemente all’articolo 364, paragrafo 3, lettera c), del CRR, tengono conto della facoltà di cui all’articolo 335 del CRR, che permette a un ente di fissare, per il prodotto della posizione ponderata e della posizione netta, un massimale pari alla perdita massima possibile relativa al rischio di default. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Righe** | |
| 010 | **POSIZIONI TOTALI**  Parte del rischio di posizione, di cambio e di posizione in merci di cui all’articolo 363, paragrafo 1, del CRR correlata ai fattori di rischio specificati nell’articolo 367, paragrafo 2, del CRR.  Nelle colonne da 030 a 060 (VaR e SVaR), la cifra segnalata nella riga del totale non è uguale alla scomposizione delle cifre del VaR/SVaR delle pertinenti componenti del rischio; pertanto la scomposizione corrisponde a voci per memoria. |
| 020 | **STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI**  Parte del rischio di posizione di cui all’articolo 363, paragrafo 1, del CRR correlata ai fattori di rischio di tasso d’interesse specificati nell’articolo 367, paragrafo 2, del CRR. |
| 030 | **STRUMENTO DI DEBITO NEGOZIATI — RISCHIO GENERICO**  Rischio generico così come definito nell’articolo 362 del CRR. |
| 040 | **STRUMENTO DI DEBITO NEGOZIATI — RISCHIO SPECIFICO**  Rischio specifico così come definito nell’articolo 362 del CRR. |
| 050 | **STRUMENTI DI CAPITALE**  Parte del rischio di posizione di cui all’articolo 363, paragrafo 1, del CRR correlata ai fattori di rischio di strumenti di capitale specificati nell’articolo 367, paragrafo 2, del CRR. |
| 060 | **STRUMENTI DI CAPITALE — RISCHIO GENERICO**  Rischio generico così come definito nell’articolo 362 del CRR. |
| 070 | **STRUMENTI DI CAPITALE — RISCHIO SPECIFICO**  Rischio specifico così come definito nell’articolo 362 del CRR. |
| 080 | **RISCHIO DI CAMBIO**  Articolo 363, paragrafo 1, e articolo 367, paragrafo 2, del CRR. |
| 090 | **RISCHIO DI POSIZIONE IN MERCI**  Articolo 363, paragrafo 1, e articolo 367, paragrafo 2, del CRR. |
| 100 | **IMPORTO COMPLESSIVO PER IL RISCHIO GENERICO**  Rischio di mercato dovuto a movimenti generali di mercato di strumenti di debito negoziati, strumenti di capitale, cambio e merci. VaR del rischio generico di tutti i fattori di rischio (tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili). |
| 110 | **IMPORTO COMPLESSIVO PER IL RISCHIO SPECIFICO**  Componente del rischio specifico di strumenti di debito negoziati e strumenti di capitale. VaR del rischio specifico degli strumenti di capitale e strumenti di debito negoziati interni al portafoglio di negoziazione (tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili). |

5.8. C 25.00 — RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO (CVA)

5.8.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** | |
| 010 | **Valore dell’esposizione**  Articolo 271 del CRR, conformemente all’articolo 382 del CRR.  EAD totale di tutte le operazioni soggette a copertura del rischio di CVA. |
| 020 | **di cui: derivati OTC**  Articolo 271 del CRR in combinato disposto con l’articolo 382, paragrafo 1, del CRR.  Parte dell’esposizione totale al rischio di controparte dovuta esclusivamente a derivati OTC. Gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni e detengono derivati OTC e operazioni di finanziamento tramite titoli nel medesimo insieme di attività soggette a compensazione non sono tenuti a segnalare questa informazione. |
| 030 | **di cui: operazioni di finanziamento tramite titoli**  Articolo 271 del CRR in combinato disposto con l’articolo 382, paragrafo 2, del CRR.  La parte dell’esposizione totale al rischio di controparte dovuta esclusivamente a derivati su operazioni di finanziamento tramite titoli. Gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni e detengono derivati OTC e operazioni di finanziamento tramite titoli nel medesimo insieme di attività soggette a compensazione non sono tenuti a segnalare questa informazione. |
| 040 | **FATTORE MOLTIPLICATIVO (mc) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (VaRavg)**  Articolo 383 del CRR, conformemente all’articolo 363, paragrafo 1, lettera d), del CRR.  Calcolo del valore a rischio basato sui modelli interni per il rischio di mercato. |
| 050 | **GIORNO PRECEDENTE (VaRt-1)**  Cfr. le istruzioni relative alla colonna 040. |
| 060 | **FATTORE MOLTIPLICATIVO (ms) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (SVaRavg)**  Cfr. le istruzioni relative alla colonna 040. |
| 070 | **ULTIMO DISPONIBILE (SVaRt-1)**  Cfr. le istruzioni relative alla colonna 040. |
| 080 | **REQUISITI DI FONDI PROPRI**  Articolo 92, paragrafo 3, lettera d), del CRR.  Requisiti di fondi propri per il rischio di CVA calcolato secondo il metodo prescelto. |
| 090 | **IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO**  Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR.  Requisiti di fondi propri moltiplicati per 12,5. |
|  | **Voci per memoria** |
| 100 | **Numero di controparti**  Articolo 382 del CRR.  Numero delle controparti comprese nel calcolo dei fondi propri per il rischio di CVA.  Le controparti sono un sottoinsieme di debitori. Esistono soltanto nelle operazioni su derivati e nelle operazioni di finanziamento tramite titoli, nelle quali sono semplicemente l’altra parte contrattuale. |
| 110 | **di cui: utilizzo di una variabile proxy per determinare il differenziale creditizio**  Numero di controparti per le quali il differenziale creditizio è stato determinato utilizzando una variabile proxy invece dei dati di mercato osservati direttamente. |
| 120 | **CVA SOSTENUTO**  Accantonamenti contabili dovuti al calo del merito di credito delle controparti dei derivati. |
| 130 | **CDS SINGLE NAME**  Articolo 386, paragrafo 1, lettera a), del CRR.  Importi nozionali totali dei single name CDS utilizzati come copertura di un rischio di CVA. |
| 140 | **CDS DELL’INDICE**  Articolo 386, paragrafo 1, lettera b), del CRR.  Importi nozionali totali di CDS dell’indice utilizzati come copertura di un rischio di CVA. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Righe** | |
| 010 | **Rischio totale di CVA**  Somma delle righe da 020 a 040 in funzione dell’applicabilità. |
| 020 | **In base al metodo avanzato**  Metodo avanzato di calcolo del rischio di CVA previsto dall’articolo 383 del CRR. |
| 030 | **In base al metodo standardizzato**  Metodo standardizzato di calcolo del rischio di CVA previsto dall’articolo 384 del CRR. |
| 040 | **In base al metodo dell’esposizione originaria (OEM)**  Importi soggetti all’applicazione dell’articolo 385 del CRR. |

6. Valutazione prudente (PruVal)

6.1. C 32.01 - Valutazione prudente: attività e passività valutate al fair value (valore equo) (PruVal 1)

6.1.1. Osservazioni di carattere generale

154bis. Questo modello è compilato da tutti gli enti, a prescindere dal fatto che abbiano o meno adottato il metodo semplificato per la determinazione degli aggiustamenti di valutazione supplementari (AVA). Ha per oggetto il valore assoluto delle attività e passività valutate al fair value (valore equo) utilizzato per determinare se siano o meno soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente per l’uso del metodo semplificato per la determinazione degli AVA.

154ter. Per quanto riguarda gli enti che utilizzano il metodo semplificato, questo modello fornisce l’AVA totale da dedurre dai fondi propri a norma degli articoli 34 e 105 del CRR come previsto all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, che va segnalato di conseguenza nella riga 290 del C 01.00.

6.1.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** | |
| 0010 | **ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)**  Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) rilevato a bilancio ai sensi della disciplina contabile applicabile di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, prima di qualsiasi deduzione a norma dell’articolo 4, paragrafo 2. |
| 0020 | **DI CUI: portafoglio di negoziazione**  Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) di cui a 010 corrispondenti a posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione. |
| 0030-0070 | **ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) ESCLUSE A CAUSA DELL’IMPATTO PARZIALE SUL CET1**  Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) escluse a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente. |
| 0030 | **Perfettamente corrispondenti**  Le attività e le passività valutate al fair value (valore equo) di segno opposto perfettamente corrispondenti escluse a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente. |
| 0040 | **Contabilizzazione delle operazioni di copertura**  Per le posizioni soggette a contabilizzazione delle operazioni di copertura ai sensi della disciplina contabile applicabile, il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) escluse in proporzione all’impatto della pertinente variazione della valutazione sul capitale CET1 a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente. |
| 0050 | **Filtri PRUDENZIALI**  Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) escluse a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente a causa dei filtri transitori di cui agli articoli 467 e 468 del CRR. |
| 0060 | **Altro**  Qualsiasi altra posizione esclusa a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente a causa di aggiustamenti del valore contabile aventi solo un effetto proporzionale sul capitale CET1.  Questa riga è compilata solo nei rari casi in cui elementi esclusi a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente non possono essere indicati nelle colonne 0030, 0040 o 0050 di questo modello. |
| 0070 | **Commenti per altro**  Occorre indicare le ragioni principali per cui le posizioni segnalate nella colonna 0060 sono state escluse. |
| 0080 | **Attività e passività VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) incluse nella soglia di cui all’ART. 4, PAR. 1**  Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) effettivamente incluse ai fini del computo della soglia a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente. |
| 0090 | **DI CUI: portafoglio di negoziazione**  Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) indicato nella colonna 0080 corrispondente alle posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Righe** | |
| 0010 – 0210 | Le definizioni di queste categorie corrispondono a quelle delle righe corrispondenti dei modelli FINREP 1.1 e 1.2. |
| 0010 | **1 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ TOTALI VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)**  Il totale delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) indicate nelle righe da 20 a 210. |
| 0020 | **1.1 ATTIVITÀ TOTALI VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)**  Il totale delle attività valutate al fair value (valore equo) indicate nelle righe da 0030 a 0140.  Le celle pertinenti delle righe da 0030 a 0130 sono compilate in linea con il modello FINREP F 01.01 di cui agli allegati III e IV del presente regolamento in funzione dei principi contabili applicati dall’ente:   * gli IFRS omologati dall’Unione in applicazione del regolamento (UE) n. 1606/2002 (“IFRS UE”) * i principi contabili nazionali compatibili con gli IFRS UE (“GAAP nazionali compatibili con gli IFRS”) o * i GAAP nazionali basati sulla direttiva 86/635/CE, la BAD (FINREP “GAAP nazionali basati sulla BAD) |
| 0030 | **1.1.1 ATTIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE**  IFRS 9. Appendice A.  Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 050 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento. |
| 0040 | **1.1.2 ATTIVITÀ FINANZIARIE PER NEGOZIAZIONE**  Articoli 32 e 33 della BAD; Allegato V, parte 1.17.  Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 091 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento. |
| 0050 | **1.1.3 ATTIVITÀ FINANZIARIE NON PER NEGOZIAZIONE OBBLIGATORIAMENTE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL’UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO**  IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4.  Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 096 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento. |
| 0060 | **1.1.4 ATTIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL’UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO**  IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5; Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile.  Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 100 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento. |
| 0070 | **1.1.5 ATTIVITÀ FINANZIARIE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO**  IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A.  Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 141 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento. |
| 0080 | **1.1.6 ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE E NON PER NEGOZIAZIONE VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL’UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO**  Articolo 36, paragrafo 2, della BAD.  Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 171 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento. |
| 0090 | **1.1.7 ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE E NON PER NEGOZIAZIONE VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO A PATRIMONIO NETTO**  Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 8, della direttiva contabile.  Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 175 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento. |
| 0100 | **1.1.8 ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE E NON PER NEGOZIAZIONE**  Articolo 37 della BAD; Articolo 12, paragrafo 7, della direttiva contabile; Allegato V, parte 1.20.  Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 234 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento. |
| 0110 | **1.1.9 DERIVATI-CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA**  IFRS 9.6.2.1; Allegato V, parte 1.22. Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 6 e 8, della direttiva contabile. IAS 39.9; Allegato V, parte 1.22.  Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 240 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento. |
| 0120 | **1.1.10 VARIAZIONI DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DEGLI ELEMENTI COPERTI IN UNA COPERTURA DI PORTAFOGLIO DAL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE**  IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8; Articolo 8, paragrafi 5 e 6, della direttiva contabile.  Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 250 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento. |
| 0130 | **1.1.11 PARTECIPAZIONI IN FILIAZIONI, IN JOINT VENTURE E IN SOCIETÀ COLLEGATE**  IAS 1.54(e); Allegato V, parte 1.21, parte 2.4; Articolo 4 della BAD. Attività(7)-(8); Articolo 2, paragrafo 2, della direttiva contabile.  Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 260 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento. |
| 0140 | **1.1.12 (-) SCARTI DI GARANZIA RELATIVI AD ATTIVITÀ PER NEGOZIAZIONE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)**  Allegato V, parte 1.29.  Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 375 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento. |
| 0150 | **1.2 PASSIVITÀ TOTALI VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)**  Il totale delle passività valutate al fair value (valore equo) indicate nelle righe da 0160 a 0210.  Le celle pertinenti delle righe da 0150 a 0190 sono compilate in linea con il modello FINREP F 01.02 di cui agli allegati III e IV del presente regolamento in funzione dei principi contabili applicati dall’ente:   * gli IFRS omologati dall’Unione in applicazione del regolamento (UE) n. 1606/2002 (IFRS UE) * i principi contabili nazionali compatibili con gli IFRS UE (“GAAP nazionali compatibili con gli IFRS”) o * i GAAP nazionali basati sulla direttiva 86/635/CE, la BAD (FINREP “GAAP nazionali basati sulla BAD). |
| 0160 | **1.2.1 PASSIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE**  IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6.  Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 010 del modello F 01.02 degli allegati III e IV del presente regolamento. |
| 0170 | **1.2.2 PASSIVITÀ FINANZIARIE PER NEGOZIAZIONE**  Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 3 e 6, della direttiva contabile.  Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 061 del modello F 01.02 degli allegati III e IV del presente regolamento. |
| 0180 | **1.2.3 PASSIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL’UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO**  IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2; Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39.9.  Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 070 del modello F 01.02 degli allegati III e IV del presente regolamento. |
| 0190 | **1.2.4 DERIVATI-CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA**  IFRS 9.6.2.1; Allegato V, parte 1.26; Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 6 e paragrafo 8, lettera a), della direttiva contabile.  Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 150 del modello F 01.02 degli allegati III e IV del presente regolamento. |
| 0200 | **1.2.5 VARIAZIONI DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DEGLI ELEMENTI COPERTI IN UNA COPERTURA DI PORTAFOGLIO DAL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE**  IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8; Articolo 8, paragrafi 5 e 6, della direttiva contabile; Allegato V, parte 2.8.  Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 160 del modello F 01.02 degli allegati III e IV del presente regolamento. |
| 0210 | **1.2.6 SCARTI DI GARANZIA RELATIVI A PASSIVITÀ PER NEGOZIAZIONE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)**  Allegato V, parte 1.29  Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 295 del modello F 01.02 degli allegati III e IV del presente regolamento. |

6.2. C 32.02 - Valutazione prudente: Metodo di base (PruVal 2)

6.2.1. Osservazioni di carattere generale

154quater. Lo scopo di questo modello è fornire informazioni sulla composizione dell’AVA totale da dedurre dai fondi propri a norma degli articoli 34 e 105 del CRR insieme alle informazioni pertinenti sulla valutazione contabile delle posizioni che danno origine alla determinazione degli AVA.

154quinquies. Questo modello è compilato da tutti gli enti che

a) sono tenuti ad utilizzare il metodo di base poiché superano la soglia di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, su base individuale o su base consolidata, come previsto all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente oppure

b) hanno scelto di applicare il metodo di base sebbene non superino la soglia.

154sexies. Ai fini del presente modello per incertezza “upside” si intende quanto segue: Come stabilito dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, gli AVA sono pari alla differenza tra il fair value (valore equo) e una valutazione prudente definita sulla base di una sicurezza del 90% che gli enti possano uscire dall’esposizione a tale punto o meglio entro il range nozionale dei valori plausibili. Il valore o incertezza “upside” è il punto opposto nella distribuzione dei valori plausibili al quale gli enti hanno solo una sicurezza del 10% di poter uscire dall’esposizione a tale punto o meglio. L’incertezza “upside” è calcolata e aggregata sulla stessa base dell’AVA totale, ma utilizzando un livello di certezza del 10% al posto del 90% impiegato per determinare l’AVA totale.

6.2.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** | |
| 0010 - 0100 | AVA A LIVELLO DI CATEGORIA  Gli AVA a livello di categoria per l’incertezza delle quotazioni di mercato, i costi di chiusura, i rischi del modello, le posizioni concentrate, i costi amministrativi futuri, la chiusura anticipata delle posizioni e i rischi operativi sono calcolati rispettivamente a norma degli articoli da 9 a 11 e da 14 a 17 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.  Per le categorie dell’incertezza delle quotazioni di mercato, dei costi di chiusura e dei rischi del modello, che sono soggette al beneficio della diversificazione rispettivamente a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, dell’articolo 10, paragrafo 7, e dell’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, gli AVA a livello di categoria, salvo altrimenti indicato, sono pari alla somma dei singoli AVA prima del beneficio della diversificazione [i benefici della diversificazione calcolati utilizzando il metodo 1 o 2 di cui all’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente sono indicati alle voci 1.1.2, 1.1.2.1 e 1.1.2.2 del modello].  Per le categorie dell’incertezza delle quotazioni di mercato, dei costi di chiusura e dei rischi del modello, gli importi calcolati secondo l’approccio basato su esperti ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, lettera b), dell’articolo 10, paragrafo 6, lettera b), e dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente sono indicati separatamente nelle colonne 0020, 0040 e 0060. |
| 0010 | INCERTEZZA DELLE QUOTAZIONI DI MERCATO  Articolo 105, paragrafo 10, del CRR.  Gli AVA per l’incertezza delle quotazioni di mercato calcolati a norma dell’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente. |
| 0020 | DI CUI: CALCOLATI SECONDO L’APPROCCIO BASATO SU ESPERTI  Gli AVA per l’incertezza delle quotazioni di mercato calcolati a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente. |
| 0030 | COSTI DI CHIUSURA  Articolo 105, paragrafo 10, del CRR.  Gli AVA per i costi di chiusura calcolati a norma dell’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente. |
| 0040 | DI CUI: CALCOLATI SECONDO L’APPROCCIO BASATO SU ESPERTI  Gli AVA per i costi di chiusura calcolati a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente. |
| 0050 | RISCHI DEL MODELLO  Articolo 105, paragrafo 10, del CRR.  Gli AVA per i rischi del modello calcolati a norma dell’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente. |
| 0060 | DI CUI: CALCOLATI SECONDO L’APPROCCIO BASATO SU ESPERTI  Gli AVA per i rischi del modello calcolati a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente. |
| 0070 | POSIZIONI CONCENTRATE  Articolo 105, paragrafo 11, del CRR.  Gli AVA per le posizioni concentrate calcolati a norma dell’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente. |
| 0080 | COSTI AMMINISTRATIVI FUTURI  Articolo 105, paragrafo 10, del CRR.  Gli AVA per i costi amministrativi futuri calcolati a norma dell’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente. |
| 0090 | CHIUSURE ANTICIPATE DELLE POSIZIONI  Articolo 105, paragrafo 10, del CRR.  Gli AVA per le chiusure anticipate delle posizioni calcolati a norma dell’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente. |
| 0100 | RISCHIO OPERATIVO  Articolo 105, paragrafo 10, del CRR.  Gli AVA per i rischi operativi calcolati a norma dell’articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente. |
| 0110 | AVA TOTALE  Riga 0010: AVA totale da dedurre dai fondi propri a norma degli articoli 34 e 105 del CRR e indicato conseguentemente alla riga 290 di C 01.00. L’AVA totale è la somma delle righe 0030 e 0180.  Riga 0020: Quota dell’AVA totale indicata nella riga 0010 derivante da posizioni del portafoglio di negoziazione (valore assoluto).  Righe da 0030 a 0160: Somma delle colonne 0010, 0030, 0050 e da 0070 a 0100.  Righe da 0180 a 0210: AVA totale derivante dai portafogli secondo l’approccio alternativo. |
| 0120 | INCERTEZZA “UPSIDE”  Articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.  L’incertezza “upside” è calcolata e aggregata sulla stessa base dell’AVA totale di cui alla colonna 0110, ma utilizzando un livello di certezza del 10% al posto del 90% impiegato per determinare l’AVA totale. |
| 0130 -0140 | ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)  Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti agli importi degli AVA indicati nelle righe da 0010 a 0130 e nella riga 0180. Per alcune righe, in particolare le righe da 0090 a 0130, tali importi potrebbero dover essere approssimati o assegnati sulla base della valutazione di esperti.  Riga 0010: Il valore assoluto totale delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo della soglia a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente. Esso include il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) per le quali gli AVA hanno valore zero a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, o dell’articolo 10, paragrafo 2 o 3, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, che sono altresì indicate separatamente nelle righe 0070 e 0080.  La riga 0010 è la somma delle righe 0030 e 0180.  Riga 0020: quota del valore assoluto totale delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) indicate nella riga 0010 derivante da posizioni del portafoglio di negoziazione (valore assoluto).  Riga 0030: Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti ai portafogli a norma degli articoli da 9 a 17 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente. Esso include il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) per le quali gli AVA hanno valore zero a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, o dell’articolo 10, paragrafo 2 o 3, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, che sono altresì indicate separatamente nelle righe 0070 e 0080. La riga 0030 è la somma delle righe da 0090 a 0130.  Riga 0050: Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo dell’AVA per i differenziali creditizi non realizzati. Ai fini del computo di questo AVA, le attività e le passività valutate al fair value (valore equo) di segno opposto perfettamente corrispondenti, escluse dal computo della soglia a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, non possono più essere considerate di segno opposto perfettamente corrispondenti.  Riga 0060: Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo dell’AVA per i costi di investimento e di finanziamento (funding). Ai fini del computo di questo AVA, le attività e le passività valutate al fair value (valore equo) di segno opposto perfettamente corrispondenti, escluse dal computo della soglia a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, non possono più essere considerate di segno opposto perfettamente corrispondenti.  Riga 0070: Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti alle esposizioni oggetto di valutazione per le quali l’AVA ha valore zero a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.  Riga 0080: Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti alle esposizioni oggetto di valutazione per le quali l’AVA ha valore zero a norma dell’articolo 10, paragrafo 2 o 3, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.  Righe da 0090 a 0130: Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) assegnato come indicato sotto (cfr. le istruzioni delle righe corrispondenti) in base alle seguenti categorie di rischio: tassi di interesse, cambio, credito, strumenti di capitale e merci. Esso include il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) per le quali gli AVA hanno valore zero a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, o dell’articolo 10, paragrafo 2 o 3, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, che sono altresì indicate separatamente nelle righe 0070 e 0080.  Riga 0180: Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti ai portafogli secondo l’approccio alternativo |
| 0130 | ATTIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)  Il valore assoluto delle attività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti alle diverse righe come spiegato nelle istruzioni relative alle colonne da 0130 a 0140 di cui sopra. |
| 0140 | PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)  Il valore assoluto delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti alle diverse righe come spiegato nelle istruzioni relative alle colonne da 0130 a 0140 di cui sopra. |
| 0150 | RICAVI QTD  I ricavi quarter-to-date (ricavi QTD) dall’ultima data di riferimento per le segnalazioni attribuiti alle attività e alle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti alle diverse righe come spiegato nelle istruzioni relative alle colonne da 0130 a 0140 di cui sopra, ove pertinente assegnati o approssimati sulla base della valutazione di esperti. |
| 0160 | DIFFERENZA IPV  La somma per tutte le posizioni e i fattori di rischio dei differenziali non aggiustati (“differenza IPV) calcolati alla fine del mese più vicina alla data di riferimento per le segnalazioni nel quadro del processo di verifica indipendente dei prezzi di cui all’articolo 105, paragrafo 8, del CRR, utilizzando i migliori dati indipendenti disponibili per la posizione o il fattore di rischio pertinente.  Per differenziali non aggiustati si intendono le differenze non aggiustate tra le valutazioni generate dal sistema di negoziazione e le valutazioni prodotte dal processo IPV mensile  I differenziali aggiustati nei libri e nella contabilità dell’ente per la data di fine mese pertinente non sono inclusi ai fini del calcolo della differenza IPV. |
| 0170 - 0250 | RETTIFICHE DEL VALORE EQUO  Le rettifiche, talora definite “riserve”, applicate potenzialmente al fair value (valore equo) contabile dell’ente, che esulano dal modello di valutazione utilizzato per generare i valori contabili (escluso il differimento dell’utile o perdita del giorno 1) e che possono essere considerate volte a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell’AVA pertinente. Potrebbero riflettere fattori di rischio sfuggenti alla tecnica di valutazione che sono in forma di premio di rischio o costo di uscita e rientrano nella definizione di fair value (valore equo). Dovrebbero comunque essere considerate dai partecipanti al mercato in sede di determinazione del prezzo. (IFRS 13.9 e IFRS13.88) |
| 0170 | INCERTEZZA DELLE QUOTAZIONI DI MERCATO  Rettifica applicata al fair value (valore equo) dell’ente per riflettere il premio di rischio derivante dall’esistenza di un range di prezzi osservati per strumenti equivalenti o, con riferimento ad un input di un modello di valutazione costituito da un parametro di mercato, gli strumenti dai quali l’input è stato calibrato, e che pertanto può essere considerata volta a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell’AVA per l’incertezza delle quotazioni di mercato. |
| 0180 | COSTI DI CHIUSURA  Rettifica applicata al fair value (valore equo) dell’ente per tenere conto del fatto che le valutazioni a livello di posizione non riflettono un prezzo di uscita per la posizione o il portafoglio, in particolare se tali valutazioni sono calibrate su un prezzo di mid-market, e che pertanto può essere considerata volta a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell’AVA per i costi di chiusura. |
| 0190 | RISCHI DEL MODELLO  Rettifica applicata al fair value (valore equo) dell’ente per riflettere i fattori di mercato o prodotto che sfuggono al modello utilizzato per calcolare i valori e i rischi quotidiani delle posizioni (“modello di valutazione”) o per riflettere un livello appropriato di prudenza data l’incertezza derivante dall’esistenza di un range di modelli validi alternativi e di calibrazioni di modello, e che pertanto può essere considerata volta a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell’AVA per i rischi del modello. |
| 0200 | POSIZIONI CONCENTRATE  Rettifica applicata al fair value (valore equo) dell’ente per riflettere il fatto che la posizione aggregata detenuta dall’ente è superiore al volume di negoziazione normale o alle dimensioni delle posizioni su cui si basano le quotazioni o negoziazioni osservabili utilizzate per calibrare il prezzo o gli input immessi nel modello di valutazione, e che pertanto può essere considerata volta a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell’AVA per le posizioni concentrate. |
| 0210 | DIFFERENZIALI CREDITIZI NON REALIZZATI  Rettifica applicata al fair value (valore equo) dell’ente per coprire le perdite attese dovute al default della controparte su posizioni derivate (ovvero l’aggiustamento della valutazione del credito - CVA- totale dell’ente). |
| 0220 | COSTI DI INVESTIMENTO E DI FINANZIAMENTO (FUNDING)  Rettifica applicata al fair value (valore equo) dell’ente qualora i modelli di valutazione non riflettano pienamente il costo di finanziamento (funding) che i partecipanti al mercato ingloberebbero nel prezzo di uscita per una posizione o un portafoglio (ovvero la rettifica totale della valutazione per finanziamento (funding) a livello di ente quando un ente computa tale rettifica o, in alternativa, una rettifica equivalente). |
| 0230 | COSTI AMMINISTRATIVI FUTURI  Rettifica applicata al fair value (valore equo) dell’ente per riflettere i costi amministrativi sostenuti dal portafoglio o dalla posizione ma non inclusi nel modello di valutazione o nei prezzi utilizzati per calibrare gli input di tale modello, e che pertanto può essere considerata volta a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell’AVA per costi amministrativi futuri. |
| 0240 | CHIUSURE ANTICIPATE DELLE POSIZIONI  Rettifiche applicate al fair value (valore equo) dell’ente per riflettere le aspettative di chiusura anticipata contrattuale o non contrattuale che sfuggono al modello di valutazione, e che pertanto possono essere considerate volte a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell’AVA per chiusure anticipate delle posizioni. |
| 0250 | RISCHIO OPERATIVO  Rettifiche applicate al fair value (valore equo) dell’ente per riflettere il premio di rischio che i partecipanti al mercato esigerebbero per i rischi operativi derivanti da copertura, amministrazione e regolamento di contratti del portafoglio, e che pertanto possono essere considerate volte a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell’AVA per i rischi operativi. |
| 0260 | P&L DEL GIORNO 1  Rettifiche per riflettere i casi in cui il modello di valutazione più tutte le altre rettifiche pertinenti del fair value (valore equo) applicabili ad una posizione o ad un portafoglio non riflettevano il prezzo pagato o ricevuto il primo giorno della rilevazione, ovvero il differimento dell’utile o della perdita del giorno 1 (IFRS 9.B5.1.2.A). |
| 0270 | SPIEGAZIONE E DESCRIZIONE  Descrizione delle posizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente e delle ragioni per cui non è stato possibile applicare gli articoli da 9 a 17. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Righe** | |
| 0010 | **1. METODO DI BASE TOTALE**  Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.  Per ciascuna categoria pertinente di AVA di cui alle colonne da 0010 a 0110, gli AVA totali computati secondo il metodo di base come previsto al capo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente per le attività e le passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo della soglia a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente. Sono inclusi i benefici della diversificazione indicati nella riga 0140 a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, dell’articolo 10, paragrafo 7, e dell’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente. |
| 0020 | **DI CUI: PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE**  Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.  Per ciascuna categoria pertinente di AVA di cui alle colonne da 0010 a 0110, la quota degli AVA totali indicati nella riga 0010 derivante da posizioni del portafoglio di negoziazione (valore assoluto). |
| 0030 | **1.1 PORTAFOGLI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 9 A 17 - TOTALE A LIVELLO DI CATEGORIA POST-DIVERSIFICAZIONE**  Articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente  Per ciascuna categoria pertinente di AVA di cui alle colonne da 0010 a 0110, gli AVA totali computati a norma degli articoli da 9 a 17 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente per le attività e le passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo della soglia a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, ad eccezione delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) soggette al trattamento descritto all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.  Sono compresi gli AVA computati a norma degli articoli 12 e 13 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente che sono indicati nelle righe 0050 e 0060 e sono inclusi negli AVA per l’incertezza delle quotazioni di mercato, negli AVA per i costi di chiusura e negli AVA per i rischi del modello come previsto all’articolo 12, paragrafo 2, e all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente  Sono inclusi i benefici della diversificazione indicati nella riga 0140 a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, dell’articolo 10, paragrafo 7, e dell’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.  La riga 0030 è pertanto la differenza tra le righe 0040 e 0140. |
| 0040 - 0130 | **1.1.1 TOTALE A LIVELLO DI CATEGORIA PRE-DIVERSIFICAZIONE**  Per le righe da 0090 a 0130 gli enti classificano le loro attività e passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo della soglia a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente (all’interno e all’esterno del portafoglio di negoziazione) in base alle categorie di rischio seguenti: tassi di interesse, cambio, credito, strumenti di capitale e merci.  A tal fine gli enti si affidano alla loro struttura interna di gestione del rischio e, secondo una mappatura elaborata in base alla valutazione di esperti, assegnano le loro linee di business o unità di negoziazione alla categoria di rischio più appropriata. Gli AVA, le rettifiche del fair value (valore equo) ed altre informazioni richieste corrispondenti alle linee di business o alle unità di negoziazione assegnate sono poi allocati alla stessa categoria di rischio pertinente, per fornire a livello di riga per ciascuna categoria di rischio un quadro coerente degli aggiustamenti apportati sia a fini prudenziali che a fini contabili ed un’indicazione della dimensione delle posizioni interessate (in termini di attività e passività valutate al fair value (valore equo)). Quando gli AVA o altri aggiustamenti sono computati ad un livello di aggregazione diverso, in particolare a livello di impresa, gli enti elaborano una metodologia di assegnazione degli AVA agli insiemi pertinenti di posizioni. La metodologia di allocazione fa sì che la riga 0040 sia la somma delle righe da 0050 a 0130 per le colonne da 0010 a 0100.  Indipendentemente dal metodo applicato, le informazioni fornite sono per quanto possibile coerenti a livello di riga poiché saranno comparate a tale livello (importi AVA, incertezza “upside”, importi del fair value (valore equo) e potenziali rettifiche del fair value (valore equo)).  La ripartizione nelle righe da 0090 a 0130 esclude gli AVA computati a norma degli articoli 12 e 13 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente che sono indicati nelle righe 0050 e 0060 e sono inclusi negli AVA per l’incertezza delle quotazioni di mercato, negli AVA per i costi di chiusura e negli AVA per i rischi del modello come previsto all’articolo 12, paragrafo 2, e all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente  I benefici della diversificazione sono indicati nella riga 0140 a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, dell’articolo 10, paragrafo 7, e dell’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente e sono pertanto esclusi dalle righe da 0040 a 0130. |
| 0050 | **DI CUI: AVA PER DIFFERENZIALI CREDITIZI NON REALIZZATI**  Articolo 105, paragrafo 10, del CRR, articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente  L’AVA totale calcolato per i differenziali creditizi non realizzati (“AVA su CVA”) e la sua attribuzione agli AVA per l’incertezza delle quotazioni di mercato, agli AVA per i costi di chiusura o agli AVA per i rischi del modello a norma dell’articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.  Colonna 0110: L’AVA totale è fornito solo per informazione in quanto la sua attribuzione agli AVA per l’incertezza delle quotazioni di mercato, agli AVA per i costi di chiusura o agli AVA per i rischi del modello porta alla sua inclusione, dopo aver tenuto conto dei benefici della diversificazione, nei corrispondenti AVA a livello di categoria.  Colonne 0130 e 0140: Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo degli AVA per i differenziali creditizi non realizzati. Ai fini del computo di questo AVA, le attività e le passività valutate al fair value (valore equo) di segno opposto perfettamente corrispondenti, escluse dal computo della soglia a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, non possono più essere considerate di segno opposto perfettamente corrispondenti. |
| 0060 | **DI CUI: AVA PER COSTI DI INVESTIMENTO E DI FINANZIAMENTO (FUNDING)**  Articolo 105, paragrafo 10, del CRR, articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente  L’AVA totale calcolato per i costi di investimento e di finanziamento (funding) e la sua attribuzione agli AVA per l’incertezza delle quotazioni di mercato, agli AVA per i costi di chiusura o agli AVA per i rischi del modello a norma dell’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.  Colonna 0110: L’AVA totale è fornito solo per informazione in quanto la sua attribuzione agli AVA per l’incertezza delle quotazioni di mercato, agli AVA per i costi di chiusura o agli AVA per i rischi del modello porta alla sua inclusione, dopo aver tenuto conto dei benefici della diversificazione, nei corrispondenti AVA a livello di categoria.  Colonne 0130 e 0140: Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo dell’AVA per i costi di investimento e di finanziamento (funding). Ai fini del computo di questo AVA, le attività e le passività valutate al fair value (valore equo) di segno opposto perfettamente corrispondenti, escluse dal computo della soglia a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, non possono più essere considerate di segno opposto perfettamente corrispondenti. |
| 0070 | **DI CUI: AVA AVENTI VALORE ZERO A NORMA DELL’ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2**  Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti alle esposizioni oggetto di valutazione per le quali l’AVA ha valore zero a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente. |
| 0080 | **DI CUI: AVA AVENTI VALORE ZERO A NORMA DELL’ARTICOLO 10, PARAGRAFI 2 E 3**  Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti alle esposizioni oggetto di valutazione per le quali l’AVA ha valore zero a norma dell’articolo 10, paragrafo 2 o 3, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente. |
| 0090 | **1.1.1.1 TASSI DI INTERESSE** |
| 0100 | **1.1.1.2 CAMBIO** |
| 0110 | **1.1.1.3 CREDITO** |
| 0120 | **1.1.1.4 STRUMENTI DI CAPITALE** |
| 0130 | **1.1.1.5 MERCI** |
| 0140 | **1.1.2 (-) Benefici della diversificazione**  Beneficio totale della diversificazione Somma delle righe 0150 e 0160. |
| 0150 | **1.1.2.1 (-) Beneficio della diversificazione calcolato utilizzando il metodo 1**  Per le categorie di AVA aggregate utilizzando il metodo 1 a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, dell’articolo 10, paragrafo 7, e dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, la differenza tra la somma dei singoli AVA e l’AVA totale a livello di categoria dopo l’aggiustamento per aggregazione. |
| 0160 | **1.1.2.2 (-) Beneficio della diversificazione calcolato utilizzando il metodo 2**  Per le categorie di AVA aggregate utilizzando il metodo 2 a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, dell’articolo 10, paragrafo 7, e dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, la differenza tra la somma dei singoli AVA e l’AVA totale a livello di categoria dopo l’aggiustamento per aggregazione. |
| 0170 | **1.1.2.2\* Voce per memoria: AVA pre-diversificazione ridotti di oltre il 90% dalla diversificazione utilizzando il metodo 2**  Nella terminologia del metodo 2, la somma di FV – PV per tutte le esposizioni oggetto di valutazione per le quali APVA < 10% (FV – PV). |
| 0180 | **1.2 Portafogli calcolati secondo l’approccio alternativo**  Articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.  Per i portafogli soggetti all’approccio alternativo a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, l’AVA totale è pari alla somma delle righe 0190, 0200 e 0210.  Le informazioni di bilancio ed altre informazioni contestuali sono fornite nelle colonne da 0130 a 0260. La descrizione delle posizioni e le ragioni per cui non è stato possibile applicare gli articoli da 9 a 17 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente sono fornite nella colonna 0270. |
| 0190 | **1.2.1 Approccio alternativo; 100% del profitto non realizzato**  Articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente |
| 0200 | **1.2.2 Approccio alternativo; 10% del valore nozionale**  Articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente |
| 0210 | **1.2.3 Approccio alternativo; 25% del valore iniziale**  Articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente |

6.3. C 32.03 - Valutazione prudente: AVA per i rischi del modello (PruVal 3)

6.3.1. Osservazioni di carattere generale

154septies. Questo modello è compilato solo dagli enti che superano la soglia di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente al loro livello. Gli enti appartenenti ad un gruppo che superano la soglia su base consolidata sono tenuti a compilare questo modello solo quando superano la soglia anche al loro livello.

154octies. Questo modello è utilizzato per fornire i dettagli dei 20 principali singoli AVA per i rischi del modello in termini di importo dell’AVA che contribuisce all’AVA totale a livello di categoria per i rischi del modello computato a norma dell’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente. Queste informazioni corrispondono a quelle riportate nella colonna 0050 del modello C 32.02.

154nonies. I 20 principali singoli AVA per i rischi del modello, e le corrispondenti informazioni sul prodotto, sono indicati in ordine discendente partendo dal maggiore.

154decies. I prodotti corrispondenti a questi principali singoli AVA per i rischi del modello sono indicati utilizzando l’inventario dei prodotti previsto all’articolo 19, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente

154undecies. I prodotti che sono sufficientemente omogenei rispetto al modello di valutazione e all’AVA per i rischi del modello sono riuniti e indicati su una linea per massimizzare la copertura rispetto all’AVA totale a livello di categoria per i rischi del modello dell’ente.

6.3.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** | |
| 0005 | **RANK**  Il rank è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga della tabella. Segue l’ordine numerico 1, 2, 3, ecc.; 1 è assegnato al maggiore singolo AVA per i rischi del modello, 2 al secondo maggiore, ecc. |
| 0010 | **MODELLO**  Il nome interno (alfanumerico) utilizzato dall’ente per identificare il modello. |
| 0020 | **CATEGORIA DI RISCHIO**  La categoria di rischio (tassi di interesse, FX, credito, strumenti di capitale, merci) che caratterizza più adeguatamente il prodotto o il gruppo di prodotti che danno origine all’aggiustamento di valutazione per i rischi del modello.  Gli enti utilizzano i seguenti codici:  IR – tassi di interesse (interest rates)  FX – cambio (foreign exchange)  CR – credito (credit)  EQ – strumenti di capitale (equities)  CO – merci (commodities) |
| 0030 | **PRODOTTO**  Il nome interno (alfanumerico) per il prodotto o il gruppo di prodotti, in linea con l’inventario dei prodotti previsto all’articolo 19, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, che è valutato utilizzando il modello. |
| 0040 | RILEVABILITÀ  Numero di rilevazioni di prezzo per il prodotto o il gruppo di prodotti negli ultimi dodici mesi che soddisfano uno dei criteri seguenti:  la rilevazione riguarda un prezzo al quale l’ente ha effettuato un’operazione;  la rilevazione riguarda un prezzo verificabile per un’effettiva operazione intercorsa tra terzi;  la rilevazione riguarda un prezzo ottenuto da una quotazione irrevocabile.  Gli enti utilizzano uno dei seguenti valori: ‘nessuna’, ‘1-6’, ‘6-24’, ‘24-100’, ‘100+’. |
| 0050 | AVA PER I RISCHI DEL MODELLO  Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.  Singolo AVA per i rischi del modello prima del beneficio della diversificazione ma dopo il netting del portafoglio, ove applicabile. |
| 0060 | DI CUI: CALCOLATO SECONDO L’APPROCCIO BASATO SU ESPERTI  Gli importi nella colonna 0050 che sono stati calcolati secondo l’approccio basato su esperti di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente. |
| 0070 | DI CUI: AGGREGATO UTILIZZANDO IL METODO 2  Gli importi nella colonna 0050 che sono stati aggregati utilizzando il metodo 2 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente (FV – PV nella terminologia dell’allegato). |
| 0080 | AVA AGGREGATO CALCOLATO UTILIZZANDO IL METODO 2  Il contributo all’AVA totale a livello di categoria per i rischi del modello, calcolato a norma dell’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, dei singoli AVA per i rischi del modello che sono aggregati utilizzando il metodo 2 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente (APVA nella terminologia dell’allegato). |
| 0090 -0100 | ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)  Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) utilizzando il modello di cui alla colonna 0010 rilevato a bilancio ai sensi della disciplina contabile applicabile. |
| 0090 | ATTIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)  Il valore assoluto delle attività valutate al fair value (valore equo) utilizzando il modello di cui alla colonna 0010 rilevato a bilancio ai sensi della disciplina contabile applicabile. |
| 0100 | PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)  Il valore assoluto delle passività valutate al fair value (valore equo) utilizzando il modello di cui alla colonna 0010 rilevato a bilancio ai sensi della disciplina contabile applicabile. |
| 0110 | DIFFERENZA IPV (TEST DELL’OUTPUT)  La somma dei differenziali non aggiustati (“differenza IPV”) calcolati alla fine del mese più vicina alla data di riferimento per le segnalazioni nel quadro del processo di verifica indipendente dei prezzi di cui all’articolo 105, paragrafo 8, del CRR, utilizzando i migliori dati indipendenti disponibili per il corrispondente prodotto o gruppo di prodotti.  Per differenziali non aggiustati si intendono le differenze non aggiustate tra le valutazioni generate dal sistema di negoziazione e le valutazioni prodotte dal processo IPV mensile  I differenziali aggiustati nei libri e nella contabilità dell’ente per la data di fine mese pertinente non sono inclusi ai fini del calcolo della differenza IPV.  Sono inclusi qui solo i risultati che sono stati calibrati dai prezzi degli strumenti che sarebbero attribuiti allo stesso prodotto (test dell’output). Non sono inclusi i risultati dei test degli input dei dati di mercato che sono testati a fronte dei livelli che sono stati calibrati da diversi prodotti. |
| 0120 | COPERTURA IPV (TEST DELL’OUTPUT)  La percentuale delle posizioni assegnate al modello ponderate per l’AVA per i rischi del modello che è coperta dai risultati dei test dell’output IPV indicati nella colonna 0110. |
| 0130 – 0140 | RETTIFICHE DEL VALORE EQUO  Le rettifiche del valore equo quali definite nelle colonne 0190 e 0240 del modello C 32.02 che sono state applicate alle posizioni assegnate al modello nella colonna 0010. |
| 0150 | P&L DEL GIORNO 1  Gli aggiustamenti quali definiti nella colonna 0260 del modello C 32.02 che sono stati applicati alle posizioni assegnate al modello nella colonna 0010. |

6.4 C 32.04 - Valutazione prudente: AVA per le posizioni concentrate (PruVal 4)

6.4.1. Osservazioni di carattere generale

154duodecies. Questo modello è compilato solo dagli enti che superano la soglia di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente al loro livello. Gli enti appartenenti ad un gruppo che superano la soglia su base consolidata compilano questo modello solo quando superano la soglia anche al loro livello.

154terdecies. Questo modello è utilizzato per fornire i dettagli dei 20 principali singoli AVA per le posizioni concentrate in termini di importo dell’AVA che contribuisce all’AVA totale a livello di categoria per le posizioni concentrate computato a norma dell’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente. Queste informazioni corrispondono a quelle riportate nella colonna 0070 del modello C 32.02.

154quaterdecies. I 20 principali AVA per le posizioni concentrate, e le corrispondenti informazioni sul prodotto, sono indicati in ordine discendente partendo dal maggiore.

154quindecies. I prodotti corrispondenti a questi principali singoli AVA per le posizioni concentrate sono indicati utilizzando l’inventario dei prodotti previsto all’articolo 19, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente

154sexdecies. Per massimizzare la copertura del modello, le posizioni che sono omogenee in termini di metodologia di calcolo degli AVA sono aggregate.

6.4.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** | |
| 0005 | **RANK**  Il rank è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga della tabella. Segue l’ordine numerico 1, 2, 3, ecc.; 1 è assegnato al maggiore AVA per le posizioni concentrate, 2 al secondo maggiore, ecc. |
| 0010 | **CATEGORIA DI RISCHIO**  La categoria di rischio (tassi di interesse, FX, credito, strumenti di capitale, merci) che caratterizza più adeguatamente la posizione.  Gli enti utilizzano i seguenti codici:  IR – tassi di interesse (interest rates)  FX – cambio (foreign exchange)  CR – credito (credit)  EQ – strumenti di capitale (equities)  CO – merci (commodities) |
| 0020 | **PRODOTTO**  Il nome interno (alfanumerico) per il prodotto o il gruppo di prodotti, in linea con l’inventario dei prodotti previsto all’articolo 19, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente. |
| 0030 | **SOTTOSTANTE**  Il nome interno del sottostante o dei sottostanti, nel caso di derivati, o degli strumenti, qualora non si tratti di derivati. |
| 0040 | **DIMENSIONE DELLE POSIZIONI CONCENTRATE**  Dimensione della singola posizione oggetto di valutazione concentrata individuata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, espressa nell’unità descritta nella colonna 0050. |
| 0050 | **MISURA DELLA DIMENSIONE**  Unità di misura della dimensione utilizzata internamente nel quadro dell’identificazione della posizione oggetto di valutazione concentrata per computare la dimensione della posizione concentrata di cui alla colonna 0040.  In caso di posizioni in obbligazioni o strumenti di capitale, indicare l’unità utilizzata per la gestione interna del rischio, ad esempio “numero di obbligazioni”, “numero di azioni” o “valore di mercato”.  In caso di posizioni in derivati, indicare l’unità utilizzata per la gestione interna del rischio, ad esempio “PV01; EUR per spostamento parallelo della curva dei rendimenti di 1 punto base”. |
| 0060 | VALORE DI MERCATO  Il valore di mercato della posizione. |
| 0070 | PERIODO DI USCITA PRUDENTE  Il periodo di uscita prudente (in numero di giorni) stimato a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente. |
| 0080 | AVA PER LE POSIZIONI CONCENTRATE  L’importo dell’AVA per le posizioni concentrate calcolato a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente per la singola posizione oggetto di valutazione concentrata. |
| 0090 | RETTIFICA DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) PER LE POSIZIONI CONCENTRATE  L’importo delle rettifiche del fair value (valore equo) apportate per riflettere il fatto che la posizione aggregata detenuta dall’ente è superiore al normale volume di negoziazione o alla dimensione delle posizioni sulle quali sono basate le quotazioni o le negoziazioni che sono servite per calibrare il prezzo o gli input utilizzati dal modello di valutazione.  L’importo indicato corrisponde all’importo che è stato applicato alla singola posizione oggetto di valutazione concentrata. |
| 0100 | DIFFERENZA IPV  La somma dei differenziali non aggiustati (“differenza IPV) calcolati alla fine del mese più vicina alla data di riferimento per le segnalazioni nel quadro del processo di verifica indipendente dei prezzi di cui all’articolo 105, paragrafo 8, del CRR, utilizzando i migliori dati indipendenti disponibili per la singola posizione oggetto di valutazione concentrata interessata.  Per differenziali non aggiustati si intendono le differenze non aggiustate tra le valutazioni generate dal sistema di negoziazione e le valutazioni prodotte dal processo IPV mensile  I differenziali aggiustati nei libri e nella contabilità dell’ente per la data di fine mese pertinente non sono inclusi ai fini del calcolo della differenza IPV. |

7. C 33.00 — Esposizioni verso amministrazioni pubbliche (GOV)

7.1. Osservazioni di carattere generale

155. Le informazioni ai fini del modello C 33.00 riguardano tutte le esposizioni verso “amministrazioni pubbliche” quali definite al paragrafo 42, lettera b), dell’allegato V.

156. Le esposizioni verso “amministrazioni pubbliche” sono comprese in diverse classi di esposizioni a norma degli articoli 112 e 147 del CRR, come specificato nelle istruzioni per la compilazione dei modelli C 07.00, C 08.01 e C 08.02.

157. Per l’associazione tra classi di esposizioni usate per calcolare i requisiti patrimoniali ai sensi del CRR e il settore della controparte “amministrazioni pubbliche” si applica quanto indicato nella tabella 2 (metodo standardizzato) e nella tabella 3 (metodo IRB) di cui alla parte 3 dell’allegato 5.

158. Sono segnalate informazioni per le esposizioni aggregate totali (ovvero la somma di tutti i paesi in cui la banca ha esposizioni sovrane) e per ciascun paese in base alla residenza della controparte sulla base del debitore diretto.

159. L’imputazione delle esposizioni alle classi di esposizioni o giurisdizioni è effettuata senza tener conto di tecniche di attenuazione del rischio di credito e, in particolare, senza considerare effetti di sostituzione. Tuttavia il calcolo dei valori delle esposizioni e degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per ciascuna classe di esposizioni e per ogni giurisdizione comprende l’incidenza delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi gli effetti di sostituzione.

160. La segnalazione di informazioni sulle esposizioni verso “amministrazioni pubbliche” per giurisdizione di residenza della controparte immediata diversa dalla giurisdizione nazionale dell’ente segnalante è soggetta alle soglie di cui all’articolo 5, lettera b), punto 3, del presente regolamento.

7.2. Ambito di applicazione del modello sulle esposizioni verso le “amministrazioni pubbliche”

161. L’ambito di applicazione del modello GOV comprende le esposizioni dirette in bilancio, fuori bilancio e in derivati verso “amministrazioni pubbliche” nel portafoglio bancario e nel portafoglio di negoziazione. Inoltre è richiesta una voce per memoria riguardo alle esposizioni indirette sotto forma di derivati su crediti venduti su esposizioni delle amministrazioni pubbliche.

162. L’esposizione è un’esposizione diretta quando la controparte immediata è un soggetto che rientra nella definizione di “amministrazioni pubbliche”.

163. Il modello è diviso in due sezioni: la prima si basa su una ripartizione delle esposizioni in base al rischio, al metodo regolamentare e alle classi di esposizioni, la seconda si basa su una ripartizione per durata residua.

7.3. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | Istruzioni |
| 010-260 | **ESPOSIZIONI DIRETTE** |
| 010-140 | **ESPOSIZIONI IN BILANCIO** |
| 010 | **Valore contabile lordo totale delle attività finanziarie non derivate**  Il valore contabile lordo aggregato determinato a norma dell’allegato V, parte 1, paragrafo 34, delle attività finanziarie non derivate verso amministrazioni pubbliche, per tutti i portafogli contabili ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali basati sulla direttiva 86/635/CEE (direttiva sui conti bancari, “BAD”) di cui all’allegato V, parte 1, punti da 15 a 22, ed elencati nelle colonne da 030 a 120.  Gli aggiustamenti per la valutazione prudente non riducono il valore contabile lordo di esposizioni per negoziazione e non per negoziazione misurate al fair value (valore equo). |
| 020 | **Valore contabile totale delle attività finanziarie non derivate (al netto delle posizioni corte)**  Il valore contabile aggregato, a norma dell’allegato V, parte 1, paragrafo 27, delle attività finanziarie non derivate verso amministrazioni pubbliche, per tutti i portafogli contabili ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali basati sulla BAD di cui all’allegato V, parte 1, punti da 15 a 22, ed elencati nelle colonne da 030 a 120, al netto delle posizioni corte.  Se l’ente ha una posizione corta per la stessa durata residua e la stessa controparte immediata che è denominata nella stessa valuta, il valore contabile della posizione corta è compensato a fronte del valore contabile della posizione diretta. Questo importo netto è considerato pari a zero quando si tratta di un importo negativo.  È segnalata la somma delle colonne da 030 a 120 meno la colonna 130. Se tale importo è inferiore a zero, l’importo da segnalare è zero. |
| 030-120 | **ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE IN BASE AI PORTAFOGLI CONTABILI**  Il valore contabile aggregato delle attività finanziarie non derivate, come definito sopra, verso amministrazioni pubbliche in base ai portafogli contabili ai sensi della disciplina contabile applicabile. |
| 030 | **Attività finanziarie possedute per negoziazione**  IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto ii); IFRS 9, appendice A. |
| 040 | **Attività finanziarie per negoziazione**  Articoli 32-33 della BAD; allegato V, parte 1, paragrafo 16; articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva contabile.  Da dichiarare unicamente per gli enti che applicano i principi contabili generalmente accettati nazionali (GAAP). |
| 050 | **Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio**  IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto ii); IFRS 9, paragrafo 4, punto 1, punto 4. |
| 060 | **Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio**  IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto i); IFRS 9.4.1.5; articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile. |
| 070 | **Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio**  Articolo 36, paragrafo, 2 della BAD; articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva contabile.  Da dichiarare unicamente per gli enti che applicano i principi contabili generalmente accettati nazionali (GAAP). |
| 080 | **Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo**  IFRS 7.8(d); IFRS 9.4.1.2A |
| 090 | **Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto**  Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 8, della direttiva contabile.  Da dichiarare unicamente per gli enti che applicano i principi contabili generalmente accettati nazionali (GAAP). |
| 100 | **Attività finanziarie al costo ammortizzato**  IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2; allegato V, parte 1, punto 15. |
| 110 | **Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo**  Articolo 35 della BAD; articolo 6, paragrafo 1, punto i), e articolo 8, paragrafo 2, della direttiva contabile; allegato V, parte 1, paragrafo 16.  Da dichiarare unicamente per gli enti che applicano i principi contabili generalmente accettati nazionali (GAAP). |
| 120 | **Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione**  Articolo 37 della BAD; articolo 12, paragrafo 7, della direttiva contabile; allegato V, parte 1, paragrafo 16.  Da dichiarare unicamente per gli enti che applicano i principi contabili generalmente accettati nazionali (GAAP). |
| 130 | **Posizioni corte**  Valore contabile delle posizioni corte, secondo quanto definito nell’IFRS 9. BA.7(b), quando la controparte diretta è una amministrazione pubblica quale definita al paragrafo 1.  Le posizioni corte si verificano quando l’ente vende i titoli acquisiti nel quadro di un prestito a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo, o presi a prestito in una operazione di concessione di titoli in prestito, in cui la controparte diretta è una amministrazione pubblica.  Il valore contabile è il fair value (valore equo) delle posizioni corte.  Le posizioni corte devono essere segnalate per categoria di durata residua, come definito alle righe da 170 a 230, e per controparte immediata. Le posizioni corte saranno poi utilizzate per compensare posizioni con la stessa durata residua e controparte immediata per il calcolo delle colonne da 030 a 120. |
| 140 | **di cui: Posizioni corte da prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo classificati come posseduti per negoziazione o attività finanziarie per negoziazione**  Valore contabile delle posizioni corte, secondo quanto definito nell’IFRS 9, paragrafo BA.7, lettera b), che si verificano quando l’ente vende i titoli acquisiti nel quadro di un prestito a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo, in cui la controparte diretta è una amministrazione pubblica, che sono incluse nei portafogli contabili “posseduti per negoziazione” o “attività finanziarie per negoziazione” (colonna 030 o 040).  In questa colonna non sono incluse le posizioni corte che si verificano quando i titoli venduti erano stati presi a prestito in una operazione di concessione di titoli in prestito. |
| 150 | **Riduzione di valore accumulata**  La riduzione di valore accumulata aggregata relativa alle attività finanziarie non derivate segnalate nelle colonne da 080 a 120. [Allegato V, parte 2, punti 70 e 71] |
| 160 | **Riduzione di valore accumulata — di cui: da attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o da attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto**  La riduzione di valore accumulata aggregata relativa alle attività finanziarie non derivate segnalate nelle colonne 080 e 090. |
| 170 | **Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito**  Le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito aggregate relative alle posizioni indicate nelle colonne 050, 060, 070, 080 e 090. [Allegato V, parte 2, punto 69] |
| 180 | **Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito — di cui: da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio o da attività finanziarie non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio**  Le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito aggregate relative alle posizioni indicate nelle colonne 050, 060 e 070. |
| 190 | **Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito — di cui: da attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o da attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto**  L’aggregato delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito relative alle posizioni indicate nelle colonne 080 e 090. |
| 200-230 | **DERIVATI**  Le posizioni dirette su derivati sono segnalate nelle colonne da 200 a 230.  Per la segnalazione dei derivati soggetti a coperture patrimoniali sia per il rischio di controparte che per il rischio di mercato cfr. le istruzioni relative alla ripartizione per riga. |
| 200-210 | **Derivati con un fair value (valore equo) positivo**  Tutti gli strumenti derivati la cui controparte è una amministrazione pubblica con fair value (valore equo) positivo per l’ente alla data di riferimento per le segnalazioni, a prescindere dal fatto che siano utilizzati in una valida relazione di copertura, siano posseduti per negoziazione o siano inclusi nel portafoglio di negoziazione ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla BAD.  I derivati utilizzati in coperture economiche sono segnalati in questa sede se sono inclusi nei portafogli contabili “di negoziazione” o “posseduti per negoziazione” (allegato V, parte 2, punti 120, 124, 125 e da 137 a 140). |
| 200 | **Derivati con un fair value (valore equo) positivo: valore contabile**  Valore contabile dei derivati contabilizzati come attività finanziarie alla data di riferimento per le segnalazioni.  Ai sensi dei GAAP basati sulla BAD, i derivati da segnalare in queste colonne comprendono gli strumenti derivati valutati al costo o al minore fra questo e il valore di mercato inclusi nel portafoglio di negoziazione o designati come strumenti di copertura. |
| 210 | **Derivati con un fair value (valore equo) positivo: importo nozionale**  Ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla BAD, il valore nozionale, secondo la definizione di cui all’allegato V, parte 2, punti da 133 a 135, di tutti i contratti derivati conclusi e non ancora regolati alla data di riferimento per le segnalazioni la cui controparte è una amministrazione pubblica, come definita al precedente punto 1, se il loro fair value (valore equo) è positivo per l’ente alla data di riferimento per le segnalazioni. |
| 220-230 | **Derivati con un fair value (valore equo) negativo**  Tutti gli strumenti derivati la cui controparte è una amministrazione pubblica con fair value (valore equo) negativo per l’ente alla data di riferimento per le segnalazioni, a prescindere dal fatto che siano utilizzati in una valida relazione di copertura, siano posseduti per negoziazione o siano inclusi nel portafoglio di negoziazione ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla BAD.  I derivati utilizzati in coperture economiche sono segnalati in questa sede se sono inclusi nei portafogli contabili “di negoziazione” o “posseduti per negoziazione” (allegato V, parte 2, punti 120, 124, 125 e da 137 a 140). |
| 220 | **Derivati con un fair value (valore equo) negativo: valore contabile**  Valore contabile dei derivati contabilizzati come passività finanziarie alla data di riferimento per le segnalazioni.  Ai sensi dei GAAP basati sulla BAD, i derivati da segnalare in queste colonne comprendono gli strumenti derivati valutati al costo o al minore fra questo e il valore di mercato inclusi nel portafoglio di negoziazione o designati come strumenti di copertura. |
| 230 | **Derivati con un fair value (valore equo) negativo: importo nozionale**  Ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla BAD, il valore nozionale, secondo la definizione di cui all’allegato V, parte 2, punti da 133 a 135, di tutti i contratti derivati conclusi e non ancora regolati alla data di riferimento la cui controparte è una amministrazione pubblica, come definita al precedente punto 1, se il loro fair value (valore equo) è negativo per l’ente. |
| 240-260 | **ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO** |
| 240 | **Importo nominale**  Quando la controparte diretta dell’elemento fuori bilancio è una amministrazione pubblica come definita al precedente punto 1, importo nominale degli impegni e garanzie finanziarie che non sono considerati come un derivato ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali basati sulla BAD (allegato V, parte 2, punti 102-119).  Conformemente all’allegato V, parte 1, punti 43 e 44, l’amministrazione pubblica è la controparte diretta: a) di una garanzia finanziaria prestata, se essa è la controparte diretta dello strumento di debito garantito, e b) di un impegno all’erogazione di prestiti e altro impegno dato, se essa è la controparte il cui rischio di credito è assunto dall’ente segnalante. |
| 250 | **Accantonamenti**  BAD articolo 4 Passivo, paragrafo 6, lettera c), Voci fuori bilancio, articolo 27, paragrafo 11, articolo 28, paragrafo 8, articolo 33; IFRS 9.4.2.1(c)(ii),(d)(ii), 9.5.5.20; IAS 37, IFRS 4, allegato V, parte 2, punto 11.  Accantonamenti su tutte le esposizioni fuori bilancio indipendentemente dalla modalità con cui sono valutate, ad eccezione di quelle che sono valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in conformità dell’IFRS 9.    Ai sensi degli IFRS, la riduzione di valore di un impegno all’erogazione di finanziamenti dato è segnalata nella colonna 150 se l’ente non è in grado di individuare separatamente le perdite attese su crediti relative all’importo utilizzato e non utilizzato dello strumento di debito. Nel caso in cui la somma delle perdite attese su crediti per lo strumento finanziario in questione superi il valore contabile lordo della componente dei prestiti dello strumento, il saldo restante delle perdite attese su crediti è segnalato come accantonamento nella colonna 250. |
| 260 | **Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito**  Per gli elementi fuori bilancio valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in conformità dell’IFRS 9, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito (allegato V, parte 2, punto 110) |
| 270-280 | **Voce per memoria: derivati su crediti venduti su esposizioni delle amministrazioni pubbliche**  Devono essere segnalati i derivati su crediti che non corrispondono alla definizione di garanzie finanziarie che l’ente segnalante ha sottoscritto con controparti diverse da amministrazioni pubbliche e la cui esposizione di riferimento è verso un’amministrazione pubblica.  Queste colonne non sono compilate per le esposizioni ripartite per rischio, metodo regolamentare e classe di esposizioni (righe da 020 a 160).  Le esposizioni segnalate nella sezione non devono essere prese in considerazione nel calcolo del valore dell’esposizione e dell’importo delle esposizioni ponderato per il rischio (colonne 290 e 300), che si basa unicamente su esposizioni dirette. |
| 270 | **Derivati con fair value (valore equo) positivo - Valore contabile**  Valore contabile aggregato dei derivati su crediti venduti su esposizioni delle amministrazioni pubbliche segnalati che hanno un fair value (valore equo) positivo per l’ente alla data di riferimento per le segnalazioni, senza considerare gli aggiustamenti per la valutazione prudente.  Per i derivati soggetti agli IFRS, l’importo da segnalare in questa colonna è il valore contabile dei derivati che costituiscono attività finanziarie alla data per le segnalazioni.  Per i derivati soggetti ai GAAP basati sulla BAD, l’importo da segnalare in questa colonna è il fair value (valore equo) dei derivati con un fair value (valore equo) positivo alla data di riferimento per le segnalazioni, indipendentemente da come vengono contabilizzati. |
| 280 | **Derivati con fair value (valore equo) negativo - Valore contabile**  Valore contabile aggregato dei derivati su crediti venduti su esposizioni delle amministrazioni pubbliche segnalati che hanno un fair value (valore equo) negativo per l’ente alla data di riferimento per le segnalazioni, senza considerare gli aggiustamenti per la valutazione prudente.  Per i derivati soggetti agli IFRS, l’importo da segnalare in questa colonna è il valore contabile dei derivati che costituiscono passività finanziarie alla data per le segnalazioni.  Per i derivati soggetti ai GAAP basati sulla BAD, l’importo da segnalare in questa colonna è il fair value (valore equo) dei derivati con un fair value (valore equo) negativo alla data di riferimento per le segnalazioni, indipendentemente da come vengono contabilizzati. |
| 290 | **Valore dell’esposizione**  Valore dell’esposizione per le esposizioni soggette al quadro relativo al rischio di credito.  Per le esposizioni trattate secondo il metodo standardizzato (SA): cfr. articolo 111 del CRR. Per le esposizioni trattate secondo il metodo IRB: cfr. articolo 166 e articolo 230, paragrafo 1, seconda frase, del CRR.  Per la segnalazione dei derivati soggetti a coperture patrimoniali sia per il rischio di controparte che per il rischio di mercato cfr. le istruzioni relative alla ripartizione per riga. |
| 300 | **Importo dell’esposizione ponderato per il rischio**  Importo dell’esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni soggette al quadro relativo al rischio di credito.  Per le esposizioni trattate secondo il metodo standardizzato (SA): cfr. articolo 113, paragrafi da 1 a 5, del CRR. Per le esposizioni trattate secondo il metodo IRB: cfr. articolo 153, paragrafi 1 e 3, del CRR  Ai fini della segnalazione delle esposizioni dirette di cui all’articolo 271 del CRR soggette a requisiti di fondi propri sia per il rischio di controparte che per il rischio di mercato, cfr. le istruzioni relative alla ripartizione per riga. |

|  |  |
| --- | --- |
| Righe | Istruzioni |
| **RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI PER METODO REGOLAMENTARE** | |
| 010 | **Esposizioni totali**  L’aggregato delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche, quali definite al paragrafo 1. |
| 020-155 | **Esposizioni soggette al quadro relativo al rischio di credito**  L’aggregato delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche cui viene applicato un fattore di ponderazione del rischio a norma della parte tre, titolo II, del CRR. Le esposizioni soggette al quadro relativo al rischio di credito comprendono le esposizioni sia all’interno che all’esterno del portafoglio di negoziazione soggette a copertura patrimoniale per il rischio di controparte.  Le esposizioni dirette di cui all’articolo 271 del CRR soggette a requisiti di fondi propri sia per il rischio di controparte che per il rischio di mercato sono indicate sia nelle righe del rischio di credito (da 020 a 155) sia nella riga del rischio di mercato (riga 160): le esposizioni dovute al rischio di controparte sono segnalate nelle righe relative al rischio di credito, mentre le esposizioni dovute al rischio di mercato sono segnalate nella riga relativa al rischio di mercato. |
| 030 | **Metodo standardizzato**  Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono ponderate per il rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 2, del CRR, comprese le esposizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione per le quali la ponderazione del rischio conformemente al suddetto capo concerne il rischio di controparte. |
| 040 | **Amministrazioni centrali**  Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono amministrazioni centrali. Queste esposizioni sono assegnate alla classe di esposizioni verso “amministrazioni centrali o banche centrali” conformemente agli articoli 112 e 114 del CRR, come specificato nelle istruzioni per il modello C 07.00, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione, che non si applicano. |
| 050 | **Amministrazioni regionali o autorità locali**  Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono amministrazioni regionali o autorità locali. Queste esposizioni sono assegnate alla classe di esposizioni verso “amministrazioni regionali o autorità locali” conformemente agli articoli 112 e 115 del CRR, come specificato nelle istruzioni per il modello C 07.00, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione, che non si applicano. |
| 060 | **Organismi del settore pubblico**  Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono organismi del settore pubblico. Queste esposizioni sono assegnate alla classe di esposizioni verso “organismi del settore pubblico” conformemente agli articoli 112 e 116 del CRR, come specificato nelle istruzioni per il modello C 07.00, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione, che non si applicano. |
| 070 | **Organizzazioni internazionali**  Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono organizzazioni internazionali. Queste esposizioni sono assegnate alle classi di esposizioni verso “organizzazioni internazionali” conformemente agli articoli 112 e 118 del CRR, come specificato nelle istruzioni per il modello C 07.00, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione, che non si applicano. |
| 075 | **Altre esposizioni verso amministrazioni pubbliche soggette al metodo standardizzato (SA)**  Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche, diverse da quelle incluse nelle righe da 040 a 070 di cui sopra, che sono classificate nelle classi di esposizioni SA a norma dell’articolo 112 del CRR ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri. |
| 080 | **Metodo IRB**  Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono ponderate per il rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 3, del CRR, comprese le esposizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione per le quali la ponderazione del rischio conformemente al suddetto capo concerne il rischio di controparte. |
| 090 | **Amministrazioni centrali**  Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono amministrazioni centrali e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso “amministrazioni centrali e banche centrali” conformemente all’articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del CRR, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione, che non si applicano. |
| 100 | **Amministrazioni regionali o autorità locali [amministrazioni centrali e banche centrali]**  Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono amministrazioni regionali o autorità locali e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso “amministrazioni centrali e banche centrali” conformemente all’articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del CRR, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione, che non si applicano. |
| 110 | **Amministrazioni regionali o autorità locali [Enti]**  Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono amministrazioni regionali o autorità locali e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso “enti” conformemente all’articolo 147, paragrafo 4, lettera a), del CRR, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione, che non si applicano. |
| 120 | **Organismi del settore pubblico [amministrazioni centrali e banche centrali]**  Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono organismi del settore pubblico conformemente all’articolo 4, paragrafo 8, del CRR, e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso “amministrazioni centrali e banche centrali” conformemente all’articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del CRR, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione, che non si applicano. |
| 130 | **Organismi del settore pubblico [Enti]**  Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono organismi del settore pubblico conformemente all’articolo 4, paragrafo 8, del CRR, e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso “enti” conformemente all’articolo 147, paragrafo 4, lettera b), del CRR, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione, che non si applicano. |
| 140 | **Organizzazioni internazionali [amministrazioni centrali e banche centrali]**  Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono organizzazioni internazionali e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso “amministrazioni centrali e banche centrali” conformemente all’articolo 147, paragrafo 3, lettera c), del CRR, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione, che non si applicano. |
| 155 | **Altre esposizioni verso amministrazioni pubbliche soggette al metodo IRB**  Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche, diverse da quelle incluse nelle righe da 090 a 140 di cui sopra, che sono classificate nelle classi di esposizioni IRB a norma dell’articolo 147 del CRR ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri. |
| 160 | **Esposizioni soggette al rischio di mercato**  Le esposizioni al rischio di mercato coprono le posizioni per le quali i requisiti di fondi propri sono calcolati conformemente alla parte tre, titolo IV, del CRR.  Le esposizioni dirette di cui all’articolo 271 del CRR soggette a requisiti di fondi propri sia per il rischio di controparte che per il rischio di mercato sono indicate sia nelle righe del rischio di credito (da 020 a 155) sia nella riga del rischio di mercato (riga 160): l’esposizione dovuta al rischio di controparte è segnalata nelle righe relative al rischio di credito, mentre l’esposizione dovuta al rischio di mercato è segnalata nella riga relativa al rischio di mercato. |
| 170-230 | **RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI PER DURATA RESIDUA**  La durata residua è calcolata in giorni tra la data di scadenza e la data di riferimento per le segnalazioni per tutte le posizioni.  Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche sono disaggregate per durata residua e imputate alle categorie previste secondo le seguenti modalità:   **[ 0 - 3M [** : meno di 90 giorni   **[ 3M - 1Y [** : pari o superiore a 90 giorni ma inferiore a 365 giorni   **[ 1Y – 2Y [** : pari o superiore a 365 giorni ma inferiore a 730 giorni   **[ 2Y – 3Y [** : pari o superiore a 730 giorni ma inferiore a 1 095 giorni   **[ 3Y – 5Y [** : pari o superiore a 1 095 giorni ma inferiore a 1 825 giorni   **[ 5Y – 10Y [** : pari o superiore a 1 825 giorni ma inferiore a 3 650 giorni   **[ 10Y – more** : pari o superiore a 3 650 giorni |

1. I dati richiesti agli enti in questo modello sono segnalati su base accumulata per l’anno civile della segnalazione (ossia dal 1° gennaio dell’anno corrente). [↑](#footnote-ref-2)
2. Gli “enti autonomi” non fanno parte di un gruppo né si consolidano nello stesso paese in cui sono soggetti ai requisiti di fondi propri. [↑](#footnote-ref-3)